

SOCIETA' ROMANA
DI STORIA PATRIA

TERZA SERIE: VOL. XXIX

ANNATA XCVIII

FASCC. I-IV

ARCHIVIO

della

Società romana

di Storia patria

VOL. XCVIII

XXIX DELLA TERZA SERIE



Roma

Nella sede della Società alla Biblioteca Vallicelliana

1975

ARCHIVI

1988

1988

1988



So.GRA.Ro. - ROMA
Via I. Pettinengo, 39 - Tel. 43.45.41



LA GUERRA DI NARNI E STRONCONE NEL 1293

Fra le carte dell'Archivio notarile di Stroncone si trova una pergamena contenente cinque atti relativi ad una controversia scoppiata tra il comune di Narni e quello di Stroncone nel 1293¹.

Nell'estate di quell'anno infatti, i Narnesi, nel tentativo di conquistare Stroncone, avevano assalito e danneggiato il piccolo castello pontificio che, essendo la sede vacante per la morte di Niccolò IV, si era rivolto per aiuto al collegio cardinalizio che risiedeva a Rieti.

I cardinali avevano delegato uno di loro, Matteo d'Acquasparta, a guidare sul luogo un esercito, di fronte al quale i Narnesi avevano deciso di rinunciare alle loro pretese su Stroncone e di venire a patti con la Chiesa. Analizzando i cinque documenti contenuti nella pergamena ho cercato di ricostruire con precisione questo episodio che, pur appartenendo alla storia locale, per il momento in cui si svolse e i personaggi che vi furono coinvolti, può gettare luce su alcuni aspetti della storia contemporanea.

L'attacco di Narni a Stroncone nel 1293 si colloca in un momento particolarmente complesso della storia dello Stato pontificio e del papato.

Dopo la vacanza di dieci mesi seguita alla morte di Onorio IV, il breve pontificato di Niccolò IV (1288-1292) era riuscito ad arrestare, con vari provvedimenti, la crescente anarchia dello Stato della Chiesa. La Marca anconitana, il Ducato e la Romagna furono anche in quegli anni teatro di varie ribellioni e disordini, ma in complesso l'opera di Niccolò IV riuscì a tenere sotto controllo la difficile situazione².

¹ La pergamena, non catalogata, è conservata insieme ad altre pergamene del XII, XIII e XIV secolo in una cassetta dell'Archivio notarile di Stroncone. Di essa si è occupato brevemente L. LANZI, *Un lodo di Innocenzo III ai Narnesi specialmente per la terra di Stroncone*, in « Bollettino della Società umbra di storia patria », I (1895), pp. 133-35. Un breve regesto ne è stato dato da G. MAZZATINTI, *Gli Archivi della storia d'Italia*, III, Rocca S. Casciano 1900-1901, p. 362. La sua trascrizione completa viene data nell'Appendice documentaria.

² La stabilità del dominio pontificio era stata piuttosto compromessa negli

Nel suo lavoro di riordinamento dello Stato pontificio egli si era valso in modo particolare dell'appoggio di una delle più importanti famiglie dell'aristocrazia romana, i Colonna, ai cui membri aveva affidato molteplici incarichi sia politici che ecclesiastici³.

Questo aveva naturalmente creato una viva tensione con l'altra grande casata romana, quella degli Orsini, che era divenuta molto potente in Roma soprattutto dopo che uno dei suoi rappresentanti, Giovanni Gaetano Orsini, era stato eletto pontefice nel 1277 col nome di Niccolò III.

Per un certo periodo di tempo la rivalità tra le due famiglie si manifestò soprattutto in violente lotte fra i maggiori rappresentanti delle due casate per il possesso della carica di senatore di Roma. A causa di questi contrasti la città fu teatro in quegli anni di continui e sanguinosi tumulti a cui si cercò di porre fine con l'elezione di due senatori, uno per ognuna delle due famiglie⁴.

Ma dopo la morte di Niccolò IV, avvenuta il 4 aprile 1292, la vecchia inimicizia fra gli Orsini e i Colonna cominciò a ripercuotersi, oltre che sulle locali vicende romane, anche sul conclave che si era riunito a Roma per l'elezione del nuovo pontefice.

Nel collegio cardinalizio infatti, composto soltanto da dodici membri, ben cinque cardinali, tre Orsini e due Colonna, ap-

anni precedenti dal debole governo degli ultimi due pontefici, Martino IV e Onorio IV, e ribellioni si erano verificate un po' dovunque negli stati della Chiesa. Niccolò IV, invece, si dedicò in modo particolare alla risoluzione dei problemi riguardanti il governo dei suoi possedimenti e riuscì a restituire una certa stabilità al potere pontificio. Cfr. D. WALEY, *The papal state in the thirteenth century*, Londra 1961, pp. 212-224.

³ Una settimana dopo la sua consecrazione infatti, Niccolò IV nominò Landolfo Colonna rettore del Ducato e qualche mese più tardi Giovanni Colonna rettore della Marca e suo figlio Pietro, cardinale di S. Eustachio. Quando poi nel 1290 Giovanni divenne senatore di Roma, fu suo figlio Agapito che lo sostituì nel rettorato della Marca. Un altro figlio di Giovanni, Stefano, divenne nel 1289 rettore della Romagna e nel 1292 senatore di Roma insieme a Matteo Rinaldi Orsini. Cfr. D. WALEY, op. cit., p. 214; F. GREGOROVIVUS, *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, IX, Città di Castello 1942, p. 274.

⁴ Anche nel 1280, per sedare le violente lotte tra la fazione degli Orsini e quella degli Annibaldi, si giunse al compromesso di spartire la carica senatoriale fra due membri degli opposti partiti. Cfr. F. GREGOROVIVUS, op. cit., p. 251. La prima coppia senatoria Orsini-Colonna è dell'anno 1292. Nei primi sei mesi del 1293 figurano di nuovo due senatori, ma uno solo di essi appartiene alle grandi famiglie rivali, cioè agli Orsini. Subito dopo però vengono di nuovo eletti un Orsini e un Colonna. Cfr. E. DUPRÈ-THESEIDER, *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952, p. 271; F. GREGOROVIVUS, op. cit., pp. 278 e 281.

partenevano alle due grandi famiglie romane⁵. Le rivalità quindi si riaccesero subito fra di loro e lo schieramento degli altri cardinali accanto all'una o all'altra famiglia determinò ben presto la formazione di due partiti, che non riuscirono per lungo tempo a mettere insieme il numero di voti necessario per dar luogo ad una maggioranza⁶.

Ma oltre queste rivalità famigliari un problema ben più grave divideva gli animi dei cardinali: la questione siciliana, apertasi in seguito alla guerra del Vespro e all'insediamento degli Aragonesi in Sicilia.

Nei riguardi di questo problema la maggioranza del collegio era apertamente favorevole agli angioini, seguendo in questo la posizione dei papi precedenti che come sovrani feudali della Sicilia non avevano mai voluto riconoscere la legittimità della divisione dell'isola dal regno angioino⁷. Comunque per quanto riguarda le due fazioni rivali in particolare, esse in questa occasione non si preoccuparono tanto di difendere le posizioni della Chiesa quanto di appoggiare coloro che meglio avrebbero potuto sostenere i loro interessi familiari.

Gli Orsini quindi, preoccupati soprattutto di contrastare l'ascesa dei Colonna, videro negli Angiò un appoggio importante per la loro causa e anche in conformità alle tradizioni guelfe della loro famiglia, aderirono apertamente al partito angioino⁸. I Co-

⁵ I tre cardinali Orsini erano Latino Malabranca decano del collegio, Matteo Rosso e Napoleone. I due Colonna, Jacopo e suo nipote Pietro. Ricordiamo, per completezza, anche i nomi degli altri membri del collegio: Giovanni Boccamazzi, Gerardo Bianchi, Pietro Peregrossi, Matteo d'Acquasparta, Benedetto Caetani e i due francesi Ugo Seguin e Giovanni Cholet, l'ultimo dei quali morì nell'agosto del 1292, portando a undici il già ristretto numero del collegio cardinalizio.

⁶ È molto difficile dare un quadro completo dei vari raggruppamenti che si formarono all'interno del collegio e che senza dubbio dovettero subire molte oscillazioni e mutamenti nel corso del lungo conclave. Varie ipotesi sono state fatte a riguardo. Cfr. T.S.R. BOASE, *Boniface VIII*, Londra 1933, p. 29 e ss.; F. BAETHGEN, *Beiträge zur Geschichte Cölestins V*, Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse, Jahr. 10, Heft 4, 1934, p. 288 e ss. Cfr. anche R. MORGHEN, *Il cardinale Matteo Rosso Orsini*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», XLVI (1923), p. 318 e ss., secondo cui, oltre ai due partiti principali degli Orsini e dei Colonna, doveva esistere nel collegio anche un partito di centro, formato, grosso modo, dai cardinali non romani e tendente ad una visione più conciliante dei vari problemi in discussione.

⁷ Cfr. il discorso di apertura del conclave pronunciato da Latino Malabranca nell'*Opus metricum* di J. STEFANESCHI, cap. I, vv. 52-57, pubblicato dal Seppelt in *Monumenta Coelestiniana*, Paderborn 1921, p. 20, con cui il decano del collegio prende chiaramente posizione contro gli Aragonesi.

⁸ In realtà anche gli Orsini avevano avversato anni prima la crescita del po-

lonna invece si schierarono decisamente su posizioni filo-aragonesi confermando così la fama ghibellina che la loro famiglia si era acquistata ai tempi della lotta tra il papato e l'imperatore Federico II⁹.

Da parte loro poi, sia Carlo II che Giacomo II d'Aragona, cercarono in vari modi di procurarsi alleati in seno al collegio nell'ambito di entrambe le fazioni, per ottenere da essi l'elezione di un pontefice disposto a favorire i loro interessi¹⁰.

In tali circostanze si comprende facilmente come le trattative si trascinarono a lungo senza approdare ad alcun risultato. I cardinali si riunirono dapprima a Roma poi, sopraggiunto il caldo estivo e con il caldo un'epidemia stagionale più grave del solito¹¹, una parte dei cardinali si trasferì a Rieti, mentre gli Orsini, i Colonna e il vescovo di Tuscolo, Giovanni Boccamazzi, restarono in città¹².

Alla fine di settembre del 1292 si ritrovarono di nuovo tutti a Roma, ma anche questa volta le trattative, durate tutto l'inverno, rimasero senza risultato. Nella Pasqua del 1293 i cardinali si divisero di nuovo e mentre i due Colonna e Giovanni Boccamazzi rimasero a Roma, gli Orsini si ritirarono a Rieti con il resto dei cardinali¹³. Malgrado la separazione i due gruppi

tere angioino, soprattutto per opera di Matteo Rosso che, durante il tempestoso conclave di Viterbo del 1279, si era opposto all'elezione di Martino IV, il papa francese voluto dalla fazione di Carlo d'Angiò. In seguito però, diminuito il pericolo angioino con l'ascesa al trono del debole Carlo II e aumentata invece la potenza dei Colonna, gli Orsini preferirono rivedere le loro posizioni e fare causa comune con gli Angiò. Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., p. 30; R. MORGHEN, op. cit., pp. 309-312.

⁹ Il cardinale Giovanni Colonna, zio di Jacopo, inviato nel 1239 da Gregorio IX nella Marca anconitana per combattere re Enzo, era passato nel 1240 al partito imperiale, insieme al nipote Oddone. Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., p. 31; F. GREGOROVIVUS, op. cit., p. 274.

¹⁰ Cfr. F. BAETHGEN, op. cit., p. 288 e nota I e p. 291, nota I; G. DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304*, Parigi 1936, vol. I, pp. 161-2, pp. 164-5, note 1, 2 e 3 e p. 166, nota 1.

¹¹ È in occasione di questa epidemia, che avvenne la morte del cardinale francese Giovanni Cholet. Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., p. 33; E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 272.

¹² Di nessuno dei due gruppi faceva parte invece Benedetto Caetani che, sopraggiunta l'estate, si rifugiò nella nativa Anagni. Durante tutto il conclave infatti, il futuro Bonifacio VIII si mantenne sempre al di fuori dei vari intrighi dei suoi colleghi, evitando di prendere una posizione in favore dell'uno o dell'altro gruppo. Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., pp. 32-3; R. MORGHEN, op. cit., pp. 318-9; E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 272.

¹³ Anche questa volta Benedetto Caetani preferì ritirarsi da solo in un suo castello presso Todi, Sismano. Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., p. 34; E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 272; R. MORGHEN, op. cit., p. 319.

continuarono però a fronteggiarsi da lontano, arrogandosi ognuno il diritto di procedere all'elezione papale per conto proprio. Il gruppo di Roma sosteneva di poter effettuare la scelta da solo poiché si trovava nel « luogo giusto ». Infatti secondo un'ordinanza per l'elezione papale di Gregorio X, il conclave doveva riunirsi nell'ultima città in cui il papa defunto aveva risieduto¹⁴. Il gruppo di Rieti invece, avanzava i suoi diritti a procedere all'elezione come maggioranza¹⁵.

Nel frattempo Roma era sconvolta da gravi disordini, provocati ancora una volta dalle lotte fra Colonna e Orsini per la preponderanza nel senato. Infatti dei due senatori eletti durante la Pasqua del 1293, Orso Orsini morì dopo appena un mese ed Agapito Colonna preferì dimettersi piuttosto che ricoprire da solo una carica divenuta troppo rischiosa.

La città rimase così per sei mesi senza senatori e, priva anche del freno papale, attraversò un periodo di violente lotte intestine, con spargimenti di sangue, incendi e devastazioni¹⁶.

Una situazione così caotica e precaria non poteva alle lunghe non riflettersi anche sulla stabilità del dominio pontificio negli Stati della Chiesa e tutta una serie di disordini si verificarono in quell'anno nel Ducato e soprattutto nella zona del medio Tevere¹⁷.

E' appunto nel quadro di queste ribellioni al dominio pontificio, che si colloca il tentativo dei Narnesi di impadronirsi del castello di Stroncone.

La città di Narni alla fine del XIII secolo era uno dei comuni più potenti ed estesi del Ducato di Spoleto¹⁸. Fin dall'inizio del secolo precedente aveva cominciato ad allargare il proprio

¹⁴ Cfr. F. BAETHGEN, op. cit., p. 289, nota 2; R. MORGHEN, op. cit., pp. 319-20.

¹⁵ Cfr. T.S.R. BOASE, op. cit., p. 34.

¹⁶ Cfr. J. STEFANESCHI, op. cit., vv. 125-130, ed. Seppelt, p. 24; T.S.R. BOASE, op. cit., p. 34; E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 271; F. GREGOROVIVUS, op. cit., p. 282.

¹⁷ Nel 1293 infatti, Todi e Orvieto erano tutte e due in lotta con Amelia. Orvieto inoltre, tentò anche di impadronirsi della zona della Valle del Lago di Bolsena e malgrado i cardinali avessero apprestato un esercito contro Orvieto, nel giro di due mesi tutte le città disputate, eccetto Acquapendente, caddero sotto il suo dominio. Cfr. D. WALEY, op. cit., pp. 225-6; E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 275; T.S.R. BOASE, op. cit., p. 34.

¹⁸ Per la storia di Narni in questo periodo cfr. G. TERRENZI, *Un periodo di storia narnese all'epoca dei Comuni illustrato dai suoi più vetusti documenti*, Narni 1894; *Il Comune di Narni durante il secolo XIII*, p.te I e II, Terni 1895-6, con un'appendice sull'« Antico Archivio Comunale di Narni »; E. MARTINORI, *Cronistoria Narnese*, opera dattiloscritta in due voll. che si trova nella Biblioteca

territorio a spese dei castelli e paesi vicini così da arrivare rapidamente alla creazione di un proprio comitato o contado.

L'espansione del comune nel territorio circostante era avvenuta attraverso una serie di « *summissiones* » o « *deditiones* » più o meno spontanee, con le quali i piccoli centri rurali vicini rinunciavano in tutto o in parte alla loro autonomia in cambio della protezione e difesa da parte del comune maggiore. Spesso però queste sottomissioni erano tutt'altro che definitive e nel corso dei secoli XII e XIII Narni fu continuamente impegnata oltre che ad allargare il proprio contado con nuove conquiste anche a mantenere e consolidare i possessi già acquisiti ¹⁹.

Uno dei comuni del territorio circostante a cui Narni aspirava in modo particolare e per il cui possesso condusse lunghe ed infruttuose lotte era il castello di Stroncone, che sorgeva in posizione isolata su una collina, a circa 12 Km. di distanza dalla città di Narni ²⁰. Esso aveva infatti una notevole importanza strategica poiché la sua particolare collocazione permetteva il controllo della via Flaminia, della via Salaria e di un'ampia zona circostante.

I Narnesi tentarono quindi a più riprese di impadronirsi di questa piccola fortezza ma i loro tentativi furono costantemente ostacolati dai pontefici che considerarono sempre Stroncone come loro « *speciale demanium* » ²¹.

comunale di Narni e di cui esiste anche un *Riassunto* edito a Roma nel 1930 con lo stesso titolo. Mi sono servita inoltre di una tesi di laurea in Lettere dell'Università degli Studi di Roma, dal titolo *Il Comune di Narni dal 1143 al 1268*, discussa da A.M. FABRINI nell'A.A. 1963-64.

¹⁹ Per le lotte sostenute da Narni per l'acquisto e la difesa del proprio comitato cfr. A.M. FABRINI, op. cit., pp. 119-170. Sul problema più generale della espansione dei comuni cittadini nel territorio circostante e dell'atteggiamento del papato di fronte a questo fenomeno cfr. G. DE VERGOTTINI, *Il papato e la comitatinità nello Stato della Chiesa (sec. XIII-XV)*, in « *Deputazione di storia patria per le province di Romagna* », Atti e memorie, N.S., III (1351-52), pp. 75-162.

²⁰ Unica fonte per la storia di Stroncone sono le *Notizie storiche di Stroncone* scritte nel 1809 da un avvocato stronconese, T. COSTANZI DEGLI ANGELETTI. Ne esistono due esemplari, uno nell'Archivio Comunale di Stroncone, autografo del Costanzi e un altro che è copia di questo e si trova nella Biblioteca Comunale di Narni (ms. 1826). L'opera che vorrebbe abbracciare la storia di Stroncone da « dopo la inondazione universale » al XVIII secolo è naturalmente piena di notizie fantasiose e prive di qualsiasi fondamento, specie per quello che riguarda la parte più antica. Per l'epoca medioevale il lavoro del Costanzi ha una maggiore credibilità, ma non sempre mi è stato possibile verificare, per mancanza di dati, le affermazioni dell'autore.

²¹ Seguendo la distinzione introdotta da G. ERMINI, *Aspetti della sovranità pontificia nell'Umbria del secolo XIII*, in « *Boll. d. Soc. umbra di st. pat.* »,

Già nel 1215 Narni si era impossessata con la forza di Stroncone, saccheggiandola ed incendiandone le case; aveva estorto agli abitanti ingiuste prestazioni in denaro e aveva proibito loro di rientrare nella propria città senza uno speciale permesso²².

Di fronte a questi atti di violenza Innocenzo III il 7 giugno 1215 inviò ai Narnesi una bolla con cui impose alla città delle condizioni molto dure fra cui la ricostruzione del castello, l'annullamento di tutti i debiti che Stroncone aveva contratto con il comune e il pagamento di 2000 lire di multa alla Camera apostolica. Infine ammoniva i Narnesi precisando che «castrum ipsum ecclesie omnis cum omnibus pertinentiis suis in demanio ecclesie Romane perpetuo remaneant, nisi quantum ecclesia de gratia vobis duxerit concedendum»²³.

Nel 1225 poi Onorio III con una lettera indirizzata «fidelibus nostris hominibus de Stroncone», confermava l'accordo intercorso fra gli abitanti di Stroncone e il suo predecessore, secondo cui essi «pro afficto» avrebbero dato al papa e ai suoi successori ogni anno nel mese di marzo quaranta libbre di Lucca, le multe, le tasse giudiziarie e tutto il territorio comune che è detto Monte di Ruschio, con tutta la sua pianura e tutti i suoi profitti²⁴. Inoltre essi permettevano al papa di costruire sulla cima del castello in un luogo pubblico un palazzo e una torre e permettevano di fare la pace e la guerra secondo l'ordine del papa. In cambio il papa li accoglieva sotto la sua protezione e li conservava «in suo demanio, sicut alia demania ecclesie in quibus habet palatium et turrim, praesertim contra Narnienses, si opus fuerit»²⁵.

XXXIV (1937), pp. 5-28, Stroncone appartiene a quella categoria di terre in cui la Sede apostolica ha «demanium et dominium», gode cioè di poteri di governo assoluto. Narni invece, pur appartenendo allo Stato pontificio, è solo «in demanio» della Chiesa, poiché l'effettivo «dominium» spetta ormai alle sue organizzazioni comunali.

²² La narrazione particolareggiata di questo episodio è contenuta in L. LANZI, art. cit., pp. 126-35. Cfr. inoltre E. MARTINORI, op. cit., p. 161 e ss.; T. COSTANZI, op. cit., p. 564 e ss.; G. TERREZZI, *Il Comune...*, cit., p. te I, pp. 15-8.

²³ Cfr. L. LANZI, art. cit., che ha pubblicato per intero la bolla di Innocenzo III alle pp. 131-133.

²⁴ Cfr. PERTZ-RODENBERG, in *M.G.H., Epist. saec. XIII*, I (1883), n. 282, p. 203.

²⁵ La costruzione di un palazzo, una torre o una rocca pontificia in un comune testimoniava tangibilmente la piena giurisdizione del papa su quella località. Nella zona intorno a Narni, provvedimenti analoghi furono presi da Gregorio VII nei confronti del «castrum Albinum» (cfr. *Liber censuum*, ed. P. FABRE e L. DUCHESNE, Parigi 1899, doc. n. LXXI, p. 349 e D. WALEY, op. cit., pp. 8-9), da Gregorio IX nei confronti di Otricoli (cfr. *Liber Censuum*, cit., doc.

Alcuni anni più tardi, nel 1234, Gregorio IX nell'affermare l'inalienabilità dei beni della Chiesa elencava alcuni luoghi « specialioris inhibitionis vinculo astringenda » e nominava nell'episcopato di Narni, il castello di S. Gemini, il castello di Stroncone, Miranda e il castello di Otricoli²⁶. Si trattava anche nel caso di S. Gemini, Miranda e Otricoli di località molto piccole ma a cui i pontefici non volevano rinunciare per la loro importanza strategica.

Malgrado questa chiara precisazione da parte del papa, i Narnesi negli anni seguenti tentarono di ottenere da Stroncone almeno delle prestazioni di carattere militare, mediante le quali stabilirono, sia pure per breve tempo, una qualche forma di sudditanza del castello nei loro confronti.

Nel 1261 infatti, volendo Narni sostenere militarmente la città di Spoleto minacciata dall'esercito di Manfredi, spedì ordini agli abitanti di Stroncone, Calvi, S. Gemini e Otricoli affinché per il giorno successivo fornissero uomini e cavalli da inviare poi a Spoleto²⁷. Gli ordini furono prontamente eseguiti e tutte le città inviarono i rinforzi richiesti tranne S. Gemini che per il suo rifiuto subì numerose azioni di rappresaglia da parte dei Narnesi. La situazione si protrasse così fino al giugno del 1264, quando di fronte a nuove richieste di aiuto militare da parte di Narni, Urbano IV inviò una lettera agli abitanti di Stroncone e a quelli di Otricoli proibendo loro di prestare servizio militare ad altri se non alla Chiesa²⁸. Un'altra lettera fu inviata il giorno dopo ai Narnesi con l'esortazione a non pretendere più alcuna prestazione militare dagli abitanti di Stroncone e di Otricoli²⁹.

n. CCLXVIII, pp. 520-21) e da Urbano IV nei confronti di S. Gemini (cfr. *Registres d'Urban IV*, ed. Guiraud, Tomo II, n. 328, p. 152).

²⁶ Cfr. *Registres de Grégoire IX*, ed. L. Auvray, t. I, n. 1715.

²⁷ Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, op. cit., p. II, pp. 61-2, che pubblica per intero la lettera inviata a Stroncone nell'Appendice e A.M. FABRINI, op. cit., pp. 160-69 e 247-252. E' da notare come ben tre dei quattro comuni a cui Narni ordina di inviare i rinforzi facciano parte di quel gruppo di quattro località dell'episcopato di Narni che Gregorio IX aveva dichiarato legate da un vincolo speciale al dominio pontificio.

²⁸ « ...Quia igitur castrum vestrum, quod est Romane Ecclesie speciale demanium, nullum alium preter Romanum pontificem et eandem ecclesiam superiorem et dominum recognoscit, nos, nolentes ut iidem Narnienses huiusmodi vel alia indebita sibi jura vendicent in eodem, volumus... et... inhibemus ne predictos vel aliquos alios eis milites presumat. Volumus autem ut cum per nos requisiti fueritis, milites vel pedites ad exercitum Ecclesie transmittatis. » Cfr. *Reg. Urb. IV*, cit., t. II, n. 843 (2 giugno 1264).

²⁹ Cfr. *Reg. Urb. IV*, cit., t. II, n. 844 (3 giugno 1264).

Tutti i tentativi compiuti quindi da Narni nel corso del XIII secolo per esercitare una qualche supremazia su Stroncone fallirono per la ferma opposizione dei pontefici. Per Stroncone del resto l'essere « speciale demanium » della Chiesa era garanzia sicura di una libertà maggiore di quella che avrebbe goduto sotto la « protectio » del comune narnese. Il castello quindi, costantemente protetto dalla dominazione pontificia, dopo il 1215 non aveva più subito assalti e distruzioni da parte del potente comune vicino.

Ma nell'estate del 1293, quando la seconda separazione dei cardinali faceva prevedere che il conclave e quindi la vacanza pontificia, sarebbero durati ancora a lungo, Narni ritenne che fosse giunto il momento più opportuno per sferrare un nuovo attacco contro Stroncone³⁰.

Non sappiamo con precisione quando i Narnesi effettuarono il loro tentativo, ma esso deve collocarsi verso la fine di giugno del 1293³¹. In questo mese infatti i Narnesi, allestito un esercito, entrarono con gran violenza nel territorio di Stroncone, devastarono il vicino campo di Ruschio³², dove le messi erano già mature, danneggiarono gli alberi da frutto, provocarono gravi danni agli abitanti e alle loro cose e, cacciati i canonici, si impadronirono della chiesa di S. Antimo³³. Questa chiesa, posta su una collina a circa 350 m. d'altezza, si trovava al confine tra il territorio di Stroncone e quello di Terni e il possesso della sua im-

³⁰ Le due principali fonti per la storia di quest'episodio sono la narrazione che fa di esso J. STEFANESCHI nel IV cap. del suo *Opus metricum* cit., ed. Seppelt, pp. 24-5 e gli atti della pergamena dell'Archivio notarile di Stroncone. Della vicenda si sono poi occupati gli storici dei due comuni, T. COSTANZI, op. cit., pp. 328-32; E. MARTINORI, op. cit., vol. I, pp. 269 e ss.; G. TERRENZI, *Il Comune...*, op. cit., p. te II p. 40 e ss. e inoltre L. LANZI, art. cit., pp. 133-5 e M. MICHAELI, *Memorie reatine dal 1198 al 1550*, Rieti 1860, pp. 22-3.

³¹ Da alcuni atti delle Riformanze perugine del 1293 risulta infatti che i Narnesi avevano inviato a Perugia una richiesta di aiuto prima del 27 giugno (cfr. appresso). L'attacco a Stroncone doveva quindi essere avvenuto qualche giorno prima di quella data e comunque nella seconda quindicina del mese di giugno.

³² Questa località l'abbiamo già trovata nominata nella lettera di Onorio III agli Stronconesi in cui il papa dice che gli abitanti del castello « pro afficto » daranno ogni anno, fra le altre cose, « totum territorium commune, quod dicitur Mons de Rusclo, cum toto campo ipsius et omnibus utilitatibus eius ». Cfr. sopra p. 12. Il campo di Ruschio esiste ancora oggi nel territorio di Stroncone, là dove i monti di Stroncone confinano con Greccio e con Moggio. Cfr. L. LANZI, art. cit., p. 133, nota 1.

³³ Per tutte queste notizie cfr. i documenti nn. 2 e 3 della pergamena, trascritta in Appendice, contenenti gli ordini impartiti a Narni dal cardinale Matteo d'Acquasparta in riparazione dei danni arrecati al comune di Stroncone.

portante posizione fu sempre oggetto di contesa fra Narni e Stroncone³⁴.

Nel 1293 i Narnesi, dopo essersene impossessati, la trasformarono in una piccola rocca inespugnabile guarnendola sia internamente che esternamente di opere di fortificazione in legno e muratura e in essa si trincerarono al sicuro da eventuali reazioni stronconesi³⁵. Per assicurarsi poi definitivamente il possesso del castello, decisero di chiedere dei rinforzi al più potente e autorevole dei paesi vicini, il comune di Perugia.

La città di Perugia si era acquistata in quegli anni una posizione di grande prestigio e autorità fra le altre città del Ducato, grazie alla sua politica sempre accorta e conciliante³⁶. Legata da alleanze con la maggior parte delle città circostanti, essa aveva assunto a poco a poco la funzione di arbitro delle contese interne ed esterne dei comuni vicini. E, ora inviando un suo cittadino come podestà, ora un contingente armato o più spesso degli ambasciatori per riconciliare i contendenti, aveva esplicito negli ultimi decenni del XIII secolo tutta una azione pacificatrice sia nell'ambito del suo contado che in quello dei territori circostanti³⁷.

Narni, che con Perugia aveva concluso un'alleanza nel 1286 insieme a Todi e Spoleto³⁸, era già ricorsa più volte all'arbitrato dei Perugini, sia per porre fine alle lotte interne fra guelfi e ghibellini sia per risolvere i contrasti sorti in quegli anni con le città di Terni e di Todi³⁹. Anche nel 1293 quindi, i Narnesi decisero di

³⁴ Ancora nel 1371 infatti il comune di Narni pretendeva di esercitare dei diritti sulla chiesa di S. Antimo. Cfr. L. LANZI, art. cit., p. 134, nota 2.

³⁵ Nel documento n. 3 della pergamena, trascritta in App., si legge infatti che il cardinale ordinò al sindaco narnese « quod incipiat hodie facere scarcarum et destrui armaturas fortilitatis et novitates factas in dicta ecclesia seu in circuito suo tam de lignis quam de muris... »

³⁶ Per la situazione della città di Perugia alla fine del XIII secolo cfr. P. PELLINI, *Dell'Historia di Perugia*, Venezia 1664, p. te I, p. 312 e ss.; L. BONAZZI, *Storia di Perugia dalle origini al 1860*, Perugia 1875, vol. I, p. 311 e ss.; F. BRIGANTI, *Città confinanti e Comuni minori nel Medio evo con speciale riguardo alla Repubblica perugina*, Perugia 1906, pp. 244-5.

³⁷ Una funzione che come dice giustamente il Waley « sarebbe spettata piuttosto al rettore provinciale ». Cfr. D. WALEY, op. cit., p. 210. La sfera d'influenza di Perugia si estendeva anche al di là dei confini del Ducato di Spoleto. Nel maggio 1293 infatti il comune inviò ambasciatori anche a Roma per tentare di ristabilire la pace tra le fazioni in lotta per l'elezione senatoriale. Cfr. G. DIGARD, op. cit., vol. I, p. 160 e nota 1.

³⁸ Cfr. D. WALEY, op. cit., p. 210.

³⁹ I Narnesi avevano dato più volte prove di stima e di amicizia alla città di Perugia. Già nel 1282 il comune di Narni aveva ricevuto un breve di rimpro-

inviare ambasciatori ai Perugini con la richiesta di un contingente militare in aiuto dell'esercito spedito contro il castello di Stroncone. Stroncone però a sua volta, mancando completamente dei mezzi necessari per respingere i Narnesi, si era rivolta ai sette cardinali che si trovavano a Rieti⁴⁰, i quali inviarono a Perugia una lettera, pregandola di interporre la sua mediazione perché Narni rinunciassero alla conquista di quel castello.

Dalle Riformanze perugine del giugno 1293 appare infatti che il 27 giugno di quell'anno il consiglio maggiore di Perugia fu riunito per deliberare sulle risposte da dare ad alcune ambasciate ricevute dal comune in quel periodo⁴¹. E fra le altre richieste di aiuto i consiglieri dovevano esprimere il loro parere « super ambaxata ambaxatorum comunis Narniensis que est quod suscidietur de militibus in illa quantitate que videatur convenire comune Narniense in exercitu qui fit contra homines et castrum Stronconii inimicos et rebelles comunis Narniensis »⁴².

vero da Martino IV perché, contravvenendo ai suoi ordini, aveva conferito incarichi ai Perugini, che erano stati scomunicati per aver ripetutamente assalito Foligno. Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, cit., p.te II, p. 21 e ss.; D. WALEY, op. cit., pp. 205-6. Qualche anno dopo, nel maggio del 1287, Narni aveva di nuovo chiesto e ricevuto da Perugia un suo cittadino come podestà per sei mesi e, sempre nel 1287, nel mese di luglio il consiglio di Perugia inviò dapprima cinque ambasciatori per porre fine ai contrasti fra Narni e Terni e poco dopo di nuovo ambasciatori e un contingente di soldati per ristabilire a Narni l'ordine turbato dalle lotte tra guelfi e ghibellini. Infine nel giugno dell'anno seguente Perugia inviò di nuovo due ambasciatori a Todi e a Narni per convincere le due città a desistere dalle loro discordie. Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, op. cit., p.te II, p. 38 e ss.; E. MARTINORI, op. cit., vol. I, p. 240 e ss.

⁴⁰ Si trattava precisamente di Latino Malabranca Orsini cardinal vescovo di Ostia e decano del sacro collegio, Matteo Rosso Orsini cardinal diacono di S. Maria in Portico, Napoleone Orsini cardinal diacono di S. Adriano, Gerardo Bianchi cardinal vescovo della Sabina, Matteo d'Acquasparta cardinal vescovo di Porto e S. Rufina, Pietro Peregrossi cardinal prete di S. Marco e Ugo Seguini cardinal prete di S. Sabina.

⁴¹ Cfr. Archivio di Stato di Perugia, Serie Consigli e Riformanze, n. 10, f. 192 v. Nello stesso periodo in cui ricevette la richiesta di aiuto da parte di Narni, Perugia ricevette ambasciate anche da parte di Camerino contro Matelica, di Todi contro Amelia e contemporaneamente una richiesta di aiuto militare da parte del rettore del Ducato contro Todi. Inoltre essendo scoppiati in Todi dei tumulti provocati dalla rivalità di due famiglie nobili, di cui una guelfa e l'altra ghibellina, i Todini inviarono di nuovo ambasciatori a Perugia « quod prudenter ac sine mora per comune Perusii qui medicus verus est haec plaga valeat liberari ». Cfr. P. PELLINI, op. cit., p.te I, p. 312; L. BONAZZI, op. cit., vol. I, pp. 311-12; D. WALEY, op. cit., p. 226.

⁴² Cfr. Riformanze, n. 10, f. 193. Dalle ultime parole dell'ambasciata risulta che i Narnesi di fronte al consiglio di Perugia definirono gli abitanti di Stroncone « inimicos et rebelles comunis Narniensis ». E' probabile invece che non vi fossero stati da parte di Stroncone né atti di ostilità né di ribellione nei confronti di

Nella stessa seduta il consiglio doveva deliberare poi « super tenore litterarum lectarum in presenti consilio destinatarum a venerabilibus patribus dominis Gerardo Sabinensi, Matheo Portuensi et sancte Rufine episcopo, Ugoni sancte Sabine et Petro sancti Marci... inter cetera continentes quod propter reverenciam quam comune Perusii habet ad ecclesiam Romanam⁴³ prefati patres et domini requirunt et ortantur quod per comune Perusii resistantur quod comune Narniense non inferrat novitatem contra homines, castrum et bona Stronconii »⁴⁴.

La lettera dei cardinali contenente la richiesta di mediazione del comune di Perugia nell'affare di Narni fu inviata quindi soltanto da quattro dei sette cardinali che in quel momento risiedevano a Rieti. Mancano infatti dalla lista dei mittenti i tre cardinali Orsini. Erano forse essi in quel momento assenti da Rieti o volevano per qualche ragione, legata alle loro rivalità con i Colonna, tenersi lontani, almeno ufficialmente dalla vicenda di Narni⁴⁵? Non siamo in grado di stabilirlo. Certo è che in seguito, la richiesta di un contingente militare da inviarsi in difesa di Stroncone, a Carlo Martello, vicario di Carlo II d'Angiò, per cui gli Orsini parteggiavano in quel momento, suggerisce l'ipotesi che essi abbiano in qualche modo influenzato gli ulteriori provvedimenti presi dal collegio cardinalizio.

Narni e che le parole degli ambasciatori fossero un pretesto come un altro per giustificare l'attacco del loro comune al castello.

⁴³ In realtà l'atteggiamento di Perugia nei confronti della Chiesa, specie negli ultimi tempi, non era stato esattamente « riverente ». Nel 1282 i Perugini, irritati dai provvedimenti presi contro di loro da Martino IV per il loro attacco a Foligno, si vendicarono bruciando dei fantocci di paglia raffiguranti il papa e i cardinali. Durante il pontificato di Niccolò IV poi, Perugia rinnovò più volte i suoi attacchi a Foligno (nel 1288 e nel 1289) e neppure una speciale missione dei cardinali Matteo Rosso Orsini e Benedetto Caetani servì a farla desistere dai suoi propositi. I rapporti della città con il pontefice si mantennero quindi piuttosto tesi ed essa non fece nessuna sottomissione all'autorità papale durante tutto il pontificato di Niccolò IV. Nel 1293 tuttavia, i cardinali conoscendo il prestigio di cui Perugia godeva fra le altre città umbre, decisero di ricorrere alla sua mediazione anche per prevenire o almeno ostacolare la richiesta di aiuto da parte di Narni. Per queste notizie su Perugia cfr. P. PELLINI, *op. cit.*, vol. I, p. 296 e 302-5; L. BONAZZI, *op. cit.*, vol. I, pp. 313-5; D. WALEY, *op. cit.*, pp. 205-6 e 215-6.

⁴⁴ Cfr. *Riformanze*, n. 10, f. 193.

⁴⁵ Possiamo supporre infatti che, se i Colonna appoggiarono Narni nel suo tentativo di conquistare Stroncone (cfr. appresso), gli Orsini, venuti a conoscenza del fatto, abbiano preferito non comprometersi ufficialmente in questa vicenda, affidando il disbrigo di tutta la questione ai quattro cardinali non romani. Questo non vuol dire però che essi non abbiano approvato i provvedimenti presi in difesa di Stroncone e non li abbiano forse anche sollecitati.

Combattuto fra le due contrastanti richieste, il consiglio, riunitosi due giorni dopo, il 29 giugno, giunse per il momento ad una soluzione di compromesso in quanto, aderendo alle richieste dei cardinali, « in primis deliberaverunt quod... duo ambaxatores eligantur et destinentur ad exercitum Narniense ad procurandum quod exercitus secedat a castro Stronconii ». Ma nello stesso tempo, assecondando Narni, « deliberaverunt quod XXV milites eligantur et fiant pro servicio comunis Narniensis » con la condizione però che « non debeant ire in exercitum usque ad remeatum ambaxatorum prefatorum »⁴⁶.

E' chiaro quindi che in questa difficile situazione i Perugini decisero di aspettare gli ulteriori sviluppi della vicenda, senza per il momento comprometersi definitivamente con nessuna delle due parti.

Passarono così alcuni giorni e, riuscita vana l'opera di mediazione dei due ambasciatori perugini, la città ricevette un'altra lettera da parte dei cardinali, contenente questa volta una precisa richiesta di aiuto militare contro i Narnesi. Il consiglio perugino, riunitosi infatti il 13 luglio, fu chiamato a deliberare « super tenore litterarum dominorum cardinalium continente quod inferratur suscidium ecclesie et dominis cardinalibus contra Narnienses et exercitum Narniense »⁴⁷. Nella lettera si avvertiva inoltre che « unus ex dominis cardinalibus cum vexillo ecclesie debet personaliter proficisci cum gente in dicto exercitu ».

Di fronte quindi al fermo atteggiamento dei cardinali e allo spiegamento delle loro forze, i Perugini decisero di acconsentire alle loro richieste e tutto il consiglio aderì alla proposta di Andreuccio di Giacomo, il quale « surrexit et consulendo dixit quod milites ordinati et electi pro servicio comunis Narniensis destinentur in dicto suscidio »⁴⁸.

Come osserva il Waley⁴⁹, il repentino cambiamento di idea dei Perugini avvenne troppo tardi, solo quattro giorni prima della sottomissione di Narni, per aver potuto danneggiare effettivamente la posizione dei Narnesi. In realtà tutto l'atteggiamento tenuto inizialmente da Perugia, non solo nell'affare di Narni, ma anche nelle decisioni prese a proposito delle contemporanee richieste di aiuto di Camerino e di Todi, lascia supporre che la

⁴⁶ Cfr. Riformanze, n. 10, f. 193 v.

⁴⁷ Cfr. *ibidem*, loc. cit.

⁴⁸ Cfr. *ibidem*, loc. cit.

⁴⁹ Cfr. D. WALEY, *op. cit.*, p. 226, nota 2.

prima reazione di Perugia fosse stata quella di sostenere Narni, contro gli interessi della Chiesa. Abbiamo visto infatti come il consiglio perugino, pur avendo aderito alla richiesta di mediazione dei cardinali, aveva ugualmente destinato 25 soldati « pro servicio comunis Narniensis », così come aveva deciso di mandare rinforzi a Camerino contro Matelica e a Todi contro Amelia, malgrado le proteste del rettore del Ducato. La decisione quindi, presa due settimane più tardi, di inviare ai cardinali gli stessi 25 uomini già destinati a Narni, dovette essere determinata soltanto dal desiderio di evitare uno scontro con i cardinali che avevano fatto capire a Perugia di essere già in possesso di un notevole contingente militare.

La posizione dei Narnesi fu invece compromessa definitivamente solo dalla energica azione del collegio cardinalizio. I cardinali riuniti a Rieti infatti, visto inutile ogni tentativo di far retrocedere Narni dai suoi propositi, avevano deciso di organizzare un esercito da inviare in difesa di Stroncone. Per la formazione di questo contingente il collegio cardinalizio si era rivolto, come abbiamo già detto, a Carlo Martello, vicario generale del regno di Napoli, durante l'assenza del padre Carlo II d'Angiò⁵⁰ ed è probabile che gli Orsini abbiano avuto un notevole peso nel determinare la scelta di questo alleato da parte del collegio cardinalizio. Infatti la preoccupazione di contrastare la rapida ascesa dei Colonna, aveva spinto gli Orsini a considerare gli Angiò degli alleati importanti per la difesa dei loro interessi familiari. Gli Angiò a loro volta vedevano di buon occhio l'alleanza con gli Orsini poiché pensavano di poter influire attraverso loro sulla scelta del futuro pontefice.

Ma anche un altro elemento deve avere influito fortemente sulla scelta dei cardinali che risiedevano a Rieti. Essi infatti avrebbero trovato molte difficoltà a formare un esercito se si fossero rivolti per aiuti ai Romani o ai baroni della zona circostante, fra i quali circolava da tempo un vivo malcontento per la lunga du-

⁵⁰ Carlo II d'Angiò aveva lasciato fin dal 1289 il proprio regno, occupato a portare a termine le trattative con Giacomo II d'Aragona per la restituzione della Sicilia, trattative che sfociarono infine nell'accordo segreto di Figueras soltanto nel dicembre del 1293. Durante la sua assenza egli aveva affidato il governo del regno al suo primogenito Carlo Martello, re titolare d'Ungheria, come vicario generale e al nipote Roberto II, conte d'Artois, come capitano generale. Cfr. E.G. LÉONARD, *Les Angevins de Naples*, Parigi 1954, pp. 177 e 180-1.

rata del conclave e la grave situazione di disordine che regnava a Roma⁵¹.

E' naturale quindi che i cardinali preferissero rivolgersi ad un alleato che sicuramente non avrebbe rifiutato loro il suo aiuto, preoccupato com'era di procurarsi i favori degli elettori del futuro pontefice.

La richiesta dei cardinali venne quindi immediatamente esaudita da Carlo Martello che inviò al collegio cardinalizio un contingente di truppe, sotto il comando di uno dei governatori del regno di Napoli, il giustiziere degli Abruzzi, Ugo di Sully detto il Rosso⁵². Altre milizie erano state raccolte poi a Rieti⁵³, luogo di residenza dei cardinali, ed altre erano state richieste, come abbiamo visto, a Perugia.

Allestito così quest'esercito, il sacro collegio delegò uno dei suoi membri, il cardinale Matteo d'Acquasparta, vescovo di Porto e S. Rufina, a mettersi a capo della spedizione armata⁵⁴. Uscito da Rieti l'esercito attraversò Terni, accolto trionfalmente dagli

⁵¹ Nello stesso periodo infatti i cardinali cercarono di allestire un esercito da inviare contro Orvieto che aveva invaso la zona della Valle del Lago di Bolsena (cfr. sopra p. 9, nota 17), chiedendo aiuti a Roma, Viterbo e molte altre città del Patrimonio. Vi riuscirono soltanto con grandissima difficoltà e quando l'ebbero costituito la spedizione fu rimandata e non se ne fece più nulla. Cfr. E. DUPRÉ-THESEIDER, op. cit., pp. 275-6 e D. WALEY, op. cit., pp. 225-6.

⁵² Tutti gli storici che si sono occupati della guerra di Narni e Stroncone hanno sempre chiamato il capitano delle truppe inviate da Carlo Martello, Rubicone o Rosso Gallo di Subiaco e non Ugo il Rosso di Sully, come egli si chiamava in realtà. Essi erano stati evidentemente tratti in inganno da due elementi: l'errata trascrizione dell'aggettivo indicante il luogo d'origine nella pergamena, dove si legge infatti « Rubeco de Subiaco » invece che « Rubeco de Suliaco », come doveva essere in realtà e l'errata interpretazione di un verso dello Stefaneschi, il v. 148 (ed. Seppelt p. 24), dove « Rubeco Gallo duce » deve essere inteso come « Rosso capitano francese », con il Gallo cioè aggettivo e non nome proprio come intesero invece sia il Terrenzi che il Lanzi, il Martinori ecc. Che Rosso di Sully si chiamasse poi in realtà Ugo e fosse giustiziere degli Abruzzi nel regno di Napoli, lo sappiamo da alcuni documenti dei Registri angioini del febbraio-marzo 1294, con cui Carlo II d'Angiò destituisce Ugo di Sully detto il Rosso dalle sue funzioni di capitano d'Abruzzo per le violenze da lui commesse nei riguardi di alcuni ambasciatori dei Colonna, incaricati di prendere possesso per loro conto del feudo di Manoppello. Cfr. G. DIGARD, op. cit., vol. I, pp. 161 e 165 con note 2 e 3. Anche il Michaeli del resto, parla di « Rosso capitano francese ». Cfr. M. MICHAELI, op. cit., p. 22.

⁵³ Nel 2° documento della pergamena infatti compaiono come testimoni dell'atto fra i compagni d'arme di Rosso, anche « Angelutio et Gentili Pasmello militibus de Reate ».

⁵⁴ Cfr. *Opus metricum*, cit., vv. 152-4, p. 25: « ...predux tamen omnibus idem / Cardine sublimis Tuder Portusque minister / Mittitur... ».

abitanti della città, antichi rivali dei Narnesi e si diresse poi decisamente alla volta di Stroncone⁵⁵.

I Narnesi trincerati in S. Antimo, videro dall'alto, nella pianura che si stende fra Terni e Stroncone, il forte schieramento militare apprestato contro di loro e, senza neanche tentare di combattere, decisero di venire a patti con il cardinale Matteo d'Acquasparta⁵⁶.

La sottomissione di Narni avvenne nei giorni 17-18 luglio 1293⁵⁷ e i documenti relativi alla conclusione della pace fra Narni e Stroncone sono contenuti in cinque atti, redatti dal notaio di Matteo d'Acquasparta, Bonaiuto da Casentino⁵⁸. Delle copie di questi documenti sono andate perdute sia quelle contenute nel registro di Bonaiuto sia quelle appartenenti al comune di Narni, mentre si è conservata la copia destinata al comune di Stroncone, che costituisce quindi l'unica testimonianza diretta di quell'antico episodio. Essa fu redatta, circa un mese dopo la resa di Narni, dal notaio Gerardo dei Rastelli incaricato da Matteo d'Acquasparta di trascrivere i cinque atti relativi alla pace fra Narni e Stroncone. Alla fine della pergamena si legge infatti la sottoscrizione del « publicus imperiales auctoritate Notarius » Gerardo dei Rastelli di Imola, il quale dichiara di aver fedelmente ricopiato dal registro di Bonaiuto di Casentino i cinque atti, alla presenza dello stesso Bonaiuto e di alcuni membri della famiglia di Matteo d'Acquasparta, fra cui alcuni frati minoriti, il canonico di Liegi e camerario Nicola di Ivrea e i « domicelli » Bene, canonico di Assisi e Lucio di Todi. La trascrizione degli atti fu compiuta il 26 agosto 1293 in casa di Matteo d'Acquasparta, a Rieti,

⁵⁵ Cfr. ibidem, vv. 154-7, p. 25: « ...Egressi placidum Interampne subintrant / Plenum odiis armisque solens irrumperere fines / Illorum, motusque pati, cum Narnia bellum / Commovet... ».

⁵⁶ Cfr. ibidem, vv. 158-60, p. 25: « Audito properare viros et querere pugnam / Audenter temptare ducem de federe pacis / Narnia presumit... ».

⁵⁷ Sia il Lanzi, che il Terrenzi e, seguendo loro, anche il Mazzatinti e il Waley, pongono la redazione del I atto della pergamena al 16 luglio e dicono quindi che gli atti di pace fra Narni e Stroncone furono stipulati nei giorni 16-18 luglio del 1293. Da una più attenta lettura della pergamena risulta invece che il I e il II atto furono stipulati entrambi il 17 luglio, il I « mense Iulii die XVII intrante », cioè di mattina, il II nello stesso giorno, ma essendo stata trasferita la sede delle trattative da Narni a Terni, probabilmente nel pomeriggio.

⁵⁸ In realtà gli atti rogati direttamente da Bonaiuto da Casentino furono gli ultimi quattro poiché il primo fu redatto dal notaio Arcangelo di Maestro Giovanni. Bonaiuto tuttavia lo trascrisse fedelmente insieme agli altri quattro nel suo registro.

dove il cardinale risiedeva da alcuni mesi insieme agli altri membri del collegio cardinalizio⁵⁹.

Ma vediamo ora con ordine il contenuto dei singoli documenti e cerchiamo di ricostruire attraverso essi lo svolgimento delle trattative intercorse fra Narni e il cardinale.

Il I documento⁶⁰ fu redatto la mattina del 17 luglio 1293, nel palazzo comunale di Narni, dal notaio Arcangelo di Maestro Giovanni⁶¹. Esso fu poi nello stesso giorno, trascritto da Bonaiuto nel suo registro e un mese più tardi, come abbiamo visto, Gerardo dei Rastelli lo ricopiò, insieme agli altri quattro atti, nella pergamena del comune di Stroncone.

Il documento contiene la procura con la quale Corrado di Alviano e Candolfo di Roma, rispettivamente podestà e capitano di Narni, delegarono Nicolucia di Giovanni Todini, cittadino narnese⁶², a rappresentare il comune nelle trattative con il cardinale Matteo d'Acquasparta⁶³. In esso si dice infatti che il mattino del

⁵⁹ Alla redazione della pergamena parteciparono quindi complessivamente tre notai, due come « redattori » degli atti e un terzo come autore delle copie degli atti stessi. Per questo motivo la pergamena si apre con tre « invocazioni » consecutive, seguite ognuna da brevi dichiarazioni dei tre notai, che vanno così spiegate. La prima appartiene a Gerardo dei Rastelli che, subito dopo la tradizionale formula d'apertura « In nomine domini amen », spiega che la pergamena è la copia di alcuni atti contenuti nel registro di Bonaiuto da Casentino, notaio di Matteo d'Acquasparta. Fatta questa dichiarazione egli comincia quindi a copiare il I atto del registro di Bonaiuto e la seconda invocazione appartiene infatti al notaio del cardinale, il quale dichiara di trascrivere per prima cosa l'atto di procura fatto dal podestà, dal capitano e dal comune di Narni a Nicolucia di Giovanni Todini. Segue quindi la copia dell'atto redatto da Arcangelo di Maestro Giovanni ed è a lui che appartiene infatti la terza invocazione, accompagnata subito dopo dal testo vero e proprio della procura.

⁶⁰ Cfr. Appendice, pp. 47-48.

⁶¹ Il I atto non fu redatto come gli altri quattro dal notaio del cardinale in quanto si trattava di un provvedimento del comune di Narni, la nomina cioè di un procuratore per l'affare di Stroncone, che non riguardava la Chiesa. La stesura del documento fu quindi affidata ad Arcangelo di Maestro Giovanni, « alme urbis prefecti auctoritate notarius », che compare più volte nei documenti narnesi di quegli anni come autore delle copie di atti riguardanti il comune. Nel 1283 redige le copie di un documento del 1212 e di tre documenti del 1261, contenenti tutti degli atti di sottomissione al comune di Narni. Cfr. A.M. FABRINI, op. cit., pp. 130, 159, 162 e 163. Nel marzo del 1284 fa poi la copia di un atto stipulato nell'ottobre del 1283 fra Narni e Miranda. Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, cit., p. te II^a, p. IV, nota 1. Infine il 13 agosto 1295 redige un documento dell'Archivio capitolare di Narni. Cfr. G. MAZZATINTI, op. cit., vol. IV, p. 198.

⁶² Un Giannicario di Giovanni Todini compare come fideiussore in un documento del 1261 con cui il comune di Calvi fa atto di sottomissione al comune di Narni. Cfr. A.M. FABRINI, op. cit., p. 164.

⁶³ In tutti i documenti il cardinale viene definito sempre come « recipienti pro se et Romana Ecclesia et pro futuro pontifice et venerabili collegio cardinalium Romane Ecclesie ».

17 luglio, il podestà e il capitano di Narni, convocato nel palazzo comunale « ad sonum campane et vocem banditoris ut moris est » il consiglio speciale e generale del popolo narnese, elessero Nicolucia sindaco e procuratore del comune per giurare obbedienza al cardinale Portuense e promettergli di riparare, nei modi da lui prescritti, a tutti i danni e le ingiustizie commesse dai Narnesi nei confronti di Stroncone. Segue nel documento l'elenco di tutti i doveri a cui Narni dovrà sottoporsi in riparazione dei danni arrecati a Stroncone e di cui ci occuperemo in particolare nell'esame del secondo e terzo atto della pergamena.

Per ora è interessante notare come il comune decise di impegnarsi a non danneggiare più il castello di Stroncone né altre terre della Chiesa, soltanto per tutto il tempo della durata della vacanza e per tre mesi dopo l'elezione del futuro pontefice. Probabilmente Narni pur sottomendosi alla volontà dei cardinali cercò di impegnarsi soltanto per il periodo in cui il governo della Chiesa era affidato a loro e solo per un brevissimo periodo dopo l'elezione del pontefice in modo da garantirsi una certa libertà d'azione per il futuro. Il comune s'impegnò quindi a ratificare tutto ciò che il sindaco avrebbe promesso al cardinale, dietro obbligazione di tutti i propri beni. Alla stipulazione del documento furono presenti alcuni cittadini narnesi, fra cui i due giudici Bertoldo e Gaiferio⁶⁴, i due banditori Giovannuccio e Jacopuccio, Ofredicolo o Cofredicolo di ser Litallo⁶⁵ e altri.

Gli altri due documenti della pergamena furono redatti invece a Terni, dove Matteo d'Acquasparta risiedette durante i due giorni delle trattative con Narni. Perché il cardinale abbia vo-

⁶⁴ Il giudice Gaiferio di Rainaldo ricoprì più volte cariche importanti nel comune narnese. Nel 1282 faceva parte del consiglio di Narni, nell'ottobre del 1283 fu eletto sindaco e procuratore dei Narnesi per concludere una controversia con Miranda e qualche giorno dopo di nuovo procuratore del comune per la stipulazione di una lega con Tarano. Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, cit., p. te II, pp. 15, 28, 31-33. Nella vicenda del 1293 egli fu oltre che testimone di alcuni atti anche ambasciatore del comune (cfr. Appendice, p. 50) e come tale fu probabilmente lui a portare insieme al giudice Bertoldo, a Perugia, l'ambasciata con la richiesta di un contingente militare da inviare contro Stroncone.

⁶⁵ Un « Ofreduxolum domini Litalli » appare in un documento narnese contenente l'atto di compera di alcune case da parte del comune del 19 agosto 1273. Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, cit. p. te IIa, pag. 5, nota 2. Credo che si tratti della stessa persona e che il Cofredicolo della pergamena sia un errore per Ofredicolo. Un Offreducius domini Ritalli ricompare poi nella lista dei ventiquattro fideiussori (cfr. Appendice, p. 52) e credo che anche qui si tratti di un errore di trascrizione del copista (Ritalli per Litalli) per cui Ofredicolo o Offreducio fu sia testimone dell'atto di procura che fideiussore per il proprio comune.

luto che la stipulazione dei due atti avvenisse a Terni e non a Narni, non possiamo saperlo. Probabilmente egli preferì risiedere a Terni piuttosto che nella città direttamente interessata essenzialmente per motivi di sicurezza. I Narnesi infatti, avrebbero potuto creare delle difficoltà al cardinale che non erano invece da temere da parte dei Ternani, fedeli sudditi dei pontefici e grandi rivali dei Narnesi alla cui sconfitta, fra l'altro, dovettero assistere con non poca soddisfazione⁶⁶.

Il primo dei due atti⁶⁷ stipulato sempre il 17 luglio, probabilmente nel pomeriggio, contiene il giuramento di obbedienza reso dal sindaco di Narni Nicolucia al cardinale Matteo. La stipulazione dell'atto avvenne con un apparato di grande solennità nella cattedrale di Terni, sulla cui facciata era stato inalberato il vessillo della Chiesa romana⁶⁸, alla presenza del cardinale, di alcuni vescovi e ecclesiastici del suo seguito, di alcuni podestà e nobili delle città vicine, di soldati del corpo di spedizione e di una gran moltitudine di gente.

Matteo d'Acquasparta era stato seguito infatti nella sua missione da un gran numero di cappellani, canonici e frati, o facenti parte della sua famiglia o comunque legati alla curia e ai cardinali che risiedevano in Rieti. Fra i testimoni dell'atto figurano infatti oltre al vescovo di Terni Tommaso, anche il vescovo di Grosseto Offreducio, che era stato cappellano di Matteo d'Acquasparta quando egli era ancora cardinal prete di S. Lorenzo in Damaso⁶⁹, Sarraceno di Perugia vescovo eletto di Melfi⁷⁰ e cappellano del

⁶⁶ A causa dei comuni interessi su alcune località del territorio circostante le due città furono spesso in lotta tra di loro nel corso del XIII e XIV secolo. Cfr. F. ANGELONI, *Storia di Terni*, Pisa, 1878, pp. 93-94; G. PARDI, *Due paci fra Terni e Narni negoziate da Brancaleone da Andalò e da Sciarra Colonna*, in « Boll. d. Soc. umbra di st. pat. », cit., vol. I, pp. 557 e ss.

⁶⁷ Cfr. Appendice, pp. 49-50.

⁶⁸ « Actum in civitate Interamnensi in ecclesia maiori eiusdem terre in cuius ecclesie facie erat vexillum Romane Ecclesie in eminenti positum ». Cfr. Appendice, p. 50.

⁶⁹ Matteo d'Acquasparta era stato cardinal prete del titolo di S. Lorenzo in Damaso dal 1288 al 1291. Su questo cfr. anche appresso p. 111. Offreducio di Grosseto inoltre era « consanguineus » oltre che cappellano di Matteo d'Acquasparta. Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii Aevi*, Ratisbona 1913, vol. I, p. 268, nota 3.

⁷⁰ Sarraceno di Perugia era cioè già stato eletto vescovo della diocesi di Melfi ma non aveva ancora ricevuto, data la vacanza pontificia, la consacrazione episcopale che spetta di regola al pontefice. Per questo, anche negli altri atti, il suo titolo episcopale ancora provvisorio viene accompagnato sempre dal titolo di cui ancora godeva di cappellano di Gerardo Bianchi, cardinal vescovo della Sabina.

vescovo sabinense, cioè di Gerardo Bianchi di Parma, anch'egli facente parte del collegio cardinalizio di Rieti. Inoltre Fulcone canonico di Maiorca⁷¹, Berengario Regis cappellano della sede apostolica e uditore del cardinale Matteo, Nicola di Ivrea canonico di Liegi e camerario e alcuni frati dell'ordine dei minori, famigliari di Matteo d'Acquasparta⁷². Altri testimoni furono poi il capitano del contingente di truppe Rosso di Sully con alcuni suoi compagni d'arme dei quali alcuni dai caratteristici nomi stranieri come Raule de Bucevillier e Buiamonte de Luleth, altri provenienti invece dai vicini comuni di Rieti a Acquasparta.

Fra le personalità laiche che intervennero alla stipulazione degli atti figurano inoltre Ubaldo degli Interminelli di Lucca podestà di Rieti⁷³ e Oddone di Perugia podestà di Terni, i due giudici Gaiferio e Bertoldo, ambasciatori del comune e molti altri.

Alla presenza quindi di tutti questi testimoni e di una gran folla di popolo, il sindaco di Narni promise al cardinale di obbedire agli ordini del futuro pontefice e del collegio cardinalizio, riguardanti la riparazione delle ingiustizie e delle violenze commesse dal comune di Narni contro il castello e le terre di Stroncone e dei danni apportati alle messi e agli alberi da frutto del campo di Ruschio. Promise inoltre che il suo comune e i suoi concittadini non avrebbero più danneggiato né assalito in alcun modo il castello di Stroncone con le sue terre e i suoi possedimenti né altre terre di possesso della Chiesa per tutto il tempo di vacanza della sede pontificia e fino a tre mesi dopo l'elezione del futuro pontefice⁷⁴. Il sindaco Nicolucia s'impegnò poi a far restituire la chiesa di S. Antimo con il territorio adiacente, libera e senza

⁷¹ Nella pergamena Fulcone risulta come « canonico Maioracense » e non « Maioricense » come dovrebbe essere in realtà. E' probabile tuttavia che si tratti semplicemente di un errore di trascrizione del copista, data anche la scarsa cognizione che si doveva avere del luogo in questione.

⁷² La presenza di frati minori nella famiglia di Matteo d'Acquasparta è molto naturale data la provenienza dello stesso cardinale dai francescani dell'ordine dei minori. Su questo cfr. anche appresso p. 29.

⁷³ Ubaldo degli Interminelli di Lucca che nel 1293 era podestà di Rieti ricoprì più volte in quegli anni la carica di podestà o capitano di comuni del Ducato del Patrimonio. Podestà di Viterbo nel 1290 (Cfr. E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 267) divenne poi capitano del popolo ad Orvieto negli anni 1295-1296. Cfr. G. PARDI, *Serie dei supremi magistrati e reggitori di Orvieto*, in « Boll. d. Soc. umbra di st. patr. » cit., vol. I, p. 377.

⁷⁴ Gli ordini del cardinale sono così sintetizzati nei versi dello Stefaneschi: « ...refugit dux cardo Matheus / Talibus astringi pactis, nisi iussa subire / Ecclesie se velle ferant, factisque sequantur / Pollicitum, redeantque domum tutumque relinquunt / Obsidione locum... ». Cfr. *Opus metricum*, cit., vv. 160-4, p. 25.

impedimenti⁷⁵, a colui o a coloro che sarebbero stati indicati dal cardinale e a far distruggere tutte le fortificazioni e le altre « novitates » fatte sia nella chiesa stessa che nel territorio circostante, secondo le modalità che sarebbero state impartite dal cardinale.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti, Nicolucia promise di dare dei fideiussori nella quantità e nel tempo indicati dal cardinale e promise inoltre che il suo comune avrebbe ratificato e fatto eseguire tutte le cose dette sopra sotto la pena di duemila marchi d'argento, da consegnare alla Chiesa romana ogni volta che si fosse contravvenuto alle promesse fatte. Quindi, posata una mano sul libro dei Vangeli e baciato, Nicolucia prestò giuramento sull'osservanza di tutti gli impegni presi, restando però sempre integri gli eventuali diritti che il comune di Narni avesse nei confronti del castello di Stroncone, dei suoi uomini e di singole cose.

Ottenuto così il giuramento di Nicolucia, il giorno seguente Matteo d'Acquasparta, nelle case del vescovado di Terni dove era stato ospitato nei due giorni della sua permanenza in quella città, impartì al sindaco narnese degli ordini precisi per l'attuazione pratica delle promesse fatte il giorno prima nella cattedrale di Terni.

Nel terzo documento⁷⁶ si legge infatti che il 18 luglio il cardinale Matteo, alla presenza del vescovo di Grosseto Offreducio, del canonico di Maiorca Fulcone e dei frati minori Francesco e Rainucio, suoi famigliari, ordinò al sindaco Nicolucia di restituire in quello stesso giorno la chiesa di S. Antimo ai canonici a cui apparteneva o al suo uditore Berengario che l'avrebbe poi restituita ai canonici, dopo averla liberata degli uomini o custodi inviati lì dal comune narnese. Aggiunse poi che i Narnesi dovevano incominciare in quello stesso giorno a far « scariari » e distruggere le guarnizioni e fortificazioni fatte nella chiesa e nelle sue adiacenze, sia in legno che in muratura, di modo che entro l'indomani, lavorando per tutto il giorno, tutte quelle costruzioni fossero state distrutte⁷⁷. Comandò infine al sindaco che sempre in quello stesso giorno, dopo il vespro,

⁷⁵ La precisazione « liberam et expeditam » si riferisce evidentemente a tutte le opere di fortificazione costruite dai Narnesi fuori e dentro la chiesa, che dovevano aver trasformato S. Antimo in una specie di piccola fortezza inaccessibile.

⁷⁶ Cfr. Appendice, pp. 50-51.

⁷⁷ Cfr. anche *Opus metricum*, cit., vv. 167-70, p. 25: « ...Dehinc cardo suctis Hostibus, et fusa validis impulsibus arce, / Quam prope fundarat Strunconi Narnia castrum, / Regreditur victor... ».

facesse ratificare dal suo comune tutto ciò che egli aveva giurato e promesso e che, sempre dopo il vespro, consegnasse al vescovo eletto di Melfi, Sarraceno e al suo uditore Berengario, ventiquattro fideiussori a garanzia dei duemila marchi d'argento⁷⁸ stabiliti come multa in caso di inadempimento dei patti.

Gli ultimi due documenti furono redatti invece da Bonaiuto nel palazzo comunale di Narni. Il primo⁷⁹ contenente la ratifica da parte del comune delle promesse del sindaco Nicolucia, fu stipulato, secondo gli ordini del cardinale, sempre il 18 luglio, prima del vespro. In esso si legge come in quel giorno, alla presenza del notaio e di alcuni testimoni, il podestà, il capitano e il consiglio della città di Narni decisero concordemente di ratificare ed approvare tutto quanto il sindaco Nicolucia aveva a nome loro giurato e promesso al cardinale Matteo, in merito alle ingiustizie e violenze commesse dal comune ai danni di Stroncone.

Segue una breve esposizione delle promesse fatte dal sindaco al cardinale e il documento si chiude poi con l'elenco di tutti i testimoni che furono presenti alla stipulazione dell'atto. Fra essi alcuni sono rappresentanti del cardinale come il vescovo Sarraceno, accompagnato dal suo domicello⁸⁰ Martorello « de Coscentia »⁸¹, l'uditore Berengario Regis, il corriere di Matteo d'Acquasparta Stefanotto; altri sono notabili dei paesi vicini come i signori Taddeo di Assisi e Monaldo di Montefalcone, i giudici Macitto di Monte S. Martino e Nicola di Amelia e il notaio del podestà di Narni, Giovanni di Amelia.

L'ultimo documento⁸² contiene invece l'obbligazione dei fideiussori a farsi garanti di quanto era stato convenuto dal comune coll'impegnare tutti i loro beni sia mobili che immobili. L'atto fu stipulato subito dopo il precedente, alla presenza degli stessi testimoni, sempre nel palazzo comunale di Narni. In esso si legge come i ventiquattro fideiussori, tutti cittadini narnesi⁸³ pro-

⁷⁸ Nella pergamena si legge in realtà « sub pena duorum milium *marcarum* argenti » e non « *marcorum* » come ci si aspetterebbe. Il termine tuttavia era indifferentemente usato al maschile o al femminile e stava a significare quella moneta che, introdotta in Italia verso la metà del XII secolo corrispondeva ai 2/3 della libbra duodecimale, cioè di 12 once ed era uguale quindi ad 8 once o a 13 soldi e a 4 denari. Cfr. E. MARTINORI, *La moneta. Vocabolario generale*, Roma 1915, pp. 270-1.

⁷⁹ Cfr. Appendice, pp. 51-52.

⁸⁰ Il termine « domicello » è un titolo onorifico, assegnato in genere dai vescovi ad alcuni nobili facenti parte del loro seguito.

⁸¹ « Coscentia » sta forse per « Cosentia », l'odierna Cosenza.

⁸² Cfr. Appendice, pp. 52-54.

⁸³ Alcuni dei fideiussori compaiono già in precedenti documenti riguardanti

misero al podestà Corrado di Alviano, al capitano Candolfo di Roma e al consiglio della città di impegnarsi a far eseguire tutti gli ordini impartiti al comune dal cardinale Matteo d'Acquasparta. Alla presenza quindi dei due cappellani Sarraceno di Perugia e Berengario Regis, rappresentanti del cardinale, i ventiquattro fideiussori promisero tutte le singole cose convenute da Nicolicia e, in caso di mancata osservanza dei patti, da parte del comune, impegnarono tutti i loro beni, mobili e immobili per il pagamento della multa di duemila marchi d'argento alla Camera apostolica. Qualora infatti si fosse verificata questa evenienza, promisero di soddisfare il debito con la Chiesa romana in qualunque luogo si trovasse la curia e rinunciando a tutte le « eccezioni » di diritto e di fatto riguardanti l'istituto giuridico della fideiussione⁸⁴. Il documento si chiude quindi con il giuramento dei ventiquattro fideiussori e la sottoscrizione di Bonaiuto di Borgo Collina « imperiali auctoritate et nunc venerabilis patris domini Mathei episcopi Portuensis supradicti notarius ». La pergamena si conclude infine con la sottoscrizione dell'altro notaio, Gerardo dei Rastelli di Imola e l'apposizione del suo « signum notarile ».

Come abbiamo visto i cinque documenti sono interessanti oltre che per il loro contenuto di storia locale anche perché alla loro stipulazione partecipò un gran numero di persone notevoli che il caso, più che una loro precisa scelta, volle fossero presenti alla conclusione di questa piccola controversia comunale.

Il comune di Narni. Fra questi « Francisconus Stephani » è testimone di un documento redatto nel 1261, « Sebastianus Petri Sambuci » è sindaco e procuratore di Narni nel 1264 e « Abbraciarellus Alegrante » è teste di un atto del 1290 insieme al notaio Arcangelo di Maestro Giovanni. Altri invece sono i figli di cittadini narnesi a loro volta testimoni, alcuni anni prima, di atti del comune, come « Salvatellus » figlio di un « Raynaldus Raynerii » teste in un documento del 1242 e « magister Scottus » figlio di un « Johannes Cardarellus Notarius » teste in un documento del 1257. Cfr. A.M. FABRINI, op. cit., pp. 376, 380, 399, 360, 331.

⁸⁴ Il notaio si riferisce qui alle « eccezioni », termine giuridico che sta ad indicare quelle circostanze o diritti che si possono far valere per paralizzare, in tutto o in parte, l'esecuzione di una condanna penale o di una qualsiasi azione giuridica. In particolare, l'« epistula divi Adriani », citata nel documento, si riferisce ad una clausola introdotta nell'istituto della fideiussione dall'imperatore Adriano in virtù della quale il fideiussore citato poteva costringere il creditore a dividere preventivamente la sua azione tra i confideiussori solventi. In altre parole il creditore, rappresentato in questo caso dalla Chiesa, imponendo ai fideiussori la rinuncia a tutte le eccezioni « iuris vel facti », intendeva mettersi al sicuro da qualsiasi cavillo giuridico che avrebbe potuto rendere nullo o limitare l'obbligo di pagamento del debito che i fideiussori si erano assunti.

Fra tutti i convenuti il personaggio di gran lunga più illustre sia per titoli sia per importanza storica è il cardinale Matteo d'Acquasparta⁸⁵. Nato ad Acquasparta, presso Todi, intorno al 1240, entrò presto nell'ordine francescano dei Minori e in esso percorse rapidamente i vari gradi gerarchici fino a diventare nel 1287 ministro generale dei francescani. Durante il suo generalato, di brevissima durata, dal 1287 al 1289, tenne un atteggiamento moderato e conciliante, specie nella controversia fra gli spirituali e i conventuali, atteggiamento che gli valse l'accusa, da parte di Dante, di aver indebolito la disciplina dell'ordine⁸⁶. Nel 1288 divenne poi cardinal prete del titolo di S. Lorenzo in Damaso, titolo che mantenne fino all'inizio del 1291, quando divenne cardinal vescovo di Porto e S. Rufina. Nel frattempo, alla fine del 1288 o all'inizio del 1289, aveva ottenuto anche la carica di gran penitenziere. Nel corso del pontificato di Niccolò IV Matteo rivestì un ruolo poco rilevante, occupandosi in prevalenza di problemi riguardanti gli ordini religiosi.

Ebbe invece una parte importantissima negli affari ecclesiastici, durante il pontificato di Bonifacio VIII, delle cui dottrine teocratiche fu uno dei più convinti sostenitori. Ricordiamo alcuni dei momenti più salienti della sua attività politica a fianco di Bonifacio. Nominato legato pontificio per la Toscana, la Lombardia, le Marche e la Romagna nel 1297-98, fu incaricato da Bonifacio VIII di predicare la crociata contro i Colonna nello Stato della Chiesa. Nel 1300 e nel 1301 fu inviato a Firenze con l'incarico di comporre le discordie fra i Bianchi e i Neri, ma entrambe le volte non riuscì a concludere nulla e dovette abbandonare la città lanciando su di essa la scomunica e l'interdetto.

Durante il dissidio di Bonifacio VIII con Filippo il Bello si adoperò sempre in difesa della « plenitudo potestatis » del papa, anche attraverso discorsi rimasti famosi (come quello pronunciato ad Orvieto in occasione della canonizzazione di Luigi IX nel 1297 e quello in risposta ai legati di Filippo il Bello nel 1302) in cui la pienezza del potere pontificio, anche nell'ordine temporale, era abilmente e vigorosamente difesa. Fu questa una delle ultime questioni di cui si occupò poiché morì a Roma il 29 ottobre del 1302.

⁸⁵ Su Matteo d'Acquasparta cfr. la voce del *Dictionnaire de théologie catholique* curata da E. LONGPRÈ, vol. X, p.te I, coll. 375-89.

⁸⁶ Cfr. Paradiso, XII, vv. 124-126.

Non minore è poi l'importanza di Matteo d'Acquasparta nella storia del pensiero teologico e filosofico del XIII secolo. Rappresentante tra i più autorevoli della corrente filosofica agostiniana e bonaventuriana, egli fu autore di numerosissime opere di contenuto filosofico, teologico ed esegetico, che, per la profondità di pensiero e la straordinaria chiarezza di esposizione sono fra le più rappresentative del pensiero scolastico del XIII secolo.

Ma se durante il pontificato di Bonifacio VIII Matteo rivestì un ruolo così rilevante, negli anni che più direttamente ci interessano, egli non aveva ancora raggiunto una posizione di preminenza nell'ambito del collegio cardinalizio. Durante il lungo conclave seguito alla morte di Niccolò IV evitò di schierarsi ufficialmente a fianco dell'una o dell'altra grande famiglia romana, ma il fatto che, nell'estate del 1293, si trasferisse a Rieti insieme ai cardinali non romani e agli Orsini può far pensare che già fin d'allora egli fosse contrario ai Colonna, contro i quali si schiererà poi decisamente negli anni seguenti.

Il motivo per cui nel giugno del 1293 fu prescelto dai suoi colleghi che risiedevano a Rieti per andare in soccorso al castello di Stroncone, va ricercato forse nel fatto che egli ricopriva la carica di gran penitenziere e come tale a lui spettava punire, scomunicare e assolvere i comuni che si erano ribellati al dominio pontificio⁸⁷. La missione, come abbiamo visto, non offrì particolari problemi al cardinale che, ottenuta la sottomissione di Narni e conclusi rapidamente i patti di pace, se ne tornò dopo pochi giorni a Rieti, riunendosi agli altri membri del collegio cardinalizio.

Nella sua missione egli era stato accompagnato, come abbiamo visto, da un gran numero di ecclesiastici e laici del suo seguito. Di alcuni di essi abbiamo già parlato illustrando gli atti di cui erano stati testimoni, ma ancora un cenno a parte merita il notaio di Matteo, Bonaiuto da Casentino⁸⁸.

⁸⁷ Una conferma di ciò potrebbe essere il fatto che sempre negli stessi anni, 1293-94, Matteo si adoperò per risolvere un altro caso di ribellione alla Chiesa nel Ducato, il tentativo cioè di Orvieto di impadronirsi della zona della Valle del Lago. Cfr. F. BAETHGEN, art. cit., pp. 303-305 e 315-17; D. WALEY, op. cit., p. 226, nota 1 e sopra p. 9, nota 17 e p. 19, nota 51.

⁸⁸ Su Bonaiuto da Casentino cfr. lo studio di A. FRUGONI, *Il carne giubilare del « Magister Bonaiutus de Casentino »*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo* », LXVIII (1956), pp. 247-256 e la voce « Bonaiuto da Casentino » curata da E. PETRUCCI per il *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XI, pp. 520-22.

Per quanto riguarda il « magister Bonaiutus de Casentino » la pergamena contenente gli atti da lui redatti il 17-18 luglio 1293 ci ha messo in grado di identificare in Matteo d'Acquasparta il « dominus » al cui servizio si trovò Bonaiuto almeno dall'inizio del 1292. Prima del ritrovamento della pergamena si sapeva infatti che Bonaiuto da Casentino, noto più che altro come autore di una serie di componimenti poetici, aveva esercitato per alcuni anni la professione di notaio al seguito di uno dei cardinali che nell'estate del 1292 si recarono a Rieti, ma non era stato possibile precisare di quale dei quattro cardinali si trattasse⁸⁹. La sottoscrizione di Bonaiuto al termine del quinto documento della pergamena ci ha permesso inoltre di identificare in Borgo Collina il paese del Casentino di cui era originario.

Bonaiuto nacque quindi a Borgo Collina, ma nulla sappiamo sull'anno della sua nascita e sulla sua famiglia. Dovette tuttavia ricevere una buona cultura letteraria e sicuramente era già chierico quando, nell'inverno del 1291-92, già « maturus aetate », giunse a Roma. Introdottosi nell'ambiente della Curia romana, dopo poco tempo divenne notaio del cardinale Matteo d'Acquasparta.

Iniziato il conclave, come abbiamo visto, seguì lo spostamento di una parte del collegio cardinalizio a Rieti e fu proprio durante il viaggio da Roma a Rieti che egli cominciò a scrivere il primo di una serie di poemetti in versi che compose negli anni in cui fu al servizio della Curia romana⁹⁰.

La figura di Bonaiuto rientra infatti nel fenomeno piuttosto frequente nel Trecento di quei notai che, dotati di una buona cultura letteraria e di una certa abilità versificatoria, accompagnarono all'esercizio dell'arte notarile anche un'attività poetica dai risultati più o meno soddisfacenti⁹¹.

⁸⁹ Nella didascalia premessa al suo primo componimento si legge infatti che alla metà di agosto del 1292, dopo la prima interruzione del conclave, egli si recò a Rieti « cum ipso domino suo ». Cfr. A. FRUGONI, art. cit., p. 249; E. PETRUCCI, cit., p. 520.

⁹⁰ Si trattava di un breve componimento in versi sull'epidemia che aveva colpito Roma nell'estate del 1292. I poemetti di Bonaiuto, quasi tutti componimenti d'occasione, furono riuniti dal suo « scriptor » G. de Romaniola nel codice trecentesco Vat. Lat. 2854, sotto il titolo complessivo di « Diversiloquium Bonaiuti ». Il codice contiene in tutto quindici componimenti, disposti in ordine cronologico di composizione, di cui quattordici in versi mentre l'ultimo è un trattatello di morale in prosa. Non fa parte invece della raccolta il « Carme giubilare » composto da Bonaiuto nel 1300.

⁹¹ Sul fenomeno dei notai che uniscono all'esercizio delle loro funzioni una attività poetica cfr. lo studio di A. FRUGONI su *Convenevole da Prato e un libro*

Completata quindi a Rieti la sua prima fatica poetica, nell'autunno del 1292, Bonaiuto tornò a Roma, in seguito alla ripresa del conclave. Lo troviamo di nuovo a Rieti nell'estate dell'anno seguente dove parte dei cardinali si erano rifugiati per sfuggire alle violente lotte scatenate in Roma dalla rivalità fra Orsini e Colonna. Proprio queste tumultuose vicende romane costituirono l'argomento del secondo poemetto di Bonaiuto, pervenutoci mutilo, che egli cominciò a scrivere a Roma nell'estate del 1293. Trasferitosi a Rieti egli poté probabilmente dedicarsi con maggiore tranquillità alla sua attività poetica fino a quando, verso la fine di giugno del 1293, la vicenda di Narni e Stroncone non lo costrinse a seguire Matteo d'Acquasparta nella sua missione. Dopo la conclusione dei patti tornò di nuovo a Rieti e da Rieti seguì probabilmente Matteo d'Acquasparta a Perugia dove, il 18 ottobre si riunì il conclave da cui il 5 luglio 1294 uscì eletto Celestino V.

Ma fu durante il pontificato di Bonifacio VIII che Bonaiuto diede i migliori frutti della sua produzione letteraria, tanto da divenire per Bonifacio un vero e proprio poeta di corte. Nel 1295 compose infatti due carmi, di cui uno è una « Gratiarum Actio » per l'elezione di Bonifacio VIII e l'altro è una « Apostrophe » per la sua incoronazione, avvenuta in Roma il 23 gennaio 1295. Negli anni seguenti compose poi una sequenza ballata e un inno con notazione musicale in occasione di due interventi terapeutici a cui Bonifacio VIII si era sottoposto e un « Doctrinale carmen » in esametri per la consacrazione della tomba che il papa si era fatto costruire da Arnolfo di Cambio. Inoltre fu autore ancora di un epitaffio e di un « Lamentabile carmen » per la morte di Roffredo e Benedetto Caetani, rispettivamente fratello e nipote di Bonifacio VIII e di un esercizio in versi leonini contro i Colonna. L'ultimo componimento di Bonaiuto pervenutoci è il « Carme giubilare » composto nel 1300, anch'esso in onore di uno degli episodi più importanti del pontificato di Bonifacio VIII⁹². Continuò contemporaneamente a percorrere i

figurato in onore di Roberto d'Angiò, in « Bull. dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo », 81 (1969), pp. 1-32.

Un fenomeno accostabile a questo è quello della categoria di notai che si dedicano alla compilazione di cronache o annali cittadini, su cui cfr. G. ARNALDI, *Studio sui Cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano*, Roma 1963, soprattutto pp. 111-133.

⁹² Sulla produzione letteraria di Bonaiuto, oltre agli studi già citati, cfr. V. CIAN, *Il Giubileo del 1300 nei versi di un contemporaneo fiorentino*, in

gradi della carriera curiale, divenendo dapprima « scriptor pape », poi canonico di Aquileia e infine nel 1301 collettore per la maggior parte del regno di Germania, per i regni di Ungheria e Boemia, per il ducato di Polonia e il Marchesato di Moravia. Dopo essersi forse ritirato a Bologna, dove aveva una casa e delle terre, morì probabilmente nei primi mesi del 1312, lasciando le sue proprietà alla Chiesa.

Con questa piccola appendice su Bonaiuto abbiamo così completato l'esame del contenuto della pergamena e dei personaggi illustri che parteciparono alla stipulazione dei patti fra Narni e la Chiesa romana.

Ci rimane ora da vedere come si concluse la vicenda e quali legami essa ebbe con le manovre di alcuni membri del collegio cardinalizio.

La controversia fra Narni e il collegio cardinalizio a causa di Stroncone non si concluse infatti con la stipulazione dei patti di pace del 17-18 luglio 1293, ma ebbe un seguito nei mesi seguenti, a Perugia, dove il 18 ottobre tutti i cardinali si erano di nuovo riuniti in conclave.

Infatti, dopo la separazione avvenuta all'inizio dell'estate del 1293, il gruppo di cardinali rimasti a Roma aveva minacciato di designare da solo il nuovo pontefice se gli altri cardinali non li avessero raggiunti a Roma entro un ragionevole lasso di tempo⁹³. Il gruppo di Rieti allora sottopose la pretesa dei colleghi al giudizio di numerosi cappellani e canonisti della curia romana che si trovavano anche essi a Rieti, i quali naturalmente espressero il parere che la pretesa dei due Colonna e di Giovanni Boccamazzi era insostenibile, poiché, dato lo stato di grave tensione esistente in Roma, essi non potevano costringere la maggioranza del collegio a tornare in città.

Sostennero anzi che i cardinali riuniti a Rieti avevano il diritto di convocare gli altri nel luogo della loro residenza e fissare loro un termine entro cui essi avrebbero dovuto raggiungerli,

« Giorn. stor. della lett. ital. », XXXV (1900), pp. 450-56, che propone addirittura un accostamento tra Dante e Bonaiuto vedendo nel poemetto « un primo germe del canto sublime dell'Alighieri », J. WOLF, *Bonaiutus de Casentino ein Dichter-Komponist um 1300*, in *Acta Musicologica*, IX (1937), 1-2, pp. 1-5 e G. VECCHI, *Carmi esametrici e ritmi musicali per Bonifacio VIII*, in « *Convivium* », XXVIII (1960), 5, pp. 513-523.

⁹³ Per tutte queste vicende fonte primaria è il racconto che ne fa J. STEFANESCHI, op. cit., cap. V-VI, vv. 171-301, ed. Seppelt, pp. 25-30. Cfr. anche G. DIGARD, op. cit., vol. I, pp. 162-3.

sotto pena d'essere privati del loro diritto d'elezione. La proposta dei curiali fu messa ai voti e con cinque voti contro due essa fu accettata dal collegio cardinalizio⁹⁴.

La scelta del luogo e della data fu affidata dagli Orsini ai quattro cardinali non romani, i quali decisero di fissare a Perugia il luogo del nuovo conclave e per il 18 ottobre, giorno della festa di S. Luca, l'inizio delle riunioni del collegio.

I Colonna, capendo che un loro rifiuto non sarebbe servito a far retrocedere i colleghi dalla decisione presa, acconsentirono alle loro richieste e lasciata Roma, dove frattanto l'ordine si era ristabilito con l'elezione di due senatori che non appartenevano alle grandi famiglie romane, Pietro Stefaneschi e Oddone di S. Eustachio, si riunirono agli altri membri del collegio nell'ottobre del 1293⁹⁵. Anche a Perugia tuttavia, le trattative si trascinarono a lungo senza un risultato e neanche la visita di Carlo II al conclave, verso la fine di marzo del 1294⁹⁶, servì ad affrettare le decisioni dei cardinali che riuscirono ad accordarsi infatti soltanto alcuni mesi più tardi, il 5 luglio, eleggendo pontefice l'eremita Pietro del Morrone, con il nome di Celestino V. Nei primi tempi di questo conclave perugino i cardinali si erano trovati divisi oltre che sulle varie questioni inerenti la scelta del pontefice anche sul problema dei poteri che spettavano al cardinale gran penitenziere in periodo di vacanza pontificia⁹⁷.

⁹⁴ I due voti contrari alla proposta dei curiali furono probabilmente quelli di Ugo Seguin e Pietro Peregrossi che in più di una occasione avevano mostrato qualche propensione per le posizioni dei Colonna. Cfr. G. DIGARD, op. cit., vol. I, pp. 162-3 e T.S. BOASE, op. cit., p. 31.

⁹⁵ I due nuovi senatori risultano in carica soltanto dal novembre del 1293, ma è probabile che la loro elezione fosse già avvenuta quando i cardinali Colonna e Boccamazzi lasciarono Roma per Perugia. Cfr. E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., p. 278.

⁹⁶ Carlo II, che si recò a Perugia nei giorni 21-29 marzo accompagnato dal figlio Carlo Martello, si era sempre interessato all'esito del conclave poiché sperava di ottenere l'elezione di un pontefice a lui favorevole. In quel momento però gli stava a cuore soprattutto la rapidità dell'elezione poiché gli serviva un pontefice che ratificasse l'accordo da lui concluso nel dicembre del 1293 con Giacomo II a Figueras, prima del 1 novembre 1294, data dell'entrata in vigore del trattato stesso. Cfr. F. BAETHGEN, art. cit., p. 290.

⁹⁷ La prima origine della Penitenzieria quale organo giudiziale di foro interno, sacramentale e non sacramentale, va ricercata quasi certamente nell'istituzione, in epoca ancora imprecisata, del cardinale penitenziere, incaricato dal Pontefice di rappresentarlo al cospetto di quei fedeli che venivano inviati a Roma dai rispettivi vescovi o vi accorrevano spontaneamente, per la risoluzione delle più gravi questioni di coscienza o per l'assoluzione dai casi riservati. Ma mentre il più antico ricordo di un cardinale che esercitava tali funzioni si ha già in un documento del 1193, la prima menzione del termine Penitenzieria

La questione era sorta proprio a causa della città di Narni che al gran penitenziere era ricorsa per essere assolta dalle colpe commesse per avere assediato Stroncone. Ma vediamo ora con ordine come si svolsero i fatti e quale fu la soluzione data dal collegio dei cardinali allo spinoso problema.

La nostra unica fonte per la storia di questo episodio è un capitolo dell'« *Opus metricum* » di Jacopo Stefaneschi, la famosa biografia di Celestino V in esametri, il cui primo libro tratta degli avvenimenti che si verificarono a Roma e nel conclave durante la lunga vacanza pontificia seguita alla morte di Niccolò IV⁹⁸.

Parlando del conclave dopo il suo spostamento a Perugia, lo Stefaneschi dedica appunto un capitolo alla controversia sorta nel collegio a proposito della Penitenzieria, intitolandolo « *Qualiter conabantur aliqui impedire fratrem Matheum de Aquasparta Portuensem episcopum in officio penitentiarie* »⁹⁹. Il racconto dello Stefaneschi inizia con un breve richiamo all'argomento del capitolo precedente, l'elezione in Roma dei due senatori Pietro Stefaneschi e Oddone di S. Eustachio, elezione che aveva riportato l'ordine e la tranquillità nella città sconvolta da lunghi mesi di lotte intestine¹⁰⁰. Subito dopo però l'attenzione dell'autore torna a fissarsi sul conclave dei cardinali che « *re-deunt disquirere mentes / Urbe nova positi* »¹⁰¹. Né la lunga separazione, né il cambiamento di sede contribuirono molto, come abbiamo già detto, a mutare l'atteggiamento dei singoli cardinali o dei gruppi dei cardinali. « *Mens estque simillima menti* »¹⁰², dice lo Stefaneschi e motiva il persistente disaccordo del

ricorre molto più tardi, in un rescritto del 1256. La formazione di questo tribunale speciale deve quindi essere iniziata verso la fine del XII secolo e la sua composizione e il suo funzionamento si precizarono poi nel corso del secolo successivo. Alla fine del XIII secolo esso appare formato da un cardinale « *penitentiarius maximus* » o « *summus* » o « *generalis* » che è a capo del tribunale, da un certo numero di penitenzieri « *minori* » e da alcuni « *scrittori* ». Il tribunale seguiva la corte pontificia in tutti i suoi spostamenti e talvolta il penitenziere maggiore o alcuni penitenzieri minori erano mandati come legati pontifici ad assolvere fuori di Roma in qualche caso speciale. Cfr. E. GÖLLER, *Die päpstliche Pönitentiare von ihrem Ursprung bis zu ihrer Ungestaltung unter Pius V*, Roma, 1907-11 e N. DEL RE, *La Curia Romana*, Roma 1952, p. 207 e segg.

⁹⁸ Su Jacopo Stefaneschi e il suo « *Opus metricum* » cfr. lo studio di A. FRUGONI, in *Celestiniana*, Roma 1954, pp. 69-124.

⁹⁹ Si tratta del cap. VII del libro I, vv. 302-341, pp. 31-32 nell'ed. Seppelt.

¹⁰⁰ L'autore aveva dedicato tutto il cap. VI alla narrazione di quell'avvenimento soprattutto perché esso gli offriva l'opportunità di celebrare la propria famiglia essendo uno dei due senatori suo padre.

¹⁰¹ Cfr. *Opus metricum*, vv. 307-308, p. 31.

¹⁰² Cfr. *ibid.*, v. 308, p. 31.

collegio con la narrazione di un nuovo avvenimento che è sovrappiù ad alimentare la profonda discordia già esistente fra i cardinali. Alcuni di loro infatti, « pietate remota »¹⁰³, piuttosto che cercare un nuovo punto di contatto, tentarono invece di creare nuovi motivi di dissenso contrastando l'opera del gran penitenziere Matteo d'Acquasparta¹⁰⁴.

Essi, racconta sempre lo Stefaneschi, contrari al fatto che questa carica, affidata a Matteo da Niccolò IV, gli fosse stata riconfermata dopo la morte del papa « ut solitum est », dal collegio cardinalizio, « causamque malis assumere ceptis »¹⁰⁵, prendendo cioè spunto da questo fatto per compiere azioni malvagie, cominciarono ad ostacolare Matteo d'Acquasparta nell'esercizio delle sue funzioni, cercando dei pretesti per rimuoverlo dalla sua carica.

Per cui Matteo d'Acquasparta, riunitosi il collegio cardinalizio, tenne un breve discorso ai confratelli, chiedendo loro « quem cursum »¹⁰⁶, cioè quale indirizzo egli doveva tenere nella sua carica e per quanto tempo ancora avrebbe dovuto conservarla.

Si lamentò poi, sia pure indirettamente, di tutte le difficoltà che gli erano state procurate dalla città di Narni, augurandosi che la città, legata ora da un patto di amicizia con alcuni dei cardinali¹⁰⁷, non si lasciasse trascinare dal desiderio di vendicarsi dell'umiliazione subita e ritornasse all'atteggiamento riverente e sottomesso che aveva mostrato in principio nei confronti della Chiesa¹⁰⁸. Il cardinale ricordò infatti che all'inizio Narni, di fronte alla spedizione inviata contro di lei dal collegio cardinalizio, aveva obbedito immediatamente agli ordini della Chiesa e per più giorni i suoi cittadini si erano presentati alla curia per implorare dai penitenzieri il perdono e l'assoluzione dalle colpe commesse¹⁰⁹. Recentemente tuttavia l'atteggiamento della città era mutato e il cardinale prevedendo qualche rappres-

¹⁰³ Cfr. *ibid.*, v. 309, p. 31.

¹⁰⁴ Matteo d'Acquasparta aveva ricevuto la carica di gran penitenziere da Niccolò IV alla fine del 1288 o all'inizio del 1289. Su questo cfr. anche sopra p. 28.

¹⁰⁵ Cfr. *ibid.*, v. 315, p. 31.

¹⁰⁶ Cfr. *ibid.*, vv. 317-318, p. 31.

¹⁰⁷ « ... Sociat quam (cioè Narniam) fedus amoris his patribus... ». Cfr. *ibid.*, vv. 321-322, p. 31.

¹⁰⁸ Interpreto così le parole di Matteo d'Acquasparta: « O utinam vindicta nocens, mentita colorem / non feriat iaculis... ». Cfr. *ibid.*, vv. 319-322, p. 31.

¹⁰⁹ Cfr. *ibid.*, vv. 322-325, p. 31.

glia da parte dei Narnesi aveva ritenuto opportuno informarne i colleghi.

Questo il racconto dello Stefaneschi. E esso, come vedremo meglio in seguito, ci permette di ricostruire il seguito delle vicende che abbiamo narrato fino ad ora e ci offre l'opportunità di fare delle ipotesi su quelli che furono i moventi delle vicende stesse.

Che cosa era successo in pratica a Narni dopo la conclusione dei patti del 17-18 luglio 1293? Stando a quanto dice Matteo d'Acquasparta nel suo discorso, in un primo tempo la città aveva eseguito scrupolosamente gli ordini che le erano stati impartiti dal sacro collegio. Quali fossero le riparazioni di ordine materiale a cui Narni dovette sottoporsi per risarcire i danni arrecati al comune di Stroncone lo sappiamo dai cinque documenti della pergamena. Ma è probabile che oltre a ciò fossero imposte ai cittadini narnesi anche delle riparazioni di carattere morale, cioè delle penitenze, e soltanto adempiendo agli obblighi da esse imposte essi potevano ricevere l'assoluzione dal gran penitenziere o dai penitenzieri minori da lui delegati. Ad esse si riferisce probabilmente lo Stefaneschi quando dice che per molti giorni i Narnesi si recarono « ad alma limina » per implorare il perdono, sollecitare i padri che indugiavano e chiedere con insistenza l'aiuto della Chiesa misericordiosa¹¹⁰.

Ma a questo iniziale atteggiamento di sottomissione era seguito ben presto un atteggiamento di ribellione¹¹¹ da parte della città nei confronti della Chiesa, favorito inoltre dalla sicurezza di avere un appoggio, degli alleati, proprio in seno allo stesso collegio cardinalizio. Un « fedus amoris », dice infatti lo Stefaneschi, legava Narni con alcuni membri del collegio.

Ma chi sono questi potenti alleati dei Narnesi di cui lo Stefaneschi parla, guardandosi bene però sia dal fare nomi sia dal fornirci qualche elemento che ci metta in grado di identificarli? Gli unici dati che possono in qualche modo caratterizzarli sono le loro azioni, il loro tentativo cioè di ostacolare il gran penitenziere nell'esercizio delle sue funzioni e il loro appoggio a Narni con cui hanno stretto un « fedus amoris ».

¹¹⁰ Cfr. *ibid.*, vv. 322-325, p. 31.

¹¹¹ Più che di una ribellione vera e propria si trattava probabilmente di uno stato di agitazione nella città che minacciava di sfociare in qualcosa di più grave. Le parole di Matteo d'Acquasparta sembrano infatti voler scongiurare un pericolo imminente piuttosto che denunciare un fatto già avvenuto.

Questi cardinali non possono essere altri che i due Colonna, Iacopo e Pietro, seguiti probabilmente anche in questa occasione dal fedele Giovanni Boccamazzi, vescovo di Tuscolo.

Infatti non poteva trattarsi certo degli Orsini, poiché Jacopo Stefaneschi imparentato per parte materna con Niccolò III e nipote del potente Matteo Rosso Orsini¹¹², avrebbe senz'altro evitato di parlare di un episodio che metteva così in cattiva luce i cardinali in esso implicati.

Né potevano essere gli altri tre cardinali non romani, Gerardo Bianchi di Parma, Pietro Peregrossi di Milano e Ugo Seguin, che data la loro estraneità alle rivalità familiari degli Orsini e dei Colonna, si erano sempre tenuti al di fuori da tutte le manovre del resto del collegio¹¹³.

Per quanto riguarda poi Benedetto Caetani, è probabile che anche questa volta egli abbia mantenuto una posizione isolata, badando a non comprometersi con nessuna delle parti in contrasto. Restano quindi soltanto i Colonna, contro cui del resto anche lo Stefaneschi era senz'altro schierato sia per tradizione familiare¹¹⁴ sia per l'amicizia e la gratitudine che lo legavano al Caetani, da poco divenuto papa negli anni in cui Jacopo scriveva la sua biografia di Celestino V. Egli infatti fu sempre tenuto in gran considerazione da Bonifacio VIII che lo creò cardinale e gli affidò numerosi incarichi politici. Era naturale quindi che fosse riconoscente al pontefice e ne condividesse le posizioni politiche e i risentimenti¹¹⁵.

Inoltre questi fatti si verificarono a Perugia, cioè soltanto dopo che i Colonna si erano riuniti al resto del collegio. Se fossero stati altri, i cardinali implicati in questa faccenda, essi avreb-

¹¹² Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini), era lo zio della madre di Jacopo, Perna Orsini e padrino di Jacopo stesso, in ricordo del quale i genitori avevano aggiunto al suo nome anche quello di Giovanni Gaetano. Matteo Rosso Orsini era invece fratello della madre. Cfr. A. FRUGONI, *Celestiniana*, cit., pp. 72 e 75.

¹¹³ Può anche darsi che qualcuno di questi tre cardinali, data la loro posizione non chiaramente definita in seno al collegio, abbia sostenuto le idee dei Colonna nelle discussioni che seguirono, ma non furono certo essi i promotori di tutta la vicenda. Per questo cfr. anche sopra p. 33, nota 94.

¹¹⁴ Jacopo era imparentato anche con la famiglia Caetani, sempre per parte di madre. Infatti la madre Perna Orsini aveva per nonna una Perna Caetani e la sorella della madre, Elisabetta, aveva sposato Roffredo II, fratello di Bonifacio VIII. Cfr. A. FRUGONI, *Celestiniana*, cit., p. 73, nota 2.

¹¹⁵ Nel giugno del 1297 firmò il famoso memoriale contro i Colonna e anche in altri passi della sua opera egli prenderà chiaramente posizione contro alcuni membri della potente famiglia romana. Cfr. *ibid.*, pp. 85 e 101-102.

bero potuto sollevare le loro obiezioni già nel periodo immediatamente successivo alla stipulazione dei patti, a Rieti. Il problema si pose invece soltanto dopo l'arrivo dei Colonna e furono quindi essi i protagonisti dell'episodio di cui parla lo Stefaneschi.

D'altra parte che Narni avesse relazioni e legami con la famiglia Colonna lo sappiamo con certezza, almeno per gli anni immediatamente posteriori al 1293. I Colonna infatti, già padroni di una gran parte della provincia di Campagna e Marittima, cercarono continuamente dalla fine del XIII secolo in poi di estendere la loro influenza anche su alcuni dei più potenti comuni del Ducato e del Patrimonio, in modo da avere una base di appoggio sempre più vasta per le lunghe lotte che sostennero in quegli anni sia contro gli Orsini che contro Bonifacio VIII¹¹⁶.

Anche con Narni quindi entrarono ben presto in contatto e stabilirono saldi vincoli di amicizia con il comune concedendo benefici e facendosi investire delle cariche di podestà o capitano del popolo¹¹⁷.

La prima testimonianza dell'esistenza di un legame fra Narni e i Colonna è costituita dall'episodio narrato dallo Stefaneschi, ma già nel 1294 abbiamo notizia di due documenti dell'Archivio Capitolare di Narni, contenenti dei privilegi concessi alla cattedrale di Narni dal cardinale Jacopo Colonna¹¹⁸. Alcuni anni più tardi poi, nel 1297, successe ad Oddone di S. Eustachio nella carica di podestà di Narni, Sciarra Colonna, il fiero nemico di Bonifacio VIII, autore tra l'altro del famoso oltraggio di Anagni¹¹⁹. Poco dopo infatti Sciarra fu deposto da Bonifacio VIII, il quale inviò a Narni come podestà e capitano del popolo due persone a lui devote, e, subito dopo, chiese aiuti alla città per la crociata intrapresa contro i Colonna.

¹¹⁶ Cfr. G. DIGARD, op. cit., vol. I, p. 141.

¹¹⁷ Cfr. E. DUPRÈ-THESEIDER, op. cit., pp. 397 e 447.

¹¹⁸ Si tratta di due documenti perduti, pubblicati insieme a molti altri appartenenti all'archivio della cattedrale di Narni, dal cardinale C.S. BUCCIARELLI nel libro «*Cathedralis Narniensis Ecclesiae eiusque Capituli et Canonicorum antiquitas, nobilitas, indulta et praerogativae collecta ordineque chronologico compilata*», Narni 1720. Il primo fu stipulato a Perugia il 31 luglio 1294 «*tempore sanctissimi Patris Fratris Petri de Morono in summum pontificem electum*» e in esso Jacopo, cardinale del titolo di S. Maria in Via Lata, dichiara che il conferimento delle prebende dei canonici spetta al capitolo. Il secondo, stipulato invece il 10 agosto 1294, contiene l'atto di conferimento di un canonicato da parte di Jacopo Colonna al chierico «*Thomassius Petri de Narnia*», suo familiare. Cfr. G. MAZZATINTI, op. cit., vol. IV^o, p. 198; G. TERRENZI, *Il Comune...* cit., p.te II^a, p. 44, nota 2; F. BAETHGEN, op. cit., pp. 289-290, nota 4, che cita il secondo documento assegnandogli però la data del primo.

¹¹⁹ Cfr. G. TERRENZI, *Il Comune...*, cit., p.te II, p. 46.

Narni fu costretta quindi ad obbedire alle pressanti richieste del pontefice e si rivolse anche ai castelli a lei sottomessi per ottenere altri aiuti in uomini e in denaro¹²⁰.

I Colonna ricompaiono ancora a Narni nel 1327, durante le lunghe lotte sostenute dai ghibellini del comune contro il retore del Patrimonio e papa Giovanni XXII. Era podestà infatti del comune in quell'anno Stefano Colonna che appoggiò la ribellione dei Narnesi, ma dopo la loro sottomissione fu costretto a rinunciare alla sua carica, rimettendola nelle mani del pontefice, il quale la affidò più tardi ad Orso Orsini¹²¹.

Vincoli di gratitudine e di amicizia legavano quindi Narni alla famiglia Colonna già dalla fine del secolo XIII e andarono poi rafforzandosi nel corso del secolo XIV¹²².

Ma in quali azioni precise si concretò l'aiuto fornito dai cardinali a Narni nel 1293? Il racconto dello Stefaneschi non ci dà molti elementi per capirlo, poichè ci dice solo che « aliquid » tentarono di turbare il sacro ufficio della Penitenzieria essendo contrari al fatto che la carica di gran penitenziere fosse stata riconfermata, dopo la morte di Niccolò IV, dal sacro collegio a Matteo d'Acquasparta. Non ci dice però quali furono le motivazioni addotte dai cardinali a giustificazione delle loro azioni né quale fu esattamente il comportamento di Narni dopo l'obiezione sollevata in seno al collegio dai cardinali Colonna.

I fatti comunque si svolsero probabilmente così. I Narnesi, come abbiamo visto, dovevano aver ricevuto dai penitenzieri delle penitenze piuttosto dure e soltanto adempiendo agli obblighi da esse imposti essi potevano ottenere l'assoluzione e riconciliarsi con la Chiesa. Allora i cardinali Colonna per venire in aiuto alla città pensarono di sollevare delle obiezioni contro l'ufficio della Penitenzieria e impedirle così di seguitare a svolgere le sue funzioni.

¹²⁰ Narni impose ad Otricoli un contributo di uomini e 438 libbre di denari cortonesi. Gli Otricolani in risposta inviarono due cavalieri e 200 libbre di denari, dichiarando che avrebbero pagato il rimanente a richiesta del comune. Cfr. *ibid.*, pp. 46-47, nota 1.

¹²¹ Cfr. E. MARTINORI, *Cronistoria Narnese, Riassunto*, Roma 1930, p. 9; L. FUMI, *Eretici e ribelli nell'Umbria dal 1320 al 1330*, in « Boll. d. Soc. umbra di st. pat. », cit., vol. IV, pp. 449-450.

¹²² Dall'inizio del XIV secolo, ma soprattutto nei secoli seguenti, i Colonna stabilirono rapporti di amicizia anche con la città di Terni. In alcuni casi anzi essi divennero arbitri delle frequenti discordie fra Narni e Terni, come quando nel 1314, Sciarra Colonna concluse una tregua di cinque anni tra i due comuni. Cfr. G. PARDI, art. cit., pp. 564-568; F. ANGELONI, op. cit., p. 240.

Quale fosse il pretesto ufficiale della loro contestazione non lo sappiamo ma forse essi si richiamarono alla costituzione « Ubi periculum » emanata da Gregorio X il 16 luglio 1274, nel II concilio di Lione.

Questa famosa costituzione, il cui oggetto specifico era l'istituzione del conclave e le norme relative al suo svolgimento, aveva anche dato per la prima volta delle disposizioni, sia pure molto generiche, per disciplinare i poteri dei cardinali durante la vacanza della S. Sede¹²³. Essa cioè sanzionava il principio per cui il primo dovere dei cardinali in sede vacante era quello di occuparsi con la maggiore alacrità possibile della elezione del nuovo pontefice e per poter meglio attendere a questo loro compito essi non dovevano occuparsi di nessun'altra cosa (« se nequaquam de alio negotio intromittant »), a meno che non sopravvenisse un'urgente necessità come la difesa del territorio della Chiesa o un pericolo così grande e manifesto che contro di esso i cardinali decidessero concordemente di dover intervenire¹²⁴.

Questa costituzione che nel tentativo di porre fine alle lunghe vacanze pontificie, aveva limitato così strettamente i poteri dei cardinali in sede vacante, ebbe però vita molto breve e travagliata. Nel 1276 Adriano V, su consiglio del cardinale Giovanni Gaetano Orsini, il futuro Niccolò III, la sospese proponendosi di riordinarla in altro modo, ma morì prima di poter attuare questo suo proposito. Il suo successore, Giovanni XXI, confermò la sospensione con una bolla di revoca ed essa fu praticamente messa da parte fino al 1294, quando Celestino V la rimise in vigore¹²⁵.

¹²³ Sul problema dei poteri dei cardinali in periodo di vacanza cfr. L. SPINELLI, *La Vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio Tridentino*, Milano 1955 e B. TIERNEY, *Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism*, Cambridge 1955. Sulla costituzione « Ubi periculum » in particolare cfr. E. PETRUCCI, *Il problema della vacanza papale e la costituzione « Ubi periculum » di Gregorio X*, relazione svolta al Convegno di studio di Viterbo (18-19-20 ottobre 1970), in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno.

¹²⁴ « Iidem quoque cardinales accelerandae provisioni sic vacent attentius, quod se nequaquam de alio negotio intromittant, nisi forsan necessitas adeo urgens incideret, quod eos oporteret de terra ipsius ecclesiae defendenda vel eius parte aliqua providere vel nisi aliquid tam grande, tam evidens periculum immineret, quod omnibus et singulis cardinalibus presentibus concorditer videretur illi celeriter occurrendum ». Cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, ed. Centro di Documentazione dell'Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1962, p. 291.

¹²⁵ Cfr. E. PETRUCCI, art. cit.; L. SPINELLI, op. cit., p. 110, nota 6 e III. Per quanto riguarda invece i poteri del penitenziere in periodo di vacanza pon-

Tuttavia il principio per cui i cardinali, in sede vacante, dovevano occuparsi esclusivamente dell'elezione del papa, doveva comunque essere entrato nella prassi e ad esso potevano perciò richiamarsi i cardinali Colonna per sostenere che il cardinale Matteo e quindi anche i penitenzieri minori da lui dipendenti non dovevano occuparsi di quel « negotio » cioè la sacra Penitenzieria, fino all'elezione del nuovo pontefice. In questo modo, se il collegio avesse deciso di sospendere Matteo dalla sua carica per tutta la durata della vacanza, anche Narni avrebbe potuto sospendere i suoi obblighi nei confronti della Chiesa.

Ma la risposta del collegio non fu quella di cui i Colonna avevano bisogno per attuare i loro progetti. Dopo il discorso di Matteo d'Acquasparta infatti, — discorso come abbiamo visto piuttosto abile, che aveva evitato di accusare direttamente i Colonna delle loro manovre, deplorando piuttosto il comportamento di Narni —, accese discussioni dovettero nascere in seno al collegio per la soluzione da dare al problema¹²⁶.

Alla fine i cardinali decisero di riconfermare nei loro poteri i penitenzieri minori coll'incarico di assolvere i Narnesi dalle loro colpe imponendo delle pene più o meno pesanti, a seconda dei casi¹²⁷. Ed infatti i Narnesi, dice sempre lo Stefaneschi, costretti da questa maggiore severità desistettero dalle loro ribellioni¹²⁸.

La stessa misura non fu presa però proprio nei riguardi del penitenziere maggiore. Matteo d'Acquasparta infatti era cardinale e nel suo caso il problema diventava particolarmente difficile, poiché i cardinali, come abbiamo visto, avrebbero dovuto lasciare tutti gli incarichi ricevuti precedentemente, per occuparsi esclusivamente dell'elezione del pontefice.

I cardinali quindi, pur non avendolo rimosso dalla sua carica, tergiversavano, anzi, dice ancora lo Stefaneschi, lo tormentavano prospettandogli mille difficoltà, poiché molti nuovi ostacoli provenienti ora da una parte, ora dall'altra, si presen-

tificia essi furono regolati soltanto da Clemente V nel Concilio di Vienne del 1311-12 che stabilì che le facoltà del penitenziere non cessassero neppure durante la vacanza della S. Sede data l'importanza pratica che l'opera del tribunale aveva per i fedeli. Cfr. N. DEL RE, op. cit., p. 208.

¹²⁶ « Tandem paulisper pausam dum quereret ira, ... ». Cfr. *Opus metricum*, v. 326, p. 32.

¹²⁷ Cfr. *ibid.*, vv. 326-330, p. 32.

¹²⁸ « ... Namque hii terrore coacti / destiterant. ». Cfr. *ibid.*, vv. 330-331, p. 32.

tavano nel caso di una riconferma della sua carica da parte del collegio¹²⁹.

Vedendo tutto ciò, Matteo d'Acquasparta preferì troncane ogni discussione e si dimise spontaneamente dalla sua carica¹³⁰ senza aspettare la decisione del collegio. In questo modo, dice lo Stefaneschi, egli « omnes preteriit socios », cioè la ebbe vinta su tutti i suoi colleghi, perché essi di fronte al suo comportamento così risoluto, decisero di restituirgli i poteri originarii, sia pure limitati rispetto a prima¹³¹.

Il tentativo dei Colonna quindi fallì e Narni fu costretta a sottomettersi alle pene che le furono imposte dai penitenzieri.

Per noi l'episodio narrato dallo Stefaneschi è interessante sia perché come abbiamo visto ci permette di conoscere il seguito della vicenda di cui ci siamo occupati e sia perché ci offre l'opportunità di fare delle ipotesi sui motivi che spinsero Narni ad attaccare Stroncone nell'estate del 1293.

Se infatti i Colonna erano in relazione con Narni nell'autunno-inverno del 1293¹³² e cercarono di aiutarla come abbiamo visto, non è possibile pensare che queste relazioni esistessero già anche solo alcuni mesi prima e che i Colonna abbiano quindi sostenuto Narni non solo dopo l'attacco a Stroncone ma anche prima e durante l'attacco stesso?

Narni perciò avrebbe assalito Stroncone non solo perché da tempo desiderava conquistare quel castello e la vacanza pon-

¹²⁹ Interpreto così le parole piuttosto oscure dello Stefaneschi: « /... Sed luctibus illum / vexabant, cum multa novis rumoribus inde / atque istinc previsa forent. ». Cfr. *ibid.*, vv. 322-324, p. 32. In che cosa consistessero di preciso questi numerosi ostacoli prospettati dai cardinali a Matteo d'Acquasparta, è difficile dirlo. Né possiamo sapere a quali « luoghi » si riferiscano esattamente i due avverbi « inde atque istinc », se cioè lo Stefaneschi abbia voluto alludere a difficoltà presentate « da varie parti » sempre nell'ambito del collegio o a difficoltà provenienti da varie parti dello Stato della Chiesa.

¹³⁰ « ...Contendere vitans / cessit in arbitrium presul festinus... ». Cfr. *ibid.*, vv. 334-335, p. 32.

¹³¹ « Nam cardinales, ubi Portuensis cessit, reddiderunt sibi officium sancte penitentiarie limitate tamen », dice lo Stefaneschi nelle sue note esplicative. Cfr. ed. Seppelt, p. 32, nota al v. 336. E aggiunge il Muratori, commentando questi versi nella sua edizione dell'*Opus metricum*: « dicitur autem quod ille praeteriit socios, id est superavit sua discretionem ». Cfr. R.I.S., III/1 (1723), p. 625, nota 10.

¹³² L'episodio è infatti collocato dallo Stefaneschi dopo l'inizio del conclave a Perugia, fissato per il 18 ottobre 1293 e prima della visita di Carlo II al conclave avvenuta nel marzo del 1294. È probabile comunque che esso sia avvenuto poco dopo l'arrivo dei Colonna a Perugia, quando la sconfitta di Narni era ancora un fatto piuttosto recente e la città aveva da poco cominciato ad eseguire gli ordini che le erano stati impartiti da Matteo d'Acquasparta.

tificia garantiva maggiori possibilità di riuscita alla sua impresa, ma anche perché in quel momento essa aveva dietro di sé il forte appoggio dei Colonna.

Se l'appoggio dei Colonna si fosse poi concretato anche in aiuti militari o finanziari, questo non possiamo dirlo. Certo questa ipotesi rende più comprensibili tutte le manovre dei cardinali Colonna a Perugia nell'autunno-inverno del 1293. Non essendo riusciti infatti a risparmiare ai Narnesi l'umiliazione della sconfitta, è naturale che essi o sollecitati da loro o per propria iniziativa si adoperassero poi in ogni modo almeno per evitare loro l'obbligo di soddisfare alle penitenze imposte dai penitenzieri.

La nostra resta comunque soltanto un'ipotesi fatta sulla base di alcuni indizi ma che non è confermata da alcun dato di fatto.

Quello che è certo invece è che Narni non rinunciò alle sue pretese su Stroncone ancora per molti anni e anche Bonifacio VIII fu costretto più volte nel corso del suo pontificato ad intervenire contro la città in difesa del castello pontificio.

Da una bolla di questo papa, in data 1 febbraio 1298, con cui il pontefice concedeva a Narni il diritto di eleggersi il podestà, apprendiamo infatti i particolari di questi nuovi tentativi dei Narnesi¹³³.

Il pontefice dice dunque che in considerazione dell'antica devozione dimostrata da Narni alla Chiesa e di quella alla quale « nuper humiliter » la città era ritornata¹³⁴ e tenendo conto inoltre dei graditi servigi resi da Narni alla Chiesa per combattere i Colonna « scismaticos et rebelles », egli aveva deciso di concedere a Narni il diritto di eleggere da sola il podestà senza bisogno di quella speciale licenza pontificia che le era stata imposta da Innocenzo III¹³⁵ e di condonarle tutte le multe in cui essa era incorsa a causa dei suoi attacchi contro il castello di Stroncone.

¹³³ Cfr. G. DIGARD, *Les registres de Boniface VIII*, tomo II, n. 2394.

¹³⁴ Nei primi tempi della lotta di Bonifacio VIII contro i Colonna Narni aveva apertamente parteggiato per la famiglia romana. La città era stata allora scomunicata ma in seguito si era sottomessa alla Chiesa inviando anche aiuti per la crociata bandita dal pontefice contro i Colonna. E a questo recente ravvedimento dei Narnesi che si riferisce Bonifacio VIII nella sua bolla. Cfr. G. TERNENZI, *Il Comune...*, cit., p. te II, p. 46 e sopra p. 38.

¹³⁵ Bonifacio VIII si riferisce qui alla bolla inviata da Innocenzo III ai Narnesi il 7 giugno 1215 in seguito a un violento attacco da essi sferrato a Stroncone, in cui si diceva fra l'altro: « Item non eligetis vobis de cetero nec recipietis aliquam personam extraneam in Rectorem sine nostra licentia speciali ». Cfr. L. LANZI, art. cit., p. 132. Sull'episodio del 1215 cfr. anche sopra p. 11.

Passa quindi ad enumerare tutti i debiti contratti da Narni con la Chiesa, ricordando per prime le duemila libbre di denari del senato comminate a Narni nel 1215 da papa Innocenzo III¹³⁶. Di queste duemila libbre, ricorda il pontefice, « aliqua fuit quantitas persoluta sed de reliqua non extitit ipsi camere persolutum ». In seguito, continua ancora Bonifacio, avendo di nuovo Narni assediato Stroncone durante la vacanza pontificia seguita alla morte di Niccolò IV, « venerabilis frater noster Matheus, Portuensis et Sancte Rufine episcopus, occurrens in subsidium dicti castris de beneplacito Sancte Romane Ecclesie cardinalium qui Reate tunc temporis morabantur cum honorabili equitum et peditum comitiva processit » e i Narnesi si impegnarono ad obbedire agli ordini della Chiesa sotto pena di duemila marche d'argento « prout in instrumentis publicis inde confectis plenius dicitur contineri ».

Questa volta però i Narnesi non erano incorsi nella multa il cui pagamento era condizionato solo all'eventualità che la città non avesse mantenuto le promesse fatte a Matteo d'Acquasparta. Essi quindi, dopo i patti del luglio 1293 e le agitazioni seguite all'intervento in loro favore dei Colonna, avevano risarcito Stroncone dei danni che gli erano stati arrecati, avevano distrutto le fortificazioni fatte e non avevano danneggiato né Stroncone né altre terre della Chiesa per tutto il tempo della vacanza pontificia e per i primi tre mesi di pontificato del nuovo pontefice.

Ma appena trascorso questo termine con il brevissimo pontificato di Celestino V¹³⁷, i Narnesi dovevano aver rinnovato subito i loro attacchi a Stroncone perché Bonifacio ricorda che dopo essere stato eletto pontefice aveva ricevuto lamentele da parte degli Stronconesi per le minacce e le violenze subite sempre a causa della città di Narni.

Il papa aveva quindi inviato una lettera al vescovo di Narni ordinandogli di imporre al comune una multa di mille marche d'argento se esso non avesse cessato di danneggiare il castello di Stroncone. Ma neanche sotto quella minaccia i Narnesi desi-

¹³⁶ « Item propter licet contumaciam vestram multe et magne expense sint facte, volentes tamen vobiscum misericorditer agere, volumus et precipimus, ut Camere nostre .mm. librarum senatus solvatis. Hec autem precipimus vobis reservata nobis potestate addendi et minuendi ». Cfr. L. LANZI, art. cit., p. 132.

¹³⁷ O forse già durante il pontificato di Celestino V^o che durò più di tre mesi, dal 5 luglio al 13 dicembre 1294.

stettero dai loro propositi e Bonifacio VIII fu costretto a prendere nuovi provvedimenti, perché ricorda che « inter alios processus quos occasione dicti castris contra vos fecimus », ultimamente aveva ordinato ai Narnesi di pagare duemila marche d'argento alla Camera apostolica entro un certo termine. Di fronte a questa ulteriore e dura misura presa dal pontefice, la città aveva deciso infine di sottomettersi al pontefice e di implorarlo affinché facesse in modo di « providere... super hiis de benignitate Sedis Apostolice misericorditer ». E il papa quindi, sperando che quelle concessioni sarebbero servite a rendere più salda la devozione e la fedeltà dei Narnesi alla Chiesa, aveva deciso di concedere a Narni il permesso di eleggersi il podestà « undecumque et quemcumque » avesse voluto e di condonare alla città il pagamento della residua quantità delle duemila libbre imposte da Innocenzo III e delle tremile marche imposte da lui¹³⁸.

Naturalmente, concludeva il pontefice, tutte queste concessioni dovevano ritenersi nulle qualora i Narnesi non avessero perseverato nella loro fedeltà e devozione alla Chiesa e soprattutto se avessero dato « scismaticis supradictis », « auxiliium, consilium vel favorem ».

La bolla di Bonifacio VIII ci ha così permesso di conoscere quale fosse stata la conclusione definitiva delle vicende del 1293 e quanti altri tentativi Narni avesse fatto ancora negli anni seguenti per impadronirsi di Stroncone.

La situazione non migliorò per gli Stronconesi nemmeno per il secolo seguente perché già nel 1307 abbiamo notizia di un nuovo attacco, per difendersi dal quale essi, il 6 gennaio di quell'anno, strinsero un patto di alleanza con la città di Rieti¹³⁹. « Penetratasi codesta lega dai Narnesi », dice il Costanzi, « stimarono meglio astenersi da ogni attentato per non rimaner svergognati come nel 1215 e nel 1293 »¹⁴⁰.

Ma passarono soltanto alcuni anni e di nuovo nel 1323 il

¹³⁸ Il provvedimento preso da Bonifacio VIII nei confronti di Narni fa parte di tutta una serie di provvedimenti analoghi presi dal pontefice in quegli anni nei riguardi di molti comuni dello Stato della Chiesa, come il privilegio concesso a Spoleto nel 1295, a Velletri nel 1299, a Cesena nel 1303 e a molte altre città della Marca fra il 1298-99. Uno degli aspetti più caratteristici del governo di Bonifacio VIII fu infatti il suo continuo adoprarsi per raggiungere accordi, a volte anche contrari ai suoi interessi, con il maggior numero di comuni possibili. Cfr. D. WALEY, op. cit., pp. 230-231.

¹³⁹ Cfr. M. MICHAELI, op. cit., p. 27 e T. COSTANZI, op. cit., pp. 583-584.

¹⁴⁰ Cfr. T. COSTANZI, op. cit., p. 584.

castello fu assalito dai Narnesi che apportarono ancora danni e distruzioni ¹⁴¹.

Non abbiamo più notizie di scontri fra i due comuni per gli anni posteriori a questa data, ma è molto probabile che Stroncone continuasse ad essere tormentata da assalti ed irruzioni narnesi ancora per alcuni anni.

Finché dalla metà del XIV secolo cominciò per Narni un rapido processo di decadenza che unito al più rigido controllo esercitato in quel periodo dalla Chiesa sulle terre in suo possesso pose fine a poco a poco ai suoi ripetuti tentativi di espansione ai danni dei comuni vicini ¹⁴².

LUCIANA CALPINI

¹⁴¹ Cfr. E. MARTINORI, Cronistoria narnese, Riassunto, p. 9.

¹⁴² La decadenza di Narni cominciò nel 1348 quando alla terribile peste di quell'anno seguì anche un terremoto che devastò la zona e decimò la popolazione. Nel 1354 poi la città fu costretta a sottomettersi al cardinale Albornoz che alcuni anni dopo vi fece costruire la Rocca, un'imponente fortezza che trasformò Narni in uno dei baluardi strategici del dominio pontificio. Cfr. E. MARTINORI, Cronistoria Narnese, Riassunto, pp. 11-12.

A P P E N D I C E

TRASCRIZIONE DELLA PERGAMENA DEL 26 AGOSTO 1293

La pergamena dell'Archivio notarile di Stroncone fu redatta, come abbiamo detto, a Rieti il 26 agosto 1293 dal notaio Gerardo dei Rastelli di Imola.

E' una pergamena di notevoli dimensioni poiché misura mm. 750 x 640. Il suo stato di conservazione è buono malgrado sia stata piegata in quattro e presenti parecchie macchie e un foro nel centro. Inoltre l'estremo angolo superiore destro è strappato e ricucito rozza-mente con lo spago. Lo strappo interessa comunque solo l'ultima parte delle prime tre righe del testo e non ne impedisce la comprensione. La scrittura usata è una gotica cancelleresca italiana, dai caratteri chiari e regolari.

Il segno di tabellionato del notaio è costituito da una croce greca « potenziata » ¹. Nella trascrizione della pergamena ho premesso

¹ Si dice croce « potenziata » quella che presenta alle estremità di ogni braccio un breve trattino perpendicolare al braccio stesso accompagnato spesso da numerose variazioni con svolazzi, volute ecc... Cfr. A. PRATESI, *Elementi di diplomatica generale*, Bari s.a.

un numero d'ordine a ognuno dei cinque documenti per poterli citare più comodamente e ho aggiunto la punteggiatura laddove essa mi sembrava necessaria per una migliore comprensione del testo. Inoltre ho posto tra parentesi tutte quelle sillabe o lettere che risultavano illeggibili per la presenza di macchie, piegature o fori.

L. C.

In nomine domini amen. Hec est copia exemplum seu transumptum quorundam actorum repertorum inter cetera per me infrascriptum Notarium in Registro actorum Magistri Bonaiuti de Casentino Notarii venerabilis patris domini Mathei dei gratia Portuensis et sancte Rufine episcopi sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante quorum tenor talis est. In dei nomine amen. Hic est tenor sindicatus et procuratorii² Potestatis Capitanei consilii et comunis Narniensis exhibiti coram venerabili patri domino Mathei Portuensi et sancte Rufine episcopo per Nicoluciam domini Iohannis Todini sindicum et procuratorem ipsorum super negotiis infrascriptis sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante die XVII Iulii.

1) In nomine domini amen. Anno ab eiusdem nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante pastore mense Iulii die XVII intrante. In presentia mei Notarii et testium subscriptorum convocato et congregato consilio spetiali generali comunis et populi et antianorum populi et art(iu)m civitatis Narnie ad sonum campane et vocem banditoris ut moris est in palatio ipsius comunis de mandato nobilis militis domini Corradi de Alviano Potestatis et discreti viri domini Candulfi de Urbe Capitanei civitatis Narniensis supradicte, prefati Potestas et Capitaneus cum consensu decreto et auctoritate dicti consilii et ipsum consilium totum nemine discordante cum consensu decreto et auctoritate dictorum dominorum Potestatis et Capitanei sponte unanimiter et concorditer fecerunt constituerunt et ordinaverunt Nicoluciam domini Iohannis Todini civem Narniensem presentem et susipientem eorum et dicti comunis Narniensis sindicum et procuratorem ad omnia et singula infrascripta. Videlicet ad promittendum et iurandum venerabili patri domino Matheo Portuensi et sancte Rufine episcopo cardinali recipienti pro sancta Romana Ecclesia et pro futuro Pontifice et venerabili collegio cardinalium stare iuri et parere mandatis futuri pontificis seu sacri collegii cardinalium de omnibus iniuriis violentiis et excessibus factis commissis et illatis ut dicitur per comune et homines civitatis Narniensis contra castrum et homines de Stroncono et in terris et possessioni-

² Agg. sostantivato per « procurationis »?

bus eorundem et etiam de dampnis si que data sunt per comune et homines ipsius civitatis seu mandato ipsius in segetibus que hoc anno fuerunt et steterunt in Campo de Rusclo. Necnon ad promittendum eidem domino cardinali ob reverentiam Romane Ecclesie et dominorum cardinalium de non offendendo dictum castrum et homines ipsius castri in personis et rebus et terras et possessiones ipsorum hominum et alias terras ipsius Ecclesie toto tempore presentis vacationis apostolice sedis et usque ad tres menses post electionem futuri summi pontificis et ad restituendum ecclesiam sancti Antimi cum suis pertinentiis liberam et expeditam illis quibus ipse dominus cardinalis mandaverit et ad (pro)mittendum destruere fortilicium³ et novitates factas in ipsa ecclesia et circuitu ipsius ecclesie ad voluntatem et mandatum ipsius domini cardinalis; et ad promittendum eidem domino cardinali recipienti pro Ecclesia Romana et venerabili collegio cardinalium et futuro summo pontifice penam ad voluntatem et mandatum ipsius domini cardinalis pro observantia omnium predictorum et cuiuslibet eorum Romane Ecclesie applicandam si predicta omnia et singula non fuerint observata per comune dicte civitatis que pena commissa et soluta vel non nichilominus ea que promittentur per ipsum syndicum nomine dicti comunis in sua maneant firmitate que pena totiens committatur quotiens contra predicta et singula ventum vel factum fuerit. Et ad dandum fideiussores idoneos de civitate Narniense ad mandatum dicti domini cardinalis pro observantia omnium predictorum sub pena quam idem dominus cardinalis duxerit imponenda. Et ad promittendum quod dictum comune omologabit omnia supradicta infra tempus quod idem dominus cardinalis duxerit indicendum. Ratum gratum et firmum perpetuo habituri quicquid per dictum syndicum in predictis et singulis actum gestum et procuratum fuerit sub generali obligatione omnium bonorum comunis predicti salvo ipsi comuni Narnie omni iure si quod ipsum comune habuit et habet in dicto castro Stronconis et hominibus ipsius salvis etiam iuribus et defensionibus ipsius comunis Narnie in omnibus et singulis supradictis. Actum in palatio comunis Narniensis presentibus Franciscano Stephani, C(o)fredicolo domini Litalli, domino Gaiferio Iudice, domino Bertuldo Iudice, Arloctello Cagnutii, Iohannucio et Jacobucio banditoribus comunis huius rei testibus rogatis. Ego Archangelus Magistri Iohannis alme urbis prefecti auctoritate Notarius predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

³ s rasa sotto la m finale.

⁴ I due punti in linea orizzontale o « gemipunctus » che appaiono più volte nella pergamena servivano a sostituire il nome del destinatario quando il documento veniva a lui indirizzato in ragione del suo ufficio, affinché, se nel frattempo gli fosse succeduta nella carica un'altra persona, la parte dispositiva del documento fosse ugualmente osservata dal successore. Cfr. A. PRATESI, op. cit., p. 66.

2) Forma promissionis obligationis et iuramenti Nicolucie domini Iohannis Todini syndici et procuratoris..⁴ Potestatis et Capitanei consilii et comunis Narniensis.

In dei nomine amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante die XVII Iulii. Noverint universi presens instrumentum publicum inspecturi quod discretus vir Nicolucia domini Iohannis Todini civis Narniensis syndicus et procurator nobilis viri domini Corradi de Alviano potestatis et discreti viri domini Candulfi de Urbe Capitanei necnon et totius consilii civitatis Narniensis constitutus in presentia venerabilis patris domini Mathei dei gratia Portuensis et sancte Rufine episcopi sancte Romane Ecclesie cardinalis sindicatorio et procuratorio nomine predictorum Potestatis Capitanei consilii et comunis promisit eidem domino cardinali recipienti pro se et Romana Ecclesia et pro futuro pontifice et venerabili collegio cardinalium Romane Ecclesie stare iuri et parere mandatis futuri summi pontificis seu sacri collegii cardinalium predictorum super omnibus iniuriis violentiis et excessibus factis commissis et illatis per comune et homines civitatis Narniensis contra castrum et homines de Stroncone et in terris et possessionibus eorundem et etiam de dampnis que data sunt per comune et homines ipsius civitatis seu mandato ipsorum in segetibus sive fructibus qui vel que hoc anno fuerunt in Campo de Rusclo. Necnon promisit nomine quo supra eidem domino cardinali stipulanti et recipienti ut supra quod ipse seu dicta universitas videlicet dicti Potestas Capitaneus consilium et comune et homines ipsius civitatis per se vel alios non offendent nec impugnabunt nec offendi facient quoquo modo dictum castrum et territorium de Stroncone seu homines dicti castrum neque personas seu res terras et possessiones ipsorum hominum nec alias terras ipsius ecclesie toto tempore presentis vacationis apostolice sedis nec post usque ad tres menses post creationem futuri summi pontificis. Item promisit dictus syndicus nomine quo supra eidem domino cardinali stipulanti et recipienti nomine quo supra restituere et tradere ecclesiam sancti Antimi cum omnibus suis pertinentiis liberam et expeditam illi vel illis cui vel quibus ipse dominus cardinalis restitui et tradi mandaverit et quod destruet et destrui faciet fortilitiam et omnes alias novitates factas in ipsa ecclesia et circuitu ipsius ecclesie ad voluntatem et mandatum ipsius domini cardinalis. Item promisit dictus syndicus procuratorio et sindicatorio nomine quo supra eidem domino cardinali recipienti et stipulanti nomine quo supra quod pro omnibus et singulis predictis et infrascriptis tenendis et observandis dabit idoneos et sufficientes fideiussores de civitate Narnie quot et quando mandabit dictus dominus cardinalis; promisit etiam dictus syndicus nomine dictorum Potestatis Capitanei consilii et comunis dicto domino cardinali quod ipsi omologabunt et confirmabunt et rara et firma habebunt et effectui mancipabunt omnia et singula supradicta sub pena duorum milium marcarum argenti danda et committenda ac

etiam applicanda Ecclesie Romane si per dictum comune predicta seu predictorum singula non fuerint observata et quod totiens committatur quotiens contra ventum fuerit sive factum que pena promissa soluta vel non omnia predicta et singula in sua remaneant firmitate. Et pro omnibus predictis tenendis et firmiter observandis complendis ac effectui mancipandis dictus syndicus sindicatorio et procuratorio nomine quo supra⁵ obligav(it) omnia bona dicti comunis dicto domini cardinali recipienti nomine summi futuri pontificis Romane Ecclesie ac venerabilis collegii memorati. Et super his omnibus et singulis observandis nomine quo supra tacto libro Evangeliorum et dato oris osculo ipsi libro corporale prestitit iuramentum salvis et reservatis iuribus et defensionibus dicti comunis si que haberet in dicto castro et hominibus dicti castri Strunconis et in singulis supradictis. Actum in civitate Interamneni in ecclesia maiori eiusdem terre in cuius ecclesie facie erat vexillum Romane Ecclesie in eminenti positum presentibus testibus venerabilibus patribus dominis Offreducio Grossetanensi et Thoma Interampnensi episcopis, venerabilibus et discretis dominis Sarraceno de Perusio electo Melfiensi, capellano venerabilis patris domini Sabinensis, Fulcone canonico Maioracense, Berengario Regis apostolice sedis capellano et auditore, Nicolao de Iporegia canonico Leodiensi camerario et capellanis religiosis fratribus Raynaldo de Tuderio, Raynucio et Francisco de ordine minorum familiaribus eiusdem domini Portuensis et nobilibus viris dominis Rubeo de Subiaco, Ubaldo de Interminellis de Luca Reatine et Oddone de Perusio Interamnenis civitatum potestatibus, Transerico de Labro, Iohanne de Romana, Galgano et Ugolino militibus de Aquasparta et Raule de Bucevillier, Buiamonte de Luleth sotiis dicti domini Rubei, Percevallo milite et Origo iudice de Spoleto, Galasso, Egidio domini Luce, Iohanne Tineosii, Angelutio et Gentili Pasmello⁶ militibus de Reate et domino Anastasio de Interamne, dominis Offreducio milite Gaiferio et Bertuldo iuris peritis de Narnio ambaxatoribus ut dicebant ipsius comunis Narniensis et multitudo aliorum.

3) Die Sabbati decimo octavo mensis Iulii supradicti apud domos Episcopatus Interamnenis ubi idem dominus hospitabatur presentibus dominis Episcopo Grossetanensi, Fulcone canonico Maioracensi, fratribus Franciscus et Raynucio de ordine Minorum familiaribus infrascripti domini Portuensis. Venerabilis pater dominus Matheus Portuensis et sancte⁷ Rufine episcopus precepit Nicolucie domini Iohannis Todini sindaco et procuratori comunis Narnie ut restituat ecclesiam sancti Antimi hodie... canonicis ipsius ecclesie vel domino

⁵ La frase che segue, da «obligavit» a «quo supra» (riga 10) nella pergamena è stata omissa e aggiunta al termine del quinto documento. Dopo il «quo supra» della riga 7 c'è un segno di richiamo.

⁶ Pasinello?

⁷ Nella pergamena «et sancte» è ripetuto due volte.

Berengario auditori suo qui eam restituat predictis canonicis vel alicui eorum nomine eorum remotis inde omnibus hominibus sive custodibus qui ibi essent pro comuni Narniensi. Item quod incipiat hodie facere scarcari et destrui armaturas fortili(t)ias et novitates factas in dicta ecclesia seu in circuitu suo tam de lignis quam de muris ita quod (cras) per totam diem tota ipsa novitas sit destructa. Item quod hodie inf(ra) vespervas faciat omologari et confirmari a Potestate Capitaneo consilio et comuni Narniensi ea que dictus syndicus nomine comunis Narnie eidem domino cardinali recipienti nomine Romane Ecclesie futuri pape et collegii cardinalium iuravit (et) promisit. Item quod hodie infra vespervas det vigintiquatuor fideiussores bonos et idoneos dominis Sarraceno electo Melfiensi et Berengario auditori suo recipientibus nomine suo et Romane Ecclesie quos propterea Narniam dirigit de duobus milibus marcarum argenti pro servandis que syndicus predictus promisit eidem domino cardinali et hec precepit sibi sub pena duorum milium marcarum argenti in singulis capitulis supradictis.

4) Omologatio et confirmatio obligationis pro(mis)sionis et iuramenti predictorum. In dei nomine amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante die Sabbati XVIII Iulii ante vespervas. In presentia mei Notarii et testium subscriptorum, nobiles et p(ru)dentes viri domini Corradus de Alviano Potestas, Candulfus de Urbe Capitaneus et consilium civitatis Narnie in palatio ipsius comunis Narnie congregati sponte unanimiter et concorditer dicti videlicet Potestas et Capitaneus cum consensu et auctoritate ipsius consilii et ipsum consilium cum consensu et auctoritate ipsorum Potestatis et Capitanei omologaverunt ratificaverunt confirmaverunt et approbaverunt ac rata et firma habuerunt omnia et singula que Nicolucia domini Iohannis Todini civis Narniensis syndicus et procurator eorundem Potestatis Capitanei consilii et comunis iuravit et promisit nomine predictorum et dicti comunis Narniensis venerabili patri domino Matheo dei gratia Portuensi episcopo sancte Romane Ecclesie cardinali recipienti et stipulanti nomine et vice summi creandi pontificis eiusdem Romane Ecclesie ac venerabilis collegii dominorum cardinalium ecclesie memorate occasione et causa excessuum violentiarum et iniuriarum commissorum seu commissarum per dictam universitatem seu comune per alium seu per alios nomine eorum contra castrum de Stroncone homines et personas res et bona eorundem in castro predicto ac in territorio dicti castri ac etiam damnorum datorum per dictum comune seu alium vel alios eius nomine in segetibus et fructibus qui fuerunt isto anno in Campo de Rusclo seu aliter quocumque modo, prout continetur in instrumento per manu mei Bonaiuti Notarii eiusdem domini Portuensis super hoc confecto promittentes sub pena in dicto instrumento contenta tenere et observare omnia et singula supradicta et virtute sacramenti prestiti per eundem syndicum nomine et vice predictorum Po-

testatis Capitanei consilii et comunis Narniensis, necnon et obligatione bonorum dicti comunis. Actum in palatio civitatis et comunis Narnie presentibus discretis viris dominis Sarraceno electo Melfiensi et Berengario Regis auditore dicti domini Portuensis, dominis Tadeo de Assisio et Monaldo de Montefalcone, iudicibus Magistro Macitto de Monte sancti Martini, Nicolao de Amelia et Iohanne de Amelia Notario eiusdem domini Potestatis, Martorello de Coscentia domicello dicti domini Sarraceni et Stephanotto cursore domini Portuensis.

5) Obligatio fideiussorum super predictis servandis. In dei nomine amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta apostolica sede vacante die sabbati XVIII Iulii. In presentia mei Notarii et testium subscriptorum Iuvenalis Massei, Gentilucius domini Iohannis Petri Cinthii, Salvatellus domini Raynaldi Raynerii, magister Scottus Iohannis Cardarelli, Nicolucius Marchi Boccanigre, Pensolus Iacobi Simonis, Offreducus domini Ritalli⁶, Franciscus Stephani, dominus Offreducus de Montorio, dominus Masseus Beraldi, Ciappus domini Iacobi, Merlinus domini Philippi, Uguitio Petri Uguitionis, Clericutius Angelutii, dominus Ricardolus Miles, Somarellus domini Sinibaldi, Petrochellus Massaroni, Raynalducius domini Leonardi, Percevallus domini Angeli, Thomasellus Thome Massei Grimanelli, Iohannellus Blasii, Sebastianus Petri Sambuci, Bucius domini Petri Beralli, Abbraciarellus Alegreante, cives Narnienses omnes et singuli promiserunt fideiussorio nomine nobilis viri domini Corradi de Alviano Potestatis et discreti viri domini Candulfi de Urbe Capitanei, consilii et comunis civitatis Narniensis, presentibus dictis Potestate Capitaneo et consilio ipsius comunis et Nicolucia sindaco et procuratore predictorum Potestatis Capitanei consilii et comunis, discretis viris dominis Sarraceno de Perusio capellano venerabilis patris domini. Sabinensis episcopi electo Melfiensi ac Berengario Regis sedis apostolice capellano auditore venerabilis patris domini Mathei episcopi Portuensis recipientibus et stipulantibus vice et nomine summi creandi pontificis et sancte Romane Ecclesie ac venerabilis collegii dominorum cardinalium Ecclesie memorate se facturos et curaturos cum effectu quod dicti Potestas Capitaneus consilium et comune et syndicus eorundem inviolabiliter observabunt et effectui mancipabunt omnia et singula que dictus Nicolucia syndicus et procurator memoratus iuravit et promisit sindicatorio et procuratorio nomine eorundem venerabili patri domino Matheo Portuensi episcopo supradicto recipienti et stipulanti vice et nomine futuri summi pontificis Ecclesie Romane et collegii predictorum occasione excessuum violentiarum et iniuriarum commissorum seu commissarum per dictam Universitatem seu comune vel per alium seu alios nomine eorundem intra castrum de Stroncone homines et personas res et bona eorum in castro predicto ac in territorio dicti castrum ac etiam damnorum datorum per dictum

⁶ Litalli?

comune seu alium vel alios eiusdem comunis nomine in segetibus et fructibus qui fuerunt isto anno in Campo de Rusclo prout in instrumento manu mei Bonaiuti Notarii super hoc confecto plenius continetur. Et hec omnia et singula promiserunt dictis capellanis nomine quo supra stipulantibus et recipientibus sub pena duorum milium marcarum argenti committenda et applicanda camere dicte Romane Ecclesie si per dictos Potestatem Capitaneum consilium comune et syndicum sepe dictum predicta omnia et singula non fuerint observata. Que pena totiens committatur quotiens contra ventum fuerit sive factum per predictos vel alios nomine eorundem, que pena soluta vel non predicta omnia in sua remaneant firmitate per quibus omnibus et singulis tenendis et observandis obligaverunt omnia bona sua mobilia et immobilia; quam penam si contingeret committi, promiserunt solvere et tradere Ecclesie Romane ubicumque curia erit, renuntiantes epistole divi Adriani exceptioni fori constitutioni de duobus reis lege sancimus⁹ de fideiussoribus et omni exceptioni iuris vel facti que de iure competere posset eisdem. Que omnia et singula tenere et observare tacto libro corporaliter iuraverunt. Actum in palatio civitatis et comunis Narnie presentibus dominis Tadeo de Assisio et Monaldo de Montefalcone iudicibus, magistris Macitto de Monte sancti Martini, Nicolao de Amelia et Iohanne de Amelia notario eiusdem domini¹⁰ Potestatis, Martorello de Cosce(n)tia domicello dicti domini Sarraceni et Stephanotto cursore dicti domini Portuensis. Ego Bonaiutus de Burgo Colline imperiali auctoritate et nunc venerabilis patris domini Mathei episcopi Portuensis supradicti Notarius exhibitioni sindicatus promissioni obligationi et iuramento syndici preceptis per eundem dominum Portuensem factis omologationi et confirmationi.. Potestatis Capitanei et consilii promissioni obligationi et iuramento fideiussorum predictorum et omnibus et singulis suprascriptis diversis diebus et locis et coram diversis testibus prout suprascriptum est, presens fui et ea de mandato eiusdem domini Portuensis et licentia et voluntate predictorum syndici et omologantium et fideiubentium scripsi et publicavi.¹¹

Ego Gerardo de Rastellis de Imola publicus imperiali auctoritate Notarius predictam copiam exemplum seu transumptum prout repperi in Registro actorum Magistri Bonaiuto de Burgo¹² Colline Notarii supradicti ita hic de verbo ad verbum nichil addito vel minuto quod verborum substantiam vitiet sive mutet facta collatione cum ipso Magistro Bonaiuto fideliter exemplavi et de mandato venerabilis patris domini Mathei Portuensis et Sancte Rufine episcopi supradicti michi

⁹ sancimus?

¹⁰ Sotto la parola « domini » compare un segno di espunzione.

¹¹ dopo « publicavi » c'è un segno di richiamo e l'aggiunta del periodo omesso nel terzo documento. Cfr. sopra p. 50, nota 5.

¹² sotto « Bu... » la pergamena è rasa.

per eum facto Reate in hospitio suo in presentia religiosorum virorum fratrum Raynucii Francisci et Corradi de ordine minorum venerabilis viri domini Nicolai de Yporegia canonico Leodiensis camerarii Magistri Bonaiuti Notarii predicti, Bene canonici assisinatis et Lucii de Tuderto domicelli et familiarium suorum, ea omnia in publicam formam redegimus meumque signum apposui consuetum. Sub anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo tertio indictione sexta die XXVI Augusti apostolica sede vacante.



UN ELENCO DI BENI
DELL'OSPEDALE DI SANTO SPIRITO IN SASSIA
NEL LAZIO MERIDIONALE
ALLA META' DEL '400 *

In un volume dell'archivio dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia (un consistente « Liber domorum » del 1585) ¹ conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, sono contenuti, senza una speciale segnatura archivistica, due fascicoletti membranacei: il primo è un registro di vigne e case possedute dall'ospedale in Roma nella prima metà del XIV secolo ², il secondo (cm. 22 x 25) contiene elenchi di beni di proprietà dell'ente in alcune località del basso Lazio ed è databile alla metà del secolo successivo: di quest'ultimo ci occupiamo in queste brevi note.

Il fascicolo si compone di dieci carte contenute in una copertina pure di pergamena ³; la numerazione, da 1 a 7, in cifre arabe, interessa le sole carte scritte. La rigatura è regolare e piuttosto nitida.

* Il presente studio rientra nell'ambito del programma di ricerche per il *Codice diplomatico di Roma e della regione romana*, promosso dalla Società Romana di Storia Patria con il concorso del C.N.R.

¹ Roma, Arch. di Stato, Ospedale di Santo Spirito, Catasti e piante, 1458. Di utile consultazione per quanto riguarda la storia dell'ospedale fino al 1500, pur nei limiti di una impostazione scarsamente organica e a tratti apologetica, l'opera di P. DE ANGELIS, *L'Ospedale di Santo Spirito in Saxia*, 2 vol., Roma 1960, 1962; di qualche rilievo anche l'agile ma frammentario profilo di O. MONTENOVESI, *L'Archiospedale di S. Spirito in Roma*, in questo *Archivio*, LXII (1939), pp. 177-225, e, per uno sguardo all'ordinamento interno, l'opera di P. BENEDETTO DA ALATRI, *Gli Ospedali di Roma e le bolle pontificie*, Viterbo 1950.

² Ne ha fatto oggetto di uno studio che sarà pubblicato nel prossimo numero di questo *Archivio* Anna Esposito Aliano, collaboratrice del gruppo di ricerca per il *Codice diplomatico di Roma e della regione romana*.

³ La copertina doveva costituire la parte rimasta intonsa di un documento scritto su pergamena grossa non lisciata dalla parte esterna. Lungo la rifilatura della pergamena, nella parte inferiore interna, con l'andamento della scrittura capovolto rispetto a quello del fascicolo, parte di una riga che doveva appartenere al documento originario: « de dicto castro Montis Fortini relicto per episcopum ad hospitale Sancti Spiritus de Roma ». Con l'elenco dei beni del « castrum Montis Fortini », l'odierna Artena, comincia, peraltro, il nostro testo. Verso la metà della medesima pergamena si legge ancora: « (apostol)ica et imperiali

Nel lato esterno della copertina si legge, di mano cinquecentesca, « Inventario di beni del priorato di Velletri, Monte Fortino, Ferrentino et Veruli »⁴.

Il testo comincia alla carta 1v e termina alla carta 5v, non coprendo, comunque, per intero le singole pagine; l'umidità ha fatto scolorire in diversi punti l'inchiostro e ciò ha reso necessario per una corretta lettura l'impiego della lampada di Wood.

La scrittura è una gotica libraria del XV secolo; alla carta 4r, un'aggiunta di mano del XVI si estende per cinque righe. Segni marginali in corrispondenza delle singole voci, numerosi soprattutto per l'elenco relativo a Ferentino, si riferiscono a vari momenti di utilizzazione del testo.

La lingua oscilla irregolarmente fra un latino alquanto approssimativo nelle concordanze e un italiano incerto e ricco di sfumature dialettali.

Alle carte 6r-6v troviamo, infine, munite dei relativi « signa », tre attestazioni notarili autografe datate al 25 aprile 1518⁵: i no-

auctoritatibus notarius fidem facio per presentes suprascriptos possessiones re-
peritos et per me extractos a quodam parvo [...] archivii collationat(o) et concord
(ato)». Tra le due scritte, nella parte destra, che attualmente costituisce il pia-
to posteriore della copertina, si legge, pure di mano cinquecentesca, ma con
l'andamento della scrittura conforme a quello del fascicolo: « dominus Francis-
cus Martellutius de Monte Fortino procurator ».

⁴ Osserva P. Benedetto da Alatri come per la prima volta nelle bolle di Eugenio IV « i luoghi dipendenti dall'ospedale vengono ... chiamati Priorati » (op. cit., p. 42) e poco oltre (p. 53) scrive: « Dopo tutto ciò che è stato detto più sopra della Precettoria e della Commenda, poco rimane a dirsi intorno al Priorato che è loro affine ... Precettoria prevalentemente è il beneficio dell'Ospedale romano che si concede al Maestro generale dell'Ordine; Priorato è ogni altro luogo o casa dipendente dall'Ospedale di Santo Spirito; la Commenda infine è il termine equivalente che si applica all'una o all'altro ». Sulla presenza dell'Ordine nelle località che qui interessano P. De Angelis dà poche e scarse notizie: per quanto concerne Ferentino, si limita a dire che l'ospedale di Santo Spirito vi fu « fondato dall'Abate Rolando nel secolo XIII » e che « si hanno documenti dal 1432 » (op. cit., II, p. 580); su Montefortino, che « nel secolo XIII vi esisteva un Monastero di Suore di Santo Spirito » e che « sul luogo dove era il Monastero venne costruita una Cappella nell'anno 1471 da Don Giovanni Battista, sacerdote di Montefortino » (p. 584); a Velletri, sostiene il De Angelis, la presenza dell'Ordine è da far risalire al XIII secolo, ma « si conoscono i nomi dei Rettori e dei Priori dall'anno 1435 » (p. 590); a Veroli, infine, si hanno nel secolo XV « Casa e Ospedale di Santo Spirito » e si conoscono « i nomi dei Rettori dal 1450 » (p. 591). I beni posseduti dall'ente a Selvamolle e a Torre Caietani, che pur danno luogo nel nostro fascicolo a due elenchi distinti, non dovevano costituire priorati. La cartella relativa al priorato di Torre Caietani, conservata all'Archivio di Stato di Roma (Ospedale di Santo Spirito, Feudi e priorati, 1080), contiene perlopiù documentazione del '700.

⁵ Ad introduzione delle tre attestazioni si legge: « Hec est publicatio bonorum existentium in territorio Ferentini ». I notai sono « Ambrosius de Macellariis, canonicus Ferentini, publicus imperiali auctoritate notarius », « Iohannes

taï attestano di avere eseguito una copia autentica dell'elenco dei beni posseduti dall'ospedale in Ferentino⁶, copia fatta stilare per iniziativa del « discretus vir venerabilis Angelus de Velleτρο modernus prior Sancti Spiritus » e « cum auctoritate et commissione domini illustrissimi [...] Hyeronimi Gori de Senis vicarii reve-rendi domini episcopi Ferentini », il quale aggiunge una sua at-testazione e il sigillo (c. 7r)⁷.

Gli elenchi contenuti nel fascicolo, distinti per località, sono, come si ricava dal testo, copie di precedenti compilazioni⁸ di cui, a quanto ci risulta, non è rimasta traccia; non mancano, comunque,

Luciani Ferrarii, canonicus Ferentini, publicus imperiali auctoritate notarius », « Salvator notarii Innocentii de Supino, abbas Sancti Angeli de Ferentino, publi-cus ex apostolica auctoritate notarius ».

⁶ Che il nostro testo sia alla base della copia cui le attestazioni si riferiscono è assai probabile, oltre che per la collocazione delle attestazioni medesime, in quanto la parte introduttiva e quella conclusiva dell'elenco oggetto di copia, riferite nel contesto di ogni singola attestazione, coincidono perfettamente con le rispettive parti del nostro elenco. D'altronde, che le autenticazioni notarili non si riferiscano al testo stesso del nostro fascicolo lo deduciamo dal fatto che i notai fanno riferimento ad una parte di esso soltanto (relativa a Ferentino) e che, come abbiamo visto, esso è anteriore di circa un secolo.

⁷ Gli elenchi di cui si cura l'edizione sono stati oggetto, in momenti di-versi, di numerose trascrizioni che evidentemente costituivano utile strumento per un'efficace gestione patrimoniale nei singoli priorati. Di esse, alcune sono conservate presso l'Archivio di Stato di Roma. E' il caso di una trascrizione parziale dell'elenco dei beni posseduti dall'ospedale a Ferentino (Ospedale di Santo Spirito, Feudi e priorati, 960), che alcune annotazioni, dovute alla mano del locale priore di Santo Spirito, consentono di datare alla metà del XVIII secolo. La trascrizione, esemplata quasi certamente su una copia del nostro testo (non si può escludere si tratti proprio della copia del 1518), ne ripete fedel-mente la sostanza, alterando, comunque, non pochi nomi di persona e di luogo. Sotto la stessa segnatura è conservato, fra l'altro, un interessante catasto dei beni dell'ospedale in Ferentino « ex publica universalì allibratione de anno 1777 ». Una copia del 29 dicembre 1629, che sembra riguardasse l'intero testo di cui si cura l'edizione, è alla base di altra trascrizione relativa ai beni posse-duti dall'ospedale a Torre Caietani (Feudi e priorati, 1080) datata al 26 marzo 1709 e autenticata da « Camillus Gabriellius, notarius publicus ac sacri et apos-tolici archivii Sancti Spiritus in Saxia de Urbe archivista ». Anche un altro elen-co di beni (« Ristretto di tutti li beni del priorato di S. Spirito della Torre... »), di mano settecentesca, è parzialmente esemplato, riteniamo, su una copia del no-stro testo. Sono, infine, da segnalare due trascrizioni, anch'esse del XVIII secolo e certamente riconducibili a copie dei nostri elenchi, che riguardano i beni posse-duti dall'ospedale a Veroli e a Velletri (Feudi e priorati, 1082, in cartelle di-stinte); in testa alla prima si legge: « Copia delli stabili e mobili in Veroli e suo territorio », mentre la seconda si trova alla pagina 4 della consistente cartella relativa al priorato di Velletri.

⁸ Il termine « copia » figura costantemente nei titoli che introducono cia-scun elenco (es. « Copia bonorum stabilium existentia in territorio Montis For-tini »), con la sola eccezione di quello relativo a Selvamolle che reca in testa, in maiuscola gotica, « Ad Selva di Molo ».

interventi di aggiornamento che risalgono e al momento di stesura della copia e a momenti successivi.

La collazione dei diversi elenchi nel fascicolo in questione, trova, a nostro avviso, la sua ragion d'essere nella vasta opera di riorganizzazione dell'ospedale e della sua proprietà promossa da papa Eugenio IV. Se l'esame paleografico consente di attribuire con certezza il nostro testo al XV secolo, un'annotazione relativa ad una terra del territorio di Boville Ernica che si dice « allocata da frate Iuliano alli anni 1444 » autorizza l'ipotesi che la sua compilazione sia cosa dello stesso anno o degli anni immediatamente successivi. Diversi motivi ci inducono, infatti, a vedere in tale annotazione un'aggiunta da attribuire al momento della copia: innanzi tutto il contenuto, che è particolare se non altro per il riferimento cronologico, ma ancora il fatto che, collocata senza alcuna segnalazione alla fine dell'elenco relativo a Torre Caietani, è l'unica voce che chiami in causa Boville; si tenga presente poi, che, proprio a questo punto, la scrittura, pur sempre della stessa mano, denuncia nel tratto uno stacco dal testo che precede.

Niente di più probabile, dunque, che il nostro elenco costituisse, con altri non pervenuti⁹, la premessa necessaria all'opera di riassetto della proprietà fondiaria dell'ospedale: proprio con la bolla « Licet vigilis pastoris » del 13 ottobre 1444¹⁰, Eugenio IV ne affidava la riforma ad una commissione guidata da Arsenio, « monacus monasterii S. Pauli extra muros Urbis », e in data 23 maggio 1445, con l'« Ad ea per quae », concedeva « facultatem... episcopo Praenestino protectori Sancti Spiritus revocandi omnes alienationes, concessiones, locationes bonorum hospitalis ultra triennium factas absque Sedis Apostolice licentia, ac exigendi omnes fructus exinde male perceptos »¹¹.

⁹ E' da chiedersi se il numero 46 che compare nel lato esterno della copertina, e che ritroviamo nel margine sinistro del foglio 3r, non sia il numero di serie che contrassegnava il nostro fascicolo nell'ambito di una più vasta opera di registrazione dei beni patrimoniali dell'ospedale.

¹⁰ « Bullarium Sancti Spiritus in Saxia de Urbe », f. 123 (Archivio di Stato di Roma, Ospedale di Santo Spirito, 1).

¹¹ « Bullarium » cit., f. 127. Già con la bolla « Tunc iniunctum » del 3 gennaio 1432 (« Bullarium » cit., f. 115) Eugenio IV aveva inteso provvedere all'annullamento delle alienazioni, locazioni e concessioni di beni avvenute nei settant'anni precedenti senza il consenso della Sede Apostolica. Il fatto che solo tredici anni dopo si senta il bisogno di ribadire, con poche varianti, il provvedimento, testimonia lo scarso successo della precedente iniziativa.

Nel decennio 1436-1446 riveste la carica di Precettore dell'Ospedale Fra Giovanni da Tricarico, che sarà successivamente nominato vescovo di Ferentino (cfr.: DE ANGELIS, *L'Ospedale di Santo Spirito in Saxia* cit., II, pp. 525-526).

Ciò che nei nostri elenchi suscita il maggior interesse è il fatto che offrono, attraverso le numerose indicazioni relative sia allo sfruttamento dei diversi appezzamenti sia alla loro estensione, uno scorcio apprezzabile, pur nei suoi limiti, sulle campagne del basso Lazio nel '400¹².

L'elenco relativo a Ferentino, in cui sfilano al completo gli elementi costitutivi di una tipica policoltura di sussistenza, costituisce, senz'altro, per la maggiore ampiezza, il « test » più attendibile circa l'assetto produttivo di queste terre.

Degli appezzamenti sottoposti a sfruttamento intensivo, gli orti, che il nostro testo segnala, per un totale di otto, soltanto in questa località, ripetono perlopiù l'ubicazione consueta che li vuole interni o a ridosso dell'habitat (« ortum iuxta palatium et iuxta viam », « ortus retro ipsam domum qui dicitur lo Iardino »¹³ ecc.), mentre la posizione delle quattro vigne menzionate risulta casualmente emblematica dell'onnipresenza del vigneto laziale (« una vigna ad Colle Sancta Maria », un'altra è « posta alla valle » ecc.). « Unum casale » e « dui terre » sono coltivati « ad arborecto » (quasi certamente si tratta di vigneto alberato): del primo si indica l'estensione che è di circa sei ettari (« seminis trium rublarum »)¹⁴, dei secondi è attestata la collocazione in zona irrigata

¹² Per una corretta impostazione del discorso sulle strutture agrarie del Lazio medievale è fondamentale, al di là del suo stesso ambito cronologico (sec. IX-XII), il contributo recato dall'opera recente di P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, 2 vol., Roma 1973, Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, n. 221. La parte che interessa specificamente, a questo riguardo, è il capitolo III, « Les composantes de la structure agraire médiévale: habitat, types de terroirs, systèmes de culture et dessins parcellaires » (I, pp. 199-300). Più in generale, sulle vicende storico-politiche dei « castra » e delle « civitates » cui i nostri elenchi si riferiscono, si pone come punto di riferimento obbligatorio, per i secoli IX-XII accanto a quella ricordata dello storico francese, l'opera di G. FALCO, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in questo *Archivio*, XLII (1919), pp. 537-605, XLVII (1924), pp. 117-187, XLVIII (1925), pp. 5-94 e XLIX (1926), pp. 127-302. Una rapida sintesi ci offre in merito lo studio di G. MARCHETTI-LONGHI, *Una passeggiata storica attraverso i castelli del Lazio Meridionale*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia e d'Arte del Lazio Meridionale*, V (1967-68), pp. 99-152. A questa rivista si rimanda anche per contributi, di diverso valore, sui centri più importanti delle province medievali di Campagna e Marittima.

¹³ Non esiste alcun nesso fra questo « ortus... qui dicitur lo Iardino » situato « in contrata Portis Burgi » e l'odierna località « il Giardino », lungo la strada che reca da Ferentino allo scalo ferroviario della cittadina.

Per l'identificazione dei toponimi cui il nostro testo fa riferimento, ci siamo avvalsi, oltre che della visita diretta dei luoghi, delle carte al 25000^o dell'Istituto Geografico Militare; quella relativa a Ferentino è stata anche utilizzata come base per la cartina che presentiamo.

¹⁴ « Rubbio = 112 catene quadrate = metri quadr. 14,484. Mezzo rubbio

(« appresso alla forma »). Di oliveti si parla una sola volta (« unum olivetum in contrata que dicitur Porta Sanguinaria »)¹⁵; in altri casi l'olivo appare inserito in sistemi di coltivazione promiscua: troviamo olivi all'interno di un orto (« unum ortum... cum duobus vel tribus pedibus olivarum »), in consociazione o come sostegno vivo della vite (« olivetum cum vinea »), infine, all'interno di spazi cerealicoli (« fra(g)inale cum olivis »).

Coltivazioni di canapa si menzionano due volte: « una canapina in contrata dell'Aringa »¹⁶ e « dui cannapine » confinanti per un lato « colla forma ». Non mancano menzioni di « ferragina-lia », terreni coltivati a cereali e a leguminose da foraggio, utilizzati, dunque, prevalentemente per l'alimentazione animale: ricorrono tre volte e in un caso si tratta di parcella localizzabile all'interno della cinta muraria (« unum fraginale apud ipsum palatium »). Il prativo è presente con quattro appezzamenti, tre dei quali concentrati alle « prate di messer Iannuccio », il quarto presso la « Fon-

corrisponde a un ettaro odierno incirca. La rugiata era la metà. Si divide il rubbio in 4 quarte, la quarta in 4 scorzi, lo scorzo in 4 quartucci. Un rubbio di vigna è formato da 7 petiae (piazze). Una pezza = 184 are » (G. TOMASSETTI, *La campagna romana, antica, medioevale e moderna*, I, Roma 1910, p. 159). Sulla « coppa » e sulla « salma », misure che pure ricorrono nei nostri elenchi, non si possono dare indicazioni precise, in quanto la loro entità varia, anche considerevolmente, da luogo a luogo. Rimane di utile consultazione sulle diverse misure in uso in età medievale l'opera di A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883.

¹⁵ Porta Sanguinaria, le cui strutture sono riconducibili ad età pre-romana, romana e medievale, si apre lungo il tratto meridionale della cinta muraria. Scrive G. Silvestrelli, raccogliendo un'antichissima tradizione: « Conquistata da Servio Tullio, Ferentino si ribellò durante le guerre Sannite, e ripresa dai Romani nel 295 a.C. la difesa degli abitanti fu così valorosa che vuolsi tremila soldati romani rimanessero uccisi davanti alla porta che da allora prese il nome di Sanguinaria, e si mostra ancor tra gli avanzi delle mura a grossi massi. » (*Città, castelli e terre della regione romana*, II ed., 2 vol. Roma 1940; ristampa anastatica, ibidem, 1970, I, p. 80). Su Ferentino romana si veda: A. BARTOLI, *Ferentino: ricerche epigrafiche e topografiche*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche*, serie VIII, IX (1954), pp. 470-506. Alcune osservazioni sullo sviluppo urbanistico di Ferentino medievale in: E. GUIDONI, *Città, contado e feudi nell'urbanistica medievale*, Roma 1975, pp. 198-204 (con planimetria della città).

¹⁶ Probabilmente l'odierna « contrada Aringo » fra le località « il Giardino » e Fresine, lungo la via che reca allo scalo ferroviario. Un riferimento alla località Fresine si può cogliere, peraltro, anche negli statuti cittadini del XIV secolo, libro V, rubr. 87, « Quod aptetur via de Teczano seu Fontis Picte que vadit ad Lucentem »: « Item, quod aptetur via de Teczano .../Et via que vadit ad Colliculos a Ponte Buiani usque ad Vadum de Frasene per adiacentes ipsarum viarum ad provisionem antepositorum per Consilium Ferentini eligendorum ad penam .X. sollidorum pro quolibet contrafaciente/ ... ». Per quanto riguarda lo statuto, si rinvia alla nota 26.

tana Caritate ». L'incolto è, infine, attestato tre volte: « uno sterparo alla valle de Petro Manato »¹⁷, « una sodina... in nella Valle dello Colle »¹⁸ e, in questa stessa località, « una desertina ».

Che dietro alle generiche indicazioni di « terra » vi siano, in maggioranza almeno, parcelle d'arativo si può attendibilmente supporre, e a Ferentino tali indicazioni si riscontrano per ben quaranta appezzamenti. Per diciassette di essi l'inventario ci fornisce anche l'estensione, che risulta essere di circa quaranta ettari complessivi: si va da un massimo di circa cinque ettari (« dieci quarta de terra ») a un minimo di mezzo (« unam terram... seminis unius quarte »).

Talora l'indicazione del toponimo consente di cogliere in alcune località un concentrazione seppur limitato di beni dell'ospedale: nella zona « iuxta Fontanam de Sala »¹⁹ lungo la « via che va ad Supino », l'ospedale possiede due « casalia » e tre terreni; orti e soprattutto case troviamo « in contrata Portis Burgi »²⁰, mentre « in contrata de Colle Sancta Maria », gli appartengono una vigna e due terre. Due terreni di estensione ridotta sono, infine, situati « in contrata de Casa Pocçoli »²¹.

A Montefortino, oggi Artena²², oltre a quattro appezzamenti e a un castagneto, appartiene al Santo Spirito « unam vollacchiam vel silvariam... rugia de terra X »²³: un boschivo dell'estensione di circa venti ettari.

¹⁷ Esiste oggi una località Sterpara a S.O. di Ferentino, oltre la località Vallone.

¹⁸ Si fa riferimento, probabilmente, a località sita in territorio di Supino.

¹⁹ Si tratta di una sorgente prossima allo scalo ferroviario, ai margini dell'attuale Contrada la Sala. Se ne trova menzione anche negli statuti cittadini, libro V, rubr. 83, « Quod remundetur forma Ranilli per adiacentes »: « ...Adicimus quod aptetur pons de preta positum ad la Sala iuxta viam ab utraque parte per quam homines et bestie possint libere et sine periculo transire... ».

²⁰ L'odierna Porta Sant'Agata; si apre lungo il tratto occidentale della cinta muraria.

²¹ Con ogni probabilità, l'odierna Casa Pozzi, non distante da Fresine e dalle Terme Pompeo: terreni a vigna.

²² Il nome di « Montefortino » è stato mutato in quello di « Artena dei Volsci » nel 1873, ritenendosi di poter identificare nelle mura poligonali in località « la Civita », al di sopra dell'abitato attuale, i resti dell'antica città. L'identificazione è, in realtà, assai problematica; si vedano in merito: M.R. DE LA BLANCHÈRE, *La Cività*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École Française de Rome*, I (1881), pp. 161-180; TH. ASHBY, G. I. PFEIFFER, *La Civita near Artena in the Province of Rome*, in *Supplementary Papers of the American School in Rome*, I (1905), pp. 87-107, e soprattutto lo studio recente di L. QUILICI, *La Civita di Artena*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Notizie degli scavi di antichità*, serie VIII, XXII (1968), pp. 31-74.

²³ Si tratta dell'odierna Valle S. Spirito, grosso modo delimitata dalla località « il Colubro », dal Colle Pastore e dal Monte Casalicchio.

Otto appezzamenti (tre situati « appresso alle cose della corte di Selva di Muli ») con una canapaia e un « fraginale » di circa quattordici ettari costituiscono il patrimonio dell'ente a Selva-molle²⁴: quattro toponimi lasciano, peraltro, intravedere in questa località opere di dissodamento recentemente compiute o in svolgimento (« una terra in contrata delle Pastena », « una terra in pede delle Pantana », « una terra posta alle sodine », « una terra nella contrata dello Pantano Micaro »).

Un castagneto, un querceto, una vigna, un prato, una canapaia, degli olivi (« una torre cum olivis »)²⁵ l'ospedale possiede a Veroli, oltre ad una decina di appezzamenti e ad una casa « in nella contrata de Sancto Spiritu de Castello ».

Due le vigne segnalate nell'elenco di Torre Caietani, di cui una « collo sodo de terreno, de octo coppe », e ancora « uno prato alle fontanelle » e sette terreni: di questi, uno misura un rubbio, altri si estendono per cinque quarte, due, quattro e sei coppe²⁶.

Dei sei possessi velletrani, infine, non si specifica il tipo di coltura e di uno soltanto si segnala l'estensione: « unum petium terre... mensura de octo some ».

Gli elenchi riflettono, in definitiva, una proprietà estrema-

²⁴ L'odierna località Selva de' Muli, lungo la via Casilina, 9 Km a S. di Ferentino. Qualche utile notazione di carattere geologico, topografico, archeologico e storico sulla località offre il breve studio di C. VONA, *Castello di Selva Molle*, in *Bollettino dell'Istituto di Storia e d'Arte del Lazio Meridionale*, II (1964), pp. 183-196.

²⁵ E' probabile ci si riferisca ad un possedimento in prossimità dell'odierna Torre S. Spirito, località a S.O. di Veroli.

²⁶ La « coppa » è, come, del resto, le altre menzionate in precedenza, misura di capacità e di superficie. Nell'un caso e nell'altro il suo valore doveva essere concepito con una buona dose di approssimazione: lo statuto di Ferentino, ad esempio, trattando del diritto dei mugnai ad un certo prelievo sul macinato, ritiene di dover precisare che « cuppa semper intelligatur de XII. cuppis una que vadunt in rublum et non plus » (libro V, rubr. 56, « De molendinariis et eorum ministerio »). Supponendo, cosa tutt'altro che scontata, che lo stesso rapporto si conservi inalterato per le misure di superficie, abbiamo in questo caso, per la « coppa », un'estensione leggermente inferiore ad un'ara e mezzo. Lo statuto di Ferentino, chiamato ancora una volta in causa, è conservato a Roma presso la Biblioteca del Senato (Statuti, ms. 89); all'Archivio di Stato ne esiste una copia del 1782 (Statuti, 532). Si tratta indubbiamente di uno fra i più interessanti statuti del Lazio tardo-medievale; G. Battelli lo data alla fine del secolo XIV (*Il comune di Ferentino e i francescani nei secoli XIII e XIV*, in questo *Archivio*, LXVII (1944), pp. 361-369). Attualmente ne sta curando l'edizione il gruppo di ricerca per il « Codice diplomatico di Roma e della regione romana ». La trascrizione, peraltro approssimativa, dei soli titoli delle rubriche fu pubblicata all'inizio del secolo da G. ZACCARDI (*Le leggi dei Comuni nel sec. XIII. Statuta civitatis Ferentini*, Foligno 1919); in tale occasione l'autore attribuiva lo statuto alla fine del XIII o all'inizio del XIV secolo, ma in merito va senz'altro accettata la correzione proposta dal Battelli.

mente parcellizzata e disarticolata, registrando, peraltro, solo rarissimi casi di fondi dotati di abitazione contadina (« casalia », « casalena »); donazione e lasciti di cui l'ospedale largamente beneficiò non consentirono, evidentemente, maggiore organicità nella disposizione dei possessi. In questo contesto, il problema della gestione dei diversi beni assume un'importanza evidente: purtroppo, in merito si hanno indicazioni perlopiù generiche. In due casi soltanto si parla di conduzione « ad quartam partem »: il primo caso riguarda « unam terram » del territorio di Montefortino « quam tenet Ioannes Petri Morelli », il secondo una canapaia delle campagne verolane. Numerose, al contrario, le locazioni di cui non si specificano i patti: è il caso, ma sono soltanto esempi, di « una possessione locata a Ianni de Vico » e, sempre a Ferentino, di « cinque quarte de terra... la quale ha lavorato lo genero di Ambrosio Sorecame ad instantia Sancti Spiritus ».

Prevale complessivamente l'impressione di un'amministrazione piuttosto approssimativa²⁷, che doveva lasciare spazio ad iniziative di sfruttamento illegittimo dei terreni dell'ospedale: si parla, nell'elenco di Ferentino, di « una terra alla Valle Marçecana... la quale se ha tolta Piacentino »²⁸ proprietario di un appezzamento attiguo, mentre, in territorio verolano, « Antolino et Iacobo... possedeno certi terreni de Sancto Spiritu ». Si può, dunque, tanto più verosimilmente supporre che la trascrizione aggiornata dei diversi elenchi risponda ad esigenze di riorganizzazione dei beni fondiari.

Solo l'esame dell'interessante materiale documentario di cui si dispone consentirà, evidentemente, di verificare, per il secolo XV e per i successivi, l'effettiva consistenza patrimoniale dell'ente, il tipo di gestione della sua proprietà terriera, i livelli e gli obbiettivi dello sfruttamento di quest'ultima.


Da una ricerca che muova in questa direzione riteniamo, peraltro, possa venire un contributo significativo alla storia delle campagne laziali e un ulteriore, indispensabile approfondimento delle vicende economico-sociali del '400 romano*.

ALFIO CORTONESI

²⁷ Ne è chiaramente sintomatico, per esempio, il riferimento che si fa nell'elenco verolano ad « unum castagnetum in contrata ubi dicitur li Cifinelli iuxta rem Ioannis Thonti », concludendo col dire che « Blasius Ciccarella et Ioannes Thontus sciunt ubi est ».

²⁸ Con il nome di Contrada Valle Marsecana si indica la zona presso la Torretta De Andreis, allo scalo ferroviario.

* Diamo qui appresso il testo dell'« Inventario », rispettandone la grafia.



INVENTARIO DI BENI DEL PRIORATO DI VELLETRI, MONTE
FORTINO, FERRENTINO ET VERULI ^a

COPIA BONORUM STABILIIUM EXISTENTIA IN TERRITORIO MONTIS
FORTINI.

Unum castagnetum in contrata que dicitur la Foresta ²⁹, quod tenet
Andreas Simeonis ad instantiam Sancti Spiritus.

Item unam terram in dicto territorio in contrata ubi dicitur la
Salciata, iuxta rem Ioannis Petri Morelli et iuxta vineam notarii Ioan-
nis, quam tenet Ioannes Petri Morelli ad quartam partem.

Item unam terram in contrata ubi dicitur la Nebia iuxta rem
Sancti Bartolomei et iuxta rem magistri Ioannis Butii et iuxta rem
quam tenet magister Ioannes et dicta terra est seminis duarum psal-
marum.

Item unam vollacchiam vel silvariam in contrata ubi dicitur la
Vollachia di Sancto Spiritu ³⁰ iuxta stratam romanam et iuxta Collem
Pastoris ³¹, iuxta Collem Carracçi, rugia de terra .X.

Item unam terram in contrata ubi dicitur la Valle delli Paliani
ultra fossatum iuxta rem curie et iuxta rem Sancti Stephani.

Item unum lectum quod reliquit tertia filia magistri Nicolai ad
hospitale Sancti Spiritus.

Item domus tam stabilia quam mobilia que fuerunt fratris Ste-
phani de dicto castro Montis Fortini relicta per ipsum ad hospitale
Sancti Spiritus de Roma.

Unam terram in dicto territorio in loco ubi dicitur lo Colle de
Agusto iuxta rem Simoncelli.

COPIA BONORUM STABILIIUM SANCTI SPIRITUS EXISTENTIA IN TERRI-
TORIO FERENTINI.

Unam domum seu palatium cum ecclesia Sancti Spiritus ³² iuxta
viam publicam.

^a Di mano cinquecentesca, nel lato esterno della copertina.

²⁹ In prossimità del paese, a S.O.

³⁰ Vedi nota 23.

³¹ L'odierno Colle Pastore, ad O. del paese.

³² Il nome di Santo Spirito rimane oggi alla cappella presso l'ospedale ci-
vico. Per quanto riguarda le numerose chiese di cui si fa menzione nell'elenco
di Ferentino, esse ci risultano, tranne Santa Margherita, tutt'ora esistenti; con
la stessa eccezione, risultano tutte menzionate nel volume delle « *Rationes de-
cimarum Italiae* », « *Latium* », a cura di G. BATTELLI, Città del Vaticano 1946,
(Studi e Testi, n. 128), ricco, peraltro, di un'interessante carta topografica delle
diocesi. Delle chiese si è, comunque, indicata la posizione solo nei casi in cui
costituiscono, nell'ambito della cittadina, punto di riferimento topografico di pri-
maria importanza.

Item unum casalenum iuxta ecclesiam et iuxta viam.

Item unum ortum retro cum duobus vel tribus pedibus olivarum.

Item unum alium ortum iuxta palatium et iuxta viam.

Item alium ortum in contrata Pontis Burgi³³ iuxta rem Silvestri Antoni Ioannis Manni, iuxta rem Sancte Agate³⁴ et iuxta rem de Andrea Cialone.

Item unam domum in civitate Ferentini apud menia iuxta rem Ioannis Viti^b et iuxta viam publicam^c, parrochia Sancte Agate.

Item ortus retro ipsam domum, qui dicitur lo Iardino³⁵, cum domibus et casalenis in contrata Portis Burgi iuxta rem Sancte Agate, iuxta rem Petri Iacobi de Pacca, iuxta viam publicam.

Item unum fragenale apud ipsum palatium in contrata que dicitur lo Montichio³⁶ iuxta rem Sancte Margarite et iuxta viam publicam.

Item unum olivetum in contrata que dicitur Porta Sanguinaria³⁷ iuxta rem Sancti Salvatoris, iuxta rem Sanctae Marie Maioris³⁸ et viam publicam^d.

Item unum olivetum cum vinea in contrata Pretulare³⁹ iuxta rem magistri Iuliani, iuxta rem Petri Bacch(i) et iuxta rem notarii Antono Pa[....]lis^e.

^b *Viti* è aggiunto nel margine destro.

^c Prima di *et* e dopo *publicam* due rasure, rispettivamente di sei e otto lettere.

^d Nel margine destro, di mano posteriore, *prope mures*.

^e Nella trascrizione settecentesca (vedi nota 7) si ha *Paschale*.

³³ Nella trascrizione risalente alla metà del '700, di cui si riferisce alla nota 7, si ha « porta » e non « ponte », come poco oltre anche nel nostro testo: « Portis Burgi », cioè Porta Sant'Agata. E' probabile si tratti, dunque, in questo caso, di un errore del copista.

³⁴ La chiesa di Sant'Agata si trova sulla via Casilina, ai piedi della città.

³⁵ Vedi nota 13.

³⁶ In questo caso mi pare evidente il riferimento a luogo interno alla cinta muraria. Il toponimo Monticchio ricorre, comunque, frequentemente in questa zona: non lontano dal punto di confluenza dell'Alabro nel Sacco troviamo, ad esempio, la località « il Monticchio » e al Km. 77 della via Casilina, sul lato sinistro, Casa Monticchio delle Olive.

³⁷ Vedi nota 15.

³⁸ Chiesa cistercense del XII secolo, non distante dall'attuale Porta Maggiore, o Porta Casamari. Ad essa si riferisce una rubrica dello statuto cittadino, « De helemosina faciendo ecclesie Sancte Marie »: « Item quod omni anno ad honorem beate Virginis Marie ... de proventibus Communis dentur pro edificio ecclesie Sancte Marie Maioris sollidi centum/ Et dictum edificium fieri debeat per potestatem et officiales Civitatis predicte ubi fuerit plus necesse. ... » (libro V, rubr. 81). Sullo statuto di Ferentino, vedi nota 26.

³⁹ Si tratta, con ogni probabilità, dell'odierna località Pietralara, che fiancheggia, sulla sinistra, la via Casilina all'altezza del Km. 75. Vi troviamo ancora oggi vigneto e oliveto.

Item unum casale in contrata que dicitur la Via che va ad Supino, que dicitur la Fontana della Sala ⁴⁰, iuxta viam publicam et formam rec tam que exit ad formam de Sala terminans cum forma Sancti Valentini, praeter quinque cuppas que sunt in dicto casale.

Item unam terram seminis duarum rublarum in dicta contrata della Sala iuxta rem Sancti Francisci ⁴¹ et iuxta Sancti Ioannis Evangeliste et viam publicam.

Item unam terram in dicta contrata seminis unius rubittelle iuxta Fontanam de Sala ⁴², iuxta rem Sancti Valentini, iuxta rem Sancti Spiritus et iuxta rem Cicci Campanilis.

Item unam terram in dicta contrata Fontane della Sala seminis unius quarte iuxta rem Ioannis Siniballi et iuxta rem Petri Iannini de Supino.

Item unum casale alla Fontana della Sala iuxta rem Sancti Catalli ⁴³ et iuxta formam a pede et iuxta rem Petri Baptiste, iuxta rem Sancte Marie de Supino, iuxta rem Priani et iuxta rem Sancti Francisci.

Item aliam terram in dicta contrata iuxta rem Sancti Catalli et iuxta viam a capite.

Item aliam terram in dicta contrata iuxta rem Ioannis Frangigena et iuxta rem Antoni Niri.

Item unum casale ad arborecto in territorio Ferentini seminis trium rublarum iuxta rem Iuliani Fasani, iuxta rem domini Ioannis Pingi, iuxta rem Iacobi Andree de Masi et iuxta rem Francisci Nicolai Gicçi, iuxta rem Priani, iuxta Sancte Lucie, iuxta rem Sancti Antoni ⁴⁴, iuxta Francisci Masi Spelte et parte da capo collo Allapro Vechio ⁴⁵.

Item dui terre ad arboretto appresso alla forma, appresso alle cose di Sancto Spirito lavorate per Ioanni Masi Nardo et lavorate per la Çaçà.

Item dui rubia di terra alla Fontana delli Cuppie ⁴⁶ appresso alle cose di Iacopo Gammetta, appresso alle cose di Anna Moscetta, appresso alla forma della fontana.

Item uno rubio di terra a Ponçano ⁴⁷ appresso alle cose di Pasquale Sbarra et appresso alle cose di Sancto Salvatore.

⁴⁰ Vedi nota 19.

⁴¹ Lungo il tratto N. della cinta muraria, presso l'omonima porta. Sulle vicende della presenza francescana in Ferentino medievale, vedi: BATELLI, *Il comune di Ferentino e i francescani* cit.; lo stesso articolo illustra i riferimenti alla chiesa di San Francesco contenuti nello statuto cittadino.

⁴² Vedi nota 19.

⁴³ Si tratta della chiesa di San Cataldo a Supino.

⁴⁴ Chiesa sita a N.O. di Ferentino, a circa Km. 1,5.

⁴⁵ E' il torrente Alabro che scorre nella parte occidentale della campagna ferentinate e taglia la via Casilina all'altezza del Km. 69. Ci si riferisce qui, probabilmente, ad un tratto di alveo abbandonato dal torrente.

⁴⁶ L'attuale località Cuppi, non lontana dallo scalo ferroviario.

⁴⁷ Località Ponzano, lungo la via Casilina, all'altezza del Km. 77, sul lato destro: terreni a vigneto.

Item cinque quarte de terra in dicta contrata appresso alla via publica, appresso alle cose de Priaço ^f, la quale ha lavorata lo genero di Ambrosio Sorecame ad instantia Sancti Spiritus.

Item dieci quarta de terra appresso alla cona di Gasi ^g, appresso alle cose della cappella misser Leonardo.

Item uno prato alle prata di messer Iannuccio appresso alle cose de Dominico de Pasqua, appresso alle cose de Cola Bastio.

Item uno altro prato in dicta contrata appresso alle cose di Paquale frate Agustino.

Item unaltro prato alla Fontana Caritate lavorato per Cola Bonifatio per Schiavetto.

Item tre quarta di terra In Cente ^h ⁴⁸ appresso alla forma, appresso alle cose di Sancta Maria et appresso alle cose di Sancta Lucia et appresso alle cose delle monache.

Item dui quarta de terra alle Folcara allato alle cose dello Spirito Sancto.

Item tre quarta de terra ad casa Pocçoli ⁴⁹ appresso alle cose di ser Augustino, appresso alle cose di Andrea Pela Gacta.

Item sei quarta de terra alla contrata dellacqua Pucça de Olenchi ⁵⁰ appresso alle cose de Rita de Paulillo, appresso alle cose de Matulano.

Item uno rubbio de terra ad Colle Casoli ⁵¹ appresso alle cose di Sancta Lucia, appresso alle cose di Ianni de Marcho, appresso alle cose de Petro Conte et appresso alla via publica.

^f Lettura dubbia.

^g C cedigliata corretta in G.

^h Lettura dubbia.

⁴⁸ Nella trascrizione settecentesca si ha «Iacente»: è la località Giacente, sulla via Casilina, all'altezza del Km. 76. Di essa si fa menzione anche nello statuto cittadino, libro V, rubr. 87, «Quod aptetur via de Teczano que vadit ad Iucentem seu a Fontana Picta usque ad dictum locum/ ...». Da rilevare che il toponimo «Fontana Picta» resta in quello dell'attuale Fontana Pitti, località delimitata dal Km. 75 della via Casilina e dalla via che reca allo scalo ferroviario.

⁴⁹ Vedi nota 21.

⁵⁰ Sorgente sulfurea dell'Acqua Puzza in località detta Olienti, sulla via Casilina, all'altezza del Km. 76, prossima alle Terme Pompeo. Anche nello statuto cittadino si fa riferimento a questa sorgente: libro V, rubr. 59, «Quod molendinarii teneantur reparare cursum aque et forme Olentis»: «Item quod molinarii qui habent molendina in pratis procurent sic facere quod cursus aque et forma Olentis taliter aptetur quod vicini dicte forme et cursus aque eiusdem non patiantur damnum et aqua forme predicte non decurrat in terram et vineas vicinorum et quod eos non possit ledere ...».

⁵¹ Esiste un Colle Casali non distante dal Monte di Noè, in zona prossima al lago di Canterno: ci pare troppo distante da Ferentino perché possa trattarsi della nostra località.

Item una terra allo Labro Fico ^{51bis} appresso alle cose di Antoni Maçancollo.

Item uno vignale in nella contrata de Barbarella appresso alle cose de Gratiano et la via da piedi.

Item una terra allo Vicetecto ⁵² allato alle cose di Sancto Pancratio, allato alle cose da Cola Antonio et la forma dello Vicetecto.

Item una vigna a Fontana Palomma ⁵³ appresso alla via et la fontana da capo.

Item sopra essa fontana unaltra possessione locata a Ianni de Vico a presso alle cose di Antonio Spillabocti de Antonio Pileri.

Item una terra alla Salci Marina appresso alle cose de Paulo Cio-cio et la via publica ⁵⁴.

Item uno prato alle prata de messer Iannuccio allato alle cose de Luciano Ferraro et la via publica.

Item uno colle alla fontana de Petro Mandato appresso alle cose de Periculo.

Item una terra allo Vado della Tiglia et la strada maestra de pede, in la contrata dove se dice Lantera de Valente ⁵⁵, la quale terra parte collo hospitale dello Spirito Sancto canto lo fossato.

Item una terra in contrata de Colle Sancta Maria appresso alle cose de Ceccapica, appresso alle cose de Tuccio Cola Petri.

Item una cannapina in contrata della Aringa ⁵⁶ la quale ha lassata Antonella de Andrea Calone ¹ ad Sancto Spirito.

Item una casa in contrata de Porta dello Burgo ⁵⁷ appresso alle cose delle heredi de Ioanni de Roma, appresso alle cose de Antonio Bastio.

Item tre rubitelle de terrino in contrata dello Ariano ⁵⁸ appresso

¹ a riscritta su due lettere totalmente rase.

^{51bis} Località Labrofico, lungo la via che reca da Ferentino alla stazione, in prossimità di quest'ultima.

⁵² « Vicetecto » diventa « Vicoletto » e « Vialeto » nella trascrizione settecentesca di cui si riferisce alla nota 7.

⁵³ Pare possa identificarsi con una fonte in località Vallone, all'altezza del Km. 73 della via Casilina, nell'interno.

⁵⁴ Chi trascrive, alla metà del '700, il nostro elenco, aggiunge a questo punto: « sono quarte tre ».

⁵⁵ E' da identificare, molto probabilmente, con l'odierna località Antera, non distante dall'Alabro, prossima ai terreni di bonifica in località Molazzete. Il termine « Vado » ricorre, peraltro, di frequente nella toponomastica della zona dell'Alabro: Vado del Cerro, Vado Zecchino ecc.; non siamo, comunque, riusciti ad identificare il « Vado della Tiglia » menzionato nell'elenco.

⁵⁶ Vedi nota 16.

⁵⁷ Vedi nota 20.

⁵⁸ Località Ariano, lungo il fosso omonimo, fra la via Casilina e il torrente Alabro: terreni a vigna.

alle cose de Cola messer Ioanni Taneo, appresso alle cose de Ambroso Conte.

Item una terra alla Mola Vita Roscia appresso allo corso dellacqua dello Alapro et iuxta tenutam molendini Vite Roscie, que terra tenet dominus Marianus de Paulone^j.

Item uno rubio de terra ad Sancto Andriano allo Muro⁵⁹.

Item una terra ad Valpara in dicta contrata Valpare^{k 60}.

Item una casa collorto in nella parrochia di Sancta Maria Maiure appresso^l alla via publica, appresso alle cose di Antoni Petricciolo, appresso alle cose di Bello di Ranaldo, appresso alle cose delle heredi di Antonio Cacalarte.

Item uno orto fori delle mura in contrata de Porta Sanguinaria⁶¹ appresso alle cose di Sancto Salvatore, appresso alle cose di Sancto Ioanni et Paulo.

Item uno rubbio de terra ad valle posta appresso alle cose di Ioannis Boccaccio^m, appresso alle cose de Ioanni Americo, appresso alle cose di Sancto Salvatore, appresso alle cose de Ciccho Bracale et la via publica.

Item certe terre in contrata de casa Pocçoli⁶² appresso alle cose di Valerio, appresso alle cose de Ianni di Meo Ciocio, appresso alle cose della moglie di Ianni de Ceccho et la via publica da dui lati.

Item una terra alla Valle Marçecana⁶³ appresso alle cose di mastro Gorgori et appresso alle cose di Piacentino, la quale se ha tolta Piacentino.

Item uno pecco di terra colle pastino in contrata delle Prata appresso alle cose di Sancta Lucia, appresso alle cose di Andrea Vello de Ruscio, appresso alle cose de Cicco Brancha, appresso alle cose di Totto, appresso alle cose della ecclesia di Sancto Ioanni et Paulo⁶⁴ et appresso alle cose di Petri Conte.

Item una terra posta ad Colle Casoli⁶⁵ appresso alle cose de Nia

^j Segue rasura di circa dodici lettere sulla quale una mano posteriore ha tracciato una linea orizzontale e aggiunto *Rugia 5*.

^k Segue rasura che interessa anche il margine destro.

^l Sul margine sinistro 46, di altra mano.

^m Le ultime quattro lettere su rasura, di mano diversa; della stessa mano, una delle due *c* della sillaba finale nell'interlineo.

⁵⁹ E' la chiesa di Sant'Andrea, lungo il tratto N.O. della cinta muraria.

⁶⁰ Località Vallepara, all'altezza del Km. 71 della via Casilina, nell'interno, prossima all'Alabro: terreni a vigna.

⁶¹ Vedi nota 15.

⁶² Vedi nota 21.

⁶³ Vedi nota 28.

⁶⁴ La Cattedrale, sulla sommità dell'Acropoli.

⁶⁵ Vedi nota 51.

de Ambroso Stano, ad presso alle cose de Thomasi ca [...] to et la via publica.

Item una desertina alla Valle delli Colli⁶⁶ appresso alle <cose> de Cecca Bella, appresso alle cose di Antonio Campannaroⁿ.

Item una casa a Porta dello Burgo⁶⁷ appresso alle cose delle heredi de Tuccio de Thomeo, appresso alle cose de Sancta Maria et la via vicinale.

Item uno orto posto alla valle et la via da dui lati.

Item una terra a Collo Sancta Maria appresso alle cose di Sancto Pancrazio, appresso alle cose di Ambrosio Cerbone^o.

Item una vigna ad Colle Sancta Maria appresso alle cose di Sancto Francisco, appresso alle cose de Ianni Tuccio Manno et la via.

Item una vignia posta alla valle appresso alle cose de Stephano de Angelo de Ciola et la via circumcircha.

Item una terra de dui rubia^p posta ad Colle Silvi⁶⁸ appresso alle cose de Ambrosio de Matheo et le cose di Cola de Angelo et la via.

Item una terra posta in dicto loco appresso alle cose di madonna Cecca et appresso alle cose di Ambrosio^q Alexio et la via.

Item una terra ad Casa Pocçoli⁶⁹ appresso alle cose di Ianni Ferraguto, appresso alle cose delle heredi de Ingniccho et la via.

Item uno sterparo alla valle de Petro Manato appresso alle cose di Ianni di Tarlo^r, appresso alle cose di Ambrosio Cola Rustio et la via.

Item uno casalino con lorto dereto in nella contrata di Sancta Maria appresso alle cose di Cola Dangelo, appresso alle cose de Ambrosio de Gorgori, appresso alle cose di Cola de Ciccho.

Item una sodina posta in nella Valle dello Colle⁷⁰ appresso alle cose di Sancto Spirito.

Item uno colle posto in nella contrata de Vico⁷¹ appresso alle cose di Ambrosio Çopo Rustio.

Item uno colle allo cancello di Moschetto.

Item qui cannapine alle [.....] mastro Ciccho, una parte colla forma et con Sancto Andrea et con Sancto Valentino.

ⁿ Segue annotazione non leggibile, forse della stessa mano che sopra ha annotato *Rugia 5*.

^o *Ambrosio Cerbone* su rasura, di altra mano.

^p *de dui rubia* ripassato da altra mano.

^q Su *Ambr.* intervento di mano posteriore.

^r Lettura dubbia.

⁶⁶ Vedi nota 18.

⁶⁷ Vedi nota 20.

⁶⁸ All'altezza del Km. 75 della via Casilina, sul lato destro, poco oltre la località Fontana Pitti: terreni a vigna.

⁶⁹ Vedi nota 21.

⁷⁰ Vedi nota 18.

⁷¹ Presso l'attuale sobborgo di Ferentino Nuova.

Item l'altra parte colla forma et con Sancto Antoni⁷² et con Tuccio de Marthino et con Ambrosio Thomasso.

Item unam terram posta in contrata Sancte Marie Magdalene⁷³ iuxta rem Federici Gaitani et iuxta rem dicte ecclesie et iuxta viam publicam.

Item unam aliam terram indivisa cum herede condam Petri Abate in contrata Scrofini⁷⁴ iuxta rem quondam Ambrosii, iuxta viam publicam.

Item unum fraginale cum olivis positam ad Portam Sancte Marie⁷⁵ iuxta rem Nardi Pignattari et iuxta viam et iuxta rem Iannini.

Item unam terram in contrata iuxta rem monasterii Sancte Finie de Fora⁷⁶, a duo lateribus rem Colarelli Ambrosii Nigri, iuxta rem Nicolai de Porta de Supino, iuxta rem ecclesiarum Sancte Marie de Gaudentibus et iuxta rem Sancte Lucie et iuxta corsum aque Alapis⁷⁷.

Item unum frainale cum olivis appresso alle cose di Sancta Maria Magdalena et la via.

Item un'altra terra posta appresso alle cose di Sancta Maria Magdalena et appresso alle cose di Sancta Maria et le cose di Pinço et la via.

Item un'altra terra in dicto loco appresso alle cose di Sancta Maria et le cose di frate Nicchola.

Item certa terra posta in dicto loco appresso alle cose de Antonio de Cecco da doi lati et le cose di Sancto Valentino et la via.

Item una terra allato a Simeone et Sancta Lucia.

Item unum petium terre semis unius rubi in contrata que dicitur Oienti⁷⁸ iuxta rem domini Leonardi Thome.

Item unum colle appresso alle cose di Mosè hebreo ad presso [...]. Agata [...].^s

Item una possessione di Ale[.]si di un rubbio di sementa acquistata per la permuta fatta con m.^o Christofano fabro.

Item un pa[...] o acquistato pur per la permuta con il sopradetto^t.

^t Da *Item una possessione a sopradetto* aggiunto da altra mano nello spazio originariamente bianco.

^s Da *Item a Agata* su rasura, di altra mano. La stessa rasura ha probabilmente interessato anche la riga precedente riscritta da *iuxta a Thome* verosimilmente senza alterazioni.

⁷² Vedi nota 44.

⁷³ Chiesa e ospedale situati a circa Km. 4 a S.E. di Ferentino.

⁷⁴ L'attuale località Scrofino, all'altezza del Km. 75 della via Casilina, sul lato sinistro.

⁷⁵ Risalente a età romana, è l'attuale Porta Maggiore, o Porta Casamari.

⁷⁶ Non è stato possibile identificare questo monastero situato al di fuori della cinta muraria (« de Fora »).

⁷⁷ Si tratta del più volte menzionato torrente Alabro; vedi nota 45.

⁷⁸ Vedi nota 50.

AD SELVA DI MOLO ⁷⁹

Una terra posta alle Starçe appresso alle cose de Iacobo de Antonio de Galasso, appresso alle cose della corte, appresso allo fossato.

Item una cannapina alle Grippe appresso alle cose di Petro di Ambrosio, appresso alle cose di Antonio di Stephano.

Item una terra in contrata delle Pastena appresso alle cose di Frabito, appresso alle cose delle heredi di Iacovello de Silvestro, appresso alle cose de Ciccho de Cola Ianneri et appresso alle cose di madonna Maria.

Item una terra in pede delle Pantana appresso alle cose delle heredi de Ioanni Piscitella, appresso alla forma et appresso alle cose di Cola Vaccarino.

Item una terra posta allara de Andrea Canistro appresso alle cose delle heredi de Ioanni Galasso, appresso alle cose de Antonuccio et appresso alle cose de Antonio de Ioanni de Nardo.

Item una terra posta allo Colle Petri Paliano appresso alle cose della corte di Selva di Muli.

Item fraginale rugia sette posto in dicto territorio in nella contrata che se dice la Porta di Socto, appresso alle cose di Ioanni Gaitano.

Item una terra posta alle Sodine ^v appresso alle cose di Ioanni Molella.

Item una terra in dicto territorio in quella contrata per no' parata con Sancto Antonio appresso alle cose di Ioanni Gammetta, appresso alle cose di Cola Corçarino, appresso alle cose delle heredi de Ioanni de Victo.

Item una terra nella contrata dello Pantano Micaro appresso alle cose de Ioanni de Iacobo Bocco et appresso alle cose della corte.

Item una casa dentro in Frusolone in nella contrata di Sancta Maria appresso alla ecclesia de Sanctia Maria et la via publica, la quale possiede Gentile de Antoni Cichecto, che fo venduta dalli questionarii per ducati dieci che la comperò Nanna di Tuccio.

COPIA BONORUM STABILIIUM ET MOBILIIUM ^v IN TERRITORIO VERULANO.

Unam terram in territorio verulano in contrata delli Capocciuti iuxta rem dotalem Cole Melonis, iuxta viam publicam et fossatum a pede.

Item unam terram in contrata ubi dicitur Colle Tutii Trulli iuxta rem Mei Floris vel Florini, iuxta rem Antonii Iacobi Leonardi et iuxta cursum Aque Balnei.

Item unum castagnetum in contrata ubi dicitur li Cifinelli iuxta

^u Intervento di mano posteriore sulla prima lettera.

^v Nel testo *bobiliium*.

^w Lettura dubbia.

⁷⁹ Su questa località, vedi nota 24.

rem Ioannis Thonti; Blasius Ciccarella^w et Ioannes Thontus sciunt ubi est.

Item unum cirquetum in contrata ubi dicitur lo Piano de Rupiani iuxta rem Casamarii laborata per [.]apani de Veruli.

Item unam vineam in contrata ubi dicitur Colle Phani, laborata per notarium Blasium.

Item unam terram aliam terram in dicto territorio ubi dicitur lo Piano iuxta rem Casamarii et iuxta rem dicti cerqueti Sancti Spiritus.

Item unam terram in contrata ubi dicitur a Pelano iuxta rem Nardi Gliocçi et iuxta rem Antoni Melonis.

Item unum pratum in dicto loco iuxta dictam terram.

Item unam in contrata ubi dicitur le Carpineta^x iuxta rem Angeli Cionicti et iuxta rem Ioannis Bernardini.

Item unam terram alla Pretera⁸⁰.

Item unam canapinam quam tenet Philippus Pactolfus ad quartam partem.

Antolino et Iacobo neputi de Iacobo de Gori de Mattheo possedeno certi terreni de Sancto Spirito.

Item unam terram iuxta rem Ioannis Trulli.

Item una torre cum olivis de Sancto Spirito⁸¹ appresso alla via dello comune et alios confines sunt veriores.

Item una casa in nella contrata de Sancto Spiritu de Castello appresso alle cose de Francesco Pellecchia, appresso alle cose de Sancto Augustino.

COPIA BONORUM STABILIIUM EXISTENTIA IN TERRITORIO CASTRI TURRIS.

Una vigna collo sodo de terreno, de octo coppe, posta in la contrata dove si dice in Pedi delli Monti appresso alle cose de Rosato et de Gori Toccione.

Item una terra in nello dicto territorio in contrata dello Colle Lungo, de cinque quarte de terreno, appresso alle cose di Ioanni di Gori, appresso alle cose della corte.

Item una terra in dicto territorio a Pede dellulmo, de quattro coppe, appresso alle cose de Tuccio de Ranaldo et Iannecto.

Item una terra in territorio predicto ad Colle Ceraso appresso ad Stefano de Tuccio Lanno et Iacopo de Ranaldo, de dui coppe.

^x Segue *ubi di* depennato.

⁸⁰ Difficile dire se possa identificarsi con l'attuale località « le Prata » a S.O. di Veroli.

⁸¹ Vedi nota 25.

Item uno prato alle Fontanelle allato ad Angelo di Iannecchia et ad Salvato^z.

Item una terra alli Colli, de sei coppe, appresso alle cose di Narduccio et appresso alle cose de Mattheo Curti.

Item una terra allo Cavallo appresso ad Marchomeo di Ianni de Ranaldo et la via publica.

Item una vigna ad Sancto Vito la quale tene Sancto Ferrarese in parte.

Item una terra alle Vignie di Fora allato ad Gabriello et ad Nicola.

Item una terra de uno rubbio lavorata per Frabatio allato ad Petruccio de Ianni de Gori et altri sui confini.

Una terra innello territorio di Babucho appresso alle cose de Dominico de Strangola Gallo alias Dominico Feccia habitante in Babuccho, la quale tene lo dicto Dominico allocata da frate Iuliano alli anni 1444⁸².

COPIA BONORUM STABILIIUM EXISTENTIA SANCTI SPIRITUS IN TERRITORIO VELLETRI.

Item unum petium terre apiaro Sancto Angelo⁸³, mensura de octo some, iuxta rem le cose de Sancto Pietro de Velletri, iuxta rem le cose de Dominico Cerracchio, iuxta rem Giorgio de Perruccio, iuxta rem le cose della cappella de Ianni di Christofano, iuxta viam publicam et fossatum.

Item unum petium terre a Piaro Sancto Angelo appresso alle cose de Francesco Cece, appresso alle cose de Iacobo de Meo Bocca Lopo, appresso alle cose de Ianni Mancino, appresso alle cose de Sancta Maria dellorto, appresso allo Strepparo delli Balestrieri.

Item una possessione in via Lata iuxta rem le heredi de Luca de Terruccio, iuxta rem Iuliano de Fanetto et la via.

Item una possessione innello Cigliolo iuxta rem Sancte Lucie, iuxta rem Francesco Granaro, iuxta rem Sancti Ioanni de Velletri.

Item unum petium terre in territorio Velletri ubi dicitur Ponte de Nitio iuxta rem le heredi dello figlio de Matteo de Civita et iuxta rem Tiritullo et fossato.

Item una possessione allo ponte della Fecicchia iuxta rem Alexandro Barbeta, iuxta rem Chiomento Carnelevare, iuxta rem Iheronimo de Roschetto et iuxta rem Sancta Maria dello Treio.

^z *Salvati* corretto in *Salvato*.

⁸² Per alcune osservazioni su quest'ultima annotazione relativa al territorio di Boville Ernica, vedi le pagine introduttive. Strangolagalli (« Strangola Gallo ») è un centro abitato prossimo a Boville.

⁸³ Tenendo conto anche della menzione successiva (« a Piaro Sancto Angelo »), riteniamo debba intendersi: a Piano Sancto Angelo.

TERRENI DI CUI E' SEGNALATA L'ESTENSIONE

	<i>Descrizione dell'appezza- mento</i>	<i>Località</i>	<i>Estensione *</i>
MONTEFORTINO (Artena)	Seminativo	Nebia	2 salme
»	Boschivo	Vollacchia di Sancto Spiritu	10 rubbia
FERENTINO	Casale	Fontana della Sala	5 coppe
»	Seminativo	»	2 rubbia
»	»	»	1 rubbiatella
»	»	»	1 quarta
»	Casale « ad arborecto »	»	3 rubbia
»	Seminativo	Fontana degli Cuppie	2 rubbia
»	»	Ponçano	1 rubbio
»	»	»	5 quarte
»	»	»	10 quarte
»	»	In Cente	3 quarte
»	»	Folcara	2 quarte
»	»	Casa Pocçoli	3 quarte
»	»	Acqua Pucça de Olenchi	6 quarte
»	»	Colle Casoli	1 rubbio
»	»	Ariano	3 rubbiatelle
»	»	Sancto Andriano allo Muro	1 rubbio
»	»	»	1 rubbio
»	»	Colle Silvi	2 rubbia
»	»	Olenti	1 rubbio
TORRE CAIETANI	Vigna	Pedi delli Monti	8 coppe
»	Seminativo	Colle Lungo	5 quarte
»	»	Pede dellulmo	4 coppe
»	»	Colle Ceraso	2 coppe
»	»	Colli	6 coppe
VELLETRI		a Piaro Sancto Angelo	8 some

* 1 rubbio = m² 1622,208; la rubbiatella (o rugiatella) equivale alla metà del rubbio, mentre la quarta è la quarta parte di esso (cfr. la nota 14).



INVENTARI INEDITI DI INTERESSE LIBRARIO,
TRATTI DA PROTOCOLLI NOTARILI ROMANI
(1468-1523) *.

La presente pubblicazione si inserisce fra le molte che l'hanno preceduta in un quadro di studi archivistici, relativi ad un'epoca così importante per la storia della cultura italiana, qual è quella umanistico-rinascimentale, che vide, con la nascita della stampa ed il rapido diffondersi del libro fra più larghi strati sociali, una ricca fioritura di biblioteche private accanto a quelle signorili e curiali. Purtroppo tali studi frammentari si riducono in genere o a un limitato periodo di tempo, o ad una sola categoria di persone o di enti, o a singole biblioteche di personaggi più o meno illustri¹. Sarebbe invece auspicabile l'avvio di uno spoglio sistematico del materiale archivistico nazionale, che fosse compiuto da équipes specializzate, composte di storici della cultura, da archivisti e bibliotecari. Solo così infatti si potrebbe avere un quadro il più vicino possibile a quelle che furono le condizioni della cultura rinascimentale, in senso orizzontale e verticale, nei vari ambienti e ceti sociali delle diverse regioni italiane.

Anche se la presente ricerca è stata portata a termine senza il raggiungimento dei risultati sperati, ci si augura che i dati rac-

* Questo lavoro è il primo risultato di una ricerca iniziata come tesi di diploma in Biblioteconomia e archivistica, avente per titolo «Notizie di biblioteche romane del Rinascimento tratte dai protocolli notarili (1460-1527)», e discussa presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università degli Studi di Roma.

¹ Cfr. ad es., C. TRASSELLI, *Librerie private nella Roma cinquecentesca*, in «Roma» XIII (1935), pp. 121-130; C. DE FREDE, *Biblioteche e cultura di signori napoletani del '400*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», XXV (1963), pp. 187-97; G. MERCATI, *Una lettera di Vespasiano da Bisticci a Jean Jouffroi vescovo di Arras e la Biblioteca Romana del Jouffroi*, in «Mélanges dédiés à la mémoire de F. Grat», I, Paris 1946, pp. 357-366; H. BRESCH, *Les livres et la culture à Palerme sous Alphonse le Magnanime*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», LXXXI (1969), pp. 321-386; si veda anche la bibliografia sull'argomento pubblicata da G. AVANZI, *Libri Librerie Biblioteche nell'Umanesimo e nella Rinascenza*, Roma 1954 (Dispensa Ia), 1956 (Dispensa IIa), 1956 (Dispensa IIIa).

colti possano essere considerati come valide testimonianze per un contributo anche minimo alla storia della cultura romana.

* * *

L'indagine è stata compiuta attraverso lo spoglio diretto di inventari di beni scelti a caso nei protocolli dei notai capitolini tra il 1460 e il 1527, anno del Sacco di Roma. Questi « inventaria bonorum », che di solito sono allegati a testamenti, riguardano per la maggior parte dei casi beni immobili o lasciati in denaro, ma non mancano gli inventari delle innumerevoli suppellettili, degli arredi, della biancheria e di tutti quegli oggetti, anche i più modesti e talora non in buono stato, che erano presenti nelle abitazioni private dei testatori. Poiché gli oggetti venivano solitamente inventariati stanza per stanza alla presenza del notaio, o di un suo delegato, di testimoni, l'elenco che ne risulta ci offre spesso un interessante quadro delle condizioni ambientali e dei costumi della cittadinanza romana dell'epoca. Purtroppo tali documenti non sempre furono redatti in maniera completa ed esauriente; a volte le date stesse vengono omesse, oppure è l'intestatario del documento a mancare: il che avviene quando l'inventario, compilato privatamente, o a parte o in un secondo tempo, e consegnato al notaio per essere allegato agli altri documenti riguardanti la medesima pratica, veniva inserito fuori posto nel protocollo; altre volte è omessa la professione o la posizione sociale del testatore, cosa quest'ultima che ci aiuterebbe a meglio valutare i dati relativi al suo grado di istruzione e di cultura. Le cause di tali insufficienze non risiedono però solo nella perdonabile negligenza e trasandatezza dei notai, ai quali si ricorreva anche per l'atto più modesto della vita quotidiana, e alla cui personale valutazione era affidata la compilazione del documento, il più delle volte rogato frettolosamente; ma anche nello stato in cui giacciono i protocolli notarili, i cui fascicoli sono spesso rilegati in maniera tanto disordinata da far sì che parti di un medesimo documento si trovino sparse nel volume o siano andate perdute. Inoltre, negli elenchi in cui appaiono libri, non sempre si trovano menzionati i titoli delle singole opere, o almeno i loro argomenti; i libri infatti vengono elencati come oggetti e come tali vengono descritti nella loro forma esteriore, spesso accompagnati dal prezzo di stima; d'altra parte bisogna tener conto del fatto che la finalità che guidava il notaio nell'espletamento del suo compito era fiscale, non culturale, e che perciò a lui interessava fornire elementi sufficienti al-

l'identificazione del volume o del complesso dei volumi, non delle opere in esso, o in essi, contenute. Solo in rari casi troviamo citato l'autore del testo, oppure il titolo, o ambedue gli elementi, di solito accompagnati da un accenno alla rilegatura; ma per la maggior parte degli inventari non è stato seguito uno schema preciso e ricorrente nel descrivere i libri. Lo stesso vale per ciò che riguarda le opere a stampa e i manoscritti che compaiono negli elenchi: la differenza fra i quali viene segnalata dalla locuzione « a forma », o semplicemente « a stampa », che accompagna le opere stampate negli elenchi redatti in volgare, o dal participio passato « impressus » in quelli redatti in latino; si deve perciò necessariamente ritenere che dove queste locuzioni mancano trattasi certamente di testi manoscritti, dato che per la finalità fiscale della compilazione del documento la differente descrizione degli esemplari indicava anche una notevole differenza di valore fra di essi, oltre che una più sicura identificazione dei pezzi esaminati. Bisogna infine aggiungere che, malgrado operassero a Roma in quegli anni numerosi tipografi, italiani e stranieri, negli inventari esaminati le edizioni a stampa rappresentano la minima parte rispetto alle opere manoscritte.

Dei 146 inventari esaminati all'inizio della ricerca 34 solamente contenevano menzioni o elenchi di libri. Considerata la povertà del materiale reperito non si può parlare di vere e proprie biblioteche, cioè di raccolte di libri rispondenti a determinati e organici interessi culturali del proprietario, se non per alcune di esse². Un'ulteriore cernita è stata compiuta, ai fini della pubblicazione, sul materiale raccolto, cosicché si offre qui un campione di nove elenchi di libri, che pur nella sua incompletezza, casualità e scarsità numerica, e pur non potendosi considerare valido ai fini di uno studio complessivo della diffusione del libro e della cultura fra le diverse categorie che componevano la popolazione romana tra il Quattro e il Cinquecento, costituisce pur sempre un contributo di conoscenza finora ignorato.

Il più antico degli inventari, di cui si offre una parziale edizione, è dell'anno 1468, ed è un elenco, soprattutto catastale, dei beni di Francesco de Burgo; in esso i libri compaiono frammisti ad altri oggetti e sono descritti sommariamente nella loro veste

² Tra gli inventari rinvenuti spiccava quello della biblioteca del Cardinale Guglielmo d'Estouteville, già pubblicato da E. MUNTZ, *Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle*, in « Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome », Paris 1882, fasc. 28, pp. 285-97.

estriore. Che costui fosse un uomo di cultura o che ricoprisse una qualche carica pubblica lo testimonia il fatto che i libri furono inventariati nel suo « studio ». Un'altra testimonianza infatti asserisce che Francesco de Burgo, il cui cognome tradisce forse un'origine tedesca, era scrittore apostolico, cioè addetto alla cancelleria pontificia; che alla sua morte, avvenuta nel 1468, ebbe come esecutore testamentario Giacomo Zoccoli Gottifredi, medico del papa Paolo II, e che fu sepolto nella basilica di S. Pietro³. Poiché il presente inventario, inserito in una miscellanea di protocolli notarili, non è allegato ad alcun atto testamentario, fra i testimoni non è citato il nome del suddetto medico; manca del resto anche il nome del notaio che rogò l'atto e quello del rione dove sorgeva la casa in cui esso fu redatto, come era consuetudine.

La piccola biblioteca constava in tutto di appena 17 libri, ma Francesco de Burgo, grazie alla sua qualità di scrittore apostolico, si muoveva nell'ambito della corte papale e forse aveva la possibilità di accedere alla Biblioteca Pontificia.

Tra gli inventari esaminati alcuni riguardano personaggi della nobiltà romana che, per il loro stato economico e per le possibilità che avevano di attingere alla cultura del tempo, avrebbero dovuto possedere biblioteche ricche di numerosi volumi; ma dagli inventari compilati in maniera poco esauriente non è possibile conoscere quali opere le componessero. Ciò vale per quella del nobile Pietro Ludovico de' Capizucchi⁴, figlio di Battista e di Margherita Santacroce, la cui famiglia abitava al rione Campitelli, (dove ancor oggi due strade ne ricordano l'antico prestigio), il quale Pietro sembra non possedesse libri, poiché nel suo testamento del 1496 vengono menzionati solamente un sacco pieno di « scritture » e una cassa contenente documenti privati⁵; e per quella della nobildonna Ippolita di Cambio, vedova di Agapito de' Rustici⁶, uomo colto e raffinato, laureato a Padova in di-

³ G. MARINI, *Degli Archiatri pontifici*, Roma 1784, vol. 1, p. 174. Non ho trovato nell'opera del FORCELLA (*Iscrizioni delle Chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri*, raccolte e pubblicate da VINCENZO FORCELLA, Roma 1869-84) alcun riferimento ad una eventuale lapide sepolcrale dedicata a Francesco de Burgo; probabilmente essa andò perduta durante il rifacimento del pavimento della basilica.

⁴ *Ragguagli del Signor Vincenzo Armani nobile di Gubbio, per Appendice alla sua Historia pubblicata in Roma l'anno 1668 della nobile e antica famiglia de' Capizucchi, baroni romani*, Roma 1680, pp. 240 e segg.

⁵ Roma, Archivio di Stato, protocollo n. 1181 (1470-99), Notaio Capitolino Pacificus de Pacificis, cc. 743-45.

⁶ G. MARINI, *Degli Archiatri cit.*, vol. 2, p. 157 nota.

ritto, più volte ricordato dal Filelfo nelle sue lettere⁷, e partecipe dell'amicizia del pontefice e umanista Pio II, nella cui casa, almeno finchè l'eredità non fu divisa tra i nipoti di Agapito⁸, doveva esistere una ricca biblioteca; ma nell'inventario dei beni di lei redatto nel 1499, fra le molte suppellettili e i preziosi gioielli, figura solo un elegante Officiolo, rilegato in argento, ovviamente di nessun rilievo culturale⁹.

Più rilevante per consistenza e per la prevalenza data alle opere giuridiche è la biblioteca che appare dall'inventario dei beni riguardante l'eredità e la tutela dei quattro figli di Domenico Evangelista Maddaleni Capodiferro, del rione Pigna. La famiglia dei Capodiferro, e del ramo congiunto dei Maddaleni-Capodiferro, era una delle più cospicue della città: ancor oggi nell'omonima piazza sorge l'attuale palazzo Spada, che nel 1555 dalla Camera Apostolica era passato a far parte delle proprietà del cardinale Gerolamo Capodiferro (1503-1559), a compenso, pare, delle ingenti somme di denaro di cui era creditore verso la Curia¹⁰. Altri appartenenti alla stessa famiglia ricoprirono importanti cariche amministrative: un Evangelista Maddaleni Capodiferro fu conservatore nel 1513¹¹; un altro Domenico Capodiferro ebbe la stessa nomina nel 1573¹², e il già ricordato cardinale Gerolamo fu anche tesoriere pontificio e datario¹³. Il nostro Domenico, anche se non appare qualificato nel documento esaminato, potrebbe identificarsi con l'Evangelista Capodiferro che fu conservatore nel 1459¹⁴; è certo comunque che anch'egli fu uomo di cultura e di legge, se nell'inventario del 1485 vengono nominati il suo « studio », uno scrittoio e, fra i suoi libri, venti volumi di diritto. Ma il personaggio più noto della famiglia fu l'umanista Evangelista Fausto Maddaleni Capodiferro, uno dei maggiori esponenti dell'ambiente letterario che si venne raccogliendo a Roma già sotto il pontificato

⁷ FRANCISCUS PHILELPHUS, *Epistolarum Libri XVI*, Venetiis MCCCCXCVIII (per Ioannem de Cereto), libro XV, c. LXXVIII verso; la seconda (Pridie Id. Dec. MCCCCLIX) e l'ultima epistola (VI Kal. Ian. MCCCCLIX) sono indirizzate ad Agapito.

⁸ T. AMAYDEN, *La Storia delle Famiglie Romane*, con note e aggiunte di C. A. Bertini, Collegio Araldico, Roma s. d., vol. II, p. 178.

⁹ Roma, Archivio di Stato, protocollo n. 1181 (1470-'99), Not. Cap. Pacificis de Pacificis, cc. 956, 965.

¹⁰ F. ZERI, *La Galleria Spada in Roma*, Roma 1963, p. 3.

¹¹ T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 2, p. 93.

¹² T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 1, p. 347.

¹³ F. ZERI, *La Galleria* cit., p. 3.

¹⁴ T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 1, p. 348.

di Giulio II. Il nobile e letterato Marc'Antonio Altieri (1450-1532), nei suoi dialoghi *Li nuptiali*, fornisce notizie più precise sulla vita del Capodiferro, figlio di una sua sorella asserendo che il nipote a sua volta era padre di ben 15 figli, il che non lo distoglieva dal dedicare il suo tempo alla Musa¹⁵. Anche lo Gnoli nella sua opera, in cui offre un'ampia e interessante descrizione degli « orti letterari » romani, più volte ricorda Evangelista Maddaleni Capodiferro e per i suoi componimenti poetici e per la sua raffinata mollezza¹⁶. Non solo quindi costui era partecipe per diritto di nascita della classe abbiente cittadina, ma anche, per inclinazione personale, membro di quella cerchia di intellettuali, poeti e letterati, che fiorirono a Roma in quell'epoca e le cui opere andarono in gran parte disperse o distrutte durante il Sacco del 1527.

Segue quindi una serie di atti che riguardano l'eredità del nobile Alfonso Caetani¹⁷, anch'egli residente nel rione Pigna; dopo la sua morte, avvenuta nell'anno 1494, i suoi beni furono ripetutamente inventariati dal notaio, ma nell'elenco allora redatto non vi è alcuna indicazione relativa a un complesso librario che faccia pensare a una biblioteca privata; il materiale librario appare infatti nell'inventario confuso insieme a documenti, lettere, carte diverse, e sparso in varie camere; solo per qualcuno dei libri vi è un cenno sul contenuto: accanto ad una Bibbia e ad un Officiolo troviamo un Aulo Gellio e un poema cavalleresco, o un romanzo, del ciclo rolandesco. Sembra che nello stesso anno della morte Alfonso avesse sposato in seconde nozze Cristofora, figlia di Ludovico Margani, un esponente di quella stessa nobile famiglia che rese molto agitata la storia di Roma in quei tempi, e ne avesse avuto un figlio, Carlo, l'erede nominato nel testamento sotto la tutela del nonno Ludovico.

Una ricca e interessante biblioteca doveva essere quella appartenente al letterato Antonio da Amiterno, se l'amore appunto per i libri fu la causa indiretta della morte del suo proprietario. Purtroppo il documento che la riguarda è un inventario parziale degli averi di Antonio, rinvenuti da un certo Antonio Pucio, fra i quali figurano, insieme a varie carte, cinquanta libri senza indi-

¹⁵ M. ANTONIO ALTIERI, *Li Nuptiali* pubblicati da E. Narducci, Roma 1873, pp. 9, 27, 93.

¹⁶ D. GNOLI, *La Roma di Leon X*, Milano 1938, pp. 126, 144, 357.

¹⁷ G. CAETANI, *Caetanorum Genealogia*, Perugia 1920, tavv. E-LI, E-LV. T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 1, p. 229. Le notizie relative ad Alfonso Caetani riportate dall'Amayden concordano con il documento qui menzionato, mentre sembrano inesatte le fonti di cui si è servito il genealogista Caetani.

cazione dei testi o degli autori. Il nome di Antonio da Amiterno ricorre diverse volte nelle opere degli eruditi e nelle raccolte poetiche romane del Cinquecento. « Cathedra Romana celebris ... in grammaticis et oratoria praeceptor » è detto dal Valeriano¹⁸ che ne descrisse la morte, e « pertinax grammaticus, qui perpetuas cum syllabis lites exercuit » dal Giovio¹⁹, che tuttavia negli *Elogia doctorum virorum* non disdegna di citare un distico composto da Antonio per Marco Musuro²⁰. L'Amiternino ebbe dunque alterna fama: incaricato di insegnare grammatica e retorica allo Studio di Roma nel 1514, dove ebbe come allievo alle sue lezioni il Parrasio, fu molto ammirato e lodato dall'Arsilli nell'operetta *De poetis urbanis*, che è per noi un'interessante testimonianza della fioritura letteraria contemporanea²¹, e soprattutto da Marco Antonio Altieri, che ha per lui parole di lode, di ammirazione e di affetto per essere stato in più occasioni da lui confortato o rallegrato²²; e fu poi lo stesso Altieri che si occupò di far pronunciare l'orazione funebre per l'amico morto²³.

Le circostanze della morte di Antonio da Amiterno, senza badare alle insinuazioni maligne sulla sua avarizia riferiteci dal Valeriano, sono forse da ricollegarsi all'amore del dotto per i propri libri e per le proprie opere; qualche anno più tardi infatti un altro erudito e bibliofilo, Angelo Colocci (1467-1549), vescovo di Nocera e tesoriere pontificio, rifugiatosi a Iesi durante il Sacco di Roma, mostrerà ansia e trepidazione per la sorte della sua biblioteca lasciata nella città²⁴. La stessa ansia dovette spingere il nostro Antonio, che era fuggito dalla città durante la peste del 1522, a farvi ritorno per proteggere i suoi averi, tra i quali gli amatissimi libri; ma, per sfuggire al contagio dei suoi familiari malati, si affrettò a lasciare di nuovo la città nella stessa giornata, e, sorpreso da un temporale, fu poi ritrovato morto tra i ruderi di un vecchio tempio in rovina²⁵.

¹⁸ IOANNES PIERIUS VALERIANUS, *De litteratorum infelicitate libri duo*, Venetiis MDCXX, apud Iacobum Sarzinam, p. 23.

¹⁹ G. MARINI, *Lettera al Chiarissimo Monsignor Giuseppe Muti Papazurri, già Casali, nella quale s'illustra il ruolo de' Professori dell'Archiginnasio Romano per l'anno MDXIV*, Roma 1797, p. 58.

²⁰ PAULUS IOVIUS, *Elogia doctorum virorum ab avorum memoria publicatis ingenii monumentis illustrium*, (1557), p. 67.

²¹ G. MARINI, *Lettera* cit., p. 58. D. GNOLI, *La Roma* cit., pp. 159, 357.

²² M. A. ALTIERI, *Li Nuptiali* cit., p. 9.

²³ D. GNOLI, *La Roma* cit., p. 145 nota.

²⁴ S. DE BENEDETTI, *Le ansie d'un bibliofilo durante il Sacco di Roma*, in « Mélanges offerts à M. Emile Picot », Paris 1913, vol. 1, pp. 511-14.

²⁵ J. P. VALERIANUS, *De litteratorum* cit., pp. 23-24.

Di carattere prevalentemente giuridico, spiegabile con l'attività del suo proprietario, è la biblioteca del notaio capitolino Giovanni Micheli²⁶, morto nell'anno 1494. Non mancano però in essa, insieme ai volumi di diritto e ai protocolli, opere di autori come Terenzio, Orazio, Livio (volgarizzato), Quintiliano, Donato, un'opera scientifica (il *De causis plantarum* di Teofrasto) e un libretto di massime filosofiche. Nell'inventario reperito non è indicato il luogo in cui l'atto venne rogato, mentre tra i nomi degli esecutori testamentari troviamo quello del nobile Marco Antonio Altieri, già menzionato, e di Giulio degli Albertoni, anch'egli di nobile famiglia.

Una raccolta di 33 volumi, forse di opere scientifiche, possedeva al momento della morte il « nobilis et egregius artium et medicinae doctor magister » Angelo di Paolo di Vasco, del rione Arenula, volumi descritti sommariamente nel suo testamento dell'anno 1474 (infatti i libri vengono citati solo come numero di pezzi fra i beni mobili). Angelo di Paolo di Vasco non fu un archiatra pontificio²⁷, ma la famiglia cui apparteneva era una delle più ragguardevoli della città²⁸; infatti fra i testimoni e gli esecutori testamentari appare il nome di un esponente della nobiltà romana, quello di Giovanni de' Cenci²⁹ abitante nello stesso rione dove, presso il Tevere, i Cenci avevano il loro palazzo. Notizie sulla famiglia dei Vasco si trovano nella storia delle famiglie romane dell'Amayden, dove lo stesso Angelo risulterebbe essere stato sepolto nella cappella di S. Angelo, situata nella chiesa di S. Maria in Monticelli nel 1472, due anni prima della data del suo testamento. Questo scarto di due anni fra la data del testamento e quella della sepoltura riportata dallo storico è dovuto probabilmente a un errore materiale del genealogista o della sua fonte, non potendo ragionevolmente trattarsi di due persone diverse con il medesimo nome e i medesimi titoli. L'abitazione, l'attività, gli amici, la chiesa scelta per la sepoltura, una bottega, forse una farmacia, di sua proprietà, situata nell'allora piazza dei Giudei, vicino alla chiesa di S. Tommaso accanto alla quale sorgeva anche la dimora dei Cenci, testimoniano come la vita del medico Paolo di Vasco si svolgesse tutta entro quello che era

²⁶ Cfr. FRANCOIS, *Elenco dei notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, p. 69.

²⁷ Non appare infatti nominato nella già citata opera del MARINI, *Degli Archiatri pontifici*.

²⁸ T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 2, p. 224.

²⁹ T. AMAYDEN, *La Storia* cit., vol. 1, p. 297 nota.

uno dei rioni di più intensa vita produttiva della Roma rinascimentale, l'attuale rione Regola, che ancor oggi conserva intatto l'aspetto cinquecentesco.

Probabilmente appartenenti a un chierico o a un religioso sono i libri menzionati nell'inventario dei beni di Gerolamo de Blanchis, fatto compilare nel 1516 per la figlia naturale Giulia. Esecutore testamentario è un certo Giulio Sanerini, fisico, del rione Ponte, nella cui casa è redatto l'atto notarile. Tre breviari, un messale, un officio e una copia del *Rationale Divinorum Officiorum* del Durante costituiscono tutto il patrimonio di questa minuscola raccolta.

Di maggior interesse per noi e moderna rispetto ai tempi, anche se non molto consistente, appare la biblioteca privata di un non identificato cappellano di S. Paolo alla Regola. Mancano in questo inventario di soli libri sia la data che la notizia del luogo dove esso fu composto; si tratta infatti non di un atto ufficiale, ma di un memoriale privato, fatto compilare dallo stesso proprietario per suo uso (infatti il nome del cappellano Giovanni non è accompagnato dall'avverbio « quondam », che indicava l'avvenuta morte) e lasciato interrotto; non essendo allegato ad alcun documento, non si sa come esso sia finito tra i rogiti del notaio Beccatelli, che abbracciano un arco di tempo di quasi quaranta anni, dal 1474 al 1513. Anche se di scarsa consistenza numerica (ma bisogna ricordare che l'elenco è incompleto), la biblioteca del cappellano Giovanni è assai ricca di interessi culturali propriamente umanistici: accanto ai grammatici dell'antichità come Festo Pompeo e Prisciano, stanno i contemporanei ed umanisti Sulpizio Verulano e Pescennio Nigro; e accanto ad Aristotele, Leonardo Bruni; mentre le altre opere elencate manifestano le inclinazioni prevalentemente letterarie del colto cappellano: oltre agli autori dell'età classica, Cicerone, Sallustio, Virgilio, Ovidio e ai più tardi Marziale e Giovenale, egli possiede anche una antologia poetica latina e Plauto, che tanto favore incontrò durante tutto il '400. Infine due sole opere, il *Liber Sextus* delle Decretali e le *Clementinae*, costituiscono la sezione giuridica di questa biblioteca, a differenza in genere di quelle degli esponenti dell'ambiente ecclesiastico, in cui l'interesse per il diritto canonico era preponderante³⁰.

³⁰ Cfr. ad es. il già citato inventario della biblioteca del cardinale Guglielmo d'Estouteville, nota n. 2.

Infine l'ultimo inventario riguarda i libri di Viniano Catinelli da Scalvo, di professione sarto, abitante al Monte Giordano, nel rione Ponte, dove aveva anche la bottega e dove, presso la chiesa di Santa Cecilia, si trovava la tomba dei suoi familiari. Un certo grado di cultura, o una certa familiarizzazione con essa, sembra possedere questo sarto romano del primo Cinquecento: anzitutto Viniano stende di propria mano il suo testamento ed appare abituato a scrivere non solo per gli scopi commerciali attinenti alla sua professione, ma anche perché egli è autore di diversi diari, come risulta dall'inventario compilato successivamente alla sua morte, diari nei quali erano registrati gli eventi familiari, ma forse anche gli eventi esterni; il che farebbe di lui uno sconosciuto cronista, la cui opera potrebbe essere andata perduta durante il sacco del 1527. Nell'inventario dei suoi averi figura una intera sezione riguardante registri, libri di conto, documenti di vario genere, diari e libri: questi ultimi contengono esclusivamente testi di carattere religioso.

ALDA SPOTTI TANTILLO

DOCUMENTI

Si avverte che degli inventari, qui di seguito disposti in ordine cronologico, è stata edita solamente la parte riguardante i libri, od eventualmente i documenti, dell'intestataro dell'atto notarile, e che i libri di solito non compaiono nell'originale secondo l'ordine qui disposto, ma frammisti ad altri oggetti. Si avverte anche che è stata mantenuta l'ortografia originale del testo; solamente le iniziali minuscole dei nomi propri sono state sostituite con le maiuscole, e, ove occorreva, è stata corretta l'interpunzione.

I

1468, giugno 26. *Inventario dei beni di Francesco de Burgo*

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1913 (1458-1605), Miscellanea di diversi notai capitolini, cc. 1, 28).

c. 1 v.:

In studio:

(1) Doy libri coperti de pavonazzo, uno libro coperto de roscio de oro, uno officiole de canto bonus.

(2) Doy libri de copertorio de oro [...].

- (3) Uno libro de coperte de pavozzo³¹ ad anni S. d.m.
- (4) Item certi caterni de scripture.
- (5) Item uno libro de coperte [...].
- (6) Item uno astrollabio³².
- (7) In detto studio:
- (8) Item nove libri grandi e picholi coperti de roscio. Item sey mazzi de mandata. Item certi quaterni de pergameno et bamacino [bambacino?] repositi in [...].

II

(1474-1513). *Inventario dei libri di Giovanni, cappellano di S. Paolo alla Regola*³³.

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 153 (1474-1513), not. cap. Augustinus de Becchetellis, c. 370).

c. 370 r.:

In primis:

- (1) Uno Martiale.
- (2) Tulio De officiis.
- (3) Salustio.
- (4) Uno Plauto.
- (5) Le Felippice de Cicerone.
- (6) Uno Plisciano [*sic*].
- (7) Festo Pompeo.
- (8) Una Instituta.
- (9) Uno Vergilio.
- (10) Aristotile De moribus [...] l'Eticha.
- (11) Una margarita poetarum.
- (12) L'Eticha de Aristotile.
- (13) Doi breviarii piccoli.
- (14) Uno libro coll'arme dello cardinale Ascanio, lo quale comenza Stefanus Fliscus³⁴.

³¹ Si intenda pavonazzo.

³² Pur non trattandosi di un libro, l'oggetto è stato qui riportato perché significativo.

³³ Nel testo: «Memoriale delle cose de misser Iohanni cappellano de Sancto Pavolo della Regola».

³⁴ Il volume recava evidentemente sui piatti della legatura o sulla prima carta lo stemma del cardinale Ascanio Maria Sforza. Il testo potrebbe essere il trattatello *Phrases elegantiarum latinarum* di STEFANO FIESCHI (cfr. M. E. COSENZA, *Dictionary of the Italian Humanists*, Boston 1962, vol. 2, scheda n. 1434).

- (15) Lo sexto Decletalium [*sic*]
- (16) Un alio Tulio De officiis.
- (17) Uno Iuvenale.
- (18) Le regole de Sulpitio ³⁵.
- (19) Uno Tulio De senectute, con più opusculi dentro.
- (20) Una Clementina.
- (21) Uno libro de canto in carta pergamena.
- (22) L'Etica Leonardi Aretini senza tavole ³⁶.
- (23) Franciscus Niger senza tavole ³⁷.
- (24) Li Fasti de Ovidio senza tavole.
- (25) Uno... [l'elenco si interrompe a questo punto]

III

1474, marzo 22. *Testamento di Angelo di Paolo di Vasco, medico.*

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 926 (1451-1512), not. cap. Ioannes Baptista de Iays, cc. 79-80, 98).

c. 80 v.:

In primis:

(1) Item undecim volumina librorum tabulatorum infra grandia et parva.

(2) Item quatuor alia volumina librorum tabulatorum.

(3) Item decem et octo volumina librorum sine tabulis.

c. 98 r.:

(4) Item una scatula ubi sunt multae scripture et [...].

IV

1485, ottobre 22. *Testamento, con inventario dei beni, di Domenico Evangelista Maddaleni Capodiferro.*

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1181 (1470-99), not. cap. Pacificus de Pacificis, cc. 201-4, 250).

³⁵ Le « Regulae » sono forse il *Grammaticae Compendium* o il *De versuum scansione, de syllabarum quantitate, de heroici carminis decoro et vitiis, de diversis generibus carminum* di GIOVANNI ANTONIO SULPIZIO da Veroli, umanista dell'ultimo quarto del '400 (cfr. B. PECCI, *L'Umanesimo e la « Cioceria »*, Trani 1912, pp. 27-112, e M. E. COSENZA, *Dictionary* cit., vol. 4, schede 3348-3350).

³⁶ Si tratta della traduzione latina dell'*Etica* di Aristotele, compiuta da LEONARDO BRUNI d'Arezzo.

³⁷ E' l'umanista veneto PESCENNIUS FRANCISCUS NIGER (c. 1450-1510), autore di una *Grammatica* e di un opuscolo sullo stile epistolare, *Opusculum scribendi epistolas* (cfr. M. E. COSENZA, *Dictionary* cit., vol. 3, scheda n. 2469, e G. MERCATI, *Ultimi contributi alla storia degli Umanisti*, in « Studi e Testi » n. 91 (1939), pp. 24-109 e Appendice, pp. 1*-68*).

c. 204 r.:

(1) Item viginti volumina librorum de iure civili et canonico qui remanserunt in studio prefati d. Dominici et quibus duo sunt de pergamento.

(2) Item duos libellos in vulgari.

(3) Item unum librum ubi sunt rationes quondam Evangeliste Magdalene.

V

1494, febbraio 8. *Inventario dei beni di Giovanni Micheli, notaio capitolino.*

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1181 (1470-99), not. cap. Pacificus de Pacificis, cc. 144-45, 185-86).

c. 186 r.:

Scripture³⁸:

(1) Prothocolli in quarto foglio numero XVIII. Comensa el primo nello anno 1467 [...] pro fine alli 1493. Et più quinternecti de 1494.

(2) Item uno libro de protocollo comensato nelli 1470.

(3) Filse de mazi de note de instrumenti numero XXII fra grandi et piccoli.

(4) Uno mazo de note de appellatione.

(5) Una filsa de note de sentence, bandi et spese.

(6) Uno mazo de scripture spectante alla ecclesia de Sancta Maria.

(7) Quatro instrumenti publici in pergamento de mano de Iohanne Michaelae.

(8) Cinque instrumenti publici in pergamento de mano de Iohanne Michaelae.

(9) Testamentum condam Ieronimi de Alteriis publicatum mano Iohannis Michaelis.

(10) Instrumentum publicum in pergamento mano Iohannis Michaelis.

(11) Instrumentum quodam sigillatum sigillo regio.

(12) Liber camerariorum rogatorum publicorum.

(13) Uno fascicolo de scripture.

(14) Liber secundo artis pistori con uno bastardello [...] filsa³⁹.

³⁸ Nell'originale riguardano l'ultima sezione dell'inventario.

³⁹ Per la bibliografia riguardante gli statuti della corporazione dei fornai cfr. G. BRESCIANO, *Bibliografia Statutaria delle Corporazioni romane di Arti e Mestieri*, in « Rivista delle Biblioteche e degli Archivi », vol. 7 (1896), pp. 174-189 (n.ri 233-254), e vol. 8 (1897), pp. 52-53 (n.ri 255-259).

c. 186 v.:

- (15) Manuali XXVII de acti iudicarii in una cassa.
- (16) Uno fascio grande de scripture iudicarie. Item certi instrumenti et scripture spectante ad [...] Iohanne Michaelae poste in uno [...] de dicta cassa.
- (17) Doi altri fascicoli de scripture iudicarie.
- (18) Uno mazo de carte pergamene rogate.
- (19) Fragmenti de opere ad forma [*sic*]⁴⁰ incerti auctoris quinter-ni XX⁴¹.
- (20) Quaterni sei De singularibus Ludovici de Roma⁴².
- (21) Lo statuto de Roma.
- (22) Uno Terentio legato de coperta roscia.
- (23) Uno Donato legato.
- (24) Instrumenti publici de varie opere in pergameno numero XXVII in una cassa de filse et scripture vecchie.
- (25) Instrumenta disligate et solute.
- (26) Pratica [...] ligata cum quibusdam aliis opusculis.
- (27) Doi lecture sciolte a fforma [*sic*] de misser Francesco de Arezo [*sic*] soluto matrimonio⁴³.
- (28) Singolari de misser Lodovico de Roma VII⁴⁴.
- (29) Uno paro de tractati De debitoribus fugitivis et de pactis et transactionibus domini Iohannis de Sanseverino⁴⁵.
- (30) Le opere de Orazio a fforma [*sic*] sciolte collo commento⁴⁶.
- (31) Teofrasto De causis plantarum sciolte⁴⁷.
- (32) Declamationes Quintiliani sciolte.
- (33) Uno librecto legato de dictorum filosoforum.

⁴⁰ Cioè, a stampa.

⁴¹ Segue in margine l'annotazione: « Consegnati a messer Mario per assec-tarli », relativa anche al numero seguente.

⁴² Trattasi dei *Singularia in causis criminalibus* di LUDOVICO PONTANO, giurista romano (cfr. F. SCHULTE, *Geschichte des Canonischen Rechts*, Stuttgart 1880, vol. 2, p. 395).

⁴³ Trattasi forse di parte di una delle due opere giuridiche di FRANCESCO DE ACCOLTIS, aretino: *Consilia seu responsa iuris*, le cui edizioni possibili sono quella di Pisa, tip. dell'Accoltis, 1482 (IRI 15) e quella di Milano, Zarotto, ed. G. da Legnano, 1483 (IGI 16); o *Super secundo libro Decretalium*, la cui edizione possibile è quella di Bologna, Ruggeri, ed. A. Cisti e Enrico da Colonia, 1481 (IGI 18).

⁴⁴ Vedi nota 42.

⁴⁵ Giovanni Battista Caccialupo di Sanseverino, lettore nella città di Siena nel 1464, avvocato concistoriale in Roma nel 1486, fu autore del trattato *De pactis, De transactionibus et Ludo. De avvocato et Debitore de fugae suspecto, et modo studendi* (cfr. N. TOPPI, *Biblioteca Napoletana*, Napoli 1678, p. 130).

⁴⁶ Di Orazio commentato esistono diverse edizioni possibili (cfr. IGI 4880-4887).

⁴⁷ Segue in margine l'annotazione: « posti in un'altra cassa », relativa anche al numero seguente.

(34) Livio vulgare disciolto.

(35) I Consigli de Oldrado legati li quali stanno appresso de misser Mario⁴⁸.

(36) Item De obligationibus Pauli de Castro appresso de misser Mario, impresto facto per misser Iohanne Michaelae⁴⁹.

VI

1494, luglio-agosto. *Inventario dei beni del nobile Alfonso Caetani*.

(Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1181 (1470-99), not. cap. Pacificus de Pacificis, cc. 146-48, 153-56, 175-80, 184, 510-12, 546, 621-22, 632, 662, 671-72).

c. 147 r.:

(1) Una cassa vecchia con certi libri vecchi de rascioni.

(2) In primis una cassa grande con doi [...] coperta de seta et certi libri et scripture vecchie.

c. 153 v.:

(3) XVIII volumi de libri legati de bamacina et altro [...].

c. 175 r.:

(4) Item una copia da prestito del libro de Carlo Martelli⁵⁰.

c. 175 v.:

(5) Uno libriciolo piccolo de misser Carlo Gatano [*sic*].

c. 180 r.:

(6) Volumina librorum.

(7) Item volumina librorum.

c. 184 r.:

In primis, in camera dicte domus:

(8) [...] con pezi de libri legati fra piccoli et grandi, XIII, doi manuali et tre libri da conti et certe altre scripture.

(9) Uno libro della Bibia de pergameno antiqua.

(10) Una tavolecta da scribere con certe scripture dentro.

⁴⁸ Trattasi dei *Consilia* di OLDRAO, canonista del XIV secolo (cfr. F. SCHULTE, *Geschichte* cit., vol. 2, p. 232).

⁴⁹ Trattasi forse di una parte dell'opera *De appellationibus* di PAOLO DA CASTRO, morto nel 1441, professore a Padova, autore anche di un commento alle Decretali (cfr. F. SCHULTE, *Geschichte* cit., vol. 2, p. 695).

⁵⁰ Trattasi di un romanzo o poema del ciclo rolandesco. Questo, come pure i n.ri 5) 6) 7) 8), si trova nell'inventario insieme a numerosi documenti, lettere, conti e altri oggetti.

- c. 621 v.:
 (11) Uno libriciolo di Aulio ⁵¹.
- c. 622 r.:
 (12) Uno officiole guarnito de argento.

VII

1516, settembre 3. *Inventario degli averi di Gerolamo de Blanchis*.
 (Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1138 (1513-17), not. cap. Iohannes de Miccinocchis, cc. 194-196).

- c. 195 r.:
 (1) Item tre breviari usati, un messale et uno officiole de la donna et un divino.
 (2) Item un libro Rationale divinatorum officiorum ⁵².

VIII

1523, marzo 11. *Inventario dei beni di Antonio da Amiterno*.
 (Roma, Archivio di Stato, prot. n. 1143 (1521-23), not. cap. Iohannes de Miccinocchis, c. 270).

- c. 270 r.:
 (1) In primis ⁵³, duo libri videlicet unus tabulatus, alter in cartone rubeo.
 (2) Item unam capsulam cypressi cum scripturis.
 (3) Item unus libellus cum copertorio viridi.
 (4) Item diverse scripture existentes in dicto cophano.
 (5) Item libri 47 inter parvos et magnos.
 (6) Item unum alium fasciculum scripturarum.

IX

1524, agosto-ottobre. *Testamento autografo, con successivo inventario dei beni, di Viniano di Giovannino Catinelli da Scalvo, sarto*.
 (Roma, Archivio Capitolino, prot. n. 298 (1515-29), not. Iohannes Dominicus de Fidelibus, cc. 55-68).

⁵¹ Aulio Gellio?

⁵² E' il *Rationale divinatorum officiorum* di GUGLIELMO DURANTE (cfr. F. SCHULTE, *Geschichte* cit., vol. 2, p. 144).

⁵³ Precede l'annotazione: « In una cassa fine nigra cophano clauso, aperto [...] clavibus: ».

c. 60 v.:

(1) Item ⁵⁴ quemdam alium libellum simili modo plicatum in bambascina mediocri. Inceptum die prima septembris 1519.

(2) Item unum alium librum intitulum Recordo in simili forma, inceptum die 14 maii 1517.

(3) Item unum alium librum simili modo intitulum Diurnale signatum de littera B: foris inceptum die prima septembris 1522 foris, intus vero in tertio folio die ultima augusti 1522. In primo autem folio erant computa magistri Gabrielis cimatoris secundum autem folium album ⁵⁵.

(4) Item un libretto de foglii cinque de carta bambacina piegato in 4^o intitulum de sopra et de foris Libro de garzoni, comensato a di 8 de luglio 1516 ⁵⁶.

c. 61 r.:

(5) Item un libro de sua mano de note sui beni mobili et stabili et quando pigliò moglie et quanti figlioli ha havuti.

(6) Item un libro mastro de tucti soi conti coperto de corame negro in tucto foglio.

c. 61 v.:

(7) Item un Breviario del calice.

(8) Item un Fior de virtù in stampa.

(9) Item un Confessionale de lo [...] de Fiorenza.

(10) Item la Vita de sancti padri vulgaris coperta de roscio ⁵⁷.

(11) Item Meditatione supra la passione ⁵⁸.

(12) Item Conforto spirituale in stampa.

(13) Item la Legenda de sancta Luciana magna con più altri sancti.

(14) Item un Missale piccolo in stampa.

(15) Item un Officiolo de la Madonna piccolo.

(16) Item Formulario de Augustino [...].

⁵⁴ L'elenco di libri e documenti è proceduto dalla nota seguente: « Fuit factum inventarium certorum librorum computorum et memoriarum per dictum testatorem factum in quibusdam eius libellis in 4^o folio in longum pligatis coherptis in forma ut moris est (*ciòè a stampa*). Videlicet primo unius libri magistri vocati longicarte realis coperti carte pergamene incepti annorum 1518 die vero secunda mensis augusti: ».

⁵⁵ Il « cimatore » Gabriele, nominato a questo numero, era stato presente all'atto testamentario.

⁵⁶ Questo numero è proceduto dalla nota: « Item in quodam suo studiolo (...) fuerunt cuncta omnia hec bona videlicet primo » e da un elenco di documenti.

⁵⁷ Volgarizzamento non identificato delle *Vitae Sanctorum Patrum* di SAN GEROLAMO.

⁵⁸ Opera non identificata; trattasi forse delle *Meditationes vitae Christi* di SAN BONAVENTURA?

(17) Item un libro de le quitanze del monastero de Sancto Lorenzo Palisperna [*sic*] cioè de la casa de Monte Iordano et de tucti li successi de le sue immobile.

(18) Item li Fioretti de la Bibia.

(19) Item la Bibia in volgare in tucto foglio.

(20) Item la Vita de Sancto Hieronimo⁵⁹.

(21) Item Specchio de la fede in tucto foglio.

(22) Item Sermones de sanctis Gabrielis Barlete⁶⁰.

(23) Item Sermones Sancti Augustini ad heremitas.

⁵⁹ Per le Vite di San Gerolamo cfr. BHL 3869-3877.

⁶⁰ GABRIEL DE BARELETA, *Sermones de sanctis* (cfr. IGI 4109).



IL PATRIMONIO CINQUECENTESCO DEI MEDICI NEL LAZIO E IN ABRUZZO

Le cronache registrano al 1 dicembre 1521 la repentina morte di Leone X. Ma il grande papa mediceo non aveva atteso quel giorno per disporre delle sue sostanze immobiliari. E' infatti dell'8 gennaio dello stesso anno la donazione fattane al cugino paterno Giulio, cardinale di S. Lorenzo e Damaso, vicescancelliere di S. Romana Chiesa e legato apostolico a Firenze e in Toscana, « della cui fedele opera e del cui consiglio si era avvalso in tanti ardui *negozi* sia personali al tempo del cardinalato sia della Santa Sede dopo l'assunzione al sommo pontificato ». Sono, queste ultime, espressioni tratte dal documento in quella occasione emesso sotto la forma (eccezionale per atti del genere) di « *motu proprio* »: documento che, rinvenuto e pubblicato a loro tempo prima dal Berti e poi dal Casanova, appare opportuno ripubblicare in appendice per la sua grande importanza anche con riferimento alle precisazioni da esso fornite sui precedenti e sulle circostanze della donazione ¹.

¹ P. BERTI, *Alcuni documenti che servono ad illustrare il Pontificato e la vita privata di Clemente VII* (« Giorn. Stor. degli Archivi Toscani », 1858, II, pp. 104-107); E. CASANOVA, *Originale donazione facta da papa Leone al cardinale de' Medici de tutti li soi beni* (« Arch. Soc. Romana St. P. », vol. XXII, 1899, pp. 565-570). Il documento fu tratto dall'Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo avanti il Principato, e precisamente dall'originale ora segnato filza CLIX, cc. 11-13 (si veda anche CXLVI, c. 51 r).

Il detto Archivio mediceo (che verrà in questo lavoro citato con la sigla *Med. av. Pr.*) è particolarmente ricco di carte riguardanti le varie vicende e fasi dell'eredità medicea. Potranno particolarmente citarsi, dal IV volume dell'accuratissimo *Inventario a stampa dell'Archivio Mediceo avanti il Principato* (n. L della serie delle « Pubblicazioni degli Archivi di Stato » edita dal Ministero dell'Interno, Roma, 1963): le carte varie della filza CXLVI (pp. 372-379); le « Scritture appartenenti agli interessi che rappresenta la Corona (di Francia) come erede dei beni di Alfonsina di Roberto Orsina che fu moglie di Piero di Lorenzo de' Medici » nella filza CLVII (pp. 416-419); i « Contratti della casa dei Medici come privata e regnante dal 1450 al 1563 » nella filza CLIX (pp. 420-428).

Si può ricordare che — morti, rispettivamente nel 1503 e nel 1516, i fratelli Piero, detto lo Sfortunato, e Giuliano duca di Nemours; morto nel 1519 anche il nipote Lorenzo di Piero, duca di Urbino, con solo una figlia legittima, Caterina (quella che, nata in quello stesso 1519, sarà regina di Francia), mentre del figlio naturale a lui attribuito, Alessandro, molte ed autorevoli voci dissero che era invece figlio di Giulio de' Medici, cioè del futuro Clemente VII — Leone X si era trovato in possesso delle « magnificae domus, quas quondam Cosmus proavus ac Laurentius de Medicis etiam secundum carnem genitor noster tam intra quam extra civitatem florentinam edificaverant » e delle « possessiones quas ipsi in dominio florentino acquisiverant »². Di tutti questi beni patrimoniali esistenti in Firenze e in Toscana, il papa — come espressamente ricordato nel motuproprio — aveva affidato la libera amministrazione alla cognata Alfonsina Orsini, vedova di Piero de' Medici, madre del ricordato Lorenzo e tutrice della neonata nipote Caterina³. Alfonsina era poi morta nel febbraio 1520, lasciando per testamento erede delle proprie sostanze il cognato papa, con l'intenzione che « della sua eredità ne volesse fare un presente e dono alla detta Caterina de' Medici dando non di meno facoltà al detto papa di poterne disporre a suo piacimento »⁴. E Leone X, per assicurare la fedele e diligente

² Il patrimonio immobiliare originario dei Medici di Cafaggiolo del ramo di Cosimo di Giovanni, Padre della Patria (1389-1464), dal quale Leone X era nato, derivava dal compromesso e lodo arbitrale intervenuto nel 1585 con l'altro ramo medico discendente da Lorenzo di Giovanni, rappresentato da Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, da cui discenderà la casa granducale di Toscana (*Med. a. Princ.*, CLIV cc. 41-54). Tale patrimonio, che ovviamente riguardava Firenze e altre località di Toscana, era stato accresciuto con successivi acquisti, tra cui quelli indicati, sempre per il territorio toscano, nell'« inventario et nota per le possessioni de' Medici nuovamente acquistate dall'anno 1512 al 1519 » (id. id., CLVIII, cc. 95-96).

³ « cui (quondam Alphonsina de Ursinis ipsius Laurentii genitrix et nostra secundum carnem sororia) bonorum nostrorum patrimonialium huiusmodi liberam administrationem commiseramus ».

⁴ Il passo è tratto da un « Raguaglio storico ad intelligenza degl'annessi documenti appartenenti a madama Alfonsina degl'Orsini » in *Med. av. Pr.*, CLVII, di cui riproduciamo il testo in Appendice III. Il testamento di Alfonsina è del 6 febbraio 1520, e l'originale rogato da Giovanni Frumenti è in *Med. av. Pr.* CLVIII, c. 107. Della sua morte così dette notizia l'oratore veneto in Roma: « E' morta la madre del duca Lorenzo de' Medici cognata del papa, nominata Alfonsina Orsina, la quale ha lasciato in contanti ducati 30.000 e gioie 50.000, erede il papa ». Si vedano anche i « Capitoli, pacti et conventioni » intervenuti nel 1487-1488 tra gli Orsini e i Medici in occasione del suo matrimonio (*Med. av. Pr.* CXXXVII, n. 1006 e CXLVIII, n. 26); e l'atto del 10 maggio 1504 con cui Giangiordano Orsini, erede del padre Virginio, trasferì in conto debiti ad Alfonsina, vedova di Piero de' Medici ed erede universale di Caterina di San-

amministrazione dell'ingente patrimonio venuto così in suo possesso, lo aveva affidato, insieme all'asse ereditario di Alfonsina (e con le dovute riserve per quanto spettante alla piccola Caterina), al cugino cardinale Giulio de' Medici⁵. Ecco ora che il papa — dopo aver tacitato di ogni suo diritto o pretesa al riguardo la nipote Clarice de' Medici, sposata a Filippo Strozzi⁶ e aver diversamente disposto nei riguardi della futura regina di Francia da quanto aveva raccomandato la cognata Alfonsina — ha fatto a lui, con il suo motuproprio dell'8 gennaio 1521, donazione piena e irrevocabile del tutto, dandogliene la immediata e completa disponibilità.

Il documento non elenca i singoli beni compresi nella donazione. Fa solo eccezione per due immobili indicati a parte per la loro speciale posizione giuridico-patrimoniale, in quanto provenienti appunto dall'asse ereditario dell'Orsini: e sono quelli che qui più interessano proprio perchè costituenti il nucleo originario del patrimonio romano dei Medici: « Volentes (disponere) igitur de ipsis patrimonialibus tam in dicto dominio Florentino quam alibi consistentibus ac magnifica domo qua in alma nostra Urbe, etiam dum in minoribus eramus, habitabamus ac casale Lungheze nuncupato per dictam Alfonsinam ab abbate monasterii S. Pauli extra muros Urbis, Ordinis S. Benedicti congregationis Cassinensis, empto... ». Il *magnifico* palazzo « in regione S. Eustachii iuxta plateam vulgariter Lombardorum nuncupatam », abitato da Leone X quando non era ancora cardinale, è l'attuale palazzo Madama o del Senato⁷. Esso allora corrispondeva al complesso immobi-

severino, moglie del fu Roberto Orsini conte di Tagliacozzo, il dominio utile del castello di S. Angelo sopra Tivoli (A.ST.F., *Strozzi*, serie I, parte II, filza CCCXLIX, cc. 86-89).

⁵ Tale affidamento è ricordato dal citato motuproprio dell'8 gennaio 1521. L'*Inventario del Med. av. Pr.*, (IV, p. 373) registra a c. 51 della filza CXLVI un motuproprio di pari data « con cui il papa Leone X, dopo la morte di Alfonsina Orsini Medici, nomina il cardinale Giulio di Giuliano di Piero de' Medici tutore e amministratore dei di lei beni patrimoniali e di quelli di Caterina di Lorenzo di Piero de' Medici, orfana in minore età ». Occorrerebbe controllare se si tratta effettivamente di documento diverso da quello della donazione di pari data.

⁶ E' del 26 maggio 1520 la transazione e compromesso (notaio Silvestro di Giacomo de Silvestris) tra Leone X e Clarice di Piero di Lorenzo de' Medici circa i diritti ad essa spettanti sulla eredità di Alfonsina Orsini Medici e altri diritti da lei rivendicati (*Med. av. Pr.* CLIX, cc. 115-121). Cfr. *Inventario* cit. IV p. 423 e anche IV, p. 292 e 418. Secondo il *Ragguaglio* cit. (App. III) il papa versò alla nipote in quella occasione 1.200 scudi.

⁷ Il palazzo poi detto Madama trae origine da un complesso immobiliare che, già posseduto in piazza Lombarda dai monaci Farfensi e dalla famiglia

liare venduto il 4 luglio 1505 dal conte Guido Lotterio di Montorio per 10.000 ducati d'oro al Cardinale Giovanni de' Medici agente a nome del fratello Giuliano e del nipote Lorenzo⁸; esso era stato poi rivenduto il 4 luglio 1509, per 11.000 ducati ad Alfonsina Orsini, ed era infine ritornato in possesso di Leone X alla morte di questa⁹. Il casale o castello di Lunghezza corrisponde

Crescenzi, era stato acquistato a nome dei fratelli Sigismondo e Giulio conte di Montorio, da Sinulfo di Castell'Ottieri, vescovo di Chieti e tesoriere di Sisto IV. Morto Sinulfo, che ne aveva fatto sua fastosa abitazione, gli eredi avevano ceduto in fitto il palazzo, con atto del notaio Benimbene in data 29 aprile 1503, al cardinale Giovanni de' Medici che vi si era trasferito dal palazzo Orsini in Morto Sinulfo, che ne aveva fatto sua nobile abitazione, gli eredi avevano ceduto ad abitare anche il cugino Giulio de' Medici. Fu il cardinale Giovanni a trasformare quel palazzo in una delle più fastose dimore romane del primo Cinquecento, fino a che nel 1512 lasciò Roma per seguire l'infelice spedizione di Giulio II contro i francesi. Tornato egli a Roma per il conclave che doveva vederlo assurgere alla tiara pontificia, e trasferitosi alla Cancelleria il cugino Giulio, subito fatto cardinale (nel 1513), il palazzo di piazza Lombarda (nel frattempo ceduto in proprietà ad Alfonsina Orsini) era stato dato parzialmente in affitto prima al card. Del Monte e poi a Franceschetto Cibo. (G. ALBERTI, *Vicende di Palazzo Madama dalla fondazione ai nostri giorni*, Città di Castello, 1964, p. 12; V. DEL GAIZO, *Il Palazzo Madama*, in «Il Palazzo Madama sede del Senato», Roma 1969, pp. 19 e ss.). Si vedano in *Med. av. Pr.* (CLIX, cc. 142-151) vari documenti riguardanti l'acquisto del palazzo in S. Eustachio (1505-1521).

⁸ Copia dello strumento del 1505 è in *Med. av. Pr.* CLIX, n. 18, cc. 142-151. L'immobile è così descritto: «Aedes simul functas ac palatium totum cum suis aedificiis novis et antiquis et cum vestigiis et parietibus antiquarum terrarum, aulis, murellis, cantinis, penetralibus, cameris et anticameris, claustris, puteo, viridario, conio, turri, stabulis, coquina et aliis suis membris ecc. in regione S. Eustachii iuxta plateam vulgariter Lombardorum nuncupata et ante dictam plateam in forum Agonis prospiciente et iuxta vias publicas a duobus lateribus altera qua itur ad plateam S. Eustachii, altera vero qua itur ad ecclesiam S. Luysii et plateam Saponariam noncupatam, cum quadam domuncula discoperta coniuncta viridario iuxta aream quamdam haeredum q. Stephani Franc. de Crescentiis et iuxta res magistri Nutii Ferraris et res haeredum q. Jacobi Zachariae et iuxta ecclesiam S. Salvatoris in Termis, retro vero sunt res haeredum q. domini Joachini de Norma...».

L'atto di compravendita del 1505 (notaio Floridus Brisset) indica le circostanze di essa: «Quum rev.us d. Card. de Medicis germanus frater prefati d. Juliani et patruus dicti magn. d. Laurentii ad praesens ex conducto possidet et retinet et una cum dicto eius germano fratre inhabitat palatium et aedes suprascriptas virtute locationis eidem rev. d. Cardinali facte per dictum Guidonem venditorem et eundem hactenus recognovit dominum et possessorem; idcirco de expresso consensu et voluntate dicti magn. d. Guidonis, idem rev. d. Cardinalis constituit se dictam possessionem ex nunc in posterum tenere nomine dicti magn. d. Juliani presentis et acceptantis ac etiam nomine prefati d. Laurentii eorum nepotis licet absentis». Nel prezzo di vendita di 10.000 ducati d'oro in oro dovevano essere computate le «pensioni» dovute dal cardinale Giovanni de' Medici per l'affitto del palazzo.

⁹ L'originale della compravendita del 4 luglio 1509 è in atti di Cristoforo Pagano not. A.C., f. 485 e 511 (Indicazione tratta dall'Archivio Capitolino, notizie di strumenti diversi, Credenzione XIII, tomo n. 23, f. 73). L'immobile di

a quello omonimo posto sull'Aniene, tra Roma e Tivoli; esso, allora proprietà del monastero di S. Paolo fuori le mura, era stato preso in enfiteusi perpetua dall'Orsini il 30 gennaio 1514 con il canone annuo di mille ducati d'oro¹⁰. Successivamente comprato da Leone X, come suo erede, nel 1520, sarà rivenduto nel 1527 da Clemente VII (come tutore di Caterina) per 20.000 ducati alla figlia di Alfonsina già nominata, cioè a Clarice de' Medici Strozzi¹¹.

Quando, tredici anni dopo la morte di Leone X, il 30 luglio 1534 anche Giulio de' Medici divenuto Clemente VIII detterà le sue ultime volontà e lascerà i suoi beni agli unici due superstiti maschi della discendenza di Lorenzo il Magnifico, pur lui ometterà di elencare i singoli beni ereditati o acquistati o comunque posseduti, ma si limiterà a distinguerli nelle due grandi categorie generiche dei beni dentro e fuori il dominio fiorentino¹²:

S. Eustachio fu accresciuto dall'Orsini con acquisti (notaio Sabbas Gasparis de Vannutiis) di case vicine, in data 18 agosto, 9 settembre e 30 dicembre 1514 (*Med. av. Pr.* CLIX, cc. 85-96). Dall'*Inventario* cit. (IV, p. 422) risultano acquisti di case nel rione di S. Eustachio nel 1515-1516 da parte di Giuliano e Lorenzo de' Medici (*Med. av. Pr.*, CLIX, cc. 103-114). In particolare è del 19 maggio 1516 la retrovendita a Lorenzo de' Medici di « certe casette e area nel rione di S. Eustachio, vicino e nell'isolato del palazzo e case del predetto Giuliano e ora di Lorenzo de' Medici, presso l'Ospedale di S. Luigi de' Francesi ». Tali notizie sono da controllare e coordinare con gli altri dati disponibili.

¹⁰ Copia incompleta dell'atto con cui il 31 gennaio 1514 « il capitolo dei monaci di S. Paolo fuori le Mura concede a livello perpetuo e irrevocabile ad Alfonsina Orsini Medici la tenuta detta del Castello di Lunghezza » è in *Med. av. Pr.* CL, n. 22. La stessa filza contiene i seguenti altri documenti riguardanti la tenuta di Lunghezza: copia della bolla di Leone X dell'11 febbraio 1513 che commette al vescovo di Frascati l'esame dell'atto con cui il monastero di S. Paolo concede a livello ad Alfonsina la tenuta di L. al fine di stabilire la commutazione di detto livello in uno scambio di beni tra i due contraenti (n. 20); copia dell'atto rogato Ascanio Marsus de Cesis del 9 maggio 1518 con il quale il Mon. di S. Paolo nomina un procuratore per procedere alla vendita del Castello ad Alfonsina (n. 23); lettera d'accompagnamento all'invio di scritture concernenti l'acquisto del Castello (n. 24); memoriale per la causa di L. del 30 ottobre 1540 (n. 25).

¹¹ Copia dell'atto rogato in data 15 maggio 1520 dal notaio Giovanni Nicia (atti Ippolito de Cesis) con cui papa Leone X comperò il casale di Lunghezza è in *Med. av. Pr.*, CLIX, cc. 132-136. Cfr. anche CLIX, cc. 112-122, dal quale risulta anche la vendita a Clarice de' Medici Strozzi in data 18 gennaio 1527. Dalla filza CLVII (n. 23, cc. 121-122) risulta che il casale di Lunghezza e S. Giuliano fu tra i vari casali del territorio di Roma appartenuti a chiese, monasteri, ospedali ecc. venduti da una apposita deputazione cardinalizia per far fronte alla situazione di emergenza collegata col Sacco di Roma. Si veda al riguardo un motuproprio di Clemente VII del 1 maggio 1529 (cfr. R. LEFEVRE, *L'antico castello di Lunghezza*, « Lazio ieri e oggi », 1970, n. 3). Per quanto riguarda Clarice de' Medici, Leone X si era preoccupato in precedenza di tacitarne ogni diritto o pretesa come unica figlia superstita di Alfonsina Orsini, stipulando con essa nel 1520 una transazione.

¹² Il testamento di Clemente VII, rogato dal notaio Tomaso da Prato, fu trascritto a suo tempo da P. BERTI (op. cit.) dalla copia ora segnata *Med. av.*

In omnibus autem suis mobilibus, stabilibus, iuribus, actionibus et nominibus debitorum ubicumque existentibus, ad eius sanctitatem tanquam privatam personam quomodocumque et qualitercumque spectantibus, suos heredes instituit, nominavit, fecit et esse voluit; videlicet, in bonis, iuribus, actionibus et nominibus debitorum Romae et ubique locorum, extra tamen civitatem, comitatum et dominium Florentinorum consistentibus, reverendissimum dominum Hippolitum cardinalem de Medicis; in bonis vero, iuribus, actionibus et nominibus debitorum in civitate, comitatu et dominio Florentinorum constitutis, dominum Alexandrum etiam de Medicis, ducem reipublice Florentine, et eius primogenitum masculum legitimum et naturalem: ita quod hereditas huiusmodi semper transeat de primogenito in primogenitum ex dicto illustrissimo domino duce descendente, masculum tamen ac legitimum et naturalem.

Noi conosciamo bene la figura e la personalità dei due eredi di Clemente VII: Ippolito (1511-1535), figlio naturale del cugino Giuliano duca di Nemours e creato da Clemente VII cardinale a 20 anni; Alessandro (1511-1537), considerato figlio pur lui naturale del nipote Lorenzo duca d'Urbino (quando non, come si è detto, dello stesso papa) e assunto, per accordo tra Clemente VII e Carlo V, alla Signoria di Firenze. Ma del testamento di Clemente VII interessa soprattutto ricordare la clausola che chiamava a succedere ai due eredi i rispettivi discendenti primogeniti maschi, legittimi e naturali, con rigorosa esclusione di divisioni ereditarie:

Ipsosque reverendissimum dominum cardinalem et illustrissimum dominum ducem invicem substituit vulgariter et pupillariter ac per fideicommissum: ita quod si aliquis ipsorum sine filiis masculis, legitimis et naturalibus decedere contingat bona hereditatis huiusmodi ad superviventem et eius filios masculos legitimos et naturales devolvantur, iure dicte primogeniturae semper salvo. Et si contingerit dictos illustrissimos dominos cardinalem et ducem sine filiis masculis legitimis et naturalibus decedere, bona et hereditas huiusmodi ad primogenitum agnatum familie de Medicis proximiorum spectent et pertineant: ita quod unus semper et non plures in dictis bonis succedat. Item prohibuit dictorum suorum bonorum et hereditatis alienationem, vo-

Pr., CLIX, c. 225. Lo stesso Berti ne trovò nella medesima filza (cc. 226-228) altra copia autentica estratta nel 1570 da un registro intitolato « Romana discussionis hereditatis de Medicis tunc coram rev.mo et ill.mo cardinale Campegio iudici et commisario habito et facto ». Si veda anche nello stesso Archivio di Stato di Firenze il fascicolo « Stato del patrimonio pubblico e privato della Ser.ma Casa di Toscana », segnato 820 Pass. (*I manoscritti Torrigiani*, « Arch. Storico Italiano », Appendice, Firenze 1878). Cfr. *Le carte Stroziane*, Inventario (Firenze, 1884) I, p. 106.

lens quod dicta sua bona et hereditas per dictos suos heredes institutos ac illorum filios nullo unquam tempore in perpetuum alienari possint; sed semper in familiam de Medices remaneant. Et si aliqua alienatio fieri contigerit, quod talis alienatio non valeat et bona sic alienata ad superstitem non alienantem remaneant et spectare intelligentur.

Nell'ipotesi, dunque, di morte di uno dei due eredi senza figli maschi legittimi e naturali, essi si sarebbero vicendevolmente succeduti, così che nel verificarsi di tale ipotesi, tutto il patrimonio del papa, sia in Firenze, sia in Roma, sia altrove, si sarebbe trovato riunito in un'unica persona; e certo, nelle previsioni di Clemente VII, siffatta riunione avrebbe dovuto effettuarsi (dato il celibato ecclesiastico del cardinale Ippolito) nella persona appunto del prediletto Alessandro, duca di Firenze, da lui destinato a capo e fondatore del ramo temporale della famiglia. Qualora poi, per colmo di disgrazia, ambedue gli eredi fossero morti senza legittima discendenza diretta (sempre considerata nel ramo maschile secondo l'ordine naturale di primogenitura), si sarebbe a loro sostituito quel Medici che fosse il più vicino in linea agnaticia e sempre con tassativa esclusione di divisione e alienazione anche parziale dell'asse ereditario, vincolato a mantenersi unito in casa Medici. Era la tipica formula del fidecommesso, così frequentemente adottata in passato per impedire la dispersione del patrimonio immobiliare, fondamento della potenza e del decoro di una casata. Orbene, quella che il papa aveva considerata ipotesi limite, era destinata a verificarsi proprio entro un tempo estremamente breve dalla sua morte, accaduta il 25 settembre del 1534. Sarà del 10 agosto 1535, infatti, la improvvisa e sospetta morte ad Itri del cardinale Ippolito a soli 24 anni; e del 6 gennaio 1537 sarà quella, tragica, del duca Alessandro caduto a Firenze, appena ventisettenne, sotto il pugnale di Lorenzino de' Medici.

Con la prima morte, quella del cardinale Ippolito, era sembrato in realtà, che dovesse realizzarsi la riposta intenzione di Clemente VII di riunire tutto il patrimonio mediceo nella persona del duca Alessandro. Questi inoltre era venuto anche a beneficiare della formale rinuncia a tutti i beni paterni fatta in suo favore già nel 1533 dalla sorellastra Caterina che, orfana di Lorenzo de' Medici, aveva in quell'anno sposato Enrico d'Orléans secondogenito di Francesco I e sarebbe divenuta regina di Francia¹³. Vero

¹³ E' del 6 ottobre 1533 da Nizza una « cessione » di Caterina de' Medici

è che la presa di possesso dell'eredità romana da parte del giovane duca di Firenze fu subito tutt'altro che pacifica. Ce ne dà interessante testimonianza l'autorevole e ben informato storico fiorentino Benedetto Varchi (1503-1565):

« Bisogna ancor sapere che papa Clemente nel suo testamento lasciò, per fidecommissio, che i beni della casa de' Medici fossero sempre del primogenito di quella famiglia, onde, morto papa Clemente, pervennero nel cardinale Ippolito e, morto Ippolito, dovevano ricadere al duca Alessandro. Ma come il papa [Paolo III] sotto nome di spoglie tolse e fece vendere tutta la sua guardaroba, così il signor Pier Luigi Farnese tolse e fece portar di mezza notte al suo palagio, oltre quattro pezzi d'artiglieria co' loro fornimenti, tutta la sua armeria la quale era bellissima, e poteva valere da cinque in seimila scudi, e le cose immobili assegnarono a' creditori di detto cardinale. I beni immobili erano il palazzo di Roma, la vigna di papa Clemente, una terra chiamata Castel Sant'Agno in quel di Tivoli, ed un credito di monte fatto dai denari della vendita del casale di Lunghezza, il quale castello ed il quale casale erano stati dote di madonna Alfonsina. I creditori era parte cardinali, parte mercatanti e parte bottegai: tra i mercatanti era Filippo Strozzi e Bindo Altoviti, il quale Bindo o perché dovesse aver di più, o perché era più favorito dal papa, faceva maggior guerra degli altri. I beni per uomini eletti da' medesimi creditori furono stimati diciottomila ducati »¹⁴.

Il passo del Varchi è interessante perché, a parte le pretese dei Farnese di Paolo III, indica come il cardinale Ippolito morisse oberato di debiti, per cui ebbe a verificarsi una specie di arrembaggio ai suoi beni da parte del nuovo papa Paolo III e della Camera Apostolica, rivendicante le spese sostenute per casa Medici, sia dei vari creditori — cardinali, mercanti e bottegai — tra cui il cardinale Cesi, Filippo Strozzi e Bindo Altoviti. Questi due ultimi erano ben noti alle cronache del tempo (lo Strozzi era vedovo di Clarice de' Medici e quindi genero della pur essa defunta Alfonsina Orsina) sia come attivi banchieri, sia come esponenti del movimento di fuorusciti fiorentini avverso ad Alessandro¹⁵.

al duca Alessandro dei beni a lei pervenuti dall'eredità paterna, a condizione che Clemente VII la dotasse convenientemente per il suo matrimonio con il duca d'Orléans (*Le carte Stroziane*, cit., pag. 195 n. 58). Si veda anche *Med. av. Pr.*, CLIX, cc. 195-196 e 221-224.

¹⁴ B. VARCHI, *Storia fiorentina* (riedizione Firenze, 1968), Libro XVI, cap. 10.

¹⁵ Una « nota di crediti gravanti sull'eredità del cardinale Ippolito di Giuliano di Lorenzo de' Medici » è in *Med. av. Pr.*, CXLVI, cc. 90-91 v. Esiste al riguardo anche una « Memoria redatta a favore dei creditori nella lite insorta per la stessa eredità » (id. id. cc. 94-95). Interessante è l'inventario delle carte

A tutti si oppose molto energicamente il duca Alessandro, deciso a difendere i suoi diritti e interessi: di qui l'apertura di una vertenza giudiziaria, che pur essa si trascinerà a lungo intrecciandosi, dopo la sua morte, con quella già accennata di Caterina de' Medici e con le altre che vedremo¹⁶.

Ma il passo del Varchi è interessante anche perché ci indica gli immobili appartenenti all'eredità lasciata dal cardinale Ippolito, tutti in Roma e suo territorio, e stimati complessivamente 18 mila ducati: il palazzo in piazza Lombarda cioè l'attuale palazzo del Senato), la « vigna di papa Clemente » e la terra di Castelsantangelo sopra Tivoli, che sarà poi detta Castel Madama. Quest'ultima terra proveniva dalla dote di Alfonsina Orsini sposata, come si è detto, a Lorenzo duca d'Urbino; ed è il caso di avvertire come, subito dopo la morte di Ippolito, Paolo III si fosse preoccupato di inviargli un suo commissario ad assumerne il governo¹⁷. Per quanto riguarda il casale o castello di Lunghezza, anche esso proveniente da Alfonsina Orsini, abbiamo conferma che era stato venduto (agli Strozzi), per una somma che restava quindi vincolata all'asse ereditario del cardinale Ippolito. Ma di particolare interesse è il riferimento fatto dal Varchi alla « vigna di papa Clemente ». Si tratta della famosa villa di Monte Mario, poi detta pur essa di Madama da Margarita d'Austria figlia di

processuali del 1535 che saranno successivamente esibite dalle parti dinanzi ai giudici cardinale Jacopo Simonetta (creato il 21 maggio 1535) e poi al giudice cardinale A. Campeggio (creato nel 1551). Nel lungo elenco dei creditori figurano, tra gli altri, oltre all'Altoviti, al cardinale De Cesis, ad Alessandro de' Medici, a Lucrezia Salviati e a Caterina de' Medici d'Orléans, i « bombardieri » Vincenzo e Ambrogio Joardi, Lucrezia Berararda de Collis e Brandano de Berardi, G. A. Puglioli, il « guardarobba » J. M. Brancalupo, il « barbitonsore » C. De Laureis, i « fisici » mastro Paolo e G. B. De Teodorici, l'Ill.ma Signora Costanza de Mameriis (per una statua di marmo), Ottaviano Orsini, il cardinale « Ipporigiens. », Nicola Casola (per un quadro con ritratto dell'Imperatore consegnato al card. Medici), de Bravis (per acquisto di armi) ecc. (A.S.F., Strozzi I, 18, n. 940).

¹⁶ « Il duca Alessandro, il quale pretendeva che i beni del cardinale Ippolito fossero tutti suoi, e senza dubbio ve n'era una buona parte, volendoli tutti, fece un deposito in Roma di doverli pagare per la stima fatta, senza pregiudizio però delle sue ragioni; i depositari furono Luca di Massimo e Tuccio Mazzatosto; ma i creditori, e specialmente Bindi Altoviti e gli Strozzi, vollero, per dividerne una parte fra di loro, che si vendessero all'incanto; ed il ritratto non arrivò a ottomila ducati ». Da questo passo del Varchi sembrerebbe che dopo la morte del card. Ippolito si fosse addivenuti ad una vendita giudiziale dei beni a lui appartenuti. Ma tale notizia deve essere controllata e inquadrata nello sviluppo della « lite » che si trascinerà molto a lungo con innumeri complicazioni.

¹⁷ R. LEFEVRE, *Castelsantangelo (Castel Madama) sotto la signoria dei Medici e di Margarita d'Austria nel sec. XVI* (« Atti Società Tiburtina di Storia ed Arte », vol. XL, 1967, p. 241). Documenti sull'acquisto dagli Orsini del Castello di Santangelo di Tivoli sono in *Med. av. Pr.*, CLIX, cc. 153-166.

Carlo V, che ne erediterà il possesso. Questa villa fu iniziata al tempo di Leone X, su terreno appartenente al patrimonio capitolare della Basilica di S. Pietro e concesso in enfiteusi perpetua a quel papa per un canone annuo, del tutto simbolico (a differenza di quanto abbiamo visto per il castello di Lunghezza), di 4 carlini. Rimasta incompiuta per una quantità di circostanze, essa rappresentò pur sempre una delle maggiori creazioni del mondo artistico del tempo di Leone X, impersonato da Raffaello e dai suoi collaboratori Antonio da Sangallo il Giovane, Giulio Romano, Giovanni da Udine. La sua speciale posizione patrimoniale spiega come essa non risultasse esplicitamente nei documenti dell'asse ereditario di Leone X. Ma è certo che Clemente VII subentrò nel suo possesso (e l'affermazione del Varchi ce ne dà conferma), rilevato poi, alla sua morte, dal card. Ippolito¹⁸.

Dunque, la morte ad Itri del cardinale Ippolito nel 1535 aveva, come si è detto, riunito di nuovo nelle mani di una sola persona — cioè del duca di Firenze Alessandro — il patrimonio di Clemente VII. Ma, come pure si è detto, la tragica fine di Alessandro, a nemmeno due anni di distanza da quella, portò all'inatteso prematuro verificarsi dell'ultima ed estrema clausola testamentaria di Clemente VII. Infatti il fidecommesso del 1534 aveva in modo tassativo stabilito che « qualora i detti illustrissimi signori cardinali e duca muoiano senza figli maschi legittimi e naturali, i beni e l'eredità in questione spettino e appartengano al primogenito agnatizio (cioè parente di parte paterna) più vicino in modo che sempre una persona soltanto succeda nell'eredità... ». Orbene, la domanda che veniva subito a porsi era: chi poteva vantare tale titolo di parente più prossimo di Alessandro de' Medici per linea paterna, dato per buono che egli fosse davvero figlio di Lorenzo, duca d'Urbino?

Lorenzo di Piero di Lorenzo (1492-1519) non aveva avuto altri figli maschi e nemmeno suo padre Piero (1472-1503), sposato ad Alfonsina Orsini (1472-1520). In realtà la discen-

¹⁸ R. LEFEVRE, *Villa Madama* (Roma, Editalia, 1973), pp. 20, 31 n. 10, 122, 131 n. 71. Nel 1533 il Libro delle vigne a censo del Capitolo di S. Pietro registra la « vinea cum pulcra et magna domo et logia, statio S.mi D.ni Leonis decimi... nunc possidetur per prefatum Dominum Nostrum Clementem septimum ». Le registrazioni degli anni seguenti annoteranno i nomi del « rev.mus Cardinalis de Medicis, nepos Clementi papae VII » e poi dello « Ill.mus dom. Alexander de Medicis dux Florentiae » (R. LEFEVRE, *I canonici di S. Pietro e la « vigna del papa » a Monte Mario*, in « Strenna dei Romanisti », 1973, pp. 243 e ss.).

denza del nonno Lorenzo il Magnifico (1449-1492) si era persa — appunto con la morte dei due unici rampolli bastardi, Ippolito e Alessandro — nei casati affini dei Salviati, dei Cibo e dei Ridolfi, a seguito dei matrimoni delle figlie Lucrezia, Maddalena e Contessina. E poichè Lucrezia de' Medici era stata la primogenita del Magnifico, ecco proprio lei intervenire legalmente, subito dopo la morte di Alessandro, per accampare i propri diritti, ovviamente a tutela di quelli della sua discendenza. Questa, esclusi i figli cardinali Giovanni (1490-1553) e Bernardo (1492-1568) Salviati, si riassume nel nipote Cosimo (1519-1574), futuro primo Granduca di Toscana, nato dalla figlia Maria Salviati, sposata al famoso Giovanni delle Bande Nere (1498-1526). Come è noto quest'ultimo apparteneva ad un ramo collaterale dell'illustre casata fiorentina, in quanto pronipote di Lorenzo il Vecchio (1395-1440), fratello del Cosimo « Padre della Patria » (1389-1464) progenitore dei Medici di Leone X e di Clemente VII. La presa di posizione di Lucrezia de' Medici è contenuta in una « *Aditio hereditatis cum beneficio legis et inventarii pro illustrissima domina Lucretia Medicis vel Salviatis* », datata il 19 marzo 1537 (e non 9 marzo come viene da alcuni riportato) dal « palazzo di sua solita abitazione nel rione di S. Eustachio, nella piazza volgarmente detta Saponara »¹⁹.

Il documento consiste in una dichiarazione giurata (diremmo ora) davanti a due giudici appositamente convocati²⁰, fatta dalla « Ill.ma Domina Lucretia, filia quondam bone memorie magnifici Laurentii Petri Cosimi de Medicis de Florentia, germana soror felicis recordationis quondam domini Johannis de Medicis qui primo cardinalis de Medicis et deinde ad summum pontificatum assumptus cognominatus fuit Leo papa X ». Lucrezia de' Medici (allora settantenne e vedova, come si è detto, di Jacopo Salviati) dichiara di essere stata informata « a peritis » che l'eredità del

¹⁹ Piazza Saponara corrispondeva all'attuale piazza di S. Luigi de' Francesi (P. ROMANO, *Roma nelle strade e nelle sue piazze*, Roma s.i.a., pp. 271 e 413). Pertanto il palazzo, o meglio il complesso immobiliare di Leone X, ora corrispondente al palazzo del Senato con fronte principale su piazza Madama, doveva averne un'altra posteriore sulla piazza dove doveva sorgere la chiesa della nazione francese. E si deve presumere che da questa fronte posteriore avesse accesso la parte del palazzo abitata da madonna Lucrezia.

²⁰ Intervenero a ricevere la dichiarazione ed ad autenticarla, insieme al notaio, il giudice palatino e primo collaboratore della Curia Capitolina M. A. de Nobilibus da Trevi e il cavaliere conte Francesco de Gualdis da Rimini, luogotenente del Senatore dell'Urbe. Copia autenticata (in data 17 marzo 1572) del rogito Amannis del 9 marzo 1537 è in *Med. av. Pr.* filza CLIX, cc. 263-266.

papa suo fratello, morto senza testamento (abbiamo visto però che come tale doveva considerarsi il *motu proprio* dell'8 gennaio 1521), era stata a lei « de jure » deferita in quanto parente più prossima e che essa l'aveva accettata con beneficio d'inventario, per non rimanere legata oltre le sue possibilità dai relativi debiti. E proprio allo scopo di redigere tale inventario dei beni, diritti e azioni della suddetta eredità, essa ha chiesto l'intervento dei due giudici e la redazione notarile della « aditio »²¹. L'inventario è il seguente:

— una casa in Roma nello Rione de S. Eustachio con cassette intorno et botteghe la quale è isolata et confinata da la strada et la chiesa di Sancto Salvatore con lo hospitale de Sancto Luisi;

— una casa non fornita in dicto rione del Sancto prefato, accanto la casa dove habita il rev.do miser Baldassarre de Pescia clerico de camera et le vie pubbliche davanti et de dreto;

— un castello chiamato Castello Sancto Angelo con soi territorii et iurisdictioni et vassalli posto in lo territorio de Roma apresso a Tivoli;

— un casale chiamato Longeza e Sancto Iuliano nel territorio de Roma;

— una casa grande in la città de Fiorenza, posta nella via Larga apresso li soi confini da posserli sempre specificare.

— una possessione nel Territorio di Fiorenza decta Carreggi con suoi poderi, boschi et altre soe pertinentie et bestiame;

— una possessione con casa da signore detta il Pogio con bestia-me et poderi, boschi et soi pertinentie;

— una possessione a Sancto Casciano detta monte Palde con casa da Signore, boschi et possessioni, molini et altre sue pertinentie;

— una possessione a Vico Pisano con prataria, bestiame, possessioni et sue pertinentie;

— una casa in Pisa da signore con giardino et sue botteghe et più pezi de tereno in dicto loco;

— una possessione detta il Colle Salvetti in quel di Pisa et sue pertinentie, praterie, boschi et bestiame.

²¹ « prefata Illustrissima domina Lucretia... exposuit et narravit se nuper fuisse a peritis informatam qualiter hereditas prefati fratris Johannis de Medicis cognominati Leonis papa X eius germani fratris ad intestato defuncti fuit de jure ad ipsam dominam Lucretiam tamquam proximiorum in gradu delatam illamque, ne debitis dictae hereditatis ultra eius vires astricta remaneat, cum beneficio legis et inventarii adivit. Qua re, volens et intendens prefata domina Lucretia ad dicti inventarii confectionem... procedere et decreto prefati domini iudicis ipsius inventarium de bonis, juribus, ac actionibus hereditatis prefatae conficere... ». Il documento è in *Arch. Stato Roma*, Notaio Stefano de Amannis, n. 94, ff. 55 e segg.

E' il caso di tenere bene presente che l'accettazione con beneficio di inventario fatta da Lucrezia de' Medici e il relativo inventario si riferivano ovviamente solo ai beni lasciati in diretta proprietà da Leone X nel 1521, con esclusione di quelli a diverso titolo posseduti da Clemente VII (si spiega quindi la mancata indicazione della « vigna » di Monte Mario, posseduta a titolo enfiteutico): per Roma, oltre al palazzo in S. Eustachio e al casale di Lunghezza ricordati dal *motuproprio* di Leone X, di una casa, sempre in S. Eustachio, contigua alla casa di Baldassarre Turini da Pescia, datario di Leone X (noto specialmente per la sua villa al Gianicolo) e del borgo di Castelsantangelo sopra Tivoli.

Questa dunque la presa di posizione — meramente formale — di Lucrezia de' Medici, di fronte alle tante pretese suscitate dalla imprevista morte di Alessandro. Ma non si può dire certo che tale presa di posizione avesse un seguito a lei favorevole. Fu soprattutto Paolo III ad opporsi ad essa nel modo più deciso, e anche brusco e violento, come aveva già fatto dopo la morte del cardinale Ippolito. Infatti papa Farnese non mancò di insistere nel suo tentativo di mettere le mani sul patrimonio dei Medici, con il pretesto che, date le circostanze, quei beni avrebbero dovuto essere confiscati dalla Camera Apostolica²². A darcene circostanziata notizia è, al solito, l'informatissimo Varchi:

« Innanziché fosse terminata questa lite (quella per la successione da Ippolito ad Alessandro) le quali in Roma pare abbiano mai fine, fu morto il duca Alessandro, per lo che detti beni dovevano per vigore del fidecommissio ricadere al signor Cosimo: ma il papa volle che fossero confiscati, dicendo che s'appartenevano a lui, perché il più propinquo era Lorenzo di Pier Francesco, ma perché egli avendo ammazzato il duca Alessandro, se n'era privato, dovevano incamerarsi nel fisco romano. E perché questa ragione, trovata dagli avvocati e procuratori della corte romana, che vanno sempre mettendo innanzi cose nuove, donde o eglino o altri possono trarre utilità, o a diritto o a torto, gli doveva parere o poco ragionevole, o troppo lontana, aggiunse poi, per suggestione de' medesimi, che papa Clemente era debitore della Sede Apostolica di troppa maggior somma che quella non

²² La tesi a tale scopo sostenuta era che l'eredità medicea avrebbe dovuto spettare al ramo primogenito di Lorenzo il Vecchio, fratello di Cosimo « padre della Patria », capostipite dei Medici di Leone X e di Clemente VII; e che l'unico rappresentante diretto di tale ramo era Lorenzino di Pier Francesco il Giovane. Ma Lorenzino doveva essere escluso per indegnità dalla successione, dopo quanto egli aveva commesso. Di qui le pretese avanzate dalla Camera Apostolica a rimborso delle spese da essa sostenute a causa dello Stato fiorentino e dei Medici.

era, sì per li danari spesi da Sua Santità nella guerra contro a Firenze, e sì per quelli che in dote della nipote fece pagare al re Cristianissimo. Ora, benché il vescovo d'Iesi, uomo fedele ed intendente, non mancasse di diligenza alcuna, e più cardinali ne favellassero caldissimamente al papa, e similmente il marchese d'Anchillar oratore di Cesare; altro però mai cavar non ne poterono che buone parole: ed il cardinal Simonetta, al quale il papa aveva commessa la causa, si mostrò sempre tanto non solo acerbo, ma scoperto nemico, che mai non si poté impetrar da lui cosa alcuna di giustizia, e tollerò, senza farne dimostrazione alcuna, che messer Rinaldo Braccalerio da Urbino, procuratore per la parte del duca, disputandosi un giorno in camera sua sopra i meriti della causa, fosse non solo incaricato di parole, ma ingiuriato con fatti da messer Baglione da Lucca, procuratore della parte avversa, il quale gli menò una guanciata... ».

Il fatto sta che, a fare le spese di tutta questa esplosione di interessi, fu proprio Lucrezia de' Medici che si vide giudizialmente spogliata di ogni diritto all'eredità e persino scacciata dal palazzo dei Medici che essa abitava sin dal tempo di papa Leone X²³. Vero è che con maggiore forza di argomenti e di prestigio, era intervenuto nella vertenza colui che — oltre ad appartenere al ramo cadetto, unico superstite di Lorenzo il Vecchio — si trovava ad essere, per il succedersi degli avvenimenti, il maggiore esponente degli interessi medicei: il nuovo duca di Firenze, Cosimo. Fu lui — ci riferisce il Varchi — a dare mandato, nel luglio di quel 1537, al suo nuovo ambasciatore in Roma, Antonio Venanzi da Spello, vescovo di Jesi, che « difendesse l'eredità della casa de' Medici dal papa medesimo parendogli che, oltre al danno, fosse non piccola vergogna il lasciarsi torre ancora i beni immobili degli antichi e maggiori suoi ». E non si può dire che il fidecommesso di Clemente VII non gli desse ragione. Ma è anche vero che un nuovo elemento era intervenuto a complicare la già non semplice questione: quello degli interessi patrimoniali deri-

²³ Il Varchi ebbe a rilevare con amarezza e sdegno: « Piacemi raccontare quello che avvenne di poi, perché si conosca quanto più può l'avarizia sola ne' petti umani, che tutti gli altri ancorché giustissimi e degnissimi rispetti. La figliuola di Lorenzo vecchio de' Medici, la sorella carnale di Papa Leone e del duca di Nemors, la cugina di Papa Clemente, la zia paterna del Cardinale de' Medici e di Lorenzo giovane duca di Urbino, padre di Alessandro duca di Firenze, la madre del Cardinal Salviati e finalmente l'avola materna del duca Cosimo, fu nell'estrema vecchiezza sua, per comandamento di Papa Paolo III (il quale vi pretendeva su ragione per conto di Madama Margherita, donna d'Ottavio suo nipote), cavata per forza di casa sua dalla famiglia del Bargello, incrementandone a ognuno e non contraddicendo persona. Mentre pendeva la lite dell'eredità... ». (VARCHI, *op. cit.*, XVI, cap. 12).

vanti dall'intervenuto matrimonio di Alessandro de' Medici con Margarita d'Austria.

E' noto che la ancora adolescente «madama» Margarita d'Austria, nata nel 1522 in Fiandra da un amore giovanile dell'imperatore Carlo V, fu personaggio di notevole rilievo nelle vicende italiane del Cinquecento, come strumento dell'ambiziosa politica di predominio perseguita dal potente genitore²⁴. E in un'epoca in cui i matrimoni si combinavano sin dalla più tenera età dei rampolli femminili delle casate più potenti e servivano soprattutto a cementare alleanze politiche e militari, non ci si deve meravigliare che già nel 1529, a soli sette anni di età, la piccola Margarita fosse destinata sposa appunto ad Alessandro de' Medici come pegno, dopo i drammatici eventi culminati nel sacco di Roma, della riconciliazione tra il padre imperatore e papa Clemente VII e della promessa restaurazione dei Medici a Firenze. E' precisamente del 23 giugno di quell'anno la firma a Barcellona, da parte dei procuratori di Carlo V, del papa e di Alessandro de' Medici, allora duca di Penne in Abruzzo (lo aveva creato tale lo stesso Imperatore sin dal 1522) di una capitolazione e convenzione concernente il progettato «parentado e matrimonio» con Margarita d'Austria, da contrarsi quando la promessa sposa, ancora pupilla, avesse raggiunto l'età della pubertà, cioè i dodici anni²⁵: matrimonio che era stato poi celebrato a Napoli il 29 febbraio 1536, meno di un anno prima, quindi, della morte di Alessandro sotto il pugnale di Lorenzino²⁶.

²⁴ Su Madama Margarita d'Austria, con particolare riguardo alla sua partecipazione alle vicende italiane, si veda (oltre a S. A. VAN LENNEP, *Les annees italiennes de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme*, Genève, s.i.a.) la biografia riassuntiva (e relativa nota bibliografica) in R. LEFEVRE, *La figura di Margarita d'Austria, duchessa di Parma e Piacenza* («Aurea Parma» 1968, n. 3).

²⁵ Il testo nella versione italiana del patto matrimoniale del 1529 è dato da M. RASTRELLI, *Storia di Alessandro de' Medici primo duca di Firenze* (Firenze, 1781) vol. I, p. 208-220. A garanzia di quanto convenuto, le parti si accordarono di scambiarsi la «caparra dello spozalizio, che ascende alla somma di ducati 20 mila d'oro larghi; quali caparre solamente vadano per se per quella parte che permettesse tal matrimonio di avere effetto; e applicate sieno all'altra parte che sia pronta ad adempiere quello; e stabilito che sia il matrimonio, svaniscano e sieno di nessun valore». Per gli originali del documento si veda anche: P. DE GAYANGOS, *Calendar of Letters, despatches and State papers relating to the negotiations between England and Spain*, vol. IV, parte I (London, 1879), pag. 117-118; *Le carte strozziane*, I p. 54; *A. St. Firenze*, Mon. 170/13, 459/1.

²⁶ Le clausole patrimoniali del 1529 per il matrimonio tra Alessandro de' Medici e Margarita d'Austria furono confermate e precisate appunto in occasione del contratto nuziale firmato a Napoli il 28 febbraio 1536 (*Med. av. Pr. CLIX*, cc. 232-238, 304-307). Tra l'altro (c. 232) il duca Alessandro si obbligò a pagare sc. 70.000 all'imperatore come parte dei 120.000 a lui dovuti per il ma-

Orbene tale tragica morte non mancò di aprire una quantità di complicazioni patrimoniali relativamente alla successione nei beni posseduti in proprio dal defunto duca di Firenze e in quelli ricevuti in dote da Margarita d'Austria. Tali complicazioni venivano a confondere ancor più la complessa situazione ereditaria relativa al patrimonio mediceo vero e proprio. Infatti i patti matrimoniali del 1529 avevano impegnato Carlo V a costituire come dote per la figlia una rendita dotale di 20 mila ducati d'oro, in tanti feudi e beni immobili, con la creazione per il futuro genero di uno Stato ducale nel Regno di Napoli fino alla concorrenza di 12 mila scudi l'anno e la cessione per i rimanenti 8 mila scudi di una corrispondente quantità di immobili e feudi in altre parti d'Italia: il tutto trasmissibile agli eredi e successori di ambo i sessi, discendenti da detto matrimonio, ma « col carico in ogni caso della restituzione di detta dote, secondo la Costituzione di detto Regno »²⁷. Ma il fatto che la appena quindicenne Margarita

trrimonio (*Strozzi*, serie I, n. XII/52, cc. 270-273). Si veda anche il « Memoriale di A. de' Medici all'imperatore » in occasione dello stesso matrimonio, in una pubblicazione per nozze edita nel 1862 (Bibl. Vat., Ferr. IV, 8841/24).

²⁷ « Ancora fu convenuto, e stabilito, che a contemplazione del detto matrimonio, e per li carichi di esso il detto sacratissimo Carlo dia, e dare sia tenuto al detto Illustre Sig. Duca Alessandro per dote, e in nome di dote, e fondo dotale della detta Illustre Signora Margherita tanti beni immobili, e feudi, che rendano l'anno di entrata ducati ventimila larghi d'oro, in oro, oltre le gioie, masserizie, e altri mobili condecanti alla qualità sua per parte di sua dote, e così si convenne come sopra.

Che il sacratissimo Cesare darà, e sarà tenuto dare al prefato Illustre Duca Alessandro uno Stato nel Regno di Napoli, che abbia titolo di Duca, o di Marchese, ne' luoghi, e beni in detto Stato devoluti legittimamente alla Regia Corte, e ad essa spettanti, che renda scudi 12 mila l'anno simili, e per il restante di detta dote, tanti altri feudi, ed altri beni immobili, i quali altrove in Italia fuori di detto Regno di Napoli si troveranno, e li quali legittimamente si devolveranno, o s'intendano devoluti all'istesso Cesare, che rendano d'entrata ducati ottomila simili, e così tutta la dote sia ducati ventimila larghi d'oro nel modo, e forma sopradetta: e le cose predette sempre s'intendano per ragione di detto feudo, e in feudo per sé, suoi eredi, e successori dell'uno, e l'altro sesso, che descenderanno di matrimonio tale, e altrimenti secondo le costituzioni del Regno, e gli ordini feudali di esso; ...le quali tutte cose date per dote si devono solamente tenere per ragione di dote durante tal matrimonio, e col carico in ogni caso della restituzione di detta dote, secondo la costituzione di detto Regno. E all'incontro l'Illustre Duca Alessandro darà, e sarà tenuto dare per dotario, e antifato di detta Illustre Signora Margherita d'Austria, in caso di restituzione di dote, tanti beni immobili nel Regno di Napoli, che rendano l'anno di entrata ducati d'oro 666½ e così la terza parte di detta dote, e questo nel Regno di Napoli, secondo gli ordini, e consuetudini di esso, per sé, suoi eredi, e successori, come sopra; e caso che da' beni di detto Duca esistenti nel Regno, non si potesse interamente consegnare tutto il dotario, quello che mancasse si supplirà in altri beni del detto Illustre Duca Alessandro, che di ragione se gli aspetassero nell'Italia, fuori di detto Regno ».

rimanesse vedova senza figli faceva entrare in applicazione proprio la clausola dei capitoli matrimoniali sulla restituzione alla vedova della sua dote, nonché quella del cosiddetto « dotario o antifato » che il defunto Alessandro si era obbligato a corrispondere in tale evenienza in « tanti beni immobili nel Regno di Napoli [o, se necessario, in altre parti di Italia] che rendano l'anno di entrata ducati d'oro 666 $\frac{1}{3}$ e così la terza parte di detta dote ».

Si spiega quindi come, all'indomani della morte del duca Alessandro, Carlo V, preoccupato soprattutto delle tante e diverse pretese avanzate sul complesso patrimoniale di Alessandro de' Medici proveniente dalla successione del cardinale Ippolito, si affrettasse, a tutela dei diritti e interessi della figlia, a porre il fermo su tale complesso. Ce ne dà notizia il solito Varchi: « Prese Sifonte (Ferdinando de Silva, conte di Sifonte, ambasciatore di Carlo V) per ragione dell'antefato — che così chiamano essi la controdote — in nome di madama Margarita il possesso di tutti i beni così mobili come immobili, i quali erano stati del duca Alessandro...; gli immobili lasciò tutti in affitto per 7.500 scudi l'anno al signor Cosimo, i quali Sua Eccellenza ha pagati sempre e paga continuamente »²⁸. I documenti confermano tale presa di possesso dell'eredità medicea e anche l'affitto dei relativi beni al duca Cosimo (limitatamente a quelli in territorio di Firenze e di Toscana) per una rendita annua di 7.500 scudi d'oro a favore di Margarita d'Austria²⁹. E il caso di considerare che Cosimo de' Medici con tale affitto — senza che esso costituisse rinuncia alle sue rivendicazioni — si assicurava il possesso del patrimonio me-

²⁸ Il Varchi (op. cit. Lib. XLI, cap. 5) accenna anche ai beni mobili lasciati da Alessandro e incamerati da Carlo V per Margarita: « I mobili furono molti d'ogni ragione, e tra i più vari e preziosi due rarissimi e preziosissimi: la tazza, ovvero vaso d'agata, e il sigillo di Nerone e tutti se ne gli portò seco, benché il signore Alessandro n'ebbe, si disse, la parte sua: in qualunque modo egli cavò di Firenze tra gioie e denari ed altre robe di valsuta un tesoro incredibile... ». A documentazione delle conseguenze patrimoniali della morte di Alessandro si veda anche in *Med. av. Pr.* (CLIX, cc. 247-260) un « Inventario del guardaroba appartenuto al duca Alessandro dei Medici, che fu poi distribuito in pagamento dei debiti del defunto ».

²⁹ Il contratto di locazione con Cosimo de' Medici fu stipulato il 28 giugno 1537, per volontà di Carlo V e ratificato da Cosimo con strumento del 9 agosto 1540, rogato da Bern. Gamberelli. Si veda al riguardo in *Med. av. Pr.* (CLIX, cc. 268-269): « Copia dell'atto notarile rogato da ser J. A. Francisco de Puppis col quale M.d'A. vedova del duca Alessandro cede in affitto a Cosimo de' Medici alcuni beni immobili appartenuti all'eredità lasciatele dal defunto »; e (cc. 268 e 271-273) la « Copia del mandato di procura in data 7 luglio 1537, conferito dal duca Cosimo ad Antonio Venanzi vescovo di Jesi per ricevere in consegna alcuni beni del fu Alessandro de' M. concessigli in affitto da M.d'A. ».

diceo, per lui molto importante, e non solo affettivamente; ma raggiungeva anche un altro scopo ancora più determinante per i possibili sviluppi della sua politica, quello di precostituire un legame concreto di interessi con la figlia di « Cesare », cioè dell'Imperatore, a sua volta posta ambitissima nelle lotte politiche del tempo. Ed era un legame che acquistava particolare significato soprattutto per il dichiarato proposito di Cosimo de' Medici di ottenere in sposa la giovanissima vedova di colui che lo aveva preceduto nel dominio di Firenze.

Che la quindicenne duchessa di Penne (tale il titolo acquisito dal matrimonio con Alessandro de' Medici), figlia del potentissimo imperatore da cui dipendevano i destini d'Italia e titolare di un così cospicuo patrimonio, fosse subito oggetto conteso di molteplici mire matrimoniali, è ben comprensibile; e che Cosimo de' Medici soprattutto la pretendesse, oltretutto a maggiore affermazione delle fortune della sua casata, lo è ancor più. Ma anche questa volta la politica egemonica di Carlo V doveva prevalere su ogni altra considerazione, quando, nel quadro dei rapporti di potenza per il dominio dell'Italia, l'imperatore acconsentì a che la giovanissima vedova fosse pegno di una più stretta alleanza con il papa Paolo III e strumento delle maggiori fortune della sua casata, quella dei Farnese, con il suo matrimonio con il pur esso giovanissimo Ottavio, duca di Nepi e poi di Camerino, figlio del Gonfaloniere di S. Romana Chiesa Pier Luigi Farnese, duca di Castro, a sua volta figlio dello stesso papa. E' nota la ostinata resistenza di Margarita a tale matrimonio a lei non gradito; ma esso sarà comunque celebrato nel 1538 e non sarà certo privo di effetti sulla già abbastanza complicata situazione patrimoniale relativa alla eredità medicea.

Abbiamo visto i provvedimenti cautelativi subito adottati da Carlo V a tutela dei diritti spettanti alla figlia come vedova del duca Alessandro, per quanto riguardava la restituzione della dote e la corresponsione della controdote. A sua volta Margarita non mancò di intentare causa ai pretesi creditori del cardinale Ippolito, preumibilmente per rivendicare i beni da essi fatti sequestrare o vincolare giudizialmente³⁰; né mancò di esercitare i suoi po-

³⁰ Lo attestano vari documenti del *Med. av. Pr.*: così l'impegno di Benvenuto Olivieri e compagni di Roma a versare la somma di 500 sc. d'oro a Sebastiano Marzio da Lucca, avvocato dei creditori di Ippolito de' Medici « nella lite contro Margarita d'Austria nel caso che la causa si risolve a suo sfavore » (CXLVI, c. 92 e 246); e la « Nota di beni per i quali deve essere soddisfatta M.d'A. nella lite per l'eredità del cardinale » (c. 93).

teri di duchessa di Penne e di Signora di Castelsantangelo derivantigli dal matrimonio con Alessandro³¹. Ma di particolare interesse furono le clausole del contratto matrimoniale stipulato in Roma, alla presenza del papa, il 12 ottobre di quell'anno, da Ottavio e Pier Luigi Farnese in proprio e dal marchese di Aguilar, don Giovanni Fernandez Manriquez, ambasciatore cesareo a Roma, a nome e con specifica procura dell'Imperatore e di sua figlia Margarita³².

Il contratto nuziale di Roma fa anzitutto esplicito riferimento ai corrispondenti atti e contratti di Barcellona del 10 gennaio 1529 e di Napoli del 28 febbraio 1536 relativi al matrimonio con Alessandro de' Medici, con speciale riguardo alla « dote, antefato e altri dotali e dotalizi » della sposa. Infatti, « in contemplatione et intuitu matrimonii et pro illius oneribus sopportandis et substinendis » l'Imperatore concede agli sposi « pro dote et dotis nomine ac fundo dotali » un certo numero di possedimenti feudali nel regno di Napoli, corrispondenti ad una rendita annua (garantita dallo stesso Imperatore) di 6.000 ducati, il tutto transmissibile ai loro figli, eredi e discendenti di ambo i sessi. Il documento specifica questi possedimenti: « ducatum et ipsam civitatem Pennae et Terram Campi, necnon civitatem Ducalem oppidaque sive castra et loca Montis Regalis et Leonissae, sita in provincia Aprutina, *Le Montagne* vulgariter nuncupata et appellata... cum insignis, titulis, preheminentiis, honoribus, meroque mixto Imperio, vaxallis et vaxallagiis ». Si trattava di un vero e proprio Stato costituito (anche se non unito territorialmente) nel Regno di Napoli, allora sotto dominio imperiale: quello che sarà detto « stato farnesiano d'Abruzzo »³³.

³¹ E' del 16 maggio 1538 da Prato una lettera di M. d'A. ai maggiorenti della « nostra città di Penna carissima », riguardante l'amministrazione della città stessa (G. DE CAESARIS, *A. de' M. e M. d'A. duchi di Penne*, « Bull. R. Deput. Abruzzese St. P. », 1929-1930), p. 9). Il 7 agosto 1539 confermerà gli Statuti della « Università degli huomini di Castelsantangelo » (LEFEVRE, *Castelsantangelo*, cit., pag. 29).

³² Il testo del contratto di matrimonio del 12 ottobre 1538 è in *Bibl. Naz. di Madrid* (G, 53 f. 473-480). Copia autenticata è in Arch. Stato Napoli, Carte Farnesiane, Generalità, fascio 1333, n. 2, cc. 69-92.

³³ L'impegno relativo alla costituzione di questo stato feudale nel Regno di Napoli « pro ipsius matrimonii conclusione in dote et pro dotis incremento » sarà ratificato e reso esecutivo da Carlo V con un *privilegio* datato 17 marzo 1539 da Toledo e diretto alla figlia (A. St. Napoli, Farnesiane, fascio 1332/1 n. 7-16). In esso è specificato che la città di Penne con il titolo di ducato e la Terra di Campi erano state « ad nos et ad nostram regiam Curiam legitimo jure devolutae per obitum praedicti q. Ill.mi Ducis Alexandris de Medicis coniugis

Provveduto così alla costituzione di dote³⁴ il contratto nuziale si preoccupa di definire le varie partite rimaste aperte con la morte di Alessandro de' Medici che, tra l'altro, si era impegnato, in occasione del suo matrimonio con Margarita d'Austria, a investire in beni stabili feudali nel Regno di Napoli la somma di 240.000 ducati d'oro, in corrispettivo della quale egli aveva ricevuto dall'Imperatore anche la baronia di Rocca Guglielma (di tale ingente somma erano rimasti da versare ancora 50.000 ducati). Nella dote di Margarita risultano compresi anche i beni a lei spettanti come « antefato » in esecuzione del contratto nuziale di Napoli con Alessandro de' Medici: cioè il podere di Poggio a Caiano e gli altri beni mobili e immobili esistenti nel dominio fiorentino successivamente affittati a Cosimo de' Medici per 7.500 ducati, nonché il castello di Santangelo nella diocesi tiburtina. Ma è per noi importante vedere compresi nella controdote di Margarita d'Austria, il « palatio de Medicis nuncupato in platea Montanara nuncupata ultra Angonem in Thermis, in regione S. Eustachii, et alio palatio extra Urbem existente loco dicto ad Montem Marij, vinea Clementina appellata, nec non tenuta sive casale Longeza nuncupato in partibus Latij ». Tutto questo imponente complesso immobiliare e mobiliare in Toscana e nel Lazio, già appartenuto ai Medici, passava così nelle mani di Ottavio Farnese, insieme a 20 mila ducati d'oro depositati su monte della Fede, che però continueranno ad essere oggetto di una lunga causa giudiziaria tra Margarita d'Austria, Caterina e Cosimo de' Medici e i creditori del cardinale Ippolito³⁵.

E' ben difficile in realtà orientarsi in un tanto mare di carte prodotte per più e più decenni a sostegno di diritti più o meno

tui, nulla sobole legitima aut alio vel aliis in dictis ducatu et feudis in gradu successibili relittis de quibus est tenor et forma suae investiturae et concessionis ». Invece « Civitas Ducalis oppidaque sive castra et loca Montis Regalis et Leonessae » appartenevano al Demanio del Regno di Napoli e quindi spettavano all'Imperatore che ne aveva la libera disponibilità.

³⁴ Altre clausole finanziarie del contratto di nozze furono l'impegno di Pier Luigi e Ottavio Farnese di costituire nel regno di Napoli « per assicurazione di detta dote e per sostantamento di detto matrimonio » un reddito di 15.000 ducati annui (« quod futurum sit proprium patrimonium domini Octavij et suorum ipsiusque Dominae Margaritae filiorum, nepotum, heredum et successorum utriusque sexus ») e il relativo deposito di 250.000 scudi nelle mani della sposa vincolato alla consumazione carnale del matrimonio.

³⁵ Occorre avvertire a chiarimento delle clausole del contratto matrimoniale che i 20.000 ducati devono considerarsi corrispettivo della vendita del casale di Lunghezza che abbiamo visto effettuato al tempo di Clemente VII; questo infatti non apparteneva più (contrariamente a quanto sembrerebbe dal contratto) all'asse ereditario della duca Alessandro.

fondati e di interessi più o meno giustificati, resi non poco controversi proprio dal loro reciproco contrasto e dalla notorietà delle parti in causa, certo largamente sfruttata da legulei espertissimi in formule oppostive e sospensive. Si può comunque annotare che, per quanto riguarda la vertenza con Cosimo de' Medici, questi si rimise al giudizio dell'Imperatore³⁶, il quale si pronunciò vincolando il fede commesso della primogenitura medicea alle ragioni dotali della figlia Margarita in relazione agli impegni assunti dal duca Alessandro in occasione del matrimonio con la stessa Margarita. Il lodo pronunziato da Carlo V è datato 23 luglio 1541 da Ratisbona ed è interessante per i riferimenti esplicitamente fatti ai termini della questione e alle pretese e ragioni addotte dalle parti³⁷. Esso comunque concludeva riconoscendo che la vedova del duca Alessandro (nel frattempo divenuta, con il marito Ottavio Farnese, duchessa di Camerino) era creditrice di un reddito annuo perpetuo di 4.466 ducati a titolo di antifato; e di 120 mila scudi d'oro per l'acquisto di Rocca Guglielma, Pozzuoli, Sorrento e altri beni, dedotti 50 mila scudi già versati dal defunto Alessandro; e di un reddito annuo di 6.000 ducati d'oro per il valore di 120 mila ducati promessi dal duca Ales-

³⁶ In data 5 novembre 1539 Cosimo aveva rimesso all'Imperatore la libera disponibilità dei beni già concessi a lui in affitto (*Med. av. Pr.*, CLIX, c. 287-288). E' del 4 aprile 1540 la sua ratifica di tutto ciò che è stato fatto dal suo procuratore Angelo Niccolini nella lite con Margarita (id. c. 275-276). Infine in data 9 agosto 1540 Cosimo ratifica la proroga di sei mesi della locazione del 28 giugno 1537, ottemperando in ciò al desiderio espresso da Carlo V con sua lettera da Bruxelles in data 14 giugno 1540 (not. Bernardo Gamberelli; Carte Stroziane, I, p. 54, n. 49).

³⁷ Copia del lodo di Carlo V è in *Med. av. Pr.*, CLIX, cc. 291-295). Esso fa propria in sostanza la tesi di Margarita d'A. secondo cui tutti i beni dell'eredità medicea ovunque esistenti e tutte le azioni spettanti al defunto sposo dovevano essere a lei ipotecati, a tenore dei contratti di Barcellona e di Napoli, fino a che non fosse integralmente risarcita dei suoi crediti. Questi erano così indicati: reddito annuo, perpetuo di 6.666 ducati d'oro larghi a titolo di antifato e donazione matrimoniale secondo il contratto di Barcellona; reddito di altri 6.000 scudi annui come corrispettivo dei 120.000 ducati d'oro che il duca Alessandro si era impegnato a investire nel Regno di Napoli (di essi egli aveva già sborsato 50.000 al duca di Ascot per l'acquisto di Rocca Guglielma ed altri beni); reddito di altri 6.000 scudi d'oro promesso dal duca Alessandro (corrispettivo di 120.000 scudi d'oro a sconto di molto maggiore somma impegnata dall'Imperatore per il recupero dello Stato di Firenze). Da parte sua invece il duca Cosimo asseriva che « bona hereditatis Ill.mi Ducis Alexandri non potuisse per ipsum ill. ducem Alexandrum obligari et hypotecari et quia essent bona familiae de Medicis et subiecta fideicommisso antiquo inter nobiles familiae Medicis, necnon subiecta fideicommisso ex testamento Clementis septimo P.M., et quia virtute ditorum fideicommissorum et ex aliis causis per eum deductis omnia bona dictae hereditatis ill.mi ducis Alexandri et familiae de Medicis ad ipsum ducem Cosimum spectabant et pertinebant ».

sandro come corrispettivo delle spese sostenute dall'imperatore per l'acquisto dello stato di Firenze. Di qui la legittimità della ritenzione da parte sua dei beni immobili e mobili dell'eredità medicea fino alla soddisfazione dei predetti crediti ³⁸.

Un tale lodo imperiale, del tutto conforme alle tesi sostenute da madama Margarita, non dovette certo molto soddisfare Cosimo de' Medici, il quale, d'altra parte, si vide costretto a rinunciare al proposito di riscattare tutti i crediti avanzati dalla figlia di Carlo V per venire in possesso dei beni ereditari dei Medici; avrebbe dovuto pagarli a troppo caro prezzo. Preferì rinnovarne il contratto di affitto, sempre limitatamente al patrimonio esistente nel dominio fiorentino ³⁹. Il lodo costituì comunque un punto fermo nella complicata controversia sorta a seguito della morte di Clemente VII, del duca Alessandro e del cardinale Ippolito e dei patti dotali del duplice matrimonio di Margarita d'Austria; e risultato finale fu che il patrimonio conteso finì nelle mani di Margarita e, tramite il marito Ottavio — duca di Castro dal 1545 e di Parma e Piacenza dal 1547 — in quelle dei Farnese.

Vero è che tutto ciò non impedì alla lite giudiziaria, da tempo intentata dai creditori del cardinale Ippolito, di protrarsi in una serie interminabile di rivendicazioni e di contestazioni ⁴⁰. Ma a complicare di nuovo ancor più le cose contribuì soprattutto un nuovo intervento di Caterina de' Medici che, ritrattando la rinuncia fatta nel 1533 alla vigilia del suo matrimonio con il duca d'Orleans, non mancò di rivendicare i suoi diritti sulla eredità paterna e quindi su quota parte dell'eredità del duca Alessandro. E' infatti del 10 marzo 1548 una « Commissio Reginae... in causa vigintimilium contra madamam dominam nostram (Marga-

³⁸ « Hac proinde causa prefata Ill.ma domina Margareta in perceptione bonorum predictae hereditatis happehensorum conservanda et defendenda donec de creditis et summis antedictis ei debite fuerit satisfactum, ut autem liquida bonorum immobilium jocalium gemmarum et aliorum bonorum mobilium dictae hereditatis per eam iuxta formam tractatum Barchin. et. Neapol. initorum ».

³⁹ E' del 24 settembre 1541 dalla Spezia il rinnovo del contratto di affitto a Cosimo de' Medici (id. CLIX, c. 295). Il contratto è ratificato a Lucca il 26 settembre 1541 da Margarita d'Austria, con il consenso del marito Ottavio Farnese in data 27 settembre (*Carte Strozziene*, I, p. 54, n. 50). La ratifica di Cosimo è del 28 settembre (id. I, p. 54 n. 51).

⁴⁰ Sotto la data del 30 ottobre 1546 è redatto un « Conto di quello pretende ha avere madama Margarita d'Austria per conto della sua dote dal'heredità dell'Ill.mo duca Alessandro de' Medici et quel pretendono li creditori del heredità del cardinale Medici » (*Med. av. Pr.*, CLIX, c. 308). E sono del 18 agosto 1542 e 18 febbraio 1547 altre carte riguardanti la « Romana Viginti milium ducatorum hereditatis card. de Medicis » (id. cc. 296-300).

rita d'Austria) et Cosmum ducem Florentiae super hereditatibus provenientibus ex legitima familia de Medicis a Cosmo »⁴¹. E' interessante al riguardo riportare il « Conto di quello pretende avere madama Margarita d'Austria », agli atti di tale causa⁴²:

« Il credito dell'Ill.ma Signora Margarita d'Austria per conto del primo matrimonio col sig. Duca Alessandro per le ragioni che sono intese et maturamente considerate in Roma non si crede finalmente esser altro che l'infrascritto:

— per il donativo di 120.000 scudi fatto alla Maestà Cesarea dal prefato Duca e contemplativo della dignità del matrimonio, deve havere dalla detta Maestà durante la vita di S. E. il credito di 50 mila scudi sopra Rocca Guglielma et altri stati e regioni del Regno per parte di detto donativo pagato in Napoli;

— et sc. 70.000 dalli heredi del prefato sig. Duca e per resto di detto donativo, 70.000;

— et sc. 6.000 di entrata l'anno da detti heredi per parte della sua dote promessa da S. M.; et per tanti ch'el prefato Duca si chiamò debitore di S. M. per le spese di rimetterlo in Firenze e sono a ragione di 5 per cento secondo il tenore del instrumento matrimoniale, 120.000;

— et sc. 2.000 di rendita simile dalli detti per l'antifato delli prefati 6.000 sc. a ragione del terzo che vagliono alla medesima ragione di 5 per cento, 40.000.

Per contro sua Ill.ma Signoria deve dare: per denari in contanti pervenuti in sua mano quando successe il caso del prefato Duca:

— et per Argenti et Oro et tappezzeria et altre mobilia che erano in guardaroba; et per la tazza d'agata et per li 43 cammei; et per li frutti del ducato della Penna e delle possessioni di Firenze e Napoli ch'erano decorsi al tempo del detto caso et pervennero a S. Ill.ma Signoria; et per il prezzo della Vigna della felice recordatione di Clemente 7^o; et per il prezzo di Castel Santo Angelo: sc. 30.000;

— et per la valuta della casa di Roma; sc. 16.000;

— et per la valuta delli beni stabili di Firenze a ragione di 7.500 scudi di fitto et di 5 per cento: sc. 150.000;

— et per il prezzo delle possessioni et case di Napoli: sc. 10.000 ».

A maggiore intelligenza di quanto indicato nel trascritto promemoria per Caterina de' Medici, potrà tenersi presente anche la

⁴¹ id. id. cc. 309-310. Alla « Commissio Reginae » ne è allegata un'altra « pro duce Cosmo contra Reginam » del 9 giugno 1550. Agli atti è conservata anche la supplica a Paolo III di Caterina de' Medici per la rescissione delle cessioni fatte da lei a favore di Clemente VII e del duca Alessandro. La supplica porta l'assenso del papa, a firma del cardinale Guidiccioni (*Carte Stroziane*, I, p. 155 n. 55).

⁴² Cfr. nota 40.

« scrittura » riprodotta in *Appendice IV*⁴³. Certo è che aveva ben ragione il Varchi quando ebbe a rilevare che le liti giudiziarie « in Roma non pare che abbiano mai fine » e che « gli avvocati e procuratori della corte romana vanno sempre mettendo innanzi cose nuòve, donde o egliino o altri possano trarre utilità, o a dritto o a storto »; e si spiega come, con l'intervento della Regina di Francia, la controversa eredità di Alessandro de' Medici apparisse più che mai di difficile soluzione. Solo a distanza di molti anni sembrò che ad un soddisfacente componimento si fosse giunti, almeno tra la regina di Francia e la duchessa di Parma e Piacenza. Ne è dettagliato documento una « Transazione circa i beni ereditari della famiglia de' Medici posti in Italia tra Caterina de' Medici e Margarita d'Austria », rogata in Roma nel 1560: un documento il cui valore è sottolineato non solo nel suo preambolo facente riferimento ai precedenti, ma anche nelle lettere patenti con cui la regina di Francia nominava suo procuratore speciale per la firma dell'accordo il cardinale de Tournon⁴⁴:

« Da molti anni in qua molte lite et differenze pendenti in corte di Roma fra noi d'una banda et nostra charissima cugina Margareta d'Austria, duchessa di Parma et Piacenza, quondam moglie del nostro cugino Alessandro de Medicis, quando viveva Duca di Fiorenza, e i creditori del card. de Medicis buona memoria dall'altra, si per cagione di beni e successioni di casa de Medicis... consiste in parecchi luoghi d'Italia, cioè a Fiorenza, Roma et Napoli, Pisa et Milano, la maggior parte de' quali beni è occupata da nostra detta cugina, come d'un credito di venti milia ducati et frutti d'esso che furono messi in deposito sopra il monte de la Pietà in Roma, per rilevarci indenni de la vendita del casale de Lunghezza, fatta da papa Clemente allhora nostro tutore, ecc.; et preché nostra detta cugina ci ha fatto tenere qualche ragionamento di accordo... ».

Stipulanti a nome rispettivamente della regina di Francia e di Margarita d'Austria furono il cardinale Francesco de Tournon e il dottore in « utroque » Giovanni de Lippis, patrizio fiorentino. Ma « pro abundantiori cautela et majore securitate » intervenne alla

⁴³ « Scritture per l'eredità del duca Alessandro appartenente alla dote della Regina con li conti delli Tesorieri » (*Med. av. Pr.*, n. 36, cc. 242-245).

⁴⁴ Gli atti della concordia del 1560 sono conservati nell'Archivio Capitolino (protocolli del notaio A.M. Massa, n. 464, f. 445 ss.). Quest'ultima parte del presente lavoro è in gran parte tratta da R. LEFEVRE, *Documenti cinquecenteschi sui beni farnesiani di provenienza medicea* (« Arch. Stor. Province Parmensi », XXI, 1969, pp. 203-215).

stipula anche il cardinale Alessandro Farnese, cognato di Margarita; e sarà lui a impegnarsi a produrre la ratifica della concordia da parte della duchessa di Parma e Piacenza, analogamente all'impegno del cardinale de Tournon per la regina Caterina.

I termini dell'accordo — che importava la rinuncia a proseguire ogni causa al riguardo — furono i seguenti⁴⁵:

— beni in Firenze, in Pisa e Toscana in genere: proprietà a Caterina di Francia, con diritto però di usufrutto vita natural durante a favore della duchessa Margarita;

— beni, crediti e diritti esistenti in Napoli e in tutto il Regno Napoletano: proprietà e pieno usufrutto alla duchessa;

— monili, gioie, gemme e suppellettili in possesso della duchessa Margarita: assegnazione in proprietà alla medesima;

— Palazzo in Roma, in rione S. Eustachio, presso la chiesa di S. Salvatore e il relativo ospedale della nazione francese, con le case e botteghe adiacenti, il tutto venuto in possesso della duchessa o di altri in suo nome, in occasione o dopo la morte del marito duca Alessandro: assegnazione del solo usufrutto alla duchessa e della relativa proprietà alla Regina, a meno che questa non ne facesse grazia entro sei mesi alla duchessa;

— credito di 20.000 scudi sul Monte della Fede in Roma: metà degli interessi, frutti ed emolumenti già maturati alla duchessa Margarita, mentre la proprietà del capitale, d'altra metà dei frutti, interessi ed emolumenti già maturati, e tutti i frutti, interessi ed emolumenti futuri sarebbero spettati alla Regina;

— causa contro i creditori del cardinale de' Medici, pretendenti al credito suddetto e relativi frutti e interessi: sarebbe stata continuata dalle due parti a spese comuni;

— Castel Sant'Angelo in diocesi di Tivoli, con il rispettivo territorio e pertinenze: sarebbe rimasto in pieno diritto alla duchessa Margarita, salvo che le parti non fossero rimaste soccombeni nella causa contro i pretendenti a detto credito, nel qual caso detto castello sarebbe spettato alla Regina e ai suoi eredi;

— villa comunemente chiamata « Vigna de' Medici », e sue pertinenze, nel territorio di Roma, fuori le porte S. Pietro e Flaminia, nei prati neroniani: nessuna decisione al riguardo per il momento, senza pregiudizio dei diritti e pretese delle parti su di essa, e anche « del diritto che il cardinale Alessandro Farnese

⁴⁵ Le parti essenziali del documento originale (copie ne sono conservate nelle Carte Farnesiane di Napoli, n. 1333, 1/5, e nella Vaticana (Barb. Lat. 2650 f. 92) sono riportate in *Appendice V*.

dice di avere su detta villa per concessione del fu Enrico re dei Francesi e della predetta Regina »;

— ogni altro bene mobile e immobile, diritto o titolo creditizio ovunque esistente, della successione sia della casa e famiglia de' Medici sia di Alfonsina, nonna paterna della regina o di qualunque altra provenienza, comunque compreso nelle cause giudiziarie in corso: doveva essere di spettanza della regina e dei suoi eredi;

— regina e duchessa cedevano vicendevolmente l'una all'altra ogni diritto o ragione che la duchessa potesse avere in forza dei contratti matrimoniali con il primo marito Alessandro e in virtù di successione maritale, e la Regina in virtù della successione paterna, o di altri della famiglia Medici, e della predetta nonna Alfonsina, in modo che le relative proprietà e i diritti da loro trasmessi ai loro eredi fossero pieni e senza condizioni e riserve.

Non si può non riconoscere all'atto rogato nel 1560 il valore di documento importante anche per la storia di edifici e beni medicei che, attraverso la successione di Madama Margarita, avrebbero poi fatto parte del patrimonio Farnese. Sappiamo che la transazione fu a tempo debito ratificata dalle parti⁴⁶. Ma sappiamo anche che essa non valse a sciogliere tutti i nodi della intricata questione e ad eliminare ulteriori riserve e rivendicazioni, tanto è vero che è del 12 aprile 1572 una « seconda concordia tra la cristianissima regina di Francia e la eccellentissima signora la Duchessa di Parma »⁴⁷. Ma nemmeno questo accordo del 1572 fu privo di strascichi.

Si può pensare che a complicare le cose fosse il carattere piuttosto autoritario e intransigente di Margarita d'Austria, rigida tutrice degli interessi personali e della sua famiglia. Ed è il caso di tenere presente che al tempo dell'accordo del 1560 la figlia di Carlo V si trovava in Fiandra impegnata nel difficile governo

⁴⁶ Lo scambio delle ratifiche della transazione e concordia sulla causa « extra Rotam » riguardante l'eredità medicea, ebbe luogo in Roma il 24 ottobre 1560 in persona dell'ambasciatore di Francia a Roma e del procuratore di M. d'A. Giovanni Lippis (Arch. Capitolino, A.M. Massa n. 464, f. 471).

⁴⁷ *Carte Stroziane*, vol. I, parte I, p. 92. A trascinarsi per le lunghe fu anche la « lite » tra Margarita d'Austria e il Granduca di Toscana, come risulta da documenti del 1577-1579 (id. id. p. 155). In modo particolare la duchessa di Parma e Piacenza si prese a cuore la sorte del palazzo romano dai lei detto di Madama. Sappiamo così che già dopo pochi mesi dalla stipula del 1560 essa ebbe a dichiarare che quel palazzo era « a lei particolarmente caro, tra l'altro perché vi aveva fatto numerosi lavori per renderlo abitabile, perché vi aveva dimorato tanti anni e anche perché lì era nato suo figlio ».

di quelle regioni con prospettive e aspettative di vantaggi dinamici che potevano indurla ad essere più conciliante in affari patrimoniali cospicui senza dubbio, ma ristretti rispetto alle sue ambizioni. Tornata in Italia, piena di delusioni e di amarezze, oltretutto sofferente nel fisico, si spiega che dal suo rifugio abruzzese riconsiderasse con maggiore attaccamento e ostinazione i suoi interessi italiani preoccupata anche di assicurare al diletto figliolo Alessandro un patrimonio ereditario il più consistente possibile. Di qui il suo irrigidimento anche in relazione ad ulteriori pretese della regina Caterina, contrariata soprattutto per la mancata definizione della vertenza con i creditori del cardinale Ippolito. Tutto ciò trova conferma nel fatto che, se ad una nuova e definitiva composizione di così annosa controversia finalmente si giunse, ciò poté verificarsi solo dopo la morte della duchessa, intervenuta nel gennaio 1586, e dopo la morte, di poco successiva, del marito Ottavio Farnese.

A succedere nel ducato di Parma e Piacenza fu il figlio principe Alessandro Farnese, il celebre condottiero che ricopriva anche le cariche di Governatore e Capitano Generale di S.M. Cattolica Filippo II di Spagna negli stati fiamminghi. Nel testamento, dettato il 3 gennaio 1586, Margarita d'Austria aveva nominato appunto Alessandro Farnese suo unico erede « in tutti li suoi beni mobili et stabili, presenti et futuri, feudali et burgensatici et di qualsivogli altra natura »⁴⁸. Orbene il nuovo duca di Parma e Piacenza — in ben altre faccende impegnato, certo anche insofferente dei fastidi che la controversia relativa all'eredità medica gli andava procurando, in mano com'era alle cavillosità di una quantità di legulei — dové convincersi della opportunità di chiudere al più presto un così complicato capitolo patrimoniale, rinunciando a proseguire l'azione giudiziaria intentata dalla madre davanti alla Sacra Rota e mostrandosi disposto ad una conciliante composizione « extra Rotam ».

A tale composizione effettivamente si giunse il 16 maggio 1587. Agli atti della relativa pratica, conservata nell'Archivio Capitolino, c'è una minuta stilata dalla cancelleria della regina Caterina, che è particolarmente indicativa al riguardo, in quanto da essa risulta come la regina avesse dato mandato all'ambasciatore di Francia presso il papa e ad uno dei suoi consiglieri di Corte

⁴⁸ R. LEFEVRE, *Il testamento di Margarita d'Austria duchessa di Parma e Piacenza* (« Palatino » XII, 1968, n. 3).

di addivenire ad un accordo con il nipote Alessandro, duca di Parma e Piacenza, figlio ed erede della « buona memoria della nostra cara ed amata *sorella* Margherita d'Austria... già moglie del fratello Alessandro de' Medici, duca di Firenze », riguardo alla « lite et differentia » pendente nella Rota di Roma sulla « Recessione di certa transattione et concordia » del 1560 « nella quale transattione noi pretendevamo essere stata lesa enormemente », con particolare riguardo appunto al credito di 20 mila scudi, al possesso di Castel Sant'Angelo, e alle pretese dei creditori del cardinale Ippolito de' Medici.

A spiegare, del resto, le circostanze determinanti della nuova composizione del 1587 è lo stesso documento ratificato dal duca Alessandro, che precisamente prende le mosse dalle clausole del 1560 relative al suddetto credito e Castello ⁴⁹.

Dopo tale concordia — continua il documento — si è continuato a litigare per 22 anni dalle suddette Ser.me Signore contro i detti creditori per il recupero del detto credito di 20.000 ducati e relativi frutti e dai detti creditori contro le suddette Signore per il conseguimento del reciproco credito, né per varie difficoltà che di giorno in giorno nascevano si è trovato alcun fine, per cui nel frattempo la detta regina è rimasta priva sia del credito sia del castello a lei spettanti.

Pertanto nel 1582 sia le suddette Signore quanto i detti creditori su esortazione prima della Sacra Rota e poi della f.m. di Gregorio XIII pervennero ad un trattato di concordia e rimisero tutte le loro liti e controversie all'arbitrato della Rota. Questa, esaminate le deduzioni di ambo le parti, redasse la concordia o risoluzione che sarà più oltre riportata. Peraltro la Ser.ma Madama, per certi suoi particolari motivi, non ritenne di attenersi a tale risoluzione. Da parte sua la regina ritenne di riaprire la lite per non privarsi ancora del suddetto credito e castello, e ottenne di far causa contro la detta Margherita sulla rescissione della detta concordia del 1560 pretendendo di essere stata gravissimamente lesa da molte clausole della detta con-

⁴⁹ Degli atti relativi alla composizione del 1587 è data notizia al f. 732 del to. 23 dell'Arm. XIII dell'*Archivio Capitolino*, intitolato « Notizie d'istromenti di diversi notari ». Lo strumento di concordia fu rogato il 16 maggio dal notaio della A.C., Scipione Grimaldi in solido con il notaio G.F. Ugolino, ed è al f. 1058 di un fascicolo inserito nei protocolli di quell'anno, parte IV, fogli 1002-1065. (Trib. A.C. n. 3601).

Il fascicolo è intitolato « Libellus notae originalis instrumenti concordiae inter christianissimam Chaterinam Reginam Franciae, Serenissimum Alexandrum Farnesium ducem Parmae et Placentiae, ac dominos creditores b.m. Hipoliti cardinalis de Medicis, cum alijs dependentis dicti instrumenti ». In esso sono compresi, oltre allo strumento del 1587, il testo della concordia del 1560 e della relativa risoluzione della S. Rota nonché due documenti della cancelleria di Francia, le ratifiche delle parti e le quietanze dei pagamenti fatti in esecuzione degli accordi stipulati.

cordia. Detta causa fu variamente agitata tra le due Signore fino alla morte di detta Madama. Alla morte di questa, essendosi trattato di ritentare la via della concordia e di riesumare la suddetta risoluzione della Sacra Rota, ora finalmente, in conseguenza di detta risoluzione della Rota, della Cristian.ma e Ser.ma regina e il Ser.mo D. Alessandro Farnese Duca di Parma e Piacenza, figlio ed erede di detta Madama Margherita e li stessi creditori del fu Cardinale Ippolito de' Medici (e per essi si costituiscono dinanzi a noi, Scipione Grimaldi e Giovanni Francesco Ugolino notai della C.A., l'Ill.mo e Ecc.mo Sig. Giovanni de Vivona marchese di Pisa, cavaliere Torquato e consigliere del re Cristian.mo e oratore presso il Papa Sisto V, il Sig. Arnaldo Ossato dottore in Utroque e consigliere della detta regina e l'Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Farnese per il duca Alessandro e il Magnifico Sig. G. B. de Altovitis per sé e per gli altri creditori), sono divenuti alla infrascritta transazione e concordia.

I suddetti procuratori e Cardinale Alessandro Farnese ratificano e approvano la concorde transazione del 1° luglio 1560 e dichiarano e promettono la sua perpetua osservanza e confermano le cose e i beni e diritti vicendevolmente trasmessi in applicazione di tale concordia ecc.

In esecuzione della transazione del 1560, detto Ill.mo e Rev.mo Sig. Cardinale Farnese, nel sopraddetto nome ha restituito, dimesso e rilasciato alla detta Ser.ma regina e per essa ai detti suoi procuratori il palazzo in Roma situato nel rione di S. Eustacchio presso la chiesa di S. Salvatore, dove è l'Ospedale della Nazione Francese, con tutte e singole case, e botteghe o officine adiacenti a detto palazzo e con le sue membra e pertinenze, da restituirsi, secondo il detto strumento di concordia, dopo la morte di detta Madama Margherita, acconsentendo espressamente che i detti Signori procuratori della regina o ciascuno di loro possano in nome di detta Ser.ma regina prendere e ritenere il possesso reale e corporale di detto palazzo ed annessi e dipendenze di propria autorità senza alcuna licenza giudiziale di ingresso. A tale scopo il Cardinale Farnese ordina alli Ill.mi Signori Abate Tiburzio Burzio nobile di Parma, suo maggiordomo, al Sig. Francesco Lino, suo segretario, a Matteo Massa, suo Auditore, e a Paolo Coperchio, procuratore suo e del Ser.mo Duca, presenti e accettanti, che in nome suo e di detto Duca consegnino e lascino detto possesso ai suddetti procuratori della regina subito dopo la conclusione del presente strumento di transazione o quando piacerà ai suddetti procuratori, vuoto e libero. Promette inoltre di far sì che qualsiasi inquilino avente causa con detta Ser.ma Madama e detto Ser.mo suo erede di qualunque stato condizione e dignità sia, anche se rivestito della dignità cardinalizia, entro la fine di questo mese di maggio con tutta la sua famiglia e tutti i suoi beni esca da detto palazzo in modo da lasciare vuoto e libero detto palazzo alla Ser.ma regina.

Inoltre il cardinale Farnese per tutto ciò che la suddetta regina possa pretendere dal suddetto Duca di Parma e Piacenza in ragione del credito del Monte della Fede o del Castello di S. Angelo in esecuzione della predetta transazione del 1560... dà e paga a detta Ser.ma regina e ai suoi procuratori e mandanti (Magnifici Sig.ri Pietro Antonio e Orazio de Bandinis mercanti della Curia Romana) 20.000 scudi d'oro in oro, da versare alla suddetta Ser.ma Regina nella città di Parigi dopo la ratifica del presente strumento da parte della suddetta regina.

Oltre a ciò il cardinale Farnese, procuratore a detto nome, cede alla regina e ai suoi procuratori tutto ciò che doveva essere dovuto alla madama Margarita in forza della detta concordia del 1560 o al Duca suo figlio ed erede sui diritti che detta regina e detta madama pretendevano dai creditori a ragione del detto Monte della Fede.

Da parte sua i detti procuratori della Ser.ma regina hanno ceduto e dimesso al predetto Ser.mo Sig. Duca di Parma e Piacenza il Castello di S. Angelo con il suo territorio e pertinenti e con tutti i frutti decorsi e decorrenti, liberamente e senza alcune riserve, integralmente e hanno voluto che a lui liberamente spetti e appartenga in perpetuo senza alcuna condizione e hanno ceduto tutti i diritti e azioni, in qualsiasi modo spettanti in detto castello e suo territorio e frutti, alla Ser.ma regina ecc.

E inoltre i detti procuratori hanno assolto e quietanzato il detto Ser.mo Duca di tutti i frutti di detto palazzo e case e sue pertinenze percetti e decorsi dal giorno della morte della detta Madama fino ad oggi.

E a maggiore soddisfazione delle parti e osservanza di detta concordia del 1560, il procuratore della regina e il cardinale Farnese dichiarano che i diritti dell'usufrutto dei beni riservati a detta Madama nel dominio fiorentino fino alla morte sua appartengono al Duca di Parma e invece per il tempo posteriore alla morte di detta Madama i diritti dello stesso usufrutto insieme con la proprietà appartengono a detta Ser.ma regina ecc. ».

Così, dunque, si chiudeva nel 1587 una grossa vertenza patrimoniale, che, risalente alla morte di Clemente VII, attraverso i matrimoni dei due rampolli medicei, Alessandro e Caterina, e al successivo matrimonio di Margarita d'Austria con Ottavio Farnese, era venuta ad interessare direttamente la casa ducale di Parma e Piacenza⁵⁰. Questa in tal modo si vedeva assegnata o confermata la proprietà di beni importanti, quali Villa Madama a

⁵⁰ Con l'accordo del 1587 si componeva dunque, con loro soddisfazione, anche la lunga controversia sostenuta dai creditori del card. Ippolito de' Medici.

Roma, il paese di Castel S. Angelo (ora Castel Madama) e il patrimonio nello Stato di Napoli, che, donato da Carlo V alla figlia Margarita e da lei integrato con diretti acquisti, avrà nome di Stato Farnesiano d'Abruzzo. Ulteriore seguito invece avrà la definizione della questione riguardante Palazzo Madama che, attribuito — con la morte di Margarita d'Austria e l'accordo del 1587 — a Caterina di Francia, sarà oggetto di ulteriori contestazioni con i Medici di Firenze fino alla definitiva rinuncia della Regina e alla sua acquisizione da parte della casa granducale di Toscana, dalla quale lo acquirerà nel 1760 Benedetto XIV per la Camera Apostolica⁵¹.

RENATO LEFEVRE

⁵¹ G. BARRACCO, *Il Palazzo Madama in Roma sede del Senato del Regno* (Roma 1904-1905); L. CALLARI, *I palazzi di Roma* (Roma, 1944, pp. 405-411); G. ALBERTI, *Vicende di Palazzo Madama dalla fondazione ai nostri giorni* (Città di Castello, 1964); V. DEL GAIZO, *Il Palazzo Madama* (in « Il Palazzo Madama sede del Senato », Roma, 1969, pp. 11-116). Nessuna però di queste opere ha documentato in modo esatto ed esauriente la storia patrimoniale del palazzo.

APPENDICE DI DOCUMENTI

I

« *Originale donatione facta da papa Leone al cardinale de' Medici de tutti soi beni* » (trascrizione di E. Casanova, da ARCH. ST. FIR., *Med. av. Pr. CLIX*, cc. 11-13) (*):

« Motu proprio. Cum quondam Iulianus dux de Nemors, frater germanus, primo et deinde Laurentius dux Urbini secundum carnem nepos ex Petro etiam fratre germano predefuncto, relicta dilecta in Christo filia Catherina in infantili etate, fuissent functi, ac magnificae domus, quas quondam Cosmus proavus et Petrus avus ac Laurentius de Medicis etiam secundum carnem genitor noster tam intra quam extra civitatem Florentinam edificaverant et possessiones quas ipsi in dominio Florentino aquisiverant ad nos iure hereditario pervenissent et quondam Alphonsina de Ursinis ipsius Lau-

* Nella sua trascrizione il Casanova ha spazieggiato quanto risulta inserito, aggiunto o corretto di mano del papa sul testo presentato alla sua sottoscrizione.

rentii genitrix et nostra secundum carnem sororia, cui bonorum nostrorum patrimonialium huiusmodi liberam administrationem commiseramus, et que eiusdem Catherine neptis tutelam susceperat, in infirmitate constituta, ex qua decessit, nos universalem heredem instituisset, desiderantes tam nostra quam dictae Catherinae bona hereditaria fideliter et diligenter gubernari et administrari ipsius Catherinae tutelam ac illius et bonorum nostrorum huiusmodi tam in dicto dominio Florentino quam alibi que per Iuliani et Laurentii obitum et ex testamento dicte Alphonsine ad nos pervenerant ubique locorum consistentium liberam administrationem dilecto filio Iulio tituli Sancti Laurentii in Damaso presbitero cardinali, Sancte Romane Ecclesie vicecancellario, in dominio Florentino et tota Tuscia nostro et Apostolice Sedis legato et secundum carnem fratri patruelli, cuius fideli opera et consilio tam in nostris, etiam dum cardinalatus honore fungeremur, quam Apostolice Sedis postquam ad summi apostolatus apicem divina favente clementia assumpti fuimus arduis negociis usi sumus, commisimus.

Volentes igitur tam de ipsis patrimonialibus tam in dicto dominio Florentino quam alibi consistentibus ac magnifica domo qua in alma nostra, etiam dum in minoribus eramus, habitabamus, ac casale Lungheze nuncupato per dictam Alphonsinam ab abbate monasterii Sancti Pauli extra muros Urbis, Ordinis sancti Benedicti congregationis Cassinensis, empto et quod ex prefate Alphonsine hereditate ad nos pervenit, quam aliis quibuscumque bonis ad nos legitime pertinentibus bene et secundum cor nostrum disponere, non sinistra machinatione aliqua seducti aut inducti, sed sponte deliberata mente et ex certa nostra scientia eidem Iulio cardinali et vicecancellario donamus per presentes pure libere et simpliciter sine spe alicuius revocationis et sine spe illa rehabendi seu repetendi et occasione ingratitude, donatione irrevocabili inter vivos ac concedimus et damus ac pro irrevocabiliter donatis haberi volumus omnia et singula tam patrimonialia etiam que ex Iuliani fratris et Laurentii nepotis et Alphonsine huiusmodi hereditate ad nos obvenerunt quam alia quecumque res et bona mobilia et immobilia ubique locorum consistentia et ad nos legitime pertinentia quorum omnium situationes, denominationes, vocabula, et confines ac valores presentibus haberi volumus pro expressis cum omnibus et singulis actionibus utilibus et directis, realibus et personalibus, meris et mixtis, quas nos in bonis et rebus donatis quocumque iure directo vel utili tam ypothecario quam pignoratitio nominibus habuimus et habere potuimus atque possumus, constituimusque ac ponimus et facimus ipsum Iulium cardinalem donatarium, dominum et procuratorem in rem suam propriam huiusmodi eumque surrogamus in locum et ius nostrum, ita videlicet quod prefatus Iulius cardinalis virtute donationis, cessionis et concessionis huiusmodi actionibus utilibus et directis, realibus et per-

sonalibus, meris et mixtis possit adversus quascumque personas tam ecclesiasticas quam seculares quacumque autoritate fungentes eorumque successores et heredes quorum nomina et cognomina presentibus haberi volumus pro expressis pro huiusmodi bonis et rebus donatis et eorum occasione in iudicio agere et experiri, excipere, replicare et petere, res et bona ipsa titulo locationis in perpetuum vel ad tempus quibuscumque personis dare et concedere ac de illis quomodo modo (*sic*) disponere ac omnes et singulas pecuniarum summas ex fructibus locationis et concessionis huiusmodi recipere et in suos aut alios usus convertere, quitantias dare damnaque experiri et interesse petere, procuratores ad premissa constituere omniaque alia et singula facere et exercere que eidem Iulio cardinali necessaria visa fuerint seu quomodo libet oportuna et que nos ante donationem, cessionem et concessionem huiusmodi facere poteramus et debebamus et que verus donatarius in rem suam facere potest et debet:

promictimusque in verbo veri Romani pontificis presentem bonorum et rerum donationem, cessionem et concessionem huiusmodi nunquam velle ac debere revocare vel contra eam venire de iure neque de facto quibuscumque rationibus vel causis etiam propter ingratitude- nem talem propter quam de iure donatio huiusmodi revocari possit quam ipse Iulius cardinalis contra nos quod absit, committeret, renunciantesque beneficio dicenti donationem propter ingratitude- nem vel imensitatem revocari posse ac iuri dicenti donationem excedentem summam quingentorum florenorum sine publicatione, intimatione notificatione seu insinuatione coram iudice facta non valere, ac omnibus aliis et singulis concessionibus, indultis, privilegiis et statutis civitatum et locorum in quibus bona ipsa donata consistunt, que premissis forsitan obstarent, ac etiam iuri dicenti generalem renuntiationem non valere nisi precesserit specialis, decernentes donationem, cessionem et concessionem nostras huiusmodi valere et contra illas ob obmissas solemnitates a iure forsitan requisitas obici et cuique allegari non posse sicque per quoscumque iudices etiam sacri palatii apostolici auditores et Sancte Romane Ecclesie cardinales in quavis instantia sententiari, iudicari et interpretari debere, adempta eis aliter sententiandi, iudicandi et interpretandi facultate ac irritum et inane si contigerit aptemari.

Volumus autem quod presentis motus proprii sola signatura sufficiat et tam in iudicio quam extra illud plenam fidem faciat seu littere desuper etiam in forma brevis cum omnibus clausulis et expressionibus et derogationibus necessariis totiens expediri possint quotiens opus fuerit ad effectum narrandi ea que obstarent et illis sufficienter derogandi: non obstantibus premissis ac aliis quibuscumque que forsitan obstare possint quibus latissime derogari posse volumus ad effectum subsistentie et validitatis presentis donationis ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Rome, die octava ianuarii MDXXI. a nativitate.

Placet et ita motu proprio donamus, concedimus et mandamus. .I.

II

Testamento di Clemente VII: 30 luglio 1534 (trascrizione di P. Berti da ARCH. ST. FIR., *Med. av. Pr.*, CLIX, c. 225).

« Per hoc presens publicum instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum qualiter, anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo trigesimo quarto, indictione septima, die vero trigesima mensis iulii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Clementis, divina providentia pape septimi, anno undecimo: idem dominus noster dominus Clemens, vestigiis Martini Quinti et aliorum Romanorum pontificum predecessorum suorum, qui humane sortis memores de rebus suis temporalibus testamentaria voluntate disponere vulerunt, suum nuncupativum condidit testamentum in hunc modum qui sequitur, videlicet. Imprimis quidem; quia anima est nobilior et preciosior corpore et rebus humanis, de eterni Regis misericordia plene confidens, quia cor contritum et humiliatum non despiciet, quique ut suum redimeret populum gustare voluit calicem passionis, animam suam ex nunc omnipotenti Deo et beate Marie Virgini ac omnibus sanctis curie supernalis recommendans, ordinavit, mandavit et voluit, si eum de infirmitate qua de presenti laborat decedere contingat et de hac luce migrare, corpus suum sepeliri et tradi sepulture arbitrio suorum infrascriptorum heredum et prout eisdem heredibus videbitur.

In omnibus autem suis mobilibus, stabilibus, iuribus, actionibus et nominibus debitorum ubicumque existentibus, ad eius sanctitatem tanquam privatam personam quomodocumque et qualitercumque spectantibus, suos heredes instituit, nominavit, fecit et esse voluit; videlicet, in bonis, iuribus, actionibus et nominibus debitorum Romae et ubique locorum, extra tamen civitatem, comitatum et dominium Florentinorum consistentibus, reverendissimum dominum dominum Hippolitum cardinalem de Medicis; in bonis vero, iuribus, actionibus et nominibus debitorum in civitate, comitatu et dominio Florentinorum predictorum constitutis, dominum Alexandrum etiam de Medicis, ducem reipublice Florentine, et eius primogenitum masculum legitimum et naturalem: ita quod hereditas huiusmodi semper transeat de primogenito in primogenitum ex dicto illustrissimo domino duce descendantem, masculum tamen ac legitimum et naturalem.

Ipsosque reverendissimum dominum cardinalem et illustrissimum dominum ducem invicem substituit vulgariter et pupillariter ac per fideicommissum: ita quod si aliquis ipsorum sine filiis masculis, legitimis et naturalibus decedere contingat bona hereditatis huiusmodi ad superviventem et eius filios masculos legitimos et naturales devolvantur, iure dicte primogeniturae semper salvo. Et si contingeret dictos illus-

trissimos dominos cardinalem et ducem sine filiis masculis legitimis et naturalibus decedere, bona et hereditas huiusmodi ad primogenitum agnatum familie de Medicis proximiorum spectent et pertineant: ita quod unus semper et non plures in dictis bonis succedat. Item prohibuit dictorum suorum bonorum et hereditatis alienationem, volens quod dicta sua bona et hereditas per dictos suos heredes institutos ac illorum filios nullo unquam tempore in perpetuum alienari possint; sed semper in familiam de Medicis remaneant. Et si aliqua alienatio fieri contigerit, quod talis alienatio non valeat et bona sic alienata ad superstitem non alienantem remaneant et spectare intelligantur.

Hanc autem sanctissimus dominus noster Clemens testator prefatus dixit, et asseruit fuisse et esse suam ultimam voluntatem, ultimum testamentum, quam et quod valere voluit et teneri iure testamenti. Et si iure testamenti non valeret, ratione omissionis, preteritionis vel alterius cuiuscumque solemnitatis, voluit et vult ipsam suam ultimam voluntatem sive ultimum testamentum huiusmodi valere et teneri iure codicillorum seu donationis causa mortis aut inter vivos, et tanquam iure ultime voluntatis ac alio modo quo melius valere poterit et tenere. Cassans propterea prefatus sanctissimus dominus Clemens ac irritans et annullans omne aliud testamentum, codicillum sive quamcumque aliam ultimam voluntatem sive donationem causa mortis per ipsum sanctissimum dominum Clementem, testatorem prefatum hactenus, quomodocumque et qualitercumque ac sub quibuscumque verbis, tenoribus et formis, etiam derogatoriis, factam et conditam sive factum et conditum. De et super quibus omnibus et singulis supradictis idem sanctissimus dominus noster Clemens, testator prefatus, sibi suisque heredibus et successoribus prefatis eorumque procuratoribus et aliis quibus interest, interit aut interesse poterit quomodolibet in futurum fieri atque confici petiit et rogavit unum vel plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta.

Acta fuerunt hec Rome, in camera cubiculari eiusdem sanctissimi domini nostri Clementis, testatoris prefati; ipso in lecto iacente, infirmo corpore licet tamen mente et intellectu sano; sub anno, inditione, die, mense et pontificatu quibus supra; presentibus ibidem reverendissimo domino domino cardinale Sanctorum Quattuor, ac reverendo patre domino Bartholomeo episcopo Clusino, magnifico domino Symone Tornabono alme Urbis senatore, et Troiano de Alicornis Sue Sanctitatis camerario secreto, testibus ad omnia et singula premissa vocatis specialiter atque rogatis. »

III

« *Ragguaglio storico ad intelligenza degli annessi documenti appartenenti ad Alfonsina degli Orsini* » (ARCH. ST. FIR., *Med. av. Princ.*, CLVII, Premessa).

« Alfonsina Orsini fu moglie di Piero di Lorenzo de' Medici al quale fu maritata l'anno 1488 con dote di duc. 12.000. Dagli Officiali di Torre sotto di 13 giugno 1509 furono incorporati i beni degl'Eredi di Piero di Cosimo de' Medici come ribelli, ch'erano allora il card. Giovanni che fu poi Leon Decimo, Giuliano di lui fratello e Lorenzo di Piero loro nipote e figlio di detta Alfonsina. I beni che si trovano descritti nell'incorporo sono: - il palazzo di Pisa lung'Arno in Cappella di S. Marco - 12 botteghe con detto palazzo - Colle Salvetti - Paschi di Pisa - il palazzo de' Medici in via Larga e botteghe in Firenze - il palazzo Vecchio e Nuovo del Poggio a Caiano - i beni di Valdinievole - i beni di Agnano - lo Spedaletto con 20 poderi e due mulini. All'incontro furono venduti Colle Salvati, i Paschi di Pisa et altri beni.

Nel 1512 per provvisione della Repubblica fu ordinato restituirsi ai detti eredi i beni confiscati; che per ciò la detta Alfonsina ne recuperò molti et in oltre la medesima non solo in nome proprio ma ancora congiuntamente con Lorenzo suo figliolo. Si vede avere acquistati infra gli altri beni per sc. 2400 nel 1518 il lago di Fucecchio, Monte Catini e Stabbia et in altri luoghi della Valdinievole e due case di S. Eustachio in Roma per duc. 2000. Amministrò i beni di papa Leone.

Ebbe Lorenzo duca d'Urbino suo figlio che le premorì nei 17 marzo 1519 e la Clarice che fu moglie di Filippo Strozzi padre di Piero. Lasciò la Caterina sua nipote figlia di detto Lorenzo alla quale fu tutrice che fu poi Regina di Francia.

Morì l'Alfonsina in Roma sotto di 7 febbraio 1519 avendo fatto testamento per cedola privata nel giorno antecedente rogato m. Giovanni Franca della diocesi di Tullen, che fu aperto e pubblicato nell'anno 1537 sotto li 13 marzo a Nativitate per fede di m. Pernetto Morandi con legalità di Giuliano Oradino decano della Ruota ed auditore della C.A. nel quale lasciò erede universale papa Leone X suo cognato e lo pregò che della sua eredità ne volesse fare un presente e dono alla detta Caterina de' Medici sua nipote, dando non di meno facoltà al detto papa di poterne disporre a suo piacimento, e fece ancor dei legati a favore di detta Clarice che fu madre di Piero Strozzi, alla quale Leone pagò nel 1520 sc. 1200 per quello essa pretendesse da detta eredità nella quale rimasero ancora molti contanti.

Leone non fece altra dichiarazione e sotto di 15 marzo 1520 per se e suoi eredi, com'eredità di Alfonsina, comprò dal Monastero di S. Paolo di Roma la tenuta di Lunghezza per sc. 20.000 che prima teneva a livello la detta Alfonsina per se e sua linea in perpetuo per canone di sc. 1.000 » l'anno dei quali sc. 20.000 la medesima aveva affrancato il livello per la somma di sc. 6.000 nel 1514 et il restante fu pagato al datario di detto Leone, il quale legatario aveva in mano della medesima sc. 12.000 com'ella asserì nel suo testamento.

IV

« Scritture per l'eredità del Duca Alessandro de' Medici appartenente alla dote della Regina con li conti delli Tesorieri » (ARCH. ST. FIR., Med. av. Pr. n. 36, cc. 242-245).

« La Ill.ma Madama Margarita d'Austria debbe dare le infrascritte cose havute dalla heredità dell'Ill.mo duca Alessandro de' Medici già suo marito:

- tutte le gioie, argenti, masseritie del prefato Duca che si dice ascendono al valore di ducati 80.000
- li beni della casa de' Medici consistenti nel Regno di Napoli d'entrata duc. 3 mila l'anno 60.000
- li beni della casa de' Medici in Roma in stato della Duchessa, d'entrata circa duc. 2mila l'anno 40.000
- li beni della casa de' Medici consistenti in Firenze affittati duc. 7.500 l'anno 150.000

I creditori della buona memoria del Rev.mo Ippolito de' Medici pretendono che madama Margarita sia satisfatta integramente di tutto quello ha Sua Eccellenza havere et dicono che ha et possiede l'infrascritte cose:

- in primis le robe e beni di Firenze e del dominio fiorentino affittate all'Eccellentia del Duca Cosmo per duc. 7.500 l'anno
- item il palazzo con le case e botteghe vicine in Roma delle quali se ne cava e potrebbe cavare affittando ogni cosa, duc. 600 l'anno
- item castello Santo Agnolo che rende duc. 100 l'anno
- item la vigna di Prati la quale rende duc. 100 l'anno
- item el ducato di Civita di Penne che rende duc. 3000 l'anno
- item li beni in Napoli che vagliono duc. 400 l'anno
- item la baronia di Roccha Guglielma la qual vale duc. 4.000 l'anno
- item certe entrate sopra Pozzuolo, Sorrento et casali di... et altre entrate che rendono duc. 4.000 l'anno
- item la tazza d'agata, li cammei, diamanti, tutta la guardaroba et masseritie del duca Alessandro di valuta duc. 80 mila e più.

La Ill.ma Madama Margarita d'Austria si presuppone che habbia havere della heredità del q. Ill.mo Duca Alessandro de' Medici per cagione di sua dote l'infrascritte somme secondo la sentenza data da S.M. l'anno 1541:

- in prima per cagione del suo antifato d. 4.466 $\frac{2}{3}$ d'oro in oro d'entrata l'anno che vagliono a 5 per cento per lei et suoi successori d. 89.333, 8

— item per cagione della promessa fatta di comperare Rocca Gu-
glielma et altri beni et stati per scudi 120.000 che ne pagò solo d. 50
(mila), resta creditrice sua vita durante di d. 70.000

— item per ragione della concordia fatta in Napoli ultimamente
duc. 6 mila d'entrata l'anno o duc. 120 mila sua vita durante. »

V

*Parte dispositiva dello « instrumentum concordiae inter Christia-
nissimam Catherinam Reginam Franciae, Serenissimum Alexandrum
Farnesium ducem Parmae et Placentiae, ac dominos creditores b.m.
Hipolitis cardinalis de Medicis », Roma 16 maggio 1587 (ARCH. CA-
PITOLINO, Not. Scipione Grimaldi, Trib. A.C., n. 3601, parte IV, ff.
1058 ss.).*

« Quod de bonis predictis, illorum quae sita sunt in civitatibus et
territorijs Florentiae et Pisarum et denique in universo dominio flo-
rentino, usufructus sit et remaneat prefatae Ill.mae D. Margaritae du-
cissae eius vita durante; proprietas vero bonorum eorundem ex nunc
remaneat et sit prefatae Ser.mae D. Catherinae Reginae.

« Bona vero et credita ac iura quaecumque existentia in civitate
Neapolis et in universo Regno Neapolitano tam quoad proprietatem
quam quoad usumfructum pleno jure sint et remaneant prefatae Ill.mae
D. Margaritae Ducissae; et similiter monilia, iocalia et gemmae quae-
cumque quamlibet pretiosae et quaecumque suppellectilia quae sunt in
manibus prefatae Ill.mae D. Margaritae Ducissae e nunc sua sint et sibi
remaneant in perpetuum.

« Quo vero ad bona existentia in Urbe et eius districtu, conventum
est hoc pacto videlicet: quod palatii siti in regione S. Eustachii iuxta
ecclesiam S. Salvatoris ubi est hospitalis nationis Gallicanae et alia sua
notissima confinia, omniumque et singularum domorum et apotheca-
rum eidem palatio adiacentium et membrorum quorumcumque, quae
nunc per ipsam Ill.mam D. Margaritam ducissam et alios eius nomine
possidentur et quae ad eandem Ill.am D. Margaritam ducissam occasio-
ne et post mortem dicti Ducis Alexandri eius mariti pervenerunt usu-
fructus sit et remaneat prefatae Ill.ae D. Margaritae ducissae eius vita
durante. Proprietas autem Palatii, domorum apothecarum et membro-
rum huiusmodi e nunc sit ipsius Serenissimae Reginae sibi remaneat
in perpetuum nisi intra sex menses proximos eadem Ser.ma Regina
de illis liberalem gratiam fecerit prefatae Ill.mae D. Margaritae ducissae.

« Dictum vero creditum Montis Fidei convenerunt quod dividatur
hoc modo, videlicet: quod medietas fructuum seu pensionum et emo-
lumentorum illius hactenus decursorum debeatur et detur ipsi Ill.mae
D. Margaritae Ducissae; altera vero medietas fructuum seu pensionum

et emolumentorum decursorum huiusmodi una cum proprietate totius sortis principalis et fructus seu pensiones et emolumenta decorrenda in futurum debeantur et dentur eidem serenissimae D. Catherinae Reginae in perpetuum, cum pacto specialiter adiecto quod ambae partes teneantur litem super credito et illius fructibus seu pensionibus et emolumentis predictis contra pretensos creditores dicti quondam card. de Medicis et alios quoscunque contra quos opus fuerit prosequi communibus sumptibus.

« Castrum autem sancti Angeli Tyburtinae Diocesis cum illius territorio et pertinentiis remaneat prefatae Ill.mae D. Margaritae Ducissae ad eamque spectet pleno iure; hac tamen conditione quod si contigerit partes ipsas in prosecutione litis crediti montis predicti succumbere tunc et eo casu castrum ipsum cum territorio et pertinentiis suis predictis revertatur ad prefatam Ser.am D. Reginam suosque heredes et ad eos pleno iure spectent.

« Quod autem attinet ad Villam quae vulgariter appellatur Vineae de Medicis, sitam in districtu Urbis extra portas Sancti Petri et Flaminiam in pratis Neronianis iuxta sua notissima confinia conventum est quod nihil in hac transactione actum esse censeatur neque ab aliqua ex ipsis Ser.ma D. Regina et Ill.ma D. Ducissa ius aliquod abdicatum esse censeatur neque acquisitum per eam unicuique ex ipsis quoad dictarum villam et illius pertinentias iura sua salva remaneant; et hoc tamen intelligatur sine preiudicio iuris quod supradictus Ill.mus et Rev.us D. Alexander cardinalis Farnesius dicit habere supra dictam villam ex concessione clarae memoriae Henrici Gallorum regis et predictae Ser.mae Reginae.

« Omnia autem alia bona mobilia, immobilia et se moventia ac jura et nomina debitorum ubicumque existentia ex successione tam domus et familiae predictae de Medicis quam ex successione q. D. Alfonsinae aviae paternae prefatae Ser.mae Reginae aut alias undecumque provenientia in litibusque et causis predictis directe vel indirecte principaliter vel incidenter seu accessorie et alias quomodolibet comprehensa sint prefatae Ser.ae D. Reginae ad eamque spectent pleno iure et ei suisque heredibus remaneant in perpetuum ».



PROSPERO FARINACCI GIURECONSULTO ROMANO

(1544 - 1618)

I. — Prima che nella dottrina giuridica e nella professione legale, in cui rimane pur sempre famoso, il nome di Prospero Farinacci divenne tristamente noto nelle cronache giudiziarie dei suoi tempi. Uomo di pochissimi scrupoli e di dubbia moralità, impegnò infatti spesso per la sua vita licenziosa ed irregolare i giudici del tribunale del governatore di Roma, e fu altresì ospite più volte delle tetre carceri cittadine di Corte o Curia Savella e di Tordinona, dove trovavasi detenuto, venticinquenne, già agli inizi del 1570, come risulta chiaramente da un verbale di consegna per il passaggio del governo delle predette prigioni, avvenuto il 1° febbraio di quell'anno, dal capitano Fabio de Capitaneis di Montegiorgio al capitano Giovanni Francesco de Celle di Collevocchio¹.

Figlio di Marcello Farinacci, che per oltre cinquant'anni, dal 1517 al 1568, esercitò la professione di notaro capitolino², rivestendo nel frattempo più volte anche talune cariche cittadine³, fino ad essere nel 1570 uno dei « Conservatores Camerae Almae Urbis » per il trimestre luglio-settembre⁴, Prospero nacque a Roma il 1°

¹ Vedi A. BERTELOTTI, *Le prigioni di Roma nei secoli XVI, XVII e XVIII*, in « Rivista di discipline carcerarie », 20 (1890) pp. 17-18 dell'estratto.

² Vedi A. FRANCOIS, *Elenco di notari che rogarono atti in Roma dal secolo XIV all'anno 1886*, Roma 1886, p. 62.

³ Quattro volte caporione di Trastevere, nel luglio-settembre 1536, ottobre-dicembre 1540, luglio-settembre 1545 e aprile-giugno 1553 (Arch. storico capitolino, Cred. I, t. 3, ff. 27, 42, 59 e 72), Marcello Farinacci fu anche più volte consigliere del caporione di Trastevere tra il 1547 ed il 1572 (Arch. storico capitolino, Cred. I, t. 18, ff. 44, 75^v, 83; t. 20, ff. 18^v, 138, 157; t. 21, ff. 182, 215^v, 229; t. 22, ff. 34, 73; t. 23, ff. 66^v, 80^v, 184; t. 25, f. 177^v) e dal 1° luglio 1555 al 30 giugno 1556 fu pure podestà di Magliano (Arch. storico capitolino, Cred. XI, t. 17, p. 26).

⁴ Arch. storico capitolino, Cred. I, t. 24, f. 215^v. Conservatore insieme con Giovanni Battista Cecchini e Patrizio Patrizi, Marcello Farinacci fu il primo dei tre, in quanto fornito di titolo dottorale, come apprendiamo dallo stesso Prospero, che, riferendosi ai conservatori di quel periodo, così si esprime: « Inter quos eo tempore unus & inter eos uti I.U.D. primus erat q. Marcellus Farinacius, pater meus ». Cfr. P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, quest. XI, n. 90 in fine.

novembre 1544 nella casa dei suoi avi, sita nel vecchio rione di Trastevere « nella strada dritta che va alla piazza di S. Maria in Trastevere, et fa cantonata »⁵, dove i Farinacci possedevano anche altri immobili, tanto che la via stessa veniva chiamata con il loro nome, come si ricava da un elenco di strade di Roma che furono lastricate durante il pontificato di Sisto V (1585-90), contenuto in un volume miscelaneo conservato nell'Archivio vaticano e dove tra le varie vie che vennero allora risistemate figura infatti « la strada delli Farinacci sino alla piazza di S. Rufina »⁶. Non risponde quindi a verità quanto fu da taluno affermato che egli abbia sortito i suoi natali da « parenti poveri e oscuri i quali posero molta cura di allevarlo agli studi per farne un avvocato che dalla povertà in che languivano potesse un giorno a miglior fortuna sollevarli »⁷.

⁵ L'esatta ubicazione della casa dei Farinacci risulta da un documento del 4 aprile 1576 dell'Archivio di Stato di Roma (Atti de Garziis Burlaschi 835, *Pro D. Luca Farinaccio contra D. Raymundum de Maglio*), documento pubblicato recentemente da Gian Ludovico Masetti Zannini (*Pittori della seconda metà del Cinquecento in Roma*, Roma 1974, pp. 41-43) e contenente la deposizione del pittore bolognese Fulvio Gavazzati, il quale conosceva bene detta casa perché da lui abitualmente frequentata a causa della sua dimestichezza con i proprietari, ed a proposito della quale ebbe modo anche di dichiarare: « Io so che dopo la morte di messer Marcello, madonna Giulia, mess. Prospero, Egidio et Marco Antonio figlioli del detto quondam Marcello hanno posseduto e possiedono la detta casa et sempre in questa ci sono stati ». E questa deve essere la casa in cui Prospero vide la luce il 1° novembre 1544, che è la vera data di nascita del giureconsulto romano, quale fu da lui stesso dichiarata nel suo ultimo testamento del 1° ottobre 1618, allorché, dettando la sobria iscrizione che voleva fosse apposta sulla sua tomba, dice di essere nato « die prima novembris 1544 » (vedi Appendice, doc. n. 10). In tal senso vanno quindi corretti quanti indicano il 30 ottobre come il giorno ed il 1554 come l'anno di nascita di Prospero Farinacci, il quale peraltro già più di una volta aveva denunciato la propria età nel corso della sua vasta opera criminale, cominciando infatti nel 1588 col dire di trovarsi allora « anno aetatis meae 44 » e dichiarando da ultimo di avere sessantotto anni nel 1612, allorché terminò di comporre il titolo XVII (*de furtis*) della sua *Praxis et theorica criminalis*.

⁶ Vedi F. CERASOLI, *Notizie circa la sistemazione di molte strade di Roma nel sec. XVI*, in « *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma* », serie V, 28 (1900), pp. 342-363 (in specie p. 349), il quale spiega inoltre che « fu selciata poi la strada detta dei Farinacci, la quale correva parallela alla via della Lungaretta per quel tratto che va dalla piazza o arco di S. Callisto fino alla piazza di S. Rufina. Questa via, che prendeva il nome dalle case possedute dai Farinacci, è ricordata negli atti che seguono: « 17 Novembre 1576, Domus D. Galeatii de Galeatiis in Reg. Transtiberis, in via nuncupata de Farinaccijs » [Arch. di Stato di Roma, Atti Guidotti, vol. 3649, c. 294] ... ». Vedi anche A. PROIA e P. FORNARI, *Vecchio Trastevere*, Roma 1935, p. 76 e U. GNOLI, *Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna*, Roma 1939, pp. 101, 318.

⁷ Cfr. F. RANALLI, *Prospero Farinacci giureconsulto*, in « *Vite di romani illustri* », III, Roma 1890, p. 150.

Nulla si conosce degli anni della prima giovinezza di Prospero Farinacci, che dovette egli trascorrere, a quanto pare, piuttosto scapigliatamente, finché « dato a se medesimo consiglio, prendendo ad emendare i passati giovanili errori », come scrive di lui Lorenzo Crasso⁸, risolvette di seguire le orme paterne negli studi legali, andando pertanto a frequentare l'Università di Perugia e non già quella di Padova⁹, come è stato detto e ripetuto, senza peraltro documentare, da quanti hanno avuto occasione di accennare in un modo o nell'altro al giureconsulto romano.

Che il Farinacci abbia studiato diritto nell'Università di Perugia diciamo tra il 1560 ed il 1566, anno del suo dottorato *in utroque* (com'egli stesso ci tiene a comunicare in due passi della sua opera maggiore *Praxis et theorica criminalis*, che riportiamo più avanti) e sotto la disciplina, tra gli altri, di Tobia Nonio (1528-72) e di Rinaldo Ridolfi detto Ridolfini (1523-91), ci permettono senz'altro di affermarlo alcune sue personali dichiarazioni dettate nell'opera suddetta, quali specialmente: « In Perusino Gymnasio mihi praeceptor observandissimus, D. Thobias Non[ius] » (quest. XIV, n. 15) ed « Ego autem diu multumque excogitavi, quomodo potuissem praeceptorum meorum, Thobiae scilicet et Raynaldi opinionem... salvare » (quest. XV, n. 26), dichiarazioni che suffragano difatti appieno il suo studentato perugino, non confortato purtroppo neppure esso da qualche documentazione archivistica¹⁰.

Di ritorno in famiglia, il Farinacci dovette entrare quasi subito al servizio del duca Paolo Giordano Orsini, in qualità di commissario generale del suo Stato di Bracciano, com'egli stesso c'in-

⁸ Cfr. L. CRASSO, *Elogii d'huomini letterati*, I, Venezia 1666, p. 175.

⁹ Ogni ricerca fatta condurre per accertare la presenza di Prospero Farinacci in Padova è risultata negativa, non figurando infatti mai il suo nome nei registri matricolari di quell'Università per il periodo suddetto e non trovandosi neppure tra quelli di coloro che vi si addottorarono nel 1566; d'altronde, se ci fosse stato, non sarebbe di certo sfuggito a Giovanni Fabris, che non avrebbe mancato di ricordarlo nel suo scritto *Gli scolari illustri della Università di Padova* (Padova 1941), dove sono menzionate anche persone senz'altro inferiori al giureconsulto romano.

¹⁰ Può sembrare strano, ma il nome di Prospero Farinacci non risulta nemmeno nella matricola degli studenti che frequentarono lo Studio perugino nello stesso periodo e che abbiamo esaminato personalmente nella copia conservata presso l'Archivio antico dell'Università di Perugia (Ms. C II), come pure non s'incontra nel registro degli *Acta doctoratum* degli anni 1566-1573 (Ms. C VIII); inesistente altresì nei registri degli *Acta scholarium* (anni 1545-1570) contenuti nei Mss. 959 e 2997 della Biblioteca « Augusta » del Comune di Perugia. Quali dati di fatto certi in tutta la questione degli studi universitari del giureconsulto romano restano comunque pur sempre le sue stesse parole surriportate per sostenere ch'egli abbia compiuto gli studi giuridici nell'Ateneo del capoluogo umbro.

forma con la seguente notizia, una delle poche relative alla sua persona, che si trovano inserite quasi per caso nella sua *Praxis et theoricæ criminalis*: « Memini me pariter de anno 1567 (qui fuit primus, in quo doctoratus insignia sumsi) dum pro quondam Illustrissimo & Excellentissimo Domino Paulo Iordano Ursino, Duce Bracchiani, generalis Commissarii partes in eodem Bracchiani statu gererem »¹¹.

Dal servizio dell'Orsini passò successivamente alle dipendenze della Reverenda Camera apostolica per conto della quale andò a Civitavecchia, dove lo troviamo infatti nel 1568 — è sempre lui a darcene notizia — in funzione di commissario e luogotenente del governatore di quella città, mons. Pierdonato Cesi, che fu poi cardinale: « Et memini me alias de anno 1568 qui fuit secundus, in quo doctoratus insignia sumsi, cum essem pro reverend. Camera Apostolica Commissarius, et locum tenens in Civitate Vetula »¹². Non ci è possibile però dire per quanto tempo egli sia rimasto nel suddetto ufficio, ma è certo che nel 1569 lo troviamo esercitare per la prima volta le funzioni di consigliere del caporione di Trastevere, funzioni a cui venne chiamato ancora per il trimestre luglio-settembre 1570 (dopo la reclusione scontata a principio dell'anno) e che egli espletò nuovamente molto più tardi nel 1581 e per la quarta ed ultima volta nel 1584¹³.

Datosi ben presto all'avvocatura, da cui seppe trarre considerevoli guadagni, trattò soprattutto cause penali, nella cui difesa riuscì subito ad eccellere sia per una particolare abilità nella dialettica forense che per l'acuta e sagace interpretazione delle leggi in favore dei suoi clienti, non peritandosi tuttavia di patrocinare ogni sorta di cause, anche ingiuste, anzi « quasi recandosi a gloria poter difendere e sostenere le ingiustizie e i delitti »¹⁴, particolare questo che denuncia peraltro assai chiaramente la sua natura piuttosto malvagia, che lo condusse a perpetrare taluni di quei medesimi reati commessi dai suoi stessi patrocinati, tant'è vero che intorno al

¹¹ Cfr. P. FARINACCI, *Praxis*, cit., quest. XXXI, n. 136 in fine.

¹² Cfr. P. FARINACCI, *Praxis*, cit., quest. II, n. 15. Il governo di Civitavecchia era tenuto a quell'epoca dalla Rev. Camera apostolica, che lo esercitava peraltro ordinariamente per mezzo di uno dei suoi chierici di Camera, il quale assumeva il titolo di governatore della città; abitualmente seguiva questi a risiedere in Roma, inviando in sua vece sul posto un proprio delegato, che si denominava commissario e luogotenente. Vedi C. CALISSE, *Storia di Civitavecchia*, Firenze 1936, pp. 443-444.

¹³ Arch. storico capitolino, Cred. I, t. 4, pp. 113 e 186; t. 5, p. 52; t. 24, f. 217v.

¹⁴ Cfr. F. RANALLI, *Prospero Farinacci*, cit., p. 150.

1580, a causa delle sue ribalderie, venne finanche sospeso per qualche tempo dal governatore di Roma Corrado Asinari, d'ordine stesso del papa, dall'esercizio della sua professione di avvocato, come informa un memoriale presentato nel 1584 a Gregorio XIII da tal Fabio Martelli, che ricorreva in tal modo al pontefice per ottenere giustizia contro Prospero Farinacci, che aveva saputo essere stato imprigionato e dal quale asseriva di essere stato più volte minacciato di morte¹⁵.

L'arresto del Farinacci aveva avuto luogo infatti a Ponte Sisto, il 29 ottobre 1584 « alle doi hore et mezzo di notte in circa », per porto abusivo d'arma proibita, un archibugetto, di cui il giurista erasi però affrettato a sbarazzarsi non appena scorto il bargello che gli si faceva incontro con gli sbirri, come confessò egli stesso nell'interrogatorio a cui venne sottoposto il giorno seguente nelle carceri di Corte Savella, dove era stato subito tradotto¹⁶. Ancora dalle sue risposte al giudice inquirente apprendiamo inoltre com'egli nel maggio del 1582 fosse stato aggredito per vendetta, a quanto pare, da alcuni individui e ferito gravemente in viso con la perdita addirittura dell'occhio sinistro¹⁷, aggressione e ferimento che nel successivo interrogatorio del 5 novembre egli dichiarò di

¹⁵ Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Processi, 1584, vol. 189, n. 32. *Rom. delationis archibusietti prohibiti. Pro Fisco contra D. Prosperum Farinaccium*. Contiene due memoriali inviati al papa dal suddetto Fabio Martelli di Spoleto, che accusa il Farinacci di volerlo ammazzare, ed un altro memoriale a firma di tal Luzzio Toselli di Foligno e indirizzato al governatore di Roma sempre contro il Farinacci, accusato di altri delitti, e l'interrogatorio a cui venne sottoposto il giurista in data 11 novembre 1584 (vedi Appendice, docc. nn. 1-3).

¹⁶ Dopo aver affermato che la sera del suo arresto egli era effettivamente armato di un archibugetto, il Farinacci aggiungeva: « ... et quando fui trovato dalla Corte di Ponte Sisto lo gettai via dubbitando che per essere la Corte de Pietrangelo uno de barigelli de Roma che non me è molto amico non me facesse affronto de menarme pregione non havendo l'originale della licenza dal d. Ecc. sig. Jacomo data al sig. Bernardino Cotta che potesse far portare ogni sorta de arme ancorche prohibita a doi amici suoi il quale archebusetto fu trovato all'hora dalla Corte et fui menato pregione dove me trovo ». Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Costituti 338, ff. 153^v-156.

¹⁷ Interrogato infatti dal giudice circa la sua professione e se avesse nemici, rispose: « La professione mia è che son dottor de legge che scrivo et parlo per chi me ricerca, io non so inimico a nesuno ne porto odio a nesuno ma è ben vero che dubito de la persona mia per rispetto che doi anni et mezzo sonno in circa fui assassinato come V.S. vede che fui ferito nel volto con privatione dell'ochio manco... ». Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Costituti 338, f. 154. E fu proprio a causa della grave deturpazione del volto del Farinacci che Iacopo Filippo Tomasini ritenne più opportuno pubblicare senza alcun ritratto il breve profilo del giureconsulto romano da lui delineato nell'opera *Illustrium virorum elogio iconibus exornata* (Padova 1630, pp. 272-275), giustificando

aver subito da parte di un certo Lutio Toselli spalleggiato dai fratelli del summenzionato Fabio Martelli¹⁸.

Trasferito poi nelle carceri di Tordinona, dove l'11 novembre venne nuovamente interrogato, il Farinacci fu quivi « ritenuto in segreta circa 4 o 5 mesi et quando si doveva condannare in galera per le sue malignità piacque a N.S. Iddio chiamare a sé il sommo Pontefice. E così nella sede vacante nel rompersi le prigioni se ne uscì ». Riacquistata in tal modo la libertà, l'11 o 12 aprile 1585¹⁹, tornò ad infierire per vendetta con false accuse contro il Martelli, che fu pertanto nuovamente imprigionato e che si vide costretto a presentare al nuovo pontefice Sisto V un ulteriore memoriale per invocare giustizia contro il suo persecutore,

do infatti l'omissione col dire: « Nulla huius eximij Iurisconsulti effigies exhibitur, quod cicatricibus varijs deformata militem potius, quam Iurisperitum representare videatur ».

¹⁸ Ripetendo quanto aveva già detto nell'interrogatorio del 30 ottobre, il Farinacci dichiarò che il giorno in cui venne arrestato si stava recando « da detto sig.^f Cartolaro per informar S.S.^{ria} della causa de quel Lutio Toselli da Foligno carcerato in mano sua dal quale pretendo esser stato assassinato doi anni et mezzo sonno con partecipazione delli fratelli de Fabio da Spoleto et per causa di detto Fabio il quale a quel tempo era carcerato per ladro et qual Fabio hora me travaglia et me persequita acciò io non scopra questo fatto che già lui ne è stato assassinato poco prima che io fossi carcerato dal sig.^f Cartolaro et se io non entravo pregione lui ne sarebbe stato carcerato et haverebbe reso conto da se ». Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Costituti 338, ff. 176^v-183.

Il motivo dell'aggressione subita dal Farinacci da parte di Luzzio Toselli e dei fratelli di Fabio Martelli era stata determinata, a quanto pare, dalla rappresaglia con cui essi intendevano colpire il giureconsulto per vendicarsi di talune malefatte che asserivano essere state da quello commesse a loro danno. Il Toselli, infatti, voleva vendicare la morte del proprio padre Giovanni Paolo, avvenuta nel 1579 in seguito al dolore per essere stato truffato di una forte somma di denaro dal Farinacci, come dichiarò nella querela presentata l'8 novembre 1584, a conclusione della quale domandava che fosse fatta « giustitia perche il detto Farinaccio sia castigato criminalmente ». Dal canto loro, poi, Quintio ed Agostino Martelli volevano vendicare le persecuzioni, le false accuse e la reclusione che stava allora soffrendo il loro fratello Fabio per opera sempre del Farinacci, come si ricava dai due memoriali presentati al papa dallo stesso Fabio. Nell'interrogatorio a cui venne sottoposto l'11 novembre 1584 « in carceribus Curie Turris Nonae », dove nel frattempo era stato trasferito da Corte Savella, il Farinacci si mantenne nondimeno sempre sulle negative, respingendo peraltro sfrontatamente tutte le accuse che gli erano state rivolte sia dal Toselli che dal Martelli. Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Processi 1584, vol. 189, fasc. 32.

¹⁹ Un *Avviso* di Roma del 13 aprile 1585 comunicava, infatti, che « Le prigioni furono ad un tratto aperte, et rotte da carcerati, et di quelli 36 che dovevano essere giustitiati prima delle festi, ne sono fuggiti buona parte, perche il Governatore intese tardi la morte del Principe ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1053, ff. 171^v-172.

definito « un falsario homo che gli è interdetto il procurare, et stato tre o quattro volte a rischio delle forche et della galera »²⁰.

Il quinquennio 1580-84, a quanto è dato constatare, fu un periodo piuttosto movimentato per il Farinacci, durante il quale riuscì egli nondimeno, tra un misfatto e una disavventura, a trovare anche il tempo necessario per elaborare i primi due titoli della sua grande opera criminale, il primo dei quali (*De inquisitione*) fu terminato il 31 dicembre 1581, come informa egli medesimo in fine del titolo stesso. Trovavasi egli allora costretto in letto per un forte attacco di malaria, che lo tormentava già da due mesi « post longam antecedentem aegritudinem », ma travagliato molto di più nell'animo per le calunnie che sul suo conto da due anni ormai andavano spargendo i suoi nemici « etiam cum maximo vitae meae periculo », di cui levava accorati lamenti, che sentiamo riecheggiare anche nella chiusa del più breve secondo titolo (*De accusatione*) compiuto il 1° maggio 1583, motivati da gravi infortuni incorsi (dopo le malattie avute) che « prae nimio cordis dolore exprimere nequeo », si premurava di aggiungere, ma che aveva peraltro tutto l'interesse a tacere, ben sapendo quale ne fosse stata la causa.

II. — L'anno 1585 doveva segnare la data d'inizio della fortuna di Prospero Farinacci, determinata dal suo incontro con il cardinale Marco Sittico d'Altemps, che, attratto per certo dalla sua fama di valente avvocato, lo aveva chiamato nell'agosto di quell'anno a difendere la causa del figlio Roberto, duca di Galles, rinchiuso in Castel Sant'Angelo sotto l'accusa di ratto a fine di libidine in persona di tal Giulia, figlia di Muzio dei Ferriani, una damigella della moglie di Ortensio Frangipani²¹.

²⁰ Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci e la sua famiglia*, 2. ed., Firenze 1879, pp. 207-208.

²¹ Da un *Avviso* di Roma del 26 giugno 1585 si apprende infatti che « La notte dell'istesso giorno di Domenica fu rapita la famosa Lulla Frangipani [così era chiamata la Giulia di Muzio dei Ferriani] dotata di tutte quelle grazie, che sogliono partorire e furti, et fughe simili sotto la scorta del cieco ignudo; la colpa di ciò si dà al Duca di Galles di Lei sfrenatamente innamorato », al quale — aggiunge un altro *Avviso* del 28 seguente — « S.S.^{ta} fece dire dal Card. Rusticuccio che andasse prigione in Castello, dove Giovedì sera fu condotto esso duca dal Card. Altemps, suo Padre, che subito sen'andò all'Aud.^a di S.S.^{ta} ne si sa come le cose siano per passare ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1053, ff. 294 e 297.

La causa del duca Roberto, figlio naturale legittimato del cardinale Marco Sittico d'Altemps, affidata al senatore di Roma, si trascinò con alti e bassi per

La valida difesa da lui fatta del giovane duca, che venne infatti ben presto rilasciato, valse al Farinacci l'incondizionata gratitudine del cardinale d'Altemps, che lo prese subito al suo servizio in qualità di uditore, lo costituì poi governatore del suo Stato di Tossignano e Fontana in Romagna²², e si adoperò in seguito per fargli ottenere l'ufficio di luogotenente criminale dell'uditore generale delle cause della curia della Reverenda Camera apostolica, a cui fu nominato difatti da Gregorio XIV con breve del 10 febbraio 1591²³, provvedendo inoltre un *Avviso* di Roma del 13

quattro mesi, terminando alla fine di ottobre, dopo la difesa del Farinacci (vedi P. FARINACCI, *Responsorum criminalium liber primus*, Venezia 1606, cons. XXXIII), con l'assoluzione ed il rilascio del giovane duca, che fu tuttavia privato della sua carica di governatore di Borgo, venendo inoltre costretto a pagare un'ammenda di duemila scudi ed a servire « propriis sumptibus & expensis per biennium pro generali Duce & Governatore in civitate Avinioni », dove il papa « l'essortava a stare in cervello — come informa un *Avviso* di Roma del 30 ottobre 1585 (Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1053, f. 504) — ed non assicurarsi sopra l'autorità, che haverà in quel contado il zio, di far un atto pur dishonesto, non che dare uno scandalo particolarmente alle donne di quel paese, perche è per bastare una minima pretensione a S.B.^{ne} contra di lui per fargli levar la vita, et la robba ». Richiamato a Roma, per concessione di Sisto V, già ai primi di aprile del 1586, Roberto d'Altemps vi morì il 3 novembre seguente, appena ventenne, lasciando la giovane moglie Cornelia Orsini in attesa d'un figlio, che nacque infatti il 16 aprile 1587 (vedi *Avviso* di Roma del 18 aprile, in Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1055, f. 149), venne chiamato Giovanni Angelo ed ebbe poi per tutore anche il Farinacci, che sostituì in tale incarico il cardinale Ferdinando Taverna, succeduto a sua volta al cardinale Pietro Aldobrandini. Vedi F. GROSSI-GONDI, *Le ville tuscolane nell'epoca classica e dopo il rinascimento. La Villa dei Quintili e la Villa di Mondragone*, Roma 1901, pp. 87 e 190 nota 3.

²² Vedi P. FARINACCI, *Praxis*, cit., quest. XI, n. 43 in fine, laddove dice, trattando del modo di citare i forestieri, che essi in Romagna venivano citati per editto, come aveva molto spesso constatato « dum pro Illustrissimo & Reverendissimo Dom. meo Card. ab Altaemps in eius statu Tuxignani & Fontanae Commissarius, & Governator essem ». Lo stato di Tossignano, Fontana e luoghi annessi era passato in feudo al cardinale Marco Sittico d'Altemps il 12 febbraio 1566. Vedi G.M. BACCHI, *Tossignano (storia di un paese distrutto)*, Bologna 1946, p. 38.

²³ Arch. Vat., Sec. Brev. 176, f. 188. Era allora uditore generale della Rev. Camera apostolica mons. Camillo Borghese (il futuro pontefice Paolo V), che, trovandosi però in quell'anno a Bologna in qualità di vicelegato e indugiando a mandare a Roma la sua richiesta ufficiale di ricoprire il luogotenentato vacante, causava anche il ritardo della spedizione del relativo breve di nomina al Farinacci, il quale si preoccupò tuttavia di sollecitarne l'invio con la seguente supplica al papa: « Padre Santo. Il Cardinal'Altaemps havendo dalla S.^{ta} V. ricevuto gratia del Luogotenentato Criminale dell'A.C. per il Farinacci suo Auditore scrisse et significò subito detta gratia a Mons.^r Borghese a Bologna pregandolo a volerne però mandare la diputazione; et certo per quanto dalla sua risposta si comprende, si crede che l'haverrebbe fatta et mandata senza difficoltà, si per obedire alla S.^{ta} V. come ancho per il desiderio che tiene di servire al Cardinale. Ma per la riverenza che dice portare a V. Beat.^{ne} non havendogli ancho baciato li suoi S.^{mi} Piedi, né preso il giuramento in Camera, desegna di soprasedere di far tal'

seguinte ad informare pubblicamente che « Prospero Farinacci Aud.^{re} del Cardinale Altemps a tutti ben noto per le qualità sue è fatto luog.^{te} del Criminale dell'Aud.^{re} della Camera in luogo del Retica »²⁴.

Rivelatosi giudice inflessibile e persino spietato, si attirò addosso tutto l'odio dei numerosi nemici che s'era venuto a mano a mano creando con il suo eccessivo rigore e che nulla lasciarono d'intentato pur di vendicarsi e di nuocergli in qualunque modo; contro di lui, invero, furono presentate presso taluni tribunali cittadini diverse denunce e querele di vario genere, la più pesante delle quali lo accusava addirittura di sodomia consumata ai danni di tal Bernardino Rocchi, un giovinetto sedicenne nativo di Soriano nel Cimino, che, arrestato a Roma il 4 agosto 1595, aveva peraltro confermato la cosa al giudice interrogante²⁵. E dovette solo alla protezione e all'interposizione del cardinale Antonio Maria Salviati se riuscì a sfuggire alla giusta punizione, ottenendo grazia da Clemente VIII, il quale proprio in tale circostanza si vuole abbia detto del Farinacci, giuocando sul suo nome: « La farina è buona, ma assai sporco è il sacco che la contiene », come ha lasciato infatti scritto Gian Vittorio Rossi nella sua preziosa *Pinacotheca*: « Sed quemadmodum Farinaccius multis negotium facessit, ita etiam non nemo malam illi rem periculumque procurare conatus est; atque olim, malorum criminum convictus, poenas legibus dedisset, nisi Antonii Mariae Salviati Cardinalis opera servatus, ex eo iudicio elapsus esset; cui Cardinali, pro illo deprecanti, Clemens VIII, cui ejus flagitia nota erant, Farina, inquit, ista bona est; vel pollis est potius; sed non saccus cui ille includitur, bonus est, sed foedus ac turpis »²⁶.

Dalla minuta di un breve di Clemente VIII, intestato al Farinacci e spedito poi al giurista sotto altra redazione²⁷, come

atto, fino alla sua venuta in Roma. Però per torne tutte le difficoltà et impedimenti, supplica la S.^{ta} V. humilissimamente il detto Farinacci resti servita commettere a Mons.^r Vestri, che gliene spedisca il breve, ovvero che di suo ordine scriva a esso Mons.^r Borghese, che senza più tardare gli mandi la deputatione essendo che veramente tra tanto che pende questa mutatione l'offitio patisce. Di che ne terrà alla S.^{ta} V. perpetuo obbligo, sempre pregando Dio per la sua felicità.

²⁴ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1059, I, f. 78.

²⁵ Arch. di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Processi 1595, vol. 289 bis, ff. 112-121. *Processus contra Farinaccium*.

²⁶ Cfr. G.V. Rossi, *Iani Nicii Erythraei Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum qui auctore superstite diem suum obierunt*. Editio nova. Lipsia 1712, p. 239.


²⁷ Arch. Vat., Sec. Brev. 357, ff. 3-6. Una nota in testa al f. 3 avverte in-

vedremo, sembrerebbe che quell'accusa fosse alla fine risultata « ex pluribus suspectam, inverisimilem, et forsàn etiam in aliqua parte falsam », tanto che i giudici avevano ritenuto di non dover neppure procedere ad un interrogatorio del Farinacci, il quale non doveva tuttavia essere proprio innocente se verso la fine dello stesso 1595 fu allontanato dal suo ufficio, venendo comunque trasferito alla Congregazione della Sacra Consulta, secondo la seguente informazione di un *Avviso* di Roma del 6 dicembre: « Il Farinaccio si dice essere stato deposto dal carico di luocotenente criminale dell'Auditore della Camera, et messo per ordine di N.S.^{re} nella Consulta »²⁸.


Fatto ciò nonostante ancora segno alle persecuzioni dei suoi nemici, il Farinacci venne ulteriormente accusato di aver fatto rinchiudere apposta a Tordinona un certo Orazio Buti sotto l'imputazione di essere un tosatore di monete, ma allo scopo specifico di poter avvicinare il ragazzo per indurlo a ritrattare la pristina confessione; a tale accusa altre ne erano state aggiunte in alcuni memoriali inviati al papa, quali quelle di subornazione del Rocchi fin da quando era rinchiuso nelle carceri della Curia Savella, di corruzione dei carcerieri, e di occultazione dei testimoni a carico, per cui fu carcerato in casa e sottoposto a giudizio, come avvertiva un *Avviso* di Roma del 13 marzo 1596: « Il s.^{re} Farinacci ha avuto la casa per carcere finche si veda l'imputation datali, che dicono esser per causa nefanda, il che difficilmente vien creduto in persona tale, ma che più tosto sia una persecutione di qualche-

fatti: « Fuit expeditum sub altera forma subscripta a D. Vestrio ». Dalla minuta suddetta appare pertanto come nell'agosto del 1595 il giovane Bernardino Rocchi, arrestato a Roma per mandato di Marco Aurelio de Domo, luogotenente criminale del governatore, e dal medesimo interrogato, aveva confessato « absque eo quod aliquid prorsus contra te prederet, a te pluries etiam cum fractura subagitatum fuisse », confessione che egli aveva peraltro spontaneamente ritrattato nel seguente mese di settembre nel nuovo interrogatorio a cui era stato sottoposto dal giudice Girolamo Ercolani deputato dal papa stesso, ritrattazione confermata anche sotto tortura, dichiarando che aveva allora deposto contro il Farinacci come sopra perché « persuasus, et suggestus a iudice examinante, et a substituto fiscali examini interessante ». Trasferito nelle carceri di Tordinona ed ancora più volte interrogato dallo stesso Ercolani e da Pompeo Molella, giudice di Borgo e deputato in tale causa, per mandato del papa, dall'uditore generale della Rev. Camera apostolica, seguì a scolpare il Farinacci, e non essendo state dedotte prove i giudici ritennero non convincente la pristina confessione del ragazzo, per cui deliberarono di non interrogare il giureconsulto, come si vedrà, ritenendolo di conseguenza scagionato, ed a gennaio del 1596 ordinarono la scarcerazione di Bernardino Rocchi, mandandolo tuttavia in esilio. Vedi Appendice, doc. n. 4.

²⁸ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1063, f. 936.



G. Cesari, detto il Cavalier d'Arpino. Ritratto di Prospero Farinacci.
(Roma, Museo di Castel Sant'Angelo)



Monumento sepolcrale di Prospero Farinacci nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale in Roma.
(Gab. Fot. Naz.)

duno che si voglia vendicare, intendendosi che per avere egli scritta una lettera ad un giovane che si trovava prigioniero, la quale le fu presentata insieme con alcuni danarj dal guardiano della prigione, et da un altro siano questi ancora stati carcerati, et habbiano confessata la cosa, essendo stata riconosciuta la mano si che staremo a vedere, che esito haverà la sua causa della quale meglio è tacere che raccontare i particolari per honestà »²⁹.

A liberare il Farinacci da tutte le imputazioni da chiunque e da dovunque mossegli, dovette alla fine intervenire lo stesso Clemente VIII, che, con atto d'infinita longanimità, accordava al giureconsulto romano la più ampia assoluzione in forza del breve *De Apostolicae Sedis benignitate* del 7 agosto 1596³⁰, che sostituiva quello a cui si è accennato dianzi, e che si esprimeva nei termini seguenti: « Nos tuae securitati in praemissis consulere, ac omnem ulterius te persequendi ansam tuis malevolis adimere, ac te specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes... motu proprio non ad tuam vel alterius pro te nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera deliberatione ac certa scientia nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine te a quibuscunque criminibus, excessibus et delictis quantumvis gravibus, et enormibus, de quibus, ut praefertur, coram dictis iudicibus imputatus, querelatus, inquisitus et processatus fuisti, necnon a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis etiam pecuniariis, ac ultimi supplicii, aut alias tam corporis afflictivis, quam bonorum districtivis, etiam per quasvis leges civiles, vel canonicas, aut constitutiones apostolicas quomodolibet inflictis, quas tu criminum huiusmodi occasione quomodolibet incurreris aut incurrisse dici, vel praetendi posses, quasque pati, et luere deberes, ac in quibus condemnatus forsitan esses, aut condemnari posses, auctoritate apostolica tenore praesentium in utroque foro plenarie absolvimus, et totaliter liberamus, ac poenas ipsas tibi gratiose remittimus, et condonamus, ac omnem inhabilitatis, et infamae maculam sive notam contra te ex praemissis, et illorum occasione quomodolibet insurgentem a te penitus tollimus, et abolemus, teque ad famam, gradus, honores et dignitates, ac alias in pristinum et eundemmet statum, in quo antea eras, in omnibus, et per omnia, et quoad omnia restituimus, reponimus, et plenarie reintegramus ».

²⁹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1064, I, ff. 159^v-160.

³⁰ Arch. Vat., Sec. Brev. 357, ff. 1-2, 7. Vedi Appendice, doc. n. 5.

In seguito al suddetto breve assolutorio di Clemente VIII il Farinacci poté pertanto riprendere in pieno la sua attività nella Sacra Consulta, la professione legale e le funzioni di governatore perpetuo dello Stato di Gallese, a cui era stato chiamato per disposizione testamentaria del defunto cardinale Marco Sittico d'Altemps fin dal 15 febbraio 1595³¹, nonché seguitare a godere della pensione annua perpetua di cento scudi d'oro che lo stesso Clemente VIII si era compiaciuto di assegnargli l'11 febbraio 1594, gravandola su un canonicato di San Giovanni in Laterano, di cui era allora titolare tal Giuseppe Ridolfini di Macerata, per beneficiare della quale il giureconsulto romano dovette essere assunto nello stato clericale ricevendo la prima tonsura, sotto la medesima data dell'11 febbraio 1594, dalle mani del vescovo di Pola Claudio Sozomeno, suffraganeo del vicario di Roma³².

Ma da lungo tempo le mire di Prospero Farinacci si erano andate appuntando ambiziosamente verso l'importante carica di procuratore generale del fisco, il magistrato, detto anche comunemente procuratore fiscale di Roma, al quale spettava d'intervenire a tutte le cause criminali che venivano trattate dinanzi a qualsiasi giudice e tribunale, funzionando come l'odierno pubblico ministero. E già a principio del 1595 sembrò egli sul punto di conseguire il suo intento, come appare da un dispaccio di Giovanni Niccolini, ministro residente del granduca di Toscana presso la Corte romana, che in data dell'8 marzo scriveva infatti che era « pubblica voce, che si muterebbe il fiscale di Roma et si ragionava, che in luogo suo sarebbe fatto il Farinaccio »; dallo stesso dispaccio si apprende inoltre che una tale nomina non sembrava davvero incontrare il favore popolare per le qualità poco raccomandabili del candidato, che non piaceva neppure al predetto Niccolini, il quale anzi cercava di « fuggire — a quanto egli stesso dichiara — il detto Farinaccio, come quello che havevo et ho la

³¹ Leggesi infatti in un *Avviso* di Roma del 18 febbraio 1595, in cui era data notizia della morte del cardinale Marco Sittico d'Altemps, avvenuta nella notte del 15 precedente, che in virtù di un codicillo del suo testamento « Il sig.^r Prospero Farinacci è fatto perpetuo Governatore dello stato di Gallese con 400 scudi di provisione l'anno, et stanza in casa ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1063, f. 106^v.

³² Arch. storico del Vicariato di Roma, *Ordinationes generales et particulares 1588 usque 1595*. — « Die Veneris XI mensis februarij 1594. Ad primam tonsuram. D. Prosper Farinaccius filius quondam Dni Marcelli Farinaccij et dnae Bernardinae coniugum, Romanus, previo examine ab examinadoribus deputatis idoneus repertus et admissus clericali caratthere insignitus per R.P.D. Episcopum Polen. in Palatio Ill.^m D. Vicarij D.N. Papae et Cappella ibidem existente ».

medesima opinione, che hanno molti altri in Roma: che egli sia corruttibile et che però non fusse da trattare con quella causa³³ seco et che hora il papa, se lo vorrà far fiscale, che sia di questa qualità, toccherà a pensarci alla Santità Sua; che del resto, a noi importava poco che fusse lui o altri »³⁴.

Ancora nel mese seguente si andò ventilando una simile possibilità, come appare da un *Avviso* di Roma del 12 aprile 1595, che informava: « ...si dice ben hora che si muterà il Fiscale, et che il Farinaccio ne habbia buono per succederli »³⁵, possibilità riaffacciatasi nuovamente nell'estate successiva, potendosi infatti leggere in altro *Avviso* del 26 agosto: « E' sicura la mutatione del Fiscalato, et molti vi concorrono, ma in effetto si restringe in Mons.^r Pietro Cartolaro, Prospero Farinaccio et Primo Colaterale di Campidoglio, essendo commune opinione non uscirà dal Cartolaro »³⁶. Ma si trattò anche questa volta solo di una voce ben presto rientrata, come pure senza alcun seguito rimase un'altra voce corsa verso la metà di maggio del 1597, secondo cui il Farinacci avrebbe dovuto essere nominato giudice criminale del cardinal vicario al posto di Ulisse Moscati, per il quale si prevedeva l'elezione a senatore di Roma³⁷, e del tutto infondata risultò infine la notizia diffusa il 1° maggio 1599 in occasione dell'insediamento del nuovo governatore dell'Urbe Ferrante (Ferdinando) Taverna, il quale, si andava dicendo, avrebbe voluto « per suo Judice criminale il Farinacci persona pratchissima in questo essercitio »³⁸.

³³ Detta causa riguardava un tal Matteo Neroni, un impiegato infedele della « Stamperia Medicea » in Roma, per la quale avrebbe dovuto figurare come giudice, con l'approvazione di Clemente VIII, proprio il Farinacci.

³⁴ Arch. di Stato di Firenze, Fondo Mediceo, vol. 3309, f. 214. Pubblicato da J.A.F. ORBAAN, *Istantanee romane del passato. I: I Cenci, Prospero Farinacci, vita notturna romana*, in « Roma », 4 (1926), p. 243. Nel suo dispaccio il Niccolini riferiva inoltre al suo governo della visita fattagli da Orazio Rucellai, fratello dell'allora governatore di Roma mons. Annibale, il quale, preoccupato che la nomina a fiscale del Farinacci potesse dispiacere al granduca « per haver fatto rifare il testamento d'Altemps et servirsene a qualche proposito », era corso da lui per pregarlo di adoperarsi ad impedire che il giureconsulto romano fosse assunto a quella carica.

³⁵ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1063, f. 228.

³⁶ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1063, f. 580^v.

³⁷ Un *Avviso* di Roma del 17 maggio 1597 riferiva infatti: « E' voce per Roma ma non si crede che il s.^r Ulisse Moscato sarà eletto Senatore di Roma et che in suo luogo sarà fatto Giudice criminale del Vicario il s.^r Prospero Farinacci ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1065, f. 292.

³⁸ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1067, f. 273^v. Vedi N. DEL RE, *Monsignor governatore di Roma*, Roma 1972, p. 97, nota 1.

Il mese di agosto dello stesso 1599 vide il Farinacci impegnato con il processo dei Cenci, dei quali dovette nondimeno esitare ad assumere la difesa, come s'avverte nelle seguenti parole di una lettera inviatagli da Beatrice il 10 di detto: « Ho inteso che Lei si è alla fine deliberata di prendere la difesa di una povera disperata, avendo accettato le proposizioni del nostro parente et amico S.O.T. [Signor Ottavio Tignosino] »³⁹. Esitazione da cui egli rimase tuttavia sempre condizionato, sino al punto che il consulto contenente la sua difesa dei Cenci e steso « currenti fere calamo propter temporis angustiam »⁴⁰, nonostante lo sfoggio di erudizione giuridica, riuscì peraltro « una gran meschina cosa, sì che conviene riconoscere che quei miserabili non potevano esser peggio serviti », scrive giustamente Corrado Ricci⁴¹. Infatti tutti gli imputati vennero riconosciuti senz'altro colpevoli del delitto loro ascritto e condannati alla pena capitale, ad eccezione di Bernardo; eppure il 18 agosto un *Avviso* di Roma riportava che « il Farinaccio lor Avvocato si vanta almeno di campar le donne, et l'ultimo figlio più piccolo », pur aggiungendo il suo redattore con un certo scetticismo non privo d'ironia: « et così sela credono. Intanto esso Farinacci non perdera niente »⁴². Parole queste ultime che lasciano ben intendere perché il Fari-

³⁹ Più volte pubblicata in seguito, questa lettera di Beatrice Cenci venne fatta conoscere per la prima volta da C.T. DALBONO, *Storia di Beatrice Cenci e de' suoi tempi*, Napoli 1864, p. 437, del quale vedi anche a pp. 324-346 circa la difesa dei Cenci fatta dal Farinacci, al cui riguardo vedi inoltre F. SCOLARI, *Beatrice Cenci; causa celebre criminale del secolo XVI*, Milano 1855, pp. 100-116.

⁴⁰ P. FARINACCI, *Responsorum criminalium liber primus*, Venezia 1606, Cons. LXVI. A questo consiglio del Farinacci si rifanno tutti gli autori che hanno trattato del processo dei Cenci, riportandolo nell'originale latino o traducendolo; una versione italiana si può leggere nell'opera di Filippo Scolari summenzionata (pp. 100-106), ed una traduzione inglese è data da GEORGE BOWYER, *A dissertation on the Statutes of the cities of Italy, and a translation of the pleading of Prospero Farinaccio in defence of Beatrice Cenci and her relatives, with notes*, Londra 1838, pp. 73-115.

⁴¹ Cfr. C. RICCI, *Beatrice Cenci*, II, Milano 1923, pp. 168-169.

⁴² Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1067, f. 512^v. E fu già troppo se soltanto il giovane Bernardo riuscì a scampare al boia per opera del Farinacci, il quale cercò infatti di salvare la faccia andando a chiedere all'ultimo momento almeno per lui la grazia al papa e che giunse appena appena in tempo, come ricavasi dal sotto-riportato passo di un'anonima *Relazione della morte di Giacomo, e Beatrice Cenci, e di Lucrezia Petronia Cenci loro matrigna, parricidi, seguita in Roma in giorno di sabbato, nel pontificato di Clemente Ottavo li 11 settembre 1599*, segnalata da Antonino Bertolotti e pubblicata da Fabio Gori nel suo « Archivio storico artistico archeologico e letterario della città e provincia di Roma », I (1875), p. 850: « Il Farinaccio solo per scrupolo di coscienza impetrò da N^{ro} Signore la vita al s.^r Bernardo, e non fu poco essere in tempo, perche era già giorno grande al sabbato, quando si hebbe la grazia ».

nacci, il principe del foro di quei tempi, « non ebbe mai — dice ancora il Ricci — una vibrazione né d'eloquenza, né di pietà » nella sua difesa, deludendo in tal modo miseramente la suprema speranza di Beatrice Cenci, che nella chiusa della lettera summenzionata erasi raccomandata « alla sua lingua et alla sua pena, come quelle che mi potranno salvare, se Dio vorrà e la Beatissima Vergine ».

Ci sembra lecito pertanto pensare che con la sua fiacca difesa dei Cenci il Farinacci, mostrandosi in pieno creatura degli Aldobrandini, abbia voluto esser grato a Clemente VIII per il breve assolutorio del 7 agosto 1596, pur respingendo anche noi col Ricci l'opinione di chi volle tacciare il giureconsulto romano di « traditore dei Cenci, ritenendolo ad un tempo loro difensore e giudice criminale di monsignor Taverna », governatore allora di Roma, davanti al cui tribunale si era andato celebrando il processo di Beatrice, fratelli e matrigna, soprattutto perché è certo che egli non fu mai giudice criminale del governatore Ferrante Taverna.

E che si sentisse allora legato agli Aldobrandini, i quali dovettero condizionarne per certo l'azione legale, il Farinacci lo fece chiaramente intendere alcuni anni più tardi, allorché si trovò a riesaminare la causa dei Cenci, essendo stato richiesto del suo parere circa le istanze avanzate da Bernardo che, ottenuta nel 1607 la revoca della sentenza⁴³, aveva domandato di rientrare in possesso dei beni paterni. Clemente VIII giaceva ormai nella tomba e gli Aldobrandini non potevano più intimidirlo, malveduti com'erano dal regnante Paolo V, per cui non fu difficile al Farinacci dichiarare come a Bernardo la confessione fosse stata estorta « dolo iudicis dupplici modo: primo per suggestionem, secundo cum mendaci, & falsa assertione »⁴⁴, dopo aver peraltro messo in luce anche un'altra grave irregolarità del giudice che, in aperto contrasto con tutte le norme della procedura criminale vigente, non aveva esitato a condannare gli imputati a seguito di un semplice processo informativo, non essendo infatti stato provato che

⁴³ Condannato ad un anno di carcere durissimo (*clausus et imuratus*) e quindi a remigare perpetuamente nelle galere, Bernardo Cenci fu tenuto invece per più di tre anni in carcere, non strettissimo tuttavia, venendo poi trasferito nel bagno di Civitavecchia, dove rimase sino al 20 marzo 1606, allorché fu mandato in esilio a Siena. Nel 1607 ottenne la revoca della sentenza, per cui poté tornare a Roma, dove morì il 21 marzo 1626. Vedi C. RICCI, *Beatrice Cenci*, II, pp. 231-256.

⁴⁴ Cfr. P. FARINACCI, *Responsorum criminalium liber secundus*, Roma 1615, Cons. CLXXXV, nn. 4-9.

Francesco Cenci fosse stato « scelere interemptum », per cui era venuto a mancare il corpo del delitto, che « non per indicia aut praesumptiones, sed plene & concludenter probari debet ».

Chiunque logicamente si domandasse perché il celebre penalista romano non parlò quando avrebbe dovuto trova facilmente la risposta nello stesso suo antico silenzio, poiché egli a quel momento, ben conoscendo se stesso e quanto dovesse inoltre ai suoi protettori, « cercò prudentemente di tenersi in un giusto mezzo che gli permettesse di adempiere al suo ufficio di difensore, senza dispiacere a chi regolava a suo senno la corte romana; e di qui venne che la sua difesa parve, e fu veramente, assai minore della sua fama e della gravità della causa »⁴⁵.

Nel 1604 un *Avviso* di Roma del 21 febbraio comunicava che « Il Farinaccio s'intende sia stato fatto Auditore del torrone di Bologna in luogo del Cappello »⁴⁶, per cui almeno in quell'anno il giureconsulto romano avrebbe dovuto trovarsi nella città felsinea a presiedere l'importante tribunale criminale del Torrone⁴⁷, definito addirittura il « Patriarcato di quelli che attendono al Criminale »⁴⁸, ma non ci è possibile documentare tale sua attività non essendoci riuscito di rinvenire l'atto di nomina del Farinacci a giudice di quel tribunale, né una qualche traccia della sua presenza allora in Bologna.

⁴⁵ Cfr. F. LABRUZZI DI NEXIMA, *Beatrice Cenci dopo le ultime pubblicazioni*, in « Nuova antologia di scienze, lettere ed arti », II ser., 14 (1879), p. 438.

⁴⁶ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1072, I, f. 94^v.

⁴⁷ Cosiddetto perché aveva sede nella torre sita nell'angolo nordoccidentale del Palazzo pubblico e già detta Torre dell'Orto di Palazzo, il tribunale penale del Torrone comprendeva l'uditore, due sottouditori, il caponotaro e quattro notari attuari, tutti nominati e stipendiati dalla presidenza del Monte di pietà di Bologna, a cui Pio IV aveva affidato la gestione del foro criminale con la costituzione *Apostolicae sollicitudinis studium* del 4 ottobre 1563. Al Monte incombeva, tra l'altro, anche l'obbligo della manutenzione dei locali del tribunale e delle carceri, e godeva altresì di alcune prerogative sul tribunale medesimo, sia in virtù della summenzionata costituzione di Pio IV, nonché di altri documenti pontifici, e sia per titolo oneroso di compera, avendo esso acquistato in perpetuo per 2500 scudi d'oro le ragioni e i diritti già propri della Rev. Camera apostolica. Questa gestione del foro criminale fu tenuta dal Monte, che ne ricavava peraltro un forte reddito, sino al 1802, allorché dovette cederla al Tribunale dipartimentale in forza del riordinamento degli organi giudiziari allora operato dalla nuova Repubblica Italiana. Vedi G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna*, IV, Bologna 1872, p. 159, e M. MARAGI, *I cinquecento anni del Monte di Bologna* [Bologna 1973] p. 85.

⁴⁸ Così in un *Avviso* di Roma del 22 novembre 1603, in cui informandosi che era previsto imminente il cambiamento del governatore dell'Urbe e del fiscale, si avvertiva pure che quest'ultimo avrebbe avuto « il luogo del Torrone di Bologna, che è il Patriarcato di quelli che attendono al Criminale ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1071, II, f. 850.

III. — Sotto tutto il pontificato di Clemente VIII, che pure lo favorì in qualunque modo trasferendolo da ultimo alla Sacra Consulta, come si è già detto, e della quale divenne anche consultore il 15 gennaio 1605, com'egli stesso si premurò di far sapere nella chiosa della CXXII questione della sua *Praxis et theorica criminalis*⁴⁹, il Farinacci dovette nondimeno mantenere sempre repressa la sua indomita ambizione del fiscalato di Roma, che giungerà ad appagare solo molto più tardi con il favore di Paolo V, il quale da uditore generale della Reverenda Camera apostolica (1589-96) lo aveva avuto suo luogotenente criminale⁵⁰, e quando peraltro tutto lasciava supporre che neppure da questo pontefice avrebbe ottenuto quanto andava da lunga pezza ardentemente desiderando. Si legge infatti in un *Avviso* di Roma dell'11 febbraio 1606: « N.S.^{re} s'intende habbia fatto assegnare mille scudi di più di provisione al Farinaccio acciò non pensi più al Fiscalato di Roma, ma sene stia nel suo officio »⁵¹, nell'ufficio cioè di luogotenente criminale dell'uditore generale della Camera apostolica, che egli aveva già esercitato nel quinquennio 1591-95 e che il papa medesimo gli aveva ordinato otto mesi prima di riassumere, come lo stesso Farinacci si compiace di notificare alla fine della CXXIV questione del suo ampio repertorio penale, laddove comunica di aver terminato di stendere la predetta questione il 16 maggio 1605, giorno dell'elezione di Paolo V, il quale « postmodum die 4 iunii eiusdem anni, iussit mihi ut iterum assumerem, prout assumpsi, onus iudicandi causas criminales in Tribunali illustriss. D. Auditoris Camerae Marcelli Lantis viri boni, probitate, & integritate insignis »⁵².

Fu grazie ai buoni uffici di Giovanni Battista Borghese, fratello del papa, il quale poté avere il sopravvento sul maggior fra-

⁴⁹ Dice infatti il Farinacci di aver terminato di scrivere la suddetta questione il 3 marzo 1605, giorno della morte di Clemente VIII « qui sub die 15. Januarij praecedentis me licet immeritum, & indignum elegerat ac deputaverat pro Consiliario in Sacra eius Consulta super toto Ecclesiastico statu », ma già un *Avviso* di Roma del 26 gennaio aveva provveduto ad informare che « Il Farinaccio s'intende essere stato fatto Auditore della Sacra Consulta, con licenza di potere anco attendere all'avvocare, come faceva prima ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1073, f. 44^v.

⁵⁰ Nella conclusione del cons. LI, il Farinacci stesso terminava le sue argomentazioni dichiarando: « Et ita ut supra sine alia controversia fuit resolutum, & observatum me existente Locumtenente Illustrissimi D. Burghesij tunc A.C. & ad praesens dignissimi Cardinalis ». Cfr. P. FARINACCI, *Responsorum criminalium liber primus*, Venezia 1606, p. 189^v.

⁵¹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, f. 52^v.

⁵² Cfr. P. FARINACCI, *Praxis*, cit., quest. CXXIV, n. 180.

tello Francesco che sosteneva un diverso candidato⁵³, se Prospero Farinacci riuscì finalmente a conseguire la tanto agognata carica di procuratore generale del fisco, di cui venne infatti investito con breve del 14 febbraio 1606⁵⁴, «havendo... supperato qualche difficoltà, che gli attraversava la strada» e suscitando tuttavia la sua nomina una certa sorpresa all'intorno, come si avverte dal tono di un *Avviso* di Roma del 18 seguente: «Non si è ne meno verificato che al s.^r Prospero Farinacci havessi il Papa assegnato altri mille scudi di provisione l'anno, et confermato nell'ufficio che havea di luogotenente criminale di Mons. A. C. come si sparse voce in alcuni la passata settimana havendolo S. S.^{ta} di gratia dichiarato Fiscale generale in luogo del s.^r Pompeo Molella, il quale come anco il s.^r Sebastiano Guazzino, s.^r Filippo Violano, et s.^r Gottarelli si dice siano per succedere in detto carico di luogotenente criminale»⁵⁵.

Con l'acquisto del fiscalato, «munus quidem valde dignum, ac nobile, licet satis bene odiosum & laboriosum, seni praesertim», come egli stesso, ormai sessantenne, non esitava a riconoscere alla fine del titolo XIV della sua *Praxis et theorica criminalis*, terminato di scrivere nel momento medesimo in cui gliene veniva comunicata la nomina, il Farinacci «dié segno di esser giunto al centro de' suoi desiderij», stando a quanto disse ancora di lui il Crasso⁵⁶; ma sette mesi più tardi fu persino sul punto di assurgere alla carica ben più prestigiosa — particolare questo del tutto inedito nella vita del giureconsulto romano — di governatore di Roma, come informava difatti un *Avviso* del 16 settembre 1606: «...già per la Corte si va discorrendo della mutazione di questo Governatore, et che gli soccederà il Farinaccio hoggi Fiscale, et in suo luogo si dice che potrebbe socceder Laertio Cherubini et che il Governatore sarà mandato Nuntio in Spagna»⁵⁷.

Appena una settimana dopo, tuttavia, una tale possibilità per lui era decisamente svanita, in seguito, pare, ad un avvertimento

⁵³ Un *Avviso* di Roma del 18 settembre 1606 si premurava infatti di avvertire che «Il Farinaccio hebbe il Fiscalato, et ne ha preso possesso, et di qua si vede, che possa più il s.^r Gio. Batta, che portava il Farinaccio col Papa, che il s.^r Gio. Francesco che portava Laertio [Cherubini], se bene è vero, che S.S.^{ta} inclinava anco per se stesso più in Farinaccio». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, f. 82^v.

⁵⁴ Arch. Vat., Sec. Brev. 404, f. 491 (vedi Appendice, doc. n. 7).

⁵⁵ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, ff. 87 e 91^v.

⁵⁶ Cfr. L. CRASSO, *Elogii*, cit., p. 176.

⁵⁷ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, f. 482^v.

al papa del cardinale Antonio Maria Sauli, che provocò una scena terribile da parte di Paolo V contro il fiscale di Roma, il quale ne risentì tanto da cadere gravemente ammalato, come si apprende ancora da un *Avviso* di Roma del 27 settembre 1606: « Il Farinacci, che si diceva per la Corte sarebbe stato Governatore hora da Domenica in qua si trova indisposto et gravemente, dicono che N.S.^{re} gli facesse ultimamente un richiocco tale, che lo fece uscir di Camera piangendo, tutti dicono, che il Cardinale Sauli gli habbia fatto la charità col Papa perché dopo che hebbe S. S. Ill.^{ma} la gratia di rimettere il s.^r Antonio Manfrone, disse, che hora che poteva parlar et non esser tacciato d'haver interesse, voleva scoprir a S.B.^{no} che haveva un ministro per Fiscale molto tristo, et in fine tanto disse et fece, massimamente che la verità gliene diede largo campo, che N.S.^{re} li fece il richiocco sopradetto onde hora non si dice più di mutatione di questo governo ne che questo Governatore andrà in Spagna, ma che in suo luogo sarà mandato Mons. Lancillotto »⁵⁸.

La malattia che afflisse allora il Farinacci dovette essere veramente una cosa seria, tanto che se ne parlò per vari giorni per Roma, ed un *Avviso* del 30 settembre 1606 informava che « Il Farinaccio non solo continua nell'indisposizione, ma ne fanno cattivo giuditio, fece hieri testamento ma di poco »⁵⁹; in verità il giurista ammalato (*corpore languens*, come dichiara egli stesso nell'esordio) redasse il suo testamento sotto la data del 28 settembre, consegnandolo al notaio Paolo Fazio. Da questo, che è il secondo testamento conosciuto del Farinacci⁶⁰, si viene ad apprendere l'esistenza del suo figlio naturale Ludovico, e di un'altra sorella del testatore, oltre Giulia, ossia Francesca che era mo-

⁵⁸ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, f. 501^{r-v}.

⁵⁹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1074, f. 506^v.

⁶⁰ Conservato nell'Archivio di Stato di Roma, Notari A.C., Testamenti, vol. 62, ff. 48 e 51, il primo testamento di Prospero Farinacci porta la data del 12 aprile 1600. Con esso egli ci fa sapere, tra l'altro, di aver dovuto rinunciare all'eredità paterna, insieme con i fratelli Egidio e Giulia, in favore dello zio Luca, che si era fatto dichiarare lui erede dei beni del defunto loro padre Marcello, del quale vantavasi creditore, beni di cui essi entrarono poi comunque in possesso *ab intestato* alla morte dello zio, che si era per giunta impadronito anche di una vigna lasciata dal fratello Marcello, benché avesse provveduto a dichiarare in un apposito strumento che dopo la sua morte essa doveva andare « pro equali portione » ai fratelli Egidio, Giulia e Prospero Farinacci. In questo suo testamento del 1600 il giureconsulto romano affermava inoltre spettargli un terzo dell'eredità sia paterna che materna, di cui tuttavia a quella data non riceveva più alcun frutto da dodici anni ormai, e pertanto si dichiarava creditore « di detta heredità della terza parte delli frutti da dodici anni in qua ».

naca nel monastero delle francescane di S. Margherita della Scala in Trastevere⁶¹, in favore dei quali disponeva nondimeno ben poca cosa, considerando che erede universale di tutti i suoi beni veniva costituita Cornelia Orsini, duchessa di Ceri, la vedova di Roberto d'Altemps rimaritatasi nel frattempo con il duca Andrea Cesi⁶².

Nonostante la decisa opposizione di Paolo V, che l'aveva inoltre trattato come sopra s'è detto, il Farinacci non smise mai di mirare al governatorato di Roma, cercando di scalzarne il titolare allora in carica, mons. Benedetto Ala, a cui dovette rendere nel contempo molto amara la vita, come appare ben chiaro dal seguente *Avviso* del 31 dicembre 1608: « Mons. Governatore dubitando esser rimosso, et non esser provisto di luogo alcuno conforme egli vorrebbe s'intende che si sia aiutato grandemente et con S.S.^{ta} et col Card. Borghese ma più col sig. Giovanni Battista con dar ad intendere, che li debiti che egli ha gli habbia fatti particolarmente per mantenersi con suo decoro in questo officio, che gli è stato di spesa non di guadagno, ma l'haver il Farinaccio non punto amico, che si vede essere stato potente mutar il Barigello⁶³ et far intrar l'altro portato da lui, non giova punto al detto Governatore et massimamente che il medesimo Farinaccio vorrebbe egli haver questo governo, et l'uno et l'altro si fanno danno »⁶⁴.

Da alcune notizie aggiunte ad un successivo *Avviso* di Roma del 22 agosto 1609 appare peraltro che in realtà il vero intento del Farinacci fosse soprattutto quello di accentrare nelle sue mani tutta la giurisdizione criminale dell'Urbe, come sembra infatti che, governatore o non, fosse riuscito già a fare, stando almeno a quanto si andava apertamente dicendo per la città: « Il fiscale va per diverse vie insidiando l'ingenuità di Mons.^r Ala Governa-

⁶¹ Si ha notizia anche di una terza sorella di Prospero Farinacci, chiamata Vincenza, che andò sposa il 18 aprile 1569 a tal Raimondo de Maglio (vedi il Registro dei matrimoni della parrocchia di S. Maria in Trastevere nell'Archivio storico del Vicariato di Roma), come pure è accertata l'esistenza di un altro fratello del giureconsulto, di nome Marcantonio, il quale abitava nel 1576 insieme con Prospero, Egidio e Giulia nella casa paterna in Trastevere, secondo quanto risulta dal documento dell'Archivio di Stato di Roma da noi citato alla nota 5.

⁶² Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., pp. 214-215.

⁶³ Il bargello di Roma Cesare Rossi fu infatti liquidato il 25 dicembre 1608 e sostituito col bargello del Vicario, adducendosene come causa l'aver proceduto ad una cattura nel palazzo dei Colonna senza l'autorizzazione del papa, tuttavia il menante che stendeva l'*Avviso* del 27 dicembre non esitava a commentare: « ma io credo che l'inimicitia del Farinaccio non gli habbia giovato punto ». *Bibl. Vat.*, Cod. Urb. lat. 1076, II, f. 930^v.

⁶⁴ *Bibl. Vat.*, Cod. Urb. lat. 1076, II, ff. 937^v-938.

tore di Roma, et all'incontro si mostra avverso al fiscale il Cardinale di Nazaret [Michelangelo Tonti] per vedere che non procede rettamente, et che mira solo a farsi Monarca di tutti li affari criminali, dipendendo da lui li Giudici quali soprafa coll'astutia, et col sapere di maniera che egli è l'arbitro della vita et della morte con poca reputatione del Principe. A lui dunque bisogna ricorrere perche fa quanto vuole. Hora stante queste discordie è risorto Mons.^r Ala nell'opinione degli huomeni che sia per spuntare il Cardinalato »⁶⁵.

Ma neppur quando mons. Ala fu alla fine nominato arcivescovo di Urbino il Farinacci poté vedere appagate le sue brame, perché al governo di Roma venne chiamato il commissario della Rev. Camera apostolica Giulio Monterenzi, premurandosi in merito un *Avviso* del 27 aprile 1610 ad avvertire che da « certi giorni in qua il detto Farinacci non è più in tanta gratia »⁶⁶.

Irriducibile tuttavia il giureconsulto romano e fortemente contrariato per la sua mancata nomina, andò a lamentarsene col cardinale Scipione Borghese, il quale « prima li dimostrò — secondo un'informazione di altro *Avviso* del 12 maggio 1610 — che questo carico era da Prelato vecchio, et di auctorità, et con questa occasione si allargò in lodar Suana [il vescovo di Soana Metello Bichi], che oltre queste qualita era affettionato alla Casa, il che importa in questo officio, et vedendo che il Cardinale non usciva, egli soggiunse che non si doveva questo officio dar a quelli che aliud habent in ore, aliud in corde prout sunt Bononienses come dice la Glossa, et questo perche il Monterentio è Bolognese, ma il Cardinale ne fece un ghigno et lo disse al Papa, si che egli hora non sta troppo allegro, et il Tonti veramente non gli è punto amico anzi ne sparla a più potere »⁶⁷.

A sminuire, infatti, il prestigio del giureconsulto presso il papa sembra che già da qualche tempo si andasse adoperando il cardinale Michelangelo Tonti, intimo di casa Borghese e potentissimo allora a Corte⁶⁸, il quale non gli nascondeva peraltro dav-

⁶⁵ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1077, f. 406^v.

⁶⁶ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1078, I, f. 286^v.

⁶⁷ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1078, II, f. 326^v.

⁶⁸ Assai gradito alla famiglia Borghese, di cui era l'avvocato e l'amministratore, Michelangelo Tonti (nato a Rimini il 29 novembre 1566) acquistò una straordinaria potenza nella corte romana dopo l'assunzione al pontificato di Camillo Borghese, divenuto Paolo V, che, nominatolo arcivescovo di Nazaret nell'ottobre del 1608, il 24 novembre successivo lo creava anche cardinale. Esercitò un grande ascendente sul papa, che gli affidò numerosi importanti incarichi, tanto

vero la sua ostilità, sorta forse al tempo della causa di un tal mons. Canale, accusato di sodomia e che, protetto dal cardinale, era invece avversato dal Farinacci⁶⁹, contro cui all'occasione il porporato non mancava di sfogarsi anche con qualche dispettuccio, come dimostra ad esempio la seguente notizia aggiunta ad un *Avviso* di Roma del 13 marzo 1610: « Il Farinacci quando presentò a S.S.^{ta} un trattato de testibus, ottenne promessa di 200 scudi di pensione per suo figlio naturale, né vedendone l'effetto ha egli stesso data al Datario la nuova della vacanza nel Friuli, ma sabbato il Datario incontrandolo in Borgo li disse, s.^{or} Prospero non so quello faremo della vostra pensione perché il Card. Mantica l'addimanda per un suo nipote e come cosa della sua Patria pare non segli possa negare. Il Fiscale disse se V.S. Ill.^{ma} vorrà so che mi sapra favorire conforme all'ordine dato da S.S.^{ta} et da ambo le parti si parlò sensatamente et anco risentitamente per li disgusti vecchi passati tra di loro »⁷⁰.

E non solo il Farinacci non riuscì a conseguire in quell'anno il governatorato dell'Urbe, ma fu invece anche sul punto di per-

che lo stesso cardinale poté scrivere in seguito di aver tenuto « la poppa e il timone delli maggiori negozi della Chiesa ». Avversato però ad un certo momento dal cardinal nipote Scipione Caffarelli Borghese che, vedendo in lui un pericoloso rivale, riuscì a farlo cadere in disgrazia del pontefice, il Tonti preferì ritirarsi nel 1612 nella sua diocesi di Cesena, dove rimase sino alla morte di Paolo V nel 1621. Tornato a Roma per il conclave, quivi morì il 21 aprile 1622. Vedi P. VANNUCCI, *Il Collegio Nazareno*, Roma 1930, pp. 33-57, cap. II: *Il cardinale Michelangelo Tonti*.

⁶⁹ Nel processo in cui si trovò coinvolto il suddetto mons. Canale, il Farinacci, che aveva sperato di ricavarci dei vantaggi personali, aveva cercato di ostacolare tutti i tentativi di composizione fatti dal padre dell'imputato con l'aiuto dei cardinali Tonti e Borghese « per salvar la reputatione della Corte et l'honor suo et del figlio », come risulta dagli *Avvisi* di Roma del 29 luglio e del 5 settembre 1609, più esplicite notizie circa l'inimicizia del Tonti per il Farinacci emergendo da un'aggiunta ad altro *Avviso* del 10 ottobre seguente, che suona: « Venerdì passati finalmente fu data mez'hora di corda a Mons.^f Canale, che la sostenne, et al Fiscale, che li disse Mons. questo non è pasto da voi, rispose solo, voi dite il vero, et hiersera poi fu scarcerato. Hora havendo Mons.^f di Soana fatta la sua relatione al Papa, e concluso che si dovesse assolvere, il Fiscale fu quello, che persuase il Papa a darli la corda per mantenere la sua riputatione, che si saria scemata pur'assai, se la sua relatione da principio fatta, con dare il delitto per provato, non havesse poi havuto ne pur inditij a tortura: Ma il Cardinale di Nazaret, tassato per partiale di Canale, come subornato dai presenti fattili dal padre del Canale, si prepara di render la pariglia al Fiscale, che ha anco detto, che delli Cardinali se ne fanno per favore, per fortuna, per danari, e delli indegni, e morto uno se ne fa un altro, ma che delli Farinacci non se ne troverà un altro; e tra l'altre cose Nazaret ha detto che ha in mano tanto, che basta per farlo impiccare; intanto il più confidente amico del Fiscale riporta a Nazaret ogni cosa ». *Bibl. Vat.*, Cod. Urb. lat. 1077, f. 507; vedi anche i ff. 364 e 430^v.

⁷⁰ *Bibl. Vat.*, Cod. Urb. lat. 1078, I, f. 189^v.

dere già allora la stessa carica di procuratore fiscale, come si legge in un *Avviso* di Roma dell'8 maggio 1610, che, annunciando il cambiamento del governatore Ala con il Monterenzi, avvertiva pure: « Con l'occasione delle mutationi suddette se ne ragionano delle altre in particolare del Fuccioli, et del Fiscale, egli stesso dice pubblicamente che ha Tonti per nemico, et è spidito, ma bisogna credere che anco li tre nuovi ufficiali sono suoi inimici di così, et la sua coscienza più che questi, però egli non mancherà d'imbrogliarla, ma ci sarà delle difficoltà essendo cominciato a cadere, perche quando stette male ultimamente fece testamento, et raccomandò le cose sue et del suo figliolo naturale al Card. Taverna, et di qua han preso campo gli emoli suoi di caluniarlo, con dire, che le ultime volontà sono quelle che rappresentano gli intimi de cuori, et che però è questo uomo affettionatissimo al detto Cardinale, ergo tutto di Aldobrandino, et ecco li sospetti, et le gelosie in campo »⁷¹.

Ma, nonostante che un successivo *Avviso* del 22 maggio 1610 insistesse su una prossima sostituzione del Farinacci dicendo: « Il Fiscale corre una gran voce, che sia mutato, et che in suo luogo entri il Violani Giudice di Borgo, ma egli et suoi non lo sanno et lo niegano, ma il Card. Tonti che hoggi è quello che può il tutto se non è mutato lo farà mutare. Ultimamente dicono che detto Tonti disse al Papa, che il Governatore non poteva andare et star bene ove vedeva il Fiscale, et che N.S.^{re} rispondesse, che ci havria provisto, et di qua è nata la voce che ha mutato, et si mutaranno degli altri ancora massimamente suoi dipendenti »⁷², ancora un altr'anno durò in carica il Farinacci, che solo a principio di aprile del seguente anno 1611 si vedrà destituito da Paolo V, inaspettatamente tuttavia, informando difatti in proposito un *Avviso* di sabato 9 aprile che il giovedì precedente « Piermarino Scirocho da Foligno luogotenente criminale di Mons.^f Governatore

⁷¹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1078, II, f. 307. E già una precedente notizia aggiunta ad un *Avviso* del 1^o maggio 1610 si era espressa negli stessi termini, pur rendendosi conto nel contempo il suo estensore di quanto arduo fosse scalzare il Farinacci dall'alta stima in cui era tenuto dal pontefice per la sua dottrina giuridica: « Il Fiscale in un suo testamento aperto ha nominato per tutore il Cardinale Taverna, onde l'emuli suoi et nemici a Palazzo per renderlo diffidente hanno detto che con ciò haveva mostrato che non era Ministro dependente da casa Borghese, lo battono insomma, ma si durrà fatica di levarlo dal gran concetto che il Papa ha del suo valore nelle cose criminali, eccessi passati non sariano stimati et egli si guarda di farne al presente ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1078, I, f. 293^v.

⁷² Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1078, II, f. 345^v.

fatto Fiscal generale da S.S.^{ta} in luogo del s.^r Prospero Farinacci » erasi recato in udienza dal papa per ringraziarlo della nuova nomina conferitagli ⁷³.

Se le ragioni comuni che alla lunga determinarono la rimozione del Farinacci dal fiscalato sono da ricercarsi nella sua corruttela e nelle sue ripetute prevaricazioni ed estorsioni, a cui va aggiunta l'azione sotterranea delle tante inevitabili inimicizie procurategli dalla stessa carica rivestita, nella quale esercitò, come quando era luogotenente dell'uditore della Rev. Camera apostolica, « fuor di modo un rigore così straordinario nel castigare i delinquenti — come scrisse di lui il Ghilini — che veniva con 'l nome di crudele comunemente chiamato » ⁷⁴, « nulla giovando a mitigar il di lui rigore — incalza il Crasso — e le preghiere de' grandi, e la dubbietà delle materie » ⁷⁵, il movente immediato che indusse alla fine Paolo V a destituirlo dal suo ufficio di procuratore generale del fisco fu il processo del vescovo di Sarsina, Niccolò Brautti ⁷⁶, come avverte un altro *Avviso* di Roma del 9 aprile

⁷³ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 272^v.

⁷⁴ Cfr. G. GHILINI, *Teatro d'huomini letterati*, I, Venezia 1647, p. 201. Nell'applicazione di tanto estremo rigore nel giudicare il Farinacci si mostrava del resto strettamente coerente con i suoi principi, secondo cui i rei dovevano essere trattati senza alcuna misericordia, come richiedeva peraltro il pubblico interesse, poiché conseguenza di una maggior durezza della pena era un più facile allontanamento dell'individuo, per timore, dal delitto. Dice, infatti, il giureconsulto nella sua *Praxis et theorica criminalis* (quest. XVII, n. 3): « Delicta sunt acriter puniendā, ut unius poena, metus possit esse multorum: quos enim ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, correctionis saltem medicina compellit ».

⁷⁵ Cfr. L. CRASSO, *Elogii*, cit., p. 176.

⁷⁶ Nato a Ragusa in Dalmazia nel 1564, Niccolò Brautti era stato precettore di Francesco Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, venendo poi dal papa nominato vescovo di Sarsina (Forlì) il 15 luglio 1602. In contrasto con gli Aldobrandini per non aver voluto rinunciare in seguito alla sua diocesi, dopo la morte di Clemente VIII fu falsamente accusato di presunti delitti, per cui venne fatto rinchiodere da Paolo V in Castel Sant'Angelo e successivamente nella fortezza di Perugia. Liberato da Urbano VIII con piene testimonianze d'innocenza, rinunciò infine alla sua diocesi di Sarsina e si ritirò in patria, dove morì nel 1632. Vedi F.M. APPENDINI, *Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura de' ragusei*, II, Ragusa 1803, pp. 135-136, e L. TESTI, *La Chiesa di Sarsina*, Modena 1939, pp. 142-143, in cui il vescovo è chiamato Brauzzi.

A principio del 1611 il vescovo Niccolò Brautti era venuto in collisione col Farinacci, che nella sua qualità di procuratore fiscale l'avversava nella questione con gli Aldobrandini, tanto che riuscì ad ottenerne l'esonero in quella causa, a quanto risulta da una notizia aggiunta ad un *Avviso* di Roma del 15 gennaio: « Il Vescovo di Sarsina si è doluto col Papa ch'essendo l'offeso, et adherens fisco, sia stato mal visto et non aiutato dal Fiscale et ha ottenuto ch'il Fiscale non si impacci di questa causa dell'insulto che pretende esserli stato fatto dai sec.^{ri} del Cardinale Aldobrandino et ha anco ottenuto che sia dato per Aggiunto al s.^r Torquati Marescotti Giudice, Mons.^r Verospi Prelato mal affetto di Casa Aldobrandina ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 45^v.

1611: « Il Farinacci ha havuto diversi contrarii in particolare una sua sorella, et la causa di Sarsina gl'ha dato il crollo havendo in essa mostrato rispetto et affetto particolare alle cose d'Aldobrandino et operato ut esset locus gratificationi nell'haver fatto assolvere gl'huomini d'Aldobrandino benchè il caso di rigore fosse compreso in certa bolla. Il caso è stato da lui sentito con grande dolore, et essendo li suoi andati per la parte dal Duca Altaemps gli è stata negata senza parlare, unde cum fortuna perit etc. Ma è gran tempo ch'era designato il colpo da una mano che non si voleva scoprire, come gl'è venuto fatto »⁷⁷.

Molto duro fu infatti il colpo per il Farinacci, che inutilmente cercò di farsi ricevere dal papa per un tentativo di spiegazione, mentre sembrava che sul giurista incombesse persino la minaccia di un processo, a quanto si apprende da una notizia aggiunta ad un *Avviso* di Roma del 16 aprile 1611: « Il sig.^r Prospero Farinacci già fiscale Domenica andò a Palazzo per haver audientia da S.S.^{ta}, ma non trovò chi per lui volesse fare l'imbasciata; quanto alli 700 scudi di vigesime presi di danari non ancora incamerati gli è stato intimato che li renda al successore con la medesima regola e termini che egli usò col suo Antecessore. Ne con tutti li richiami si scuopre ancora se S.B.^e vuole che ne sia processato »⁷⁸.

Grande scalpore fece per Roma la disgrazia in cui era caduto l'antico fiscale, che si era visto per giunta anche privare dal duca Giovanni Angelo d'Altemps « del carico c'haveva d'Auditor generale di tutto il suo Stato »⁷⁹, tanto che per diversi giorni la cosa fu al centro dei discorsi dei romani tutti, i quali dovettero invero ben gioire della disavventura capitata al malvisto magistrato, contro cui ci fu pure chi scagliò l'accusa di eresia, interessandone financo, pare, la Congregazione del Sant'Offizio, come si ricava dal seguente *Avviso* di Roma del 30 aprile 1611: « Hora non si parla salvo che della deposizione del Farinacci che per la confusione non è più uscito in publico, si ricercano da lui 800 scudi di XX.^e prese di danari non incamerati. Mons. Governatore ha proibito all'Uffizio di Ripetta (il cui notariato fu compro da lui per 2 mila scudi in testa di suo figlio) che non s'ingerisca in alcuna causa, etiam minima fuori della dogana et uffizio particolare di Ripetta, et così calarà assai l'emolumento di quel Nota-

⁷⁷ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 275.

⁷⁸ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 295.

⁷⁹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 322.

riato. Alcuni dottori scrivono contro i suoi libri per 5. o 6. capi di proposizioni heretiche, et il caso già si riporta al S. Uffizio. Ha havuto ordine di non entrare più in Palazzo, et il giubilo della sua caduta è universale in questo Popolo. Et un Ministro principale ha detto queste parole moliuntur graviora contro di lui »⁸⁰.

Non mancò di provarne onesta soddisfazione anche l'antico governatore di Roma, l'arcivescovo Benedetto Ala, che dalla sua sede di Urbino così infatti scriveva al fratello sotto la data del 14 aprile 1611: « Grandissima consolatione sento in che V.S. Ill.^{ma} sij liberata dalle falsità, imposture et suggestioni di quel mal homo con quale lui ha sempre tribolato et martirizzato la mia candida fede e sincera devotione con quali ho sempre servito li miei sig. Patroni... »⁸¹.

Ma, ad onta di tante previsioni di più severe punizioni, il destituito procuratore fiscale non subì altre condanne, venendo infine ricevuto da Paolo V, dal quale andò sicuramente per invocare clemenza, che difatti ottenne, come si può ben rilevare da questo *Avviso* di Roma del 4 maggio 1611: « Il Farinacci hebbe audientia dal Papa che ritiene presso di se li Memoriali che se li danno contra, ma la comune openione è che sia per contentarsi dell'haverli levato il fiscalato »⁸².

Rassegnato, non importa se per finta o per davvero, alla sua mala sorte, che d'altronde s'era procurata da se stesso, quel che più dovette cuocere al Farinacci fu il vuoto creatosi intorno alla sua persona per l'abbandono in cui venne lasciato dai suoi amici, e del quale egli amaramente si duole in una lettera indirizzata al signor Marcantonio Tani, scalco di Paolo V, in data del 30 aprile 1611⁸³:

Molt' Ill.^{re} et R.^{mo} S.^{re} padrone Col.^{mo}

Darò conto con questa a V.S.R.^{ma} come mio singular Padrone del stato nel quale hoggi mi ritrovo, et è che mi sento quietiss.^o et consolatiss.^o conoscendo esser tutto successo per mera volontà di Dio bened.^o, et per salute dell'anima mia, et più quiete del corpo. Quello che mi travaglia è: che oltre l'inimici, che mi ha prodotti il carico che tenevo, molt'amici me fuggono, essen-

⁸⁰ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 335.

⁸¹ Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., p. 205.

⁸² Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 347.

⁸³ Arch. Vat., Fondo Borghese, Serie IV, 240, f. 202. Tale lettera del Farinacci è già stata pubblicata da J.A.F. ORBAAN, *Istantanee romane*, cit., p. 248.

dosi sparsa voce, che io sia talmente caduto dalla gratia del Papa, che quelli che non lasciaranno la mia amicitia, staranno nella medesima contumacia, e tra gl'altri quell'ingrato del Marescotto⁸⁴, che hora gioisce, et si burla di me; ma il tempo chiarisce et accommoda il tutto Non dubito che hora che l'arbore è caduto, tuttavia contro di me si faranno mali officij appresso S.S.^{ta}, alla quale mi farà gratia con occasione dire, che sino alla morte sarò devotiss.^o servitore a S.B.^{ne}, e così sempre significarò il medesimo et con la lingua et con li scritti, che manderò in luce. V.S.R.^{ma} sempre mi ha amato, e così spero in questa mia tribulatione non m'abbandonerà, et humilissimam.^{te} gli faccio riverenza. Di Casa li 30 aprile 1611. Di V.S.M.^{to} Ill.^{re} et R.^{ma} Humiliss.^o et oblig.^{mo} ser.^{re} P. Farinacci.

IV. — Come procuratore fiscale Prospero Farinacci lasciò una triste fama di sé, né vale a giustificare in qualche modo la sua azione talvolta spietata il fatto che all'epoca in cui visse l'amministrazione della giustizia era spesso dominata dagli interessi politici, che disponevano di essa piuttosto come strumento di polizia, poiché egli si servì della carica rivestita più nel suo interesse che in quello superiore della legge e della giustizia, dimostrando in tal modo di essere l'opposto di quel « minister veritatis, & non propriae passionis » quale doveva essere e quale infatti venne configurato il perfetto procuratore fiscale da Francesco Maria Costantini⁸⁵, che una simile carica aveva rivestito chiamatovi da Clemente XI nel 1705, e che fu tuttavia anche un sincero ed entusiasta estimatore del talento giuridico dell'anti-

⁸⁴ Qualificato in un *Avviso* di Roma del 20 luglio 1611 come « allievo del s.^r Prospero Farinacci già Fiscale », Torquato Marescotti esercitò dapprima l'ufficio di giudice criminale del governatore di Roma, quindi rivestì la carica di luogotenente criminale dell'uditore della Rev. Camera apostolica dal 21 gennaio 1609 al 20 luglio 1611 (Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1077, f. 34^v e 1079, f. 513^v), allorché venne nominato governatore di una città dello Stato pontificio. Fu per lungo tempo legato da grande amicizia col Farinacci, il quale lo ricorda peraltro nel suo testamento del 28 settembre 1606, lasciando infatti « all'amico suo carissimo Torquato Marescotti I.U.D. i repertori tanto civili quanto criminali manoscritti ed i libri manoscritti dell'informazione », e disponendo altresì che a lui si sarebbe dovuta dare la preferenza, a parità di prezzo, nell'eventuale acquisto del suo studio. Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., p. 215. Morì a Roma il 4 giugno 1614 (Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1082, f. 343^v).

⁸⁵ Cfr. F.M. COSTANTINI, *De officio procuratoris fiscalis discursus unicus... nec non ejus Vota criminalia... nunc primum a J.U.D. COSMO MATHIA CONSTANTINO... in lucem edita*, Roma 1745, p. 11, n. 94.

co penalista romano, di cui lasciò scritto: « in materiis criminalibus doctissimus, non minus, quam versatissimus Farinaccius, qui propterea omni iure appellatur Criminalistarum Princeps »⁸⁶.

A dimostrare, pertanto, quanto il Farinacci fosse ben lungi dall'essere nelle sue funzioni di fiscale di Roma quell'ideale *minister veritatis* per esserlo invece *propriae passionis*, basti citare, per esempio, il caso del marchese di Riano Paolo Emilio Cesi, arrestato dallo stesso Farinacci il 9 luglio 1608 e fatto rinchiodare in Castel Sant'Angelo sotto l'accusa di aver ricettato per qualche tempo un bandito nel suo castello di Riano, caso che sembra infatti essere stato provocato da lui medesimo per motivi affatto personali, stando almeno a quanto riferiva un *Avviso* di Roma del 23 luglio seguente, che recita: « Hieri fu veduto il Guazzini Giudice della causa andare dal Cardinale Montalto, et starci una grossa hora, che è segno buono, et se non riesce questa causa, il Farinaccio casca molto perche vogliono sia tutto suo artificio questa prigionia per odio che gli portava sebene fingeva l'amico, et servitore », apprendendosi altresì da un successivo *Avviso* del 20 agosto: « Li fautori del detto Marchese hanno messo in qualche sospetto appresso S.S.^{ta} il Farinaccj, che sia stato causa di questa cattura et che poi destramente hora cercava di aiutarlo per cavarne utile per se stesso... Che poi questi del Marchese di Riano siano alterati contra il detto Farinacci non ha dubio alcuno perche quel Gentilhommo mandato dal G. Duca dicono con detto Farinacci ci sia anco venuto a parole alterate »⁸⁷. Allorché poi il processo contro il settantenne marchese di Riano si concluse il 22 settembre con la condanna dell'imputato alla pena capitale ed alla confisca di tutti i beni, commutategli però per grazia sovrana nell'esilio a beneplacito e nel pagamento di venticinquemila scudi da applicarsi « alla fabrica del S.^{to} Ufficio », un *Avviso* del 27 settembre avvertiva in proposito che « Il Farinacci per la sua vigesima l'ha colta giusta di rihaver li mille scudi d'oro che il detto Marchese gli vinse a dadi, et gli bisognò per pagarli vender la libreria », incalzando un ulteriore *Avviso* del 4 ottobre: « Il Farinacci ha havuto li suoi mille et 500 scudi et si è vantato di essersi rimborsiato delli danari che detto Marchese gli vinse con li frutti decorsi a primo die »⁸⁸.

⁸⁶ Cfr. F.M. COSTANTINI, *Vota decisiva... nunc vero a COSMO MATHIA CONSTANTINO... in lucem edita...* III, Roma 1757, p. 426, n. 4.

⁸⁷ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1076, II, ff. 544^v, 608^{r-v}.

⁸⁸ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1076, II, ff. 694, 715.

Per questa sua poco commendevole qualità gli occorre inoltre di essere persino ricusato, come fece per esempio tal Benedetto Giachiardo che, fatto incarcerare dal Farinacci nel 1610 « per favorire una detta Santa chiamata la bella artiglieria già sua comare », supplicava il papa di ordinare a Monsignor Governatore di Roma di non far trattare la sua causa « da questo d.º Farinaccio ma da altri giudici, et farne quella dimostrazione che conviene per giustizia poichè dove impiega il fiscale a supprimere la giustizia difficilmente si possa ricevere compimento di giustizia »⁸⁹. Senza contare, poi, la sua smodata sete di denaro, che lo induceva a calpestare ogni morale professionale facendolo scivolare sovente nell'appropriazione indebita e nell'estorsione, com'è attestato da un processo intentatogli nel 1607 dal comune di Soriano nel Cimino⁹⁰, e lasciandosi anche facilmente corrompere, a quanto risulta ben chiaro dal seguente brano di una lettera di Vincenzo Landinelli, agente della Repubblica di Genova, il quale riferiva al suo governo in data del 4 ottobre 1613 che un tal Labia, trasferito dalle carceri di Tordinona a quelle del Sant'Offizio, aveva « depresso nei suoi costituiti che quando fu prigioniero due anni sono per l'imputazione datagli che avesse avvelenato il padre, donasse 300 doppie d'oro al Farinaccio, che all'hora era fiscale, e gli le mandasse in un piatto grande d'argento coperto d'insalata »⁹¹.

Ma, nonostante la destituzione e la sua mala condotta, il Farinacci rimaneva pur sempre quel consumato giurista che era, sicché ancora a lui Paolo V dovette ricorrere, sulla fine del 1611, nella questione del discusso arcivescovo di Salisburgo, Wolf Dietrich von Raitenau, fatto prigioniero dall'elettore Massimiliano di Baviera⁹²; leggesi infatti, al riguardo, in un *Avviso*

⁸⁹ Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., p. 208.

⁹⁰ Vedi A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., pp. 204-205.

⁹¹ Vedi J.A.F. ORBAAN, *Istantanee romane*, cit., p. 248. Questo aspetto poco edificante del carattere del Farinacci trovasi efficacemente descritto dal summenzionato Iacopo Filippo Tomasini nei suoi già citati *Illustrium virorum elogia* (p. 272): « Vir fuit peracris ingenij; verum ita propensus ad fallendum, & interpretationem iuris in quamcumque partem, ut in eius ore verum a falso minime decerneretur. Nam & reos defendere, & innoxios impetere, & Iudicum acies tum palam, tum scriptis obtundere corradendae pecuniae gratia, minime dubitasse fertur ». A tale indiscriminata corsa dietro al denaro sembra che il Farinacci fosse spinto dal suo troppo amore per il lusso, a soddisfare il quale non dovette egli davvero badare a spese, stando a quanto in merito dice ancora il Tomasini: « Opibus relictis maximis excessisset e vita, nisi illam in luxu fere perpetuo transigisset » (p. 273).

⁹² Soccombente nel conflitto armato in cui era sceso contro Massimiliano di

di Roma del 17 dicembre di quell'anno: « Si aspettano anco et se non sono arrivati non può stare gli Ambasciatori che mandano il Capitolo, et Canonici di Salspurgh per terminare, et dar conto del negotio del carcerato Arcivescovo et sebene questi della fattione Bavarica dicono che le cose si accomoderanno, perchè il detto Arcivescovo si contenta di tutte le offerte fattegli ma che sta solo in voler 60 mila non 40 mila tallari di pensione perchè questo lo deciderà il Papa, nondimeno il fatto sta altrimenti et N.S.^{re} vuole vedere la cosa meglio et più minuto, et per questo è stato dal Papa, in questa settimana il Farinaccio, et S.B.^{ne} dategli certe scritture da studiare, et dicono sia il processo del detto Arcivescovo. Alcuni che havevano saputo questo negotio tra il Farinaccio et il Papa havevano sparsa la voce, che fosse il negotio del cardinal Tonti »⁹³.

Dopo il suo allontanamento dal fiscalato Prospero Farinacci tornò a far parlare ancora di sé nell'aprile del 1615 in occasione della sua lite con Sebastiano Guazzini⁹⁴, buon giu-

Baviera, il Raitenau era stato catturato e rinchiuso nel castello di Hohensalzburg, fatto che aveva richiamato l'attenzione di Roma, che inviò subito a Salisburgo il nunzio straordinario Antonio Diaz per indagare sul caso. Costretto a rassegnare la sede e dichiarato prigioniero della Santa Sede fu posto quindi sotto la sorveglianza del nuovo arcivescovo Marco Sittico di Hohenems, il quale, contravvenendo però ai patti stabiliti, lo ritenne in stretta prigionia nel predetto castello di Hohensalzburg, dove il Raitenau si spese il 16 gennaio 1617. Vedi su tutta la questione F. MARTIN, *Erzbischof Wolf Dietrichs letzte Lebensjahre 1612-1617*, in « Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde », 50 (1910), pp. 157-229, ed ancora dello stesso autore *Wolf Dietrich von Raitenau*, Vienna 1925.

⁹³ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1079, f. 842^{r-v}. Del cardinale Tonti si diceva che avesse ricevuto diecimila scudi dall'Olgiatei per riformare le gabelle di Roma, come l'Olgiatei stesso aveva dichiarato al papa, ma che il cardinale smentiva.

⁹⁴ Nato in Città di Castello nel 1559, Sebastiano Guazzini si addottorò a Perugia, quindi nel 1590 si stabilì a Roma, dove si acquistò buona fama di legale. Nominato luogotenente criminale dell'uditore generale della Rev. Camera apostolica nel febbraio del 1606, al posto del Farinacci assunto allora al fiscalato di Roma, conservò tale ufficio fino al 21 gennaio 1609, allorché venne designato governatore di Terni, carica a cui tuttavia rinunziò per non allontanarsi da Roma e dalla famiglia (vedi *Avviso* di Roma del 21 gennaio 1609, Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1077, f. 34^v). Imputando al Farinacci di essere stato rimosso dal luogotenentato dell'A.C., gli si voltò contro « dicendo mal di lui pubblicamente et non salutandolo quando s'incontravano per strada », come risulta da una *Istruzione nella causa del Guazzino*, emanata dall'autorità inquirente, che avvertiva la necessità di « interrogarlo et fargli confessare per verità la detta malevolenza, et inimicitia, acciò tanto più arguisca il mal'animo suo in quello che ha scritto contra il signor Farinacci ne si possa mai scusare con dire di non haverlo scritto con mal'intentione ». Appartenente alla schiera dei criminalisti minori del secolo XVII, morì nel 1650, lasciando un *Tractatus de pace, treuga, verbo dato alicui principi vel alteri personae nobili, & de cautione*

rista anch'egli, con il quale non correva buon sangue fin dai tempi del processo del Marchese di Riano⁹⁵ e da cui l'antico fiscale di Roma sosteneva di essere stato denigrato attraverso le pagine dei suoi scritti⁹⁶, e contro il quale era ricorso al papa con il seguente memoriale del 4 aprile 1615, che aveva provocato peraltro l'arresto del Guazzini, effettuato infatti il giorno dopo⁹⁷:

Padre Santo

Ch'il Guazzino nelle sue opere, che fa stampare reprobi le mie opinioni, et anco forse me tacci per ignorante, reputo a gran favore, et mi sarebbe dispiacere, ch'egli facesse, o dicesse il contrario. Ma che con l'occasione della stampa cerchi perpetuamente denigrare la fama, e l'honor mio: hora con dire, che sum solitus delinquere, et hora, che a tempo di Sisto V vi furono alcuni famosi ladri molto miei familiari, e forse anco peggio. Siccome tutto è falso, e quando ben'anco fosse vero, senza dubbio è incorso nella pena de libelli famosi. Così confido, ch'esso non ne debba scappare impunito dalla Santità Vostra, alla quale al dispetto de maligni son stato, sono, e sarò fin'alla

de non offendendo (Roma 1610), un *Tractatus de confiscatione bonorum* (Venezia 1611), ed un *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum & condemnatorum super quocumque crimine* (2 voll., Roma 1614 e più volte ripubblicato in Italia e fuori sino al 1748). Vedi [G. Muzi] *Memorie civili di Città di Castello*, II, Città di Castello 1844, pp. 197-198.

⁹⁵ Risulta infatti da una notizia aggiunta ad un *Avviso* di Roma del 21 febbraio 1609 che « Tra 'l Farinacci fiscale, et il Guazzini già luogotenente dell'Auditore della Camera corrono calunnie, et persecuzioni, sopra chi di loro habbi dato in mano al Marchese di Riano il voto di Guazzino Giudice della sua causa, onde risulta, ch'essendo il Marchese stato condannato a morte, et dicendo il voto non intrare poenam ordinariam, la sentenza data contro il tenore del voto, sia stata d'ordine di S.S.^{ta}, et contra ius, ma il Guazzino non potendo mostrare alcun Breve di S.B.^{ne}, si trova il più intricato huomo del Mondo ». Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1077, f. 85.

⁹⁶ In un passo del succitato *Tractatus ad defensam inquisitorum*, per esempio, dopo aver affermato che un procuratore fiscale che avesse infierito indebitamente e calunniosamente contro qualcuno avrebbe dovuto essere punito, tra l'altro, addirittura anche « poena concremationis », aggiungendo inoltre « eoque magis deberet concremari, si per imposturam, & falsos testes subornatos aliquem quaereret molestare », il Guazzino concludeva dicendo che « si hoc fuisset observatum, hodie quidam non deambulare per plateas Urbis », dove il riferimento al Farinacci era fin troppo evidente, come veniva riconosciuto anche nella surricordata *Istruzione nella causa del Guazzino*. Il passo testé riportato scomparve tuttavia nell'edizione lionese del trattato del 1672.

⁹⁷ Un anonimo diarista del seguito del cardinale Camerlengo Pietro Aldobrandini annotava, infatti, sotto la data del 5 aprile 1615: « Il medesimo giorno fu carcerato Sebastiano Guazzino per haver stampato un libro dove diceva che in Roma non si osservava l'immunità Ecclesiastica et per dire in detto libro male del Farinaccio ». Vedi F. CERASOLI, *Diario di cose romane degli anni 1614, 1615, 1616*, in « Studi e documenti di storia e diritto », 15 (1894), p. 288.

morte vero, e devoto servitore, sicome ancho dopoi la mia morte li miei scritti, che non così presto moriranno, ne faranno piena testimonianza al mondo. Minimo et oblig.mo servo.

Prospero Farinacci ⁹⁸.

Vinta la causa contro il Guazzini, che venne relegato a Viterbo a tempo indeterminato e che si vide inoltre proibire il libro incriminato « con ordine che non sene possi stampar più », come informava un *Avviso* di Roma del 30 maggio 1615 ⁹⁹, Prospero Farinacci sembrò essersi ormai calmato, anche perchè gli anni cominciavano a pesare sulle spalle affaticate del vecchio giureconsulto romano, che sul volgere del 1617 fu pure colpito da insulto apoplettico, tanto da temersene molto prossima la fine, secondo quanto leggesi in un *Avviso* di Roma del 25 novembre: « L'altra cadè la goccia al s.^r Prospero Farinaccio primo criminalista d'Italia con pericolo della vita rispetto alla sua grave età », pericolo riaffacciatosi ancora il 20 dicembre, dopo tuttavia un leggero miglioramento ai primi di detto mese: « Sono alcuni giorni che si trova in pericolo di vita per accidente di goccia il s.^r Prospero Farinacci Avvocato criminale famoso per le sue opere criminali che si trovano alla stampa » ¹⁰⁰.

Nonostante la grave infermità da cui venne afflitto, ancora di un buon anno si protrasse l'esistenza terrena del Farinacci, che fu raggiunto infatti dalla morte solo il 31 dicembre 1618 ¹⁰¹ nella sua abitazione romana a palazzo Manfroni in via del Corso ¹⁰², così dandone notizia un *Avviso* di Roma del 2 gennaio

⁹⁸ Pubblicato in A. BERTOLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., pp. 210-211. Vedi gli atti del « processo contro Sebastiano Guazzini » in Archivio di Stato di Roma, Tribunale criminale del governatore, Processi 1615, vol. 123, ff. 459-507.

⁹⁹ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1083, f. 298^v.

¹⁰⁰ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1085, ff. 480, 491^v e 502^v.

¹⁰¹ Il 31 dicembre è il vero giorno del decesso di Prospero Farinacci, quale risulta infatti, oltre che dall'*Avviso* di Roma surriportato, anche dal Libro dei morti, n. 2 (1603-1633) della parrocchia di S. Lorenzo in Lucina (f. 348), conservato nell'Archivio storico del Vicariato di Roma, e non quindi il 30 ottobre, come trovasi generalmente indicato; così pure è errato ogni anno da chiunque dato come quello della morte del giureconsulto romano che non sia il 1618.

¹⁰² Ubicato tra le odierne via Borgognona e via Frattina, il palazzo appartenuto ai Manfroni « fu ereditato dai Bernini, i discendenti del grande artista del Seicento... Esso è citato come palazzo Manfroni nella pianta del Falda del 1676 e nella pianta di Matteo Gregorio de Rossi del 1721 ». Cfr. *Via del Corso*. A cura della Cassa di risparmio di Roma, Roma 1961, p. 156. Leggesi inoltre nella *Roma ornata dall'architettura, pittura e scultura*, di Fioravante Martinelli, pubblicata da C. D'ONOFRIO, Roma nel Seicento, Firenze 1969, p. 244, che il

1619: « Lunedì sera in età di 76. anni passò all'altra vita il s.^r Prospero Farinaccio famoso Giurisconsulto, et noto per molt'opere criminali mandate alla stampa, et altre che si haveva pronte per darle in luce havendo di circa 15 mila scudi di facultà lassato erede un suo figliolo naturale, et hiersera fu portato a seppellire honorevolmente nella sepoltura, et Capella fatta da lui in vita nella Chiesa di San Silvestro in monte Cavallo »¹⁰³.

Al suo attaccamento per l'Ordine dei Teatini, a cui apparteneva allora quella chiesa, attaccamento derivato invero dalla profonda amicizia che lo legò ad un certo momento al padre Michele Ghislieri (1563-1646), buon teologo e biblista¹⁰⁴, che egli dovette eleggere suo direttore spirituale ed a cui « in expianda conscientia... operam dabat », come scrive il padre Giuseppe Silos, storico dei Teatini¹⁰⁵, è dovuta la ragione per cui alla fine il Farinacci stabilì nel suo ultimo testamento del 1^o ottobre 1618 di essere sepolto nella chiesa di S. Silvestro al Quirinale, dopo aver disposto una prima volta, nel testamento del 12 aprile 1600¹⁰⁶, di essere portato a seppellire « di notte... con un sacho nero senza pompa alcuna » nella chiesa di Sant'Apollinare (sicuramente perché a quel tempo abitava ancora nel vicinissimo palazzo Altemps) e poi nella chiesa di S. Maria in Trastevere, dove era la tomba di famiglia, come scrisse nel testamento del 28 settembre 1606¹⁰⁷.

Il monumento sepolcrale del Farinacci trovasi in fondo alla chiesa, attaccato alla cappella di S. Silvestro, e fa il paio, per lo stile seicentesco, con l'altro che sta a destra, eseguito

palazzo « De Manfroni al Corso, si crede di Claudio Lippi da Caravaggio. Fu abitato da Prospero Farinaccio famosissimo criminalista del nostro secolo, che in esso passò all'altra vita ».

¹⁰³ Bibl. Vat., Cod. Urb. lat. 1087, f. 2^v. Vedi anche il necrologio, ultimo registrato per il 1618, contenuto nel succitato Libro dei morti della parrocchia di S. Lorenzo in Lucina, che recita: « Prospero Farinacci Dottore Romano morì al Corso sep. in S. Silvestro a M.^{te} Cavallo a 31 ».

¹⁰⁴ Vedi A.F. VEZZOSI, *I scrittori de' Chierici regolari detti Teatini*, I, Roma 1780, pp. 391-397.

¹⁰⁵ Cfr. G. SILOS, *Historiarum Clericorum regularium a Congregatione condita pars altera*, Roma 1655, p. 416, il quale così giustifica il posto dato al Farinacci nella sua opera: « Appingimus nostris commentariis praeclarum nomen, quod studiosissimus Ordinis, Institutique nostri fuerit vir egregius ». Nel suo ultimo testamento il Farinacci si ricordò anche del P. M. Ghislieri con un legato di cento scudi « ad effectum che Sua Rev.^a possi far ricopiare un opera che vuol far stampare ».

¹⁰⁶ Arch. di Stato di Roma, Notari A.C., Testamenti, vol. 62, f. 48.

¹⁰⁷ Vedi A. BERLOTTI, *Francesco Cenci*, cit., p. 215.

forse su disegno di Domenico Fontana ed eretto nel 1591 da Gregorio XIV in memoria del cardinale Federico Corner (Cornaro), vescovo di Padova, di cui era parente. Sul sepolcro del giurista, che reca la seguente sobria iscrizione da lui stesso dettata¹⁰⁸:

OSSA
PROSPERI FARINACII I.C. ROMANI
NATVS DIE XXX OCTOBRIS
MDXLIIII
OBIIT IPSO DIE OBEVNTIS ANNI
MDCXVIII

fa spicco inoltre il suo busto « ad unguem factus », attesta ancora il padre Silos; infatti esso è somigliantissimo al ritratto che Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, fece al Farinacci quasi sicuramente nel 1607 per ringraziarlo di essersi adoperato in suo favore, allorché, imprigionato e spogliato di tutti i suoi averi « occasione instantiae contumacialis contra ipsum lata pro occasione archibusettorum », poté riacquistare libertà e beni a certe condizioni mercé l'interessamento del giureconsulto romano in carica a quel tempo di procuratore fiscale¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Come vedesi le date di nascita e di morte del Farinacci date dall'iscrizione sepolcrale non corrispondono con quelle reali da noi fornite a suo tempo e documentate, ma non sappiamo spiegarne il contrasto. Per il sepolcro vedi A. GRISEBACH, *Römische Porträtbüsten der Gegenreformation*, Lipsia 1936, pp. 142-143; U. DONATI, *Di alcune opere ignorate di Domenico Fontana a Roma*, in « L'Urbe », 4 (1939), n. 12, pp. 15-17; E. IEZZI, *S. Silvestro al Quirinale*, Roma 1975, pp. 19-20.

¹⁰⁹ Vedi quanto dice al riguardo Herwarth Röttgen nel suo pregevole saggio critico sul Cavalier d'Arpino, premesso al catalogo da lui medesimo compilato della « Mostra delle opere di Giuseppe Cesari », tenuta a Roma nel giugno-luglio 1973 (Roma 1973, pp. 45-46 e 118-119). Su questo ritratto che sembra peraltro essere l'unico ritratto eseguito da quel famoso pittore, oltre il proprio (vedi A. QUADRINI, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52), e che il Farinacci lasciò al figlio Ludovico, come risulta dal suo testamento del 10 ottobre 1618, e finito nel 1905 in una vendita all'asta, vedi E. ARTIOLI, *La verità su Beatrice Cenci e la scoperta del ritratto del suo difensore*, in « L'Italia moderna », 3 (1905), v. IV, pp. 233-241. Di proprietà dello Stato, il quadro del Cavalier d'Arpino trovasi ora esposto nel Museo di Castel Sant'Angelo (stanza n. 21, seconda sala di Clemente VIII, al piano al livello del cortile dell'Angelo), dove si può vedere anche un busto del famoso giureconsulto romano. Vedi M. BORGATTI, *Castel Sant'Angelo in Roma*, Roma 1931, p. 565.

Nell'articolo succitato Romolo Artioli nega inoltre ogni validità alla tradizione che vedeva un ritratto di Prospero Farinacci nel personaggio rappresentato a grandezza naturale, con il copricapo nella mano destra e un libro nella sini-

Rimasto sempre celibe, Prospero Farinacci lasciò tuttavia un figlio naturale chiamato Ludovico, che egli aveva avuto da una donna coniugata di nome Cleria e natogli a Roma nel giugno o nel luglio del 1600, come si può facilmente desumere da un istrumento stipulato dal giureconsulto in data del 4 luglio 1601 con un tal Marco de Intria, calzolaio, di cui ingaggiava per venticinque giuli al mese la moglie Caterina in qualità di nutrice del figliolo, che aveva allora un anno ¹¹⁰.

Ben poche notizie si hanno di Ludovico Farinacci, del quale si sa solo che era appena cinquenne quando, con lettera patente del cardinale Pietro Aldobrandini del 29 luglio 1605 ¹¹¹, venne nominato a vita maresciallo dei maestri di strade al posto del dimissionario Antonio Scalfinati, ufficio confermatogli poi da Paolo V con breve del 19 settembre seguente ¹¹².

In favore di questo suo figlio, « quique ex dispensatione apostolica alias pensiones annuas super certis fructibus, seu distributionibus ecclesiasticis percipiebat », Prospero Farinacci ottenne ancora da Paolo V, con breve del 18 novembre 1614 ¹¹³, di poter trasferire quella pensione di cento scudi d'oro su un

stra, in atto di varcare la falsa porta dipinta sul muro innalzato per chiudere un'antica porta di accesso alla prima sala detta al presente di Clemente VIII in Castel Sant'Angelo. Tra le varie ragioni esposte per respingere l'identificazione di quel personaggio con il Farinacci, l'Artioli pone anzitutto la nessuna sua rassomiglianza con il vero ritratto del giureconsulto dovuto al pennello del Cavalier d'Arpino, poi il fatto che pure quel dipinto venne eseguito nella prima metà del secolo XVI, contemporaneamente pertanto a tutte le altre pitture che decorano la sala, sicché anch'egli suppone, associandosi altresì all'amico suo Luigi Bossari, che l'individuo raffigurato sulla falsa porta di cui sopra, e ritenuto fin allora il Farinacci, possa essere invece Paolo Orsini, un familiare del pontefice Paolo III (1534-49).

¹¹⁰ Arch. di Stato di Roma, Notai capitolini 703, f. 210. Rogato dal notaio Bernardino Festino in casa dello stesso Prospero Farinacci, abitante a quel tempo « in via prope venerabilem Monasterium olivarum Regionis Transtiberim », in tale istrumento si legge che il calzolaio Marco de Intria « promisit quod dicta Catherina eius uxor inserviet pro nutrice dicto Ill. Prospero private et in eius domu in lactando, nutriendo et allevando Ludovicum puerum unius anni et accurata diligentia et benevolentia in eum ut bonas ac fideles decet nutrices in omnibus necessariis usque quo dictus Ludovicus fuerit allevatus et ut dicitur fuor di zinna cioe di non haverne piu de bisogno a beneplacito di esso s.^r Prospero et non altrimenti ». Tale documento mi è stato segnalato dal dott. Marcello Del Piazzo, direttore dell'Archivio di Stato di Roma, al quale desidero esprimere qui il mio più vivo ringraziamento per questa e per altre sue cortesie nei miei riguardi.

¹¹¹ Arch. storico capitolino, Cred. VI, t. 50: Registro di patenti, brevi e mandati 1570-1617, f. 224^{r-v}.

¹¹² Arch. Vat., Sec. Brev. 399, ff. 910-913.

¹¹³ Arch. Vat., Sec. Brev. 514, ff. 156^r-158^v.

canonicato della basilica di S. Giovanni in Laterano, di cui si è già fatto cenno e che egli godeva ormai da vent'anni, a proposito della quale tornò nel 1616 a supplicare il papa perché si degnasse di spedire un nuovo breve di autorizzazione in cui venisse fatta menzione « delle liti, una avanti all'A.C. del 1602. già finita per sentenza a favor dell'Oratore, et l'altra avanti al Vicario Lateranense per Monitorio non reprodutto in Termine, et Circondotto », come si legge in una nota apposta a tergo di una seconda supplica presentata ai primi di aprile del 1616, breve che gli fu difatti inviato il 21 di quello stesso mese di aprile¹¹⁴.

Istituito dal padre erede universale nell'ultimo suo testamento del 1° ottobre 1618¹¹⁵, a condizione nondimeno tra l'altro che si fosse addottorato in diritto, intraprendendo quindi la professione legale o la carriera giudiziaria, o adoperandosi anche « in altro modo che se possa veramente dire essere Dot-

¹¹⁴ Arch. Vat., Sec. Brev. 535, ff. 266^r-267^v, 282. Nella supplica presentata a Paolo V nel marzo del 1616 sono esposte le vicende occorse nel tempo al Farinacci in merito a detta pensione, per la quale dovette egli infatti sostenere una prima lite nel 1602 con Mario Ridolfini, che era succeduto nel frattempo allo zio Giuseppe Ridolfini in quel canonicato e che erasi rifiutato di continuare a pagarne l'ammontare al giureconsulto, il quale ne uscì tuttavia vincitore, come pure poté spuntarla ancora nel 1614, allorché il predetto Mario Ridolfini, oltre a non voler più pagare, pretendeva addirittura che il Farinacci dovesse restituire tutte le somme riscosse fin allora, sostenendo che la riserva della pensione era nulla per irregolarità del suo beneficiario coinvolto in *poenas sanguinis*, irregolarità da cui il Farinacci dimostrò peraltro di essere stato dispensato dallo stesso Clemente VIII, come dichiarò nella supplica stessa (vedi in Appendice, doc. n. 8). Circa il trasferimento di tale pensione al figlio Ludovico vedi anche in Archivio di Stato di Roma, Notari della Rota, vol. 26, ff. 177-192, il relativo strumento notarile rogato il 22 agosto 1616 « coram admodum Ill. et Rmo Domino Vulpiano Vulpio nob. Comen. Archiepiscopo Theatino et sic in ecclesiastica dignitate constituto ad infradicenda valide peragendum ab admodum Ill. et Ex.^{mo} Domino Prospero Farinaccio Romano in Urbe Advocato celeberrimo specialiter electo », unitamente ad altri documenti inerenti.

Con altra supplica presentata il 22 ottobre 1616 il Farinacci chiedeva inoltre al papa di dichiarare che la dispensa « dall'habito clericale », accordata al figlio quando gli assegnò una pensione di cento ducati in Piacenza, dovesse « anco suffragare per la detta pensione novamente da me trasferitali », nonché di prorogare di altri quattro anni tale dispensa. Con breve del 22 novembre seguente, indirizzato « Dilecto filio Ludovico Farinaccio clerico Romano », Paolo V concedeva quanto richiesto. Arch. Vat., Sec. Brev. 542, ff. 357-358.

¹¹⁵ Arch. di Stato di Roma, Congregazione dell'Oratorio 145, fasc. 150. Vedi in Appendice, doc. n. 10, che riproduce il testamento del Farinacci nella copia fattane fare dal libraio e stampatore romano Andrea Brugiotti, col quale il giureconsulto fu in rapporti d'affari. Debbo la segnalazione di detta copia all'amico Valentino Romani, autore anche di *Notizie su Andrea Brogiotti libraio, editore e stampatore camerale*, in « Accademie e biblioteche d'Italia », 41 (1973), pp. 72-87.

tore di fatti, e non di parole », e che avesse sempre vissuto « honoratamente » e come « huomo da bene », Ludovico dovette per certo aver ottemperato in tutto alle disposizioni paterne, se poté godere vita natural durante dei beni ereditati, che passarono alla sua morte senza discendenti, avvenuta prima del 1655, al convento dei Teatini di S. Silvestro al Quirinale, giusta la volontà dello stesso Prospero Farinacci, come informa infine il padre Giuseppe Silos nella sua storia dell'Ordine, laddove, accennando al giureconsulto romano, scrive tra l'altro: « Moriens filium, quem unicum susceperat, haeredem dixit: ita tamen, ut si is absque liberis excessisset, Quirinale D. Sylvestri coenobium fortunis suis succederet. Quod & accidit, cessitque peietati [!], nostraeque inopiae Farinacii patrimonium »¹¹⁶.

V. — Uomo di grande ingegno e dotato di una straordinaria memoria, a cui univa un'inesauribile vivacità di spirito, Prospero Farinacci seppe riscattare le sue numerose colpe e la sua sregolatezza di costumi con una infaticabile attività di studio e una poderosa resistenza al lavoro¹¹⁷, tenendo pertanto costantemente meravigliati i suoi contemporanei, che mal riuscivano a spiegarsi quelle sue qualità così profondamente contrastanti e quella sorta di dualismo manicheo albergante nel suo essere.

Principe riconosciuto del foro penale di Roma finché visse, il Farinacci ha saputo iscrivere il suo nome anche nella letteratura giuridica italiana, conquistandosi con autorità un posto d'assoluto rilievo tra i penalisti del secolo XVI, secondo soltanto, quando non pari, a Giulio Claro (1525-75), del quale ebbe nondimeno maggiore rinomanza per la particolare impostazione da lui data all'opera sua, in cui egli, con l'intento specifico di rendersi utile massimamente ai magistrati ed agli avvocati, « non curò tanto la parte dottrinale o teorica — come scrive Carlo Calisse — quanto quella pratica, che alla gente di tribunale doveva riuscire più nota e gradita »¹¹⁸.

¹¹⁶ Cfr. G. SILOS, *Historiarum Clericorum regularium*, cit., p. 416.

¹¹⁷ Vedi L. CRASSO, *Elogii*, cit., p. 177, in cui leggesi: « Era tanto faticoso negli studij, che veniva chiamato Huomo di ferrea complessione, e per supplire alla vastità delle materie legali, che giornalmente suggerivagli la continovazione dello studio, e la lettura grande de' giureconsulti, procurò d'haver seco alcuni intendenti giovani per aiuto dello scrivere, dettando con somma celerità dopo l'osservazion d'altri Autori ».

¹¹⁸ Cfr. C. CALISSE, *Spolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. XVIII*, in « Enciclopedia del diritto penale italiano », a cura di ENRICO PESSINA, II, Milano 1906, p. 25.

L'opera con la quale Prospero Farinacci s'impose nel campo del diritto penale è la *Praxis et theorica criminalis*, vasto e ben ordinato repertorio essenzialmente pratico, ma talora anche dottrinale, di tutte le questioni che potevano agitarsi in materia criminale, la cui stesura tenne occupato il suo autore per quasi trentacinque anni, come si ricava peraltro dalle notizie da lui medesimo apposte di volta in volta a chiusura dei diciotto titoli (ad eccezione del quinto e del sesto), in cui si divide l'opera. Infatti, mentre il titolo *De inquisitione*, « qui fuit primus, quem ex meis iuvenilibus laboribus, & summariis ac repertoriis in criminali materia in hunc ordinem, & in his scriptis redegì », si chiude con la data del 31 dicembre 1581, il titolo XVIII ed ultimo *De haeresi* fu compiuto solo il 17 settembre 1614 « anno meae aetatis 70 ... in Villa Rufina Tusculana », sui colli di Frascati, dove egli era stato più volte ospite sia quando apparteneva al duca Gian Angelo d'Altemps, suo antico pupillo, e sia dopo che essa passò di proprietà del cardinale Scipione Borghese, che l'aveva acquistata nel novembre del 1613¹¹⁹.

Nella *Praxis et theorica criminalis*, il cui primo volume (*primus quidem mearum vigiliarum liber*) fu stampato a Venezia nel 1589 sotto il primitivo titolo di *Variarum quaestionum, et communium opinionum criminalium liber primus*, il Farinacci prende a trattare dapprima la parte generale, invertendo in tal modo l'ordine seguito da Giulio Claro nel quinto libro delle sue *Receptae sententiae*, per cui, esposti subito i modi con i quali si dava inizio al processo, per inquisizione (titolo I, questioni 1-11) od accusa (tit. II, qq. 12-16), passa a parlare dei delitti e delle pene (tit. III, qq. 17-26), delle carceri e dei carcerati (tit. IV, qq. 27-35), degli indizi e della tortura (tit. V, qq. 36-52)¹²⁰, delle opposizioni contro le persone dei testi-

¹¹⁹ Vedi F. GROSSI-GONDI, *Le ville tuscolane*, cit., pp. 190-194, 197.

¹²⁰ Sotto il titolo di *Decisiones criminales super quaestionibus de indicis et tortura* venne pubblicato a Venezia nel 1602 (e più volte ripubblicato in seguito sino al 1667, anche in appendice al *Processus informativus, sive De modo formandi processum informativum brevis tractatus* di TRANQUILLO AMBROSINI, la cui « editio postrema » è appunto del 1667 [Romae, typis Mich. Herculis]) un compendio delle questioni XXXVI-XLII, curato dal P. Girolamo Giovannini O.P., inquisitore a Vicenza (m. 1604), che vi aveva condensato le cose più importanti dette da Prospero Farinacci in materia di indizi e di tortura, spogliate tuttavia dalle numerose citazioni ed alleggerite di molte ampliamenti ed eccezioni. Si badi a non confondere queste *Decisiones*, opera del suddetto inquisitore domenicano, con quelle raccolte dallo stesso Farinacci fuori della sua *Praxis et theorica criminalis*.

moni (tit. VI, qq. 53-63), delle opposizioni contro i detti dei testimoni (tit. VII, qq. 64-71), delle opposizioni contro l'esame dei testimoni (tit. VIII, qq. 72-80)¹²¹, del reo confessso e convinto (tit. IX, qq. 81-86), delle diminuzioni della pena (tit. X, qq. 87-98), di varie e diverse questioni (tit. XI, qq. 99-104)¹²², di vari e diversi delitti (tit. XII, qq. 105-111); segue quindi la parte speciale in cui avrebbe dovuto trattare dei vari reati singolarmente, ma che rimase tuttavia incompiuta, comprendendo infatti soltanto il crimine di lesa maestà (tit. XIII, qq. 112-118), l'omicidio (tit. XIV, qq. 119-128), la materia relativa agli istigatori, complici e mandanti (tit. XV, qq. 129-135), i delitti carnali (tit. XVI, qq. 136-149)¹²³, il falso e la simulazione (tit. XVI, qq. 150-164), il furto (tit. XVII, qq. 165-177) e l'eresia (tit. XVIII, qq. 178-197)¹²⁴.

¹²¹ I titoli VI-VIII relativi ai testimoni si trovano pubblicati più volte anche come lavoro a sé stante, intitolato *Tractatus de testibus* (Venezia 1596, 1603, 1609; Francoforte 1597, 1598, 1607).

¹²² Il Farinacci stesso si premura di chiarire nell'esordio di questo titolo XI quale ne sarà il contenuto, dicendo: «Titulum hunc de variis, ac diversis quaest. subnectere proposui, ut in eo facile supplere possim, si quid iam scriptis, quod ad eandem criminalem materiam generaliter spectet deesse perspexerim».

¹²³ Nelle parole con cui diede inizio a questo titolo XVI «*Delicta carnis omnes tangunt (& mihi crede) etiam Iurisperitos, & eos quidem excellentes*», il Farinacci non si fece scrupolo di confessare apertamente la sua natura sensuale, come già nel titolo XIII non aveva esitato a dichiararsi superstizioso, affermando che gli uomini pallidi e macilenti sono dei traditori, specie poi se hanno poca barba e voce femminile (quest. 116, § IV, n. 170); infatti, riportando quel passo di Plutarco della vita di Giulio Cesare, dove è detto che a chi lo consigliava di guardarsi da Galba perché era grasso, Cesare rispondeva «*sibi cavendum esse a pallidis, & macilentis, volens inferre de Caio Cassio, & de Bruto*», il Farinacci aggiungeva affatto convinto: «*De cuius veritate, & ego verum facere possum testimonium, cum non semel, sed pluries ab huius qualitatis hominibus fuerim proditus. Adde tu, quod si ulterius accedat parvitas barbae, & feminina vox, tunc est regula sine fallentia, & moneo omnes, ut ab istis omnino caveant si in hoc mundo vivere volunt*».

¹²⁴ Il 1° giugno 1612, terminando la stesura del titolo XVII *De furtis*, il Farinacci prometteva che «*infra biennium publice proferam Titulum seu Tractatum de haeresi satis amplum, & utilem a pluribus & Legistis, & Canonistis discussum (sed ni fallor) non plene, & perfecte completum, in quo solito meo ordine servato, nempe per Regulam, Ampliationes, & Limitationes, omnem, & absolutam haeresis, & haeticorum materiam ad quam iam accinxi pertractabo*». Mantenne infatti la promessa e il 17 settembre 1614 concludeva «*in Villa Rufina Tusculana*» la sua fatica, «*ultimi spiritus suprema vox*», come egli diceva nella sua lettera dedicatoria a Paolo V. Per questo suo trattato sull'eresia il Farinacci venne reputato degno di essere ascritto «*non modo inter Bartolos, & Baldos sed inter Ulpianos, & Papinianos ipsarum legum Conditores, ac Iuris prudentiae Principes*», come si espresse, ammiratissimo del giureconsulto romano, che dovette per certo conoscere durante la sua lunga dimora nel convento di S. Pietro in Montorio (1603-17), l'illustre teologo madrileno Juan de Cartagena dei Minori osservanti, al quale il lavoro era stato sottoposto per l'approvazione

Dal suo programma di lavoro rimase pertanto fuori la trattazione dell'usura e della simonia, restando così purtroppo frustrato lo stesso proponimento del giureconsulto, che al termine del titolo XVII nel 1612, dopo aver promesso che entro due anni avrebbe preparato il trattato « De haeresi » (promessa questa poi puntualmente mantenuta), aveva esclamato: « Et utinam tam longe vita progredereetur mea, ut sic etiam & usurarum, & simoniae materiam per quaestiones in lucem edere possem; tunc enim totam criminalium scientiam illustratam negare quisquam nequiret ». Ma forse già allora avrà dovuto turbarlo un certo presentimento d'inadempienza, se avvertì la necessità di concludere il suo dire con l'auspicio « Qui post me venient, quod ego non feci, ipsi facere poterunt ».

Il metodo scientifico seguito dal Farinacci nella sua monumentale opera criminale è quello stesso degli scolastici o dialettici, di cui egli esaspera tuttavia le norme, abusando nel contempo un po' troppo del precetto bartoliano « qui bene distinguit, bene docet ». Ogni questione si apre con una *regula*, enunciante un principio generale, nella quale viene compendiata l'essenza della disciplina giuridica della materia ivi trattata; alla regola fa poi seguire una dopo l'altra tutte le sue possibili estensioni (*ampliationes*) e le sue eccezioni (*limitationes*), ciascuna delle quali può ricevere rispettivamente altre ampliazioni od una o più *sublimitationes*, tutte peraltro infarcite di abbondanti citazioni degli autori, portate per difendere o per demolire una data opinione, e conclude infine esponendo di ogni problema la soluzione che gli sembra più adatta, incline comunque d'ordinario verso quella più rigoristica, in conformità della sua particolare natura di austero legista e di giudice intransigente, solo raramente mitigata da un velo di umanità o da un vago senso di scrupolo, come è dato notare nelle questioni *De poenis temperandis* e *De indicis*, ed anche se talvolta si lasci sorprendere ad esortare di attenersi all'opinione più mite, tendendovi pur egli, come fa per esempio circa la responsabilità del complice, allorché dichiara che la complicità non deve portare uguaglianza di colpa e di pena (vedi tit. XV, quest. 129 e 130).

Il motivo che indusse il Farinacci alla elaborazione del suo

ecclesiastica, e la cui figura ed attività scientifica è stata messa ultimamente in risalto da ISAAC VÁZQUEZ, *Fr. Juan de Cartagena (1563-1618). Vida y obras*, in « Antonianum », 39 (1964), pp. 243-301.

ampio repertorio giuridico fu essenzialmente quello di presentare un'opera di diritto criminale completa in ogni suo argomento, di modo che giudici ed avvocati vi avessero potuto trovare tutto quanto fosse stato loro utile e necessario per giudicare o per difendere, senza avere più bisogno quindi di dover ricorrere ai libri altrui. Pienamente consapevole di aver fatto un lavoro del tutto esauriente in tal senso, non esitò pertanto a dire alla fine della questione CXXXV, con cui si chiudeva il titolo decimoquinto terminato il 10 marzo 1607, annunciando che stava per intraprendere la trattazione dei delitti carnali, dei furti, della falsità e della simulazione: « Quos tres titulos si Dei benignitate perfecero (corpore enim valde defessus, et languens sum) habebis, amice lector, operam ex omni (ni fallor) parte completam; adeo quod si eam perlegeris, tuae memoriae reduxeris, & in tuis repertoriis summatim transcripseris, ad reorum defensionem, & punitionem, *non credo aliorum librorum multitudine indigebis* ».

Già qualche anno prima del resto nell'esordio della questione CIV, dove stava per trattare l'argomento del tesoro trovato, si era premurato di avvertire il benigno lettore « quod si omnes praecedentes titulos perlegendo usque ad hanc quaestionem inclusive opera mea diligenter effoderis, thesaurum totius criminalis materiae in genere iam alias promissae invenisse sine dubio dicere poteris ».

La pratica forense non mancò infatti di trarre vantaggio da un'opera siffatta, che fruttò al giureconsulto romano un'autorità indiscussa nei tribunali italiani ed esteri per due buoni secoli, sino cioè alla fine del Settecento, qualche utilità ricavandone anche la scienza penalistica, che per merito del Farinacci si arricchì, ad esempio, dell'istituto del reato continuato, ignoto al diritto romano come al germanico e sconosciuto pure al diritto canonico, e che fu configurato per la prima volta, ci sembra di poter affermare, proprio dal Farinacci, il quale ne enunciò la dottrina trattando del furto, al cui proposito vigeva la prassi che « pro tribus furtis quamvis minimis » poteva addirittura essere comminata la pena capitale. Dice egli infatti al riguardo nella questione CLXVII, nn. 71-75: « LIMITA I. propositam regulam, volentem quod pro tribus furtis fur suspendi possit, ut procedat generaliter, quando singula praedicta furta sunt distincta re, & tempore... LIMITA II. eandem regulam non procedere, quando plures res eodem tempore quis fu-

ratur, quia tunc *unicum reputatur furtum*, & propterea fur non potest poena mortis puniri... LIMITA III. (& haec limitatio venit ampliative ad praecedentem limitationem) ut furta non dicantur plura, sed unicum, quando quis ex uno loco tempore tamen diverso, sed continuato, & successivo, unam rem, sive plures furatur»; fatto poi egli osservare quando un periodo di tempo possa esser detto continuato e che l'autore di tre furti commessi in un periodo di tempo continuato « non possit suspendi, sicut suspenderetur, si fecisset tria furta in diversis, & non continuatis temporibus », prosegue « non tamen, quia debeat gravius puniri; & propterea refert Veronae tempore suo, quemdam furem, qui sic de nocte continuato tempore plura fecerat furta in diversis locis, fuisse fustigatum, & postea eidem unam auriculam amputatam ».

Il Farinacci fu anche il primo ad allargare l'ambito della recidiva specifica alla commissione non solo di un nuovo delitto dello stesso genere (*perseveratio in eodem genere criminis*), ma alla commissione ancora di un nuovo delitto somigliante (*perseveratio in crimine simili*), seguito in ciò subito da altri giureconsulti pratici¹²⁵. Così pure fu ben egli il primo a postulare una più logica classificazione dei reati secondo il criterio sostanziale della natura del dolo, anziché in base al criterio formale della gravità della pena, com'era nella pratica del tempo, facendo ben osservare che non poteva davvero essere la pena, sempre arbitraria e derivante da forze estrinseche, un criterio valido per conoscere la qualità dei reati, che andava piuttosto ricercata nei caratteri naturali di questi ultimi, « quia cum gravitas delictorum insit ab ipsa natura, non potest lex facere per impositionem poenae, quod delictum a natura reputatum gravius, iudicetur levius vel e contra » (quest. XVIII, n. 86). Peccato, tuttavia, che egli si sia limitato soltanto a postularla, come dicevamo, una siffatta classificazione dei reati, senza peraltro tentarne neppure un abbozzo generico, solo perché non volle darsene cura, e non perché non ne avesse avuto la forza — come vuole il Calisse, che pur lo definisce il Baldo del diritto criminale — ostentando per l'argomento il giureconsulto romano una indifferenza sia pure affettata, come cosa che non era « de pane lucrando », per cui se il Farinacci non fu un novatore ed un maestro, ci sembra di poter concludere, è perché

¹²⁵ Vedi F. GIANNITI, *I reati della stessa indole*, Milano 1959, pp. 6-7.

non volle esserlo, limitandosi egli solo a enunciare alcunché di nuovo o di diverso quasi con noncuranza, quasi a dire che una cosa non poteva o non doveva più andare in quel modo, ma che se poi rimaneva com'era a lui dopotutto importava poco o punto. Vedasi ancora, per esempio, il suo pensiero sulla responsabilità penale collettiva, in cui ebbe modo di esporre osservazioni quanto mai logiche (quest. XXIV, nn. 108-109), che « avrebbero dovuto mettere — avverte il Calisse — tutta la giurisprudenza criminale per nuova e più diritta via »¹²⁶.

Ad onta del macchinoso sistema di ampliamenti, limitazioni, eccezioni e controeccezioni, che nella sua monumentale *Praxis et theorica criminalis* si susseguono senza respiro, stancando il lettore nell'improbabile fatica di tenergli dietro nei suoi intricati labirinti dialettici, il Farinacci dominò a lungo non solamente nelle aule giudiziarie, come s'è già detto, ma anche in quelle scolastiche, sia in Italia che fuori, ed influì non poco sulla formazione del diritto criminale straniero. Insieme con quello di Giulio Claro, il nome di Prospero Farinacci ricorre infatti ad ogni piè sospinto nelle opere dei criminalisti tanto italiani, che ne riportano con devozione le opinioni, quanto stranieri, quali i tedeschi Benedikt Carpzov¹²⁷, Matthias Berlich e Johann Samuel Friedrich Böhrer, i francesi Daniel Jousse e Pierre-François Muyart de Vouglans, e l'olandese Anton II Matthaei, palese dimostrazione dell'innegabile vantaggio che ognuno ne ricavava nello studio come nella pratica di cose penali¹²⁸.

E quanto grande dovette essere l'influenza esercitata in pieno secolo decimosettimo dal repertorio criminale del Farinacci sia sull'amministrazione della giustizia che sulla dottrina nella maggior parte dei paesi europei è inoltre chiaramente attestato dalla sua parziale trasposizione in quella che fu la prima legislazione (*pravila*) laica romena ufficiale, ordinata da Vasile Lupu, principe di Moldavia, vale a dire la « Carte roma-

¹²⁶ Cfr. C. CALISSE, *Svolgimento storico*, cit., p. 100. Dello stesso vedi pure a p. 280 ed inoltre A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1918, p. 863.

¹²⁷ La *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium* di Benedetto Carpzov (1595-1666) « diede, come quella del Farinacci in Italia — afferma giustamente il Fiorelli — un ordinamento solidamente fondato a una materia vastissima, in modo da servire come punto di partenza o almeno di riferimento per ogni successivo sviluppo della scienza criminale ». Cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, I, Milano 1953, p. 176, nota 39.

¹²⁸ Vedi A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, V: *Storia del diritto penale*, Torino 1892, p. 46; vedi anche C. CALISSE, *Svolgimento storico*, cit., p. 29.

neasca de invatatura », ossia il libro romeno d'insegnamenti tratto dalle leggi imperiali ed altri ordini.

Redatta da Eustrazio e pubblicata a Jasi il 4 maggio 1646, tale raccolta è costituita di 1254 paragrafi, 1159 dei quali (§§ 95-1254) sono interamente ricavati dalla *Praxis et theorica criminalis* del giurista romano¹²⁹. Nel paragrafo ottavo del capitolo LXVI della « Pravila » di Vasile Lupu, infatti, si parla « di un professore, che si dice di grande fama, raccoglitore di leggi imperiali, elaboratore di un diritto da esser comune a tutte le genti cristiane: il suo nome è Farinascu. Facile è il vedervi il giureconsulto, penalista, Prospero Farinaccio; che, vissuto tra il secolo XVI e il XVII, di poco precedette la formazione del libro d'insegnamenti, e la cui fama ed autorità era nel migliore suo periodo quando questo fu scritto »¹³⁰.

Il Longinescu, al quale deve uno studio completo ed esauriente circa l'utilizzazione dell'opera del Farinacci con lo scritto *Pravila lui Vasile Lupu si Prosper Farinaccius romanistul italian* (Bucarest 1909), fa giustamente notare come l'unica fatica a cui dovette in pratica sottoporsi la commissione incaricata dal voivoda moldavo della compilazione del codice sia stata quella di leggere l'opera del Farinacci ed utilizzarla per assolvere il compito affidatole, pur restando sempre da dimostrare se i commissari abbiano letto tutto il repertorio del giureconsulto romano nel suo testo originale, o non si siano piuttosto serviti di un qualche compendio di esso allora in uso, come lasciano supporre talune divergenze che si rilevano nella « Pravila », specie nei frequenti riassunti che vi si trovano dei relativi brani della *Praxis* del Farinacci, divergenze tuttavia che Ion Peretz, storico del diritto romeno, ritiene possano essere state causate dalla traduzione in lingua romena del codice scritto in greco dalla commissione, che a sua volta aveva dovuto tradurre dal latino.

¹²⁹ La raccolta del principe moldavo Vasile Lupu costituisce uno dei più antichi codici dovuti al potere legislativo, redatto nella lingua del paese; essa venne incorporata nel 1652 nella *Pravila* grande di Mattia Basarab, principe di Valacchia. Vedi G. USCATESCU, *Del derecho romano al derecho soviético*, Madrid 1968, p. 18.

¹³⁰ Cfr. C. CALISSE, *Rapporti giuridici fra Italia e Romania nel XVII secolo*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 5 (1932), pp. 647-660. Vedi anche S.G. LONGINESCU, *L'influence du jurisconsulte italien Prosper Farinaccius sur les anciennes lois roumaines du XVII^e siècle*, in « Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento », IV, Palermo 1936, pp. 523-527.

Ma fatto ancor più caratteristico si è che la legislazione penale moldava del principe Vasile Lupu riproduce esattamente la dottrina del Farinacci tanto nello spirito che nella lettera, come si può facilmente constatare collazionando punto per punto il testo latino della *Praxis et theorica criminalis* con quello romeno della « Pravila », in cui le singole materie corrispondono peraltro perfettamente con le rispettive questioni del repertorio del giureconsulto romano, delle quali assume anche gli stessi titoli, desunti in genere dalla denominazione dei relativi reati, e dove la traduzione dell'opera farinacciana è talmente fedele, e talora addirittura pedissequa, che persino quegli esempi di contenuto propriamente italiano presentati dal Farinacci vi si trovano trasferiti pressoché inalterati; quanto, poi, alle divergenze dianzi accennate, esse « non sono che eccezioni — conclude da ultimo il Calisse — che nulla tolgono alla generalità ed alla importanza del fatto »¹³¹.

Al di sopra dei suoi innegabili meriti, la *Praxis et theorica criminalis* fu oggetto durante la vita del suo autore di somme lodi, che ci appaiono nondimeno esagerate, specialmente quando ascoltiamo Gian Nicio Eritreo dire delle opere del Farinacci che esse erano scritte « ita docte, ita erudite, ita feliciter, ut ex remotissimis orbis terrae partibus plures, non tam urbis visendae, quam ejus cognoscendi gratia, Romam venirent; neque quisquam est rerum capitalium iudex, neque reorum patronus neque advocatus, quin libros ab eo editos habeat, quin legat, quin inde ad persecuendos vel tuendos reos arma depromat »¹³².

Ma altrettanto esagerate si debbono ritenere anche le severe censure a cui venne fatto segno il Farinacci nel XVIII secolo con l'affermarsi delle tendenze innovatrici del diritto penale, a co-

¹³¹ Vedasi infatti il seguente passo della questione 98, n. 62 della *Praxis*: « Et dicit Bartolus in l. ut vim, colum. I. in fine, post num. tertium, quod quidam Pisanus tempore suo armabat de nocte, & ibat per Civitatem cantando. Et refert Marian. Socinus in cap. ad audientiam, n. 51. de homicid. Bononiae habuisse unicum quandam puellam, quae in somniis surgebat ex lecto, & panem faciebat », che suona così nella corrispondente glava 60, § 1 della *Pravila* moldava: « Si recò in una città a nome Pisa un individuo che durante la notte usciva di casa, e non si svegliava, e spesso lo incontravano amici per la strada e lo rimandavano a casa sua, da dove era uscito dormendo; e tale fu il caso anche di una donna di Bologna, che si alzava di notte e preparava la farina e faceva il pane sino al punto di metterlo al forno ». Vedi C. CALISSE, *Un esempio di diritto comune italiano in paese straniero*, in « Atti del III Congresso nazionale di studi romani », IV, Bologna 1935, pp. 12-15, ed ancora dello stesso autore *Rapporti giuridici*, cit., pp. 651, 659-660.

¹³² Cfr. G.V. Rossi, *Iani Nicii Erythraei Pinacotheca*, cit., p. 240.

minciare dalla « inutile calunnia » di Cesare Beccaria¹³³, che nell'avvertenza al suo libro *Dei delitti e delle pene* lo dipinse, con un certo malanimo, intento ad escogitare e suggerire nuovi tormenti « con iraconda compiacenza », calunnia peraltro tanto inutile quanto gratuita, ce ne dispiace per il Beccaria, se pensiamo come proprio il Farinacci raccomandasse invece la moderazione nell'applicare la tortura (*iudex non potest, nec debet reum nisi moderate torquere*), elevando inoltre la sua sdegnata protesta contro la bieca usanza di torturare i rei « tamquam cadavera », quando capitale fosse la loro condanna, e come egli si fosse sinceramente associato alla condanna già formulata da Francesco Dal Bruno contro tutti quei giudici *irati et perversi* che si sforzavano di inventare sempre nuove specie di tormenti soltanto « propter delectationem, quam habent in torquendis reis », ed ammonisse ancora i giudici di astenersi dal tormentare i rei, com'era talvolta accaduto, con le proprie mani, quale azione affatto disdicevole alla loro dignità professionale (*non enim haec iudici, et eius dignitati conveniunt*) ed andasse, infine, anche lui esortando a limitare a due il numero delle torture (*secunda tantum vice possit torqueri, non autem plus*), applicate in taluni casi addirittura fino a venti volte¹³⁴.

E similmente è senz'altro da ridimensionare l'astiosa critica di Filippo Maria Renazzi, il quale, benché fosse « fra i meno avversi — come scrive il Calisse — a quelle tradizioni cui Farinaccio e gli altri antichi si erano uniformati »¹³⁵, non esitò ad addebitare al giureconsulto romano quella nauseabonda corruzione che aveva pervaso il diritto criminale, che egli avrebbe inoltre trattato con insufficiente dottrina e reso servile, mutabile ed incerto, incalzando col riversargli addosso altre più pesanti accuse,

¹³³ Vedi P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, cit., II, Milano 1954, p. 249, nota 9. Anche ultimamente, in occasione del Convegno internazionale su Cesare Beccaria promosso nel 1964 dall'Accademia delle scienze di Torino per celebrare il bicentenario della pubblicazione della famosa opera *Dei delitti e delle pene*, stampata a Livorno nel 1764, Giacomo Delitala non ha esitato ad affermare che il Beccaria « si è scagliato con ingenerosa veemenza » contro il Farinacci non solo, ma anche contro il Claro ed il Carpzovio, misconoscendo l'efficace contributo apportato da costoro alla tematica del diritto penale, almeno per quanto riguarda la delimitazione tra lecito ed illecito. Vedi G. DELITALA, *Cesare Beccaria e il problema penale*, in « Atti del Convegno internazionale su Cesare Beccaria », Torino 1966, p. 122 (Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie 4^a, n. 9).

¹³⁴ P. FARINACCI, *Praxis*, cit., quest. XXXVII, nn. 174-175, e quest. XXXVIII, nn. 56, 59 e 106.

¹³⁵ Cfr. C. CALISSE, *Svolgimento storico*, cit., p. 27.

costretto nondimeno a dover riconoscere, sia pure a malincuore, che egli era stato e continuava ad essere ancora il principe del foro penale: « Dubitari non potest, quin vel in primis Farinaccio ferri debeat accepta universalis illa, putidissimaque corruptio, quae scientiam criminalem pervasit. Is enim non solum indocte, et inconcinniter pluribus magnis voluminibus criminalem jurisprudentiam pertractavit; sed insuper nutantem reddidit versatilem, incertam; adeo, ut cui mens illam ab ejusdem scriptis haurire, is futurus erit nihilo doctior, quam dudum. Farinaccius, ut coeteri jurisconsulti, qui tunc forensi operae in Italia vocabant, ex trivio sapiebat, omnisque expers erat necessariae eruditionis; quin immo, quae callebat vera jurisprudentiae principia, non ex legum fontibus ea hauserat; sed, ut moris, ex vulgarium interpretum lacunis, et forensium scriptorum centonibus arripuerat. Attamen habitus est, et adhuc vulgo habetur princeps criminalium jurisconsultorum. Quam gloriam sibi perpetuam polliceri visus est ipsemet Farinaccius in epistola nuncupatoria postremi, quod edidit, voluminis suae *Theoricae et Practicae criminalis*, ubi non erubuit de suo opere usurpare illud Poetae: Exegi monumentum aere perennius. Sed suam Farinaccium spem fefellisse, ut plerosque fallit auctores, qui magna de suis ominentur operibus, docuit eventus. Ejus namque libri jamdudum deferri incoeperunt in vicum vendentem thus et odores. Nonnullis, quod heic protulimus de Farinaccio iudicium, nimis audax, plerisque iniquum videbitur. Sed quisquis, mente anticipatis opinionibus vacua, et aliquo doctrinae lumine illustrata, ejus opera pervolutaverit, seduloque perpenderit, deprehendet, nos lectoribus haud imponere, neque injustam dixisse sententiam. Multa quidem ingeniis donanda sunt, sed vitia, ut apposite Seneca scribit, non portenta. Restat monere, Vulpinium quendam suscepisse inanem laborem Farinaccii opera redigendi in epitomen, quem edidit sub inepto titulo *Succus Farinaccii* »¹³⁶.

¹³⁶ Cfr. F.M. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, I, Bologna 1826, pp. x-xi. All'aspra ed ingiusta critica del Renazzi fa tuttavia riscontro il più sereno giudizio formulato in favore del Farinacci da uno dei fondatori del diritto penale classico italiano e valido interprete al tempo medesimo della scuola politico-filosofica del Beccaria, quel Giovanni Carmignani definito dai dotti « il Linneo del giure penale », che nella sua *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* (vol. I, Pisa 1831, p. 292, nota 2), mostrando orrore per le oltre ventimila sentenze di morte sottoscritte da Benedetto Carpzov, non esitò invece a dichiarare: « Si ponga con questa spaventevole proclività a confronto la encomiabile renitenza di Prospero Farinacci, giureconsulto romano del secolo decimosesto, nella sua *Prax. crimin.*, quaeest. 52, n. 111. Non è piccola lode per questo giureconsulto, il cui nome per desi-

Ma il Beccaria, il Renazzi e quanti altri disdegnarono il Farinacci e l'opera sua dovettero aver guardato di certo più all'uomo che al giurista, i cui pregi non possono essere pertanto annullati da un giudizio preconcelto, fondato piuttosto sull'umana debolezza del personaggio, discutibile moralmente quanto si vuole, senza contare poi che i gravi difetti che si vogliono rimproverare a lui e ai criminalisti contemporanei ed immediatamente successori, pur a ragione talvolta, sono quegli stessi della giurisprudenza e della cultura dell'epoca, come ben riconoscono i nostri maggiori storici del diritto, da Antonio Pèrtila a Giuseppe Salvioli, da Carlo Calisse ad Arrigo Solmi, il quale ultimo sostiene inoltre che tanto Tiberio Deciani (1509-1582) e Giulio Claro (1525-1575), quanto Prospero Farinacci con la sua *Praxis*, « hanno il merito di non restringersi alla dottrina dei casi, ma di spingersi verso il sistema, fissando in forma definitiva il diritto penale, sviluppato dalla nuova scienza del diritto romano »¹³⁷.

Ci sembra tuttavia che solo ultimamente si sia avuta la migliore valutazione dell'opera del Farinacci, propostaci da Piero Fiorelli, che, avendo avuto modo di studiarne a fondo gli scritti durante la elaborazione del suo sostanzioso lavoro sulla tortura giudiziaria, ha potuto dire senza prevenzioni l'ultima parola sul conto del giureconsulto romano, un'ultima parola che illumina di nuova luce la figura di Prospero Farinacci, rivelandone la vera statura giuridica, così grandemente apprezzata e ammirata peraltro dalla società colta del suo secolo: « Lo scopo più alto a

gnare una barbara giurisprudenza è passato in proverbio, vedere come colle sue conclusioni coincidono quelle del Bentham, che non ebbe di lui sentore (*Traité des preuves judiciaires*, vol. I, p. 316) ». Al Carmignani fece altresì eco il suo discepolo Oreste Raggi, il quale così concludeva un breve scritto sul celebre criminalista romano: « Se altri, fuggendo a' nostri giorni di fare il panegirico di questo famoso giureconsulto, volle piuttosto parlare di lui per vituperarlo, io non credo che saviamente operasse, imperocché è vero che non si deve scrivere solo per lodare, ma per mostrarsi schietto scrittore non è men male il biasimare chi più di lodi che di biasimo si mostrò degno. Così io stimo che si dovesse giudicare del Farinacci... ». Cfr. O. RAGGI, *Monumenti sepolcrali eretti in Roma agli uomini celebri per scienze lettere ed arti visitati da Oreste Raggi, disegnati da Francesco Maria Tosi*, II, Roma 1844, p. 14.

¹³⁷ Cfr. A. SOLMI, *Storia del diritto*, cit., p. 796. Al riguardo vedi pure A. ALLARD, *Histoire de la justice criminelle au seizième siècle*, Gand 1868, il quale aggiunge anche (p. 444) che il Farinacci sistemò la scienza penale « mieux peut-être qu'aucun de ses devanciers », opinione ribadita poi con vigore da Francesco Schupfer (*Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti: leggi e scienza*, 3. ed., Città di Castello 1904, p. 726), che si affretta anzi a cancellare quel forse per affermare convinto che « indubbiamente l'ha sistemata meglio di qualunque altro de' suoi predecessori », dichiarando inoltre che « senza dubbio egli ha detto l'ultima parola sulla pratica criminale italiana del Cinquecento ».

cui gli epigoni della scuola bartoliana potevano a quel tempo aspirare, nel campo del diritto penale, era la riduzione di questo diritto a scienza esatta: che è poi lo scopo che finisce col proporsi ogni corrente di pensiero, quando l'impeto creativo si sia placato e si siano seccate le sorgenti prime che le avevan dato una ragione di vita. Il compito immane toccò a Prospero Farinacci, e la sua mente quadrata e la sua forte capacità di lavoro gli consentivano di sostenerlo. Ma una macchina pensante non era: era un uomo vivo, immerso operosamente nell'attività del foro e nei pubblici uffici, dotato di un senso del diritto che non si restringeva alla dommatica; epperò non poté attuare in pieno quel suo schema ideale, che avrebbe annientato la sua personalità. Forse contro sua voglia, le sue pagine dicono tuttora qualcosa »¹³⁸.

Le opere criminali di Prospero Farinacci, in cui egli travasò con grande sfoggio di vedute affatto personali tutta l'esperienza a mano a mano acquisita con la diuturna pratica professionale, e che « ont été regardées comme tellement complètes par ses successeurs, qu'aucun ne s'est avisé (malgré le goût très-prononcé de l'époque) de les orner de gloses », come afferma assai giustamente Albéric Allard¹³⁹ e confermano dal canto loro i nostri Schupfer¹⁴⁰ e Ciccaglione¹⁴¹, furono oggetto, nel corso di poco più di un secolo, di ben sette edizioni¹⁴², che stanno pertanto chiaramente ad attestare l'autorità scientifica di questo celebre giureconsulto romano, al quale non esitarono ad attingere, torniamo a ripetere, italiani e stranieri, anche se tanta autorità non basta a fargli perdonare la presunzione di essersi voluto attribuire l'oraziano « exegi monumentum aere perennius »¹⁴³.

VI. — Non è tanto semplice tracciare un quadro bibliografico esatto della *Praxis et theorica criminalis* farinacciana, la cui pubblicazione venne effettuata via via che l'autore andava elaborando le varie componenti della sua opera, a causa soprattutto dell'intersecazione nello stesso periodo di tempo di editori

¹³⁸ Cfr. P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, cit., I, p. 164.

¹³⁹ Cfr. A. ALLARD, *Histoire de la justice*, cit., p. 444.

¹⁴⁰ Vedi F. SCHUPFER, *Manuale di storia*, cit., p. 726.

¹⁴¹ Vedi F. CICCAGLIONE, *Manuale di storia del diritto italiano*, II, Milano 1901, p. 138.

¹⁴² Francoforte 1616, Anversa 1618, Francoforte 1622, Lione 1631-34, Francoforte 1670-75, Norimberga 1686 e 1723.

¹⁴³ Vedi la lettera dedicatoria a Paolo V del *Tractatus de haeresi* (Romae 1616).

e di edizioni in Italia e fuori. Possiamo comunque dire che, dopo i primi quattro titoli formanti il primo volume, stampato da Giovanni Varisco e Paganino Paganini nel 1589 in Venezia sotto altra intitolazione, come si è già detto, videro ivi stesso successivamente la luce per i tipi degli eredi del Varisco i titoli V-VI nel 1593 (*liber secundus*) ed i titoli VI-VIII nel 1596, pubblicati questi ultimi sotto la denominazione indipendente di *Tractatus de testibus*, ma costituenti il *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber secundus* (leggi *tertius*), col quale si chiudeva peraltro la prima parte dell'opera.

A questo punto il giureconsulto romano abbandonò i Varisco per affidare la continuazione della stampa del suo repertorio a Lucantonio Giunti con il quale stipulò infatti, in data del 7 novembre 1597, regolare contratto per la pubblicazione della « seconda parte della pratica, et Theorica criminale finita che sarà »¹⁴⁴. Non vale la pena di star qui a indagare le ragioni per cui il Farinacci passò da un editore all'altro, ragioni che saranno state quasi certamente di natura economica, considerata l'indole venale del personaggio, scrivendo in proposito Alberto Tenenti nel segnalarci il contratto suddetto nel suo saggio su L.A. Giunti: « Se il Farinacci lasciò il suo primo editore si può credere che i Varisco fossero meno generosi del Giunti »¹⁴⁵, per cura degli eredi del quale vennero pertanto stampati, pur sempre a Venezia, i titoli IX-XII nel 1604, i titoli XIII-parte XVI (*de delictis carnis*) nel 1609, il resto del titolo XVI (quest. 150-164: *de falsitate et simulatione*) nel 1612, ed il titolo XVII nel 1613¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Arch. di Stato di Venezia, Not. G.A. Gatti, n. 3368, ff. 394^v-395. Vedi in Appendice, doc. n. 6.

¹⁴⁵ Cfr. A. TENENTI, *Luc'Antonio Giunti il Giovane stampatore e mercante*, in « Studi in onore di Armando Saporì », II, Milano 1957, p. 1059.

¹⁴⁶ I titoli IX-XII (*Praxis et theoricæ criminalis partis secundæ tomus primus*) furono poi ristampati dai Giunti in seconda edizione nel 1607 e in terza nel 1623. Vedi P. CAMERINI, *Annali dei Giunti, I: Venezia, 2*, Firenze 1963, nn. 1089bis, 1125 e 1265. Anche i titoli XIII-XVI fino alla questione 149 (*Praxis et theoricæ criminalis partis secundæ tomus secundus*) vennero ripubblicati in seconda e terza edizione rispettivamente nel 1614 e nel 1628, ma come copia dell'edizione del 1609, ignorata tuttavia dal Camerini (nn. 1185 e 1291). Una sola volta, e precisamente nel 1613, fu ristampato invece il titolo XVI, questioni 150-164 (*de falsitate et simulatione*) sotto la medesima primitiva intitolazione di *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber quintus*, con cui era apparso peraltro l'anno precedente e non nel 1611 come indica il Camerini (nn. 1160 e 1176); così pure una volta soltanto venne ripubblicato nel 1620 il titolo XVII (*Praxis et theoricæ criminalis partis tertiæ tomus secundus*, comprendente anche la prima parte dei « Frammenti criminali »), di cui nondimeno il Camerini (n. 1229) ignora l'edizione del 1614.

Per i tipi di Andrea Fei apparve invece in Roma nel 1616 l'ultimo titolo lasciatoci dal Farinacci, il XVIII, pubblicato sotto l'autonoma denominazione di *Tractatus de haeresi*, ma recante anch'esso nella prima pagina del testo l'intitolazione generale di *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber quintus*. Nel medesimo anno 1616 tale trattato venne pubblicato anche in Anversa « apud Iohannem Keerbergium », mentre la stampa che ne era stata intrapresa a Venezia, pure nel 1616, dagli eredi di Giorgio Varisco fu fatta invece sospendere perché non autorizzata dall'autore, venendo in pari tempo posto sotto sequestro quanto ne era già stato stampato, come informava il nunzio presso la Serenissima, Berlingiero Gessi, nella seguente lettera indirizzata il 22 ottobre al cardinale Scipione Borghese:

Ill.^{mo} e R.^{mo} S.^r mio Padrone Colen.^{mo}

Con le altre mie diedi conto a V.S. Ill.^{ma} essersi provisto all'interesse del s. Prospero Farinaccio con farsi la proibitione all'Agente de Librari Varischi di non tirare inanzi la stampa del trattato *de haeresi* composto da esso s.^r Farinaccio con sequestrarsi anco li fogli già stampati, et hora mi è parso bene mandare alligata la copia autentica della proibitione, et sequestro sod.^o acciò più pienam.^{te} resti N.S.^{re} et V.S. Ill.^{ma} informata di essa provisione. Et a V.S. Ill.^{ma} bacio humiliss.^{te} le mani. Di V.S. Ill.^{ma} e R.^{ma} Venetia li 22 ottob. 1616. Humiliss.^o et oblig.^{mo} ser.^{re}

Berlingiero Vescovo di Rimini ¹⁴⁷.

Nel frattempo tuttavia la prima parte della *Praxis et theoria criminalis* aveva visto la luce anche a Francoforte stampata nel 1597 da Zacharias Palthenius, ed ancora per cura di Giorgio Varisco era stato pubblicato in Venezia nel 1601 il secondo tomo della stessa parte prima, nel 1602 una terza edizione del pri-

¹⁴⁷ Arch. Vat., Fondo Borghese, Serie I, 705 B, f. 65, a cui segue la copia autentica summenzionata (ff. 66 e 75), datata 13 ottobre 1616, dalla quale si apprende che tutti i fogli già stampati e sequestrati dovevano essere conservati nel convento di San Stefano, dove furono infatti portati, come risulta dal sopralluogo compiuto dal cancelliere della curia della nunziatura Antonio de Episcopis, che appose i sigilli alle diciannove balle « in quibus clausa, et ligata habentur folia impressa suprascripti tractatus de Haereticis ». I Varisco poterono tuttavia far uscire nel 1620 una loro edizione del trattato, che fu stampato nuovamente a Lione nel 1621 « apud Iac. Cardon et Petr. Cavellat », ed ancor quivi nel 1650, come *editio novissima*, « sumptibus Laurentii Anisson & soc. ».

mo tomo sempre della prima parte, « alijs pluribus ab eodem Authore illustrata additionibus, quae in prima et secunda editione non aderant », e nel 1603 una seconda edizione del *Tractatus de testibus*, arricchito anch'esso di numerose aggiunte dell'autore, con cui rimane altresì dimostrato che il Farinacci non aveva rotto alla fin fine tutti i ponti con il suo primo editore veneziano.

Una nuova edizione dell'opera — *quatuor titulis partita* — uscì inoltre a Roma nel 1605 per i tipi di Erasmo Vioth, mentre i Giunti intrapresero nel 1609 una seconda edizione « a multis mendis expurgata » di quanto essi stessi erano andati fino allora stampando del repertorio farinacciano, di cui pubblicarono nel 1614 anche la terza parte in due volumi. Per opera degli editori francesi Horace Cardon e Pierre Cavellat era stata frattanto intrapresa a Lione la stampa di una *editio ultima* (per loro), che, iniziata nel 1613, fu compiuta in sei volumi nel 1621.

Oltre alla *Praxis et theorica criminalis*, di cui Giambattista Volpini compilò pure un'accurata epitome pubblicata a Lione nel 1663 con il titolo di *Succus ex opere criminali P. Farinacii... extractus* (considerata tuttavia un lavoro inutile dal solito Filippo Maria Renazzi), la produzione giuridica di Prospero Farinacci comprende:

1. i *Consilia* o *Responsa criminalia* in numero di 230, raccolti in tre volumi, il primo dei quali, contenente i consigli I-CV con le « Additiones » di Famiano Centolini, un giurista di Gallese (Viterbo) formatosi alla scuola legale del Farinacci stesso, di cui dovette essere certamente al servizio, come lascia ben intendere il rispettoso titolo di « Dominus meus », che egli non trascura mai di premettere al nome del criminalista romano tutte le volte che ha occasione di menzionarlo in tali suoi scritti, fu stampato a Venezia nel 1606 da Giorgio Varisco, i cui eredi ne pubblicarono nel 1615 una nuova edizione corretta con l'aggiunta di « Decisiones Rotae CXL criminum materiam similiter respicientes, ab eodem D. Farinaccio hic positae et reollectae, necnon Additiones elegantissimae Famiani Centulini iuriscons. Gallesii »; il secondo volume, comprendente i consigli CV-CLXXXIV, uscì a Roma « typis, & expensis Alfonsi Ciaconii » nel 1615, « Cui ultra LXII. resolutiones criminales Hieronymi de Federicis, accesserunt Sacrae Rotae Romanae decisiones CCCLXXII. criminum, & probationum materiam respicientes », venendo ristampato, senza però le decisioni rotali, nel 1616 contemporaneamente a Venezia dai Giunti e ad

Anversa da Giovanni Keerberg; il terzo volume, che abbraccia i consigli CLXXXV-CCXXX, lasciati manoscritti dal Farinacci, « Quibus accesserunt additiones ad omnia hactenus sua impressa opera », vide la luce nel 1620 pur esso in Roma « sumptibus Andreae Brugiotti, ex typographia Iacobi Mascardi » e poi ancora a Venezia nel 1621 per opera sempre dei Giunti¹⁴⁸. L'editore francese Horace Cardon, che aveva già pubblicato a Lione nel 1610 un primo volume dei detti *Consilia*, ne curò altresì una sua « editio postrema » in due tomi nel 1619-28.

2. il trattato *De immunitate ecclesiarum et confugientibus ad eas*, pubblicato come « Appendix ad Quaestionem XXVIII in Titulo de Carceribus & Carceratis » e contenente una minuta analisi dell'importante costituzione di Gregorio XIV *Cum alias nonnulli* del 24 maggio 1591¹⁴⁹, con cui quel pontefice aveva provveduto a regolare il diritto d'asilo, adeguandolo alle mutate condizioni dei tempi. Stampato nel 1621 a Roma nella tipografia della Rev. Camera apostolica « sumptibus Andreae Brugiotti », se ne ebbero nel medesimo anno 1621 ben due ristampe, una a Venezia « apud Iuntas »¹⁵⁰ e l'altra a Lione per cura di Jacques Cardon.

3. i *Fragmenta criminalia*, sotto la cui denominazione trovansi riunite e disposte in ordine alfabetico talune più o meno brevi trattazioni di vario argomento, che il Farinacci non poté sistemare opportunamente nelle altre sue opere; « hoc ille nomine insignivit tractationes quasdam, quas reliquis suis operibus insere commode nequivit » si premurò infatti di spiegare lo stampatore romano Andrea Brugiotti nella lettera di dedica al cardinale Benedetto Giustiniani del *De immunitate ecclesiarum* anzidetto, a cui egli unì l'edizione della seconda parte (lettera H-M) dei « Frammenti », pubblicata nel 1619, e la cui prima parte (lettera A-F) era uscita a Douai nel 1617 « apud Marcum Wyon ». A proposito di questi suoi brevi scritti, ristampati poi anche dai Giunti¹⁵¹, già lo stesso giureconsulto aveva avvertito alla fine della questione CLXIV, annunciando il suo futuro programma di lavoro, che esso avrebbe compreso pure « alia pleraque, si non sic per extensum, ut supra factum est, saltem summatim, & taliter,

¹⁴⁸ Vedi P. CAMERINI, *Annali*, cit., nn. 1199 (per il II vol.) e 1237.

¹⁴⁹ *Bullarium Romanum*, IX, Torino 1865, pp. 424-428.

¹⁵⁰ Vedi P. CAMERINI, *Annali*, cit., n. 1239.

¹⁵¹ La prima parte dei Frammenti nell'edizione giuntina apparve di seguito al tomo secondo della terza parte della *Praxis et theorica criminalis* (Venezia 1620), come si è già accennato, mentre la seconda parte venne ripubblicata dai Giunti

ut inde facilem eorum cognitionem per te perquirere potueris, & sub unico titulo, nempe Fragmentorum, & Remissionum Criminalium, alphabetico ordine... ».

Rimasti manoscritti, e finiti per disposizione testamentaria nella biblioteca dei Chierici regolari teatini del convento di S. Silvestro al Quirinale, videro poi la luce in Francia, alcuni lustri dopo la morte dell'autore per cura del padre Zaccaria Pasqualigo¹⁵², i tre repertori sottoelencati:

4. *Repertorium iudiciale, cum fragmentis ...* Lugduni, sumpt. Haered. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson, 1639;

5. *Repertorium de contractibus, cum fragmentis...* Lugduni, sumpt. Haered. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson, 1642;

6. *Repertorium de ultimis voluntatibus, cum fragmentis... Adiectae sunt plures recentissimae decisiones Rotae Romanae, quae ad materiam concernunt.* Lugduni, sumpt. Gabr. Boissat, & Laurentij Anisson, 1644.

All'infaticabile attività scientifica del Farinacci si debbono inoltre alcune raccolte di decisioni del tribunale della Sacra Romana Rota, un gran numero delle quali egli provvide anche a inserire sia nella *Praxis et theorica criminalis* che nei *Consilia*. Esse sono:

— *Decisionum novissimarum Rotae Romanae, sive Sacri Palatii Romani volumen primun [-quartum]* Lugduni, sumptibus Petri Landry, 1608.

Il quarto volume di questa raccolta « Continenens cum Decisiones variae, tum Declarationes Concilii Tridentini e Bibliotheca manuscripta Dn. Prosperi Farinacii... noviter desumptas, et nunc primum, cum summaris... in lucem datas » fu messo all'Indice, con decreto del 7 settembre 1609, per l'acclusa silloge di *de-*

a sé stante, come *Variarum quaestionum et communium opinionum criminalium liber sextus* (Venezia 1621), a cui essi unirono, dando però a ciascuno un frontespizio proprio, il trattato *De immunitate ecclesiarum*, il terzo volume dei Consigli, ed un volume di *Additiones ad omnia eius opera hactenus impressa, in quibus corriguntur Auctoris scripta, supplentur Auctoritates, declarantur, et limitantur Conclusiones, retractantur opiniones, confutantur Doctrinae, et adducuntur Doctores de communi attestantes*. Vedi P. CAMERINI, *Annali*, cit., nn. 1237-1240.

¹⁵² Filosofo, teologo e canonista, Zaccaria Pasqualigo (Verona 1600 - Roma 1664) insegnò a Padova e a Roma e lasciò varie opere, in cui dimostra solidità di pensiero e indipendenza di concezioni, benché egli inclini alquanto all'eclettismo. Pregevole il trattato *De sacrificio novae legis* (Roma 1662), più volte ristampato. Vedi A.F. VEZZOSI, *I scrittori*, cit., II, Roma 1780, pp. 156-161, che, pur ricordando l'edizione delle opere del Farinacci curata dal Pasqualigo, tace affatto del *Repertorium de ultimis voluntatibus*.

clarationes del Concilio di Trento, pubblicata senza la previa autorizzazione della S. Congregazione del Concilio. Nell'*Elenchus librorum omnium... hactenus prohibitorum, ordine uno alphabetico per Fr. Franciscum Magdalenum Capiferreum... digestus* (Roma 1632), il titolo del volume è tuttavia seguito dalla nota « Falso in illis dicitur, habita e Bibliotheca manuscripta D. Prosperi Farinacii I.C. Romani, toti orbi communicata », nota peraltro mai più riportata in tutte le successive edizioni dell'*Index librorum prohibitorum* in cui l'opera seguì comunque sempre a figurare fino al 1881.

— *Decisiones variae Rotae Romanae, sive Sacri Palatii Romani, cum Declarationibus Concilij Tridentini, e Bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinacii... nunc primum cum summarijs & indice in lucem editae*. Lugduni, sumptibus Petri Landry, 1610.

— *Decisionum Rotae Romanae noviter novissimarum, a Prospero Farinaccio... collectarum ac publici iam primum iuris facturarum centuriae novem... ab anno MDLXXII ad annum MDCX...* Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1612.

— *Decisiones Sacrae Rotae Romanae CCCLXXII. criminum et testium probationem in secundo praesertim Responsorum criminalium Prosperi Farinacii... volumine pertractatam respicientes. Ab eodem Prospero Farinacio recollectae. Non adhuc impressae...* Romae, ex Typographia Camerae Apostolicae, 1615.

Contenente decisioni degli anni 1568-1613, questa raccolta può essere considerata come un'appendice della precedente.

— *Sacrae Romanae Rotae decisionum a Prospero Farinacio... selectarum, nec unquam alias impressarum, partis primae [-secundae] tomus primus [-secundus]* Venetiis, apud Iuntas, 1618.

Pubblica 1498 decisioni degli anni 1558-1615¹⁵³.

¹⁵³ Da un foglio intercalato dopo la lettera di dedica al cardinale Scipione Borghese, e contenente il privilegio « super impressione quatuor partium decisionum Rotae ad viginti annos » concesso da Paolo V con breve del 19 maggio 1618 dietro supplica presentatagli espressamente dal Farinacci l'8 precedente (Arch. Vat., Sec. Brev. 560, f. 103), appare chiaro che la pubblicazione di questa raccolta di decisioni rotali era già stata « iniziata in Bologna da Sebastiano Bonomi, che il Giunta rilevò », come avverte inoltre Paolo Camerini (*Annali*, cit., n. 1213), che riproduce anche l'atto stipulato a Roma il 24 giugno 1617 dal notaio Giulio Olivelli e ratificato a Venezia il 28 novembre seguente dal notaio Giovanni Andrea Catti, con cui Tommaso e Giovan Maria Giunti, figli ed eredi di Lucantonio, convenivano col Farinacci, tramite il loro agente e procuratore romano Marco Garbeza, « de farli stampare in Venetia Decisioni di Rotta Romana, raccolte da esso Farinacci n.º millecinquecentododici in circa, in due parti, e siascheduna parte in doi tomi, nella medesima carta, carattere et forma che detti SS.º Giunti hanno stampato il suo trattato de falsitate l'anno 1612 a n.º di novecento... » (*Annali*, cit., pp. 235-236).

— *Decisiones variae Rotae Romanae, sive Sacri Palatii Romani, cum Declarationibus Concilij Tridentini, e Bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinacii... nunc primum cum summarijs & indice in lucem editae.* Lugduni, sumptibus Claudii Landry, 1618.

Pubblica 278 decisioni degli anni 1591-1604.

— *Decisiones variae Rotae Romanae, sive Sacri Palatii Romani, cum Declarationibus Concilij Tridentini. E Bibliotheca manuscripta D.N. Prosperi Farinacii... nunc primum cum summarijs et indice in lucem editae.* Lugduni sumptibus Claudii Landry, 1620.

Non è che una riedizione in formato minore della raccolta del 1608, e pertanto uguale a quelle del 1610 e del 1618, che provocò tuttavia la reazione della S. Congregazione del Concilio, la quale riprovò e condannò questa nuova pubblicazione delle *declarationes* conciliari in quanto effettuate « ementito ipsius Congregationis nomine », come si esprimeva il dicastero nel decreto del 27 aprile 1621, con cui ne ordinava l'inserzione nell'Indice dei libri proibiti (vedi *Liber XII decretorum S.C. Concilii ab anno 1619 ad annum 1626*, ff. 70-71, nell'Arch. della S. Congregazione per il Clero, e nell'Arch. Vaticano, *S. Congr. Concilii, Positiones (Sess.) 10*, f. 1), senza peraltro considerare che l'opera era già all'Indice fin dal 1609.

— *Sacrae Romanae Rotae decisiones a Prospero Farinacio... selectarum, secunda hac nostra editione ab erroribus diligenter expurgatarum, partis primae [-secundae] tomus primus [-secundus]* Venetiis, apud Iuntas, 1622.

— *D. Prosperi Farinacii... Sacrae Rotae Romanae decisionum ab ipso recentissime selectarum, & hactenus nondum editarum, partes duae... Opus posthumum.* Lugduni, sumptibus Iacobi Prost, 1633.

Pubblica 1463 decisioni degli anni 1577-1618.

— *Sacrae Rotae Romanae decisionum recentiorum pars prima [-quarta] olim a Prospero Farinaccio I.C. Romano posthumum editarum. Nunc vero iterum publici iuris factarum a Paulo Rubeo I.C. Romano... Et in hac prima impressione Romana additae sunt nonnullae Annotationes eiusdem Pauli Rubei...* Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1645.

Questa raccolta di decisioni, chiamate comunemente *recentiores* e relative a materie diverse, venne continuata dapprima da Paolo Rossi (1608-74), che ai quattro volumi curati dal Farinacci aggiunse i volumi 5-18, e quindi da Giovanni Battista Compagni con i volumi 19-24, a cui fece seguito un XXV e ultimo volume,

dovuto a vari compilatori; l'intera collezione, divisa in diciannove parti, contiene 12822 *decisiones coram* (eccettuate alcune poche tratte dai *Libri particulares auditorum* inseritevi proprio dal Farinacci), la più antica delle quali è datata 1558 e la più recente 1684.

— *D. Prosperi Farinacii... Sacrae Rotae Romanae decisionum, ab ipso recentissime selectarum et hactenus nondum editarum, partes duae... In hac novissima editione resecatae sunt quamplurimae decisiones S.M. Gregori XV, card. Manticae, Cavalerii, et bo. me. Pegnae, Coccini, Martini Andreae, et aliorum auditorum... Opus posthumum. Coloniae Allobrogum, sumptibus S. Chouet, 1649.*

— *D. Prosperi Farinacii... Sacrae Romanae Rotae decisionum ab ipso selectarum nec unquam alias impressarum tomi quatuor in duas partes divisi. Editio repetita prioribus multo correctior... Coloniae Allobrogum, Typis & sumptibus Philippi Gamoneti, 1651.*

— *Sacrae Romanae Rotae decisionum recentiorum a Prospero Farinaccio... selectarum, nec unquam alias impressarum, partis primae tomus primus et secundus [-partis secundae tomus primus et secundus] Venetiis, sumptibus Bertanorum, 1677*¹⁵⁴.

NICCOLÒ DEL RE

¹⁵⁴ A proposito delle raccolte di decisioni rotali compilate dal Farinacci, riportiamo, solo a titolo informativo e pertanto senza condividere, quanto al riguardo scrive Ugo Bellocchi nella sua *Storia del giornalismo italiano* (vol. II, Bologna 1974, pp. 49-51): « Perfino i cultori di notizie giuridiche sono in grado di attingere al loro giornale a partire dal 1618, se con il Fattorello [*Il giornalismo italiano dalle origini agli anni 1848-1849*, Udine 1937, p. 31] ed altri storici si possono considerare stampa periodica le *Decisioni della Sacra Romana Rota* che si pubblicano presso i Giunti, a Venezia, a cura di Prospero Farinacci ». Per un quadro bibliografico abbastanza ben condotto delle decisioni rotali, relativamente al periodo considerato, rimandiamo anche noi alla diligente ed accurata esposizione tracciatane da Amelia Cosatti, *I periodici e gli atti accademici italiani dei secoli XVII e XVIII posseduti dalla Biblioteca* [dell'Accademia dei Lincei e Corsiniana] Roma 1962, pp. 45-66.

DOCUMENTI

I

Memoriale presentato a Gregorio XIII da tal Fabio Martelli di Spoleto, che accusa Prospero Farinacci ed altri di volerlo uccidere (senza data, ma quasi certamente del 31 ottobre 1584).

Archivio di Stato di Roma. Tribunale criminale del governatore. Processi 1584, vol. 189, fasc. 32. ROMANA DELATIONIS ARCHIBUSIETTI PROHIBITI. *Pro Fisco contra D. Prosperum Farinaccium.*

Beatissimo Padre

V.S.^{tà} nel memoriale dato per parte di Fabio Martelli contra Prospero Farinacci per essergli trovato adosso un archibusetto prohibito d'un palmo¹ ha rescritto al Governatore faccia giustitia, con il quale facendosi in[tendere] che V.S.^{tà} et l'Ecc.^{mo} s.^r Duca di Sora hanno da dichiarare se la licenza data a m. Belardin Cotta [et a m.] Farinacci s'intenda per archibugetti prohibiti. Però si ricorre a V.S.^{tà} con farli sapere che la licenza data [dall']Ex.^{mo} s.^r Duca di Sora a M. Belardin Cotta dice per lui, et doi suoi amici di portare ogni sorte d'arme pro[hibita] et si tien per certo che s.E. non habbia voluto intendere d'archibugetti prohibiti, et havendoli voluto intend[ere] si presuppone gli habbia data per sicurezza di vita sua, et di quelli ch'andavano o stavano per difesa de m. Belardino, ch'esso Prospero non va mai, ne sta con m. Belardino, ne fa professione d'arme, ma va vestuto lungo, per essere Dottore che per la sua mala vita per ordine di V.S.^{tà} da Mons.^r Governatore, et Mons.^r [Au]ditor della Camera è stato prohibito non possa procurare. Et altre volte andò impunito, et guadagnò 500. scudi quando revelò di haver cavato l'occhi a Gregorio Salazar come consta per l'atti del Vicario, et questa licenza m. Belardin Cotta l'haverebbe possuta dare a cento persone, come si crede l'habbia data a diversi, che mai si sarebbe scoperto se non fusse capitato in mano della Corte, et m. Belardino altre volte senza haver tale licenza d'authorità propria l'ha data in scriptis come la dette a Lutio Rastelli cinque anni sono di portar doi archibugetti prohibiti in casa di Fabio Martelli per farlo apicare come consta per l'atti di Mons.^r Auditor della Camera, che poi tal causa fu sopita, et non si procedette piu oltre perche si scoperse che m. Belardin Cotta haveva mano a tale assassinamento, et il predetto oratore pretende questa licenza data a Prospero Farinacci per farlo ammazzare poiche doi volte con false imputationi m. Belardin Cotta, Prospero Farinacci, et Lutio Rastelli non l'hanno possuto fare appicare, ch'adesso cerchino d'amazzarlo, et farlo amazzare. Però si supplica V.S.^{tà} si degn'ordinare quello gli piace perche gl'altri che sono stati trovati con simili arme abominevoli a tempo di questo Governatore subito sono stati appicati secondo le constitutioni di sommi Pontefici et ordini di V.B. et questo Prospero si cerca di salvarlo come a bocca si dirrà a V.S. con li favori et impedire la giustitia, che la mente sua non è tale. Però di nuovo si supplica si degni remediarsi, et non sia gabbata. Che N.S. Iddio la conservi lungo tempo felice, et sana.

Sul retro: S.^{mo} Dno Nro. Per Fabio Martelli. Al Gov.^{re} che facci la giustitia.

¹ Ordinata da Pio IV fin dal 1562 con il motuproprio *Cum vices Eius* del 6 marzo (in *Bullarium Romanum*, VII, Torino 1862, pp. 171-172) e ribadita inoltre da Pio V con altro motuproprio del 12 febbraio 1572 dalle stesse parole iniziali del precedente (in *Bullarium Romanum*, VII, pp. 965-967), la proibizione

II

Altro memoriale presentato a Gregorio XIII dal predetto Fabio Martelli, che rinnova le sue accuse contro Prospero Farinacci (senza data, ma anche questo del 31 ottobre 1584).

Archivio di Stato di Roma. Tribunale criminale del governatore. C.S.

Beatissimo Padre

Questa matina s'è esposto a V.S.^{tà} che Prospero Farinacci l'altra sera di notte fu preso dal Barisello con un archibusetto d[...] proibito, con doi altri, Mons.^r Governatore lo ha messo in publica² per rilassarlo sotto pretesto che m. Belardin Cot[ta ha dato] licenza di portare ogni sorte d'arme proibita per lui, et doi altri, de quali dice uno essere Prospero Farinacci, il [...] salvare detto Prospero, perche la detta licenza si presuppone esser stata data a m. Belardin Cotta per sicurezza de [vita] sua, et per chi va, et sta con lui, che detto Prospero non sta, ne va mai con m. Belardino, et se fusse vero questo non haver[ebbe] buttato l'archibusetto Prospero Farinacci quando il volse pigliar il Barigello, ma dopo preso hanno detto questo perche, Beatissimo Padre, Prospero con Lutio Rastelli doi volte con false imputationi per mandato di m. Belardino l'hanno fatto carcerare per togliarli la vita, et l'honore, prima quando Lutio Rastelli messe in casa di detto Fabio [doi] archibugetti proibiti, et lo fece pigliare, dicendo che con quelli voleva amazzare m. Belardin Cotta, et però detto Fabio de[bi]tis defensionibus fu tormentato rigorosamente, et mostrando la sua innocenza fu rilassato, et poi per ordine di V.S.^{tà} messe in prigione detto Lutio, disse il contrario, et confessò il trattato che haveva fatto con m. Belardin Cotta, con la vita di detto Fabio et per li favori la causa fu sopita. Dopoi doi anni sono m. Belardin Cotta fece rimettere prigione con altra fatta imputatione detto Fabio, dove lo fece stare sette mesi et mezzo prigione, il quale comparendo in Visita disse li torti, et iniustitie ricevuti da m. Belardin Cotta, et tutta la Visita senza che mai m. Belardin respondesse parola in dua [!] difesa fu decretato fusse rilassato, et poi per un memoriale dato a V.S.^{tà} per parte di detto Fabio et ponendogli gli torti che se gli faceva, commesse al Go-

di portare tale sorta di arma da fuoco veniva assai spesso rinnovata dai governatori di Roma con speciali bandi per la continua trasgressione che se ne verificava, nonostante la pena di morte prevista per i trasgressori.

² Le prigioni romane di Tordinona erano distinte in pubbliche e segrete, rimanendo le pubbliche suddivise altresì in « pubblica da basso » e « pubblica di sopra » (o *sala regia*) rispettivamente per i detenuti poveri e per quelli di media condizione; tra queste due si aveva ancora una « pubblica di mezzo », dove venivano rinchiusi quei detenuti « per cause criminali che non fossero del tutto poveri ». Vedi A. CAMETTI, *La Torre di Nona e la contrada circostante dal medio evo al secolo XVII*, in « Archivio della R. Società romana di storia patria », 39 (1916), pp. 435-436.

vernatore di Roma Mons.^r Portico³ che lo dovesse rilassare, come lo rilassò con sigurtà di rapresentarsi, et detto Fabio dubita non havendoli possuti nuocere con false imputationi, non cerchino amazzarlo, et piu volte ha fatto istanza con Mons.^r Governatore gli siano casse le sigurtà date per partirsi di Roma, dove dubita esser amazzato, come crede ha voluto far detto Prospero. Però supplica V.B. si degni ordinare a Mons.^r Governatore che proceda con ogni rigore contra detto Prospero, per la delatione di dett'archibusetto contra l'ordini di sommi Pontefici suoi predecessori, et altri bandi, et massime ch'esso Prospero non è nominato nella licentia di m. Belardino Cotta, ma tutto questo si fa acciò non sia castigato di tal fatto, et altri enormi cose che ha fatto et fa, come si mostreranno a Mons.^r Governatore ogni volta che S.S.^{ta} vorrà che se gli proceda. Et se questa causa vuole che non se ne parli, et sia rilassato almeno si degni S.S.^{ta} ordinare a detto Mons.^r Governatore che cassi le sigurtà di detto Fabio, acciò si possa partir di Roma, per non esser amazzato, come cercano li sudetti, non havendo possuto togliarli la vita, con falsi imputationi come di sopra. Che si terrà per gratia particolare da V.S.^{ta} qual N.S. Iddio conservi ad vota etc.

Sul retro: S.^{mo} Dno Nro. Per Fabio Martelli. Al Gov.^r che facci la giustitia.

III

Memoriale presentato al governatore di Roma Francesco Sangiorgio da tal Lutio Toselli di Foligno, che accusa Prospero Farinacci di aver truffato il proprio padre Giovanni Paolo, mortone poco dopo per il dispiacere (senza data, ma molto probabilmente dei primi di novembre 1584).

Archivio di Stato di Roma. Tribunale criminale del governatore. C.S.

Ill.^{mo} et R.^{mo} Monsignore

Per un altro memoriale ho fato sapere a V.S. Ill.^{ma} et R.^{ma} la Ar[...]mento che me ha fato far Prospero Farinazio da m. Berardino Cot[ta...] pigliare in Foligno senza inditio alcuno con imputarmi che io lavevo sfresato e stato doi messi in Foligno prigionie senza sapere la causa et [...] venuto con sigurtà in Roma subito messo pregione et m. Berar[dino] Cotta mi ha tenuto tre messi qui senza aspedirme per gratificare Prosp[ero] Farinazio et ultimamente recorsi alla Sacra

³ Arcivescovo di Ragusa in Dalmazia, Vincenzo Portico era stato nominato governatore di Roma da Gregorio XIII il 30 ottobre 1581, rimanendo in carica sino al 27 aprile 1583. Vedi N. DEL RE, *Monsignor governatore di Roma*, Roma 1972, pp. 91-92.

Consulta et la causa mia he stata comessa questi giorni pasatti al s.^{or} Pietro Cartolaro il quale a la speditione et se doveva comettere a V.S. Ill.^{ma} et R.^{ma} ma Prospero Farinazio ve alego sospeto come gliene farà sempre fede Mons.^{or} Lutio Sasso ma perche non si scoprisero le sue sieleranzie et per la sua presegutione sono pregione hora mai sei mesi et tuto questo lo ha fatto perche non si scoprise lo asasinamento che lui ha fato con Giermanico Rastelli a mio padre il quale hera vechio et lo invitorno a magnare dove lo imbriacorno molto bene il povero vechio fora di sentimento lo presuassero con instantia et preghi che li facesse una sigurta de pigliare certi Grechi a Ripa et di più lo fecero obligare principale et deto Greco selo pigliorno deto Prospero et Giermanico come di tuto sipo provare et lo gaborno et deto mio padre fu forzatto a pagare deto vino Grego che monto trecento et ottanta scudi et perche non si scoprise tale sceleranzia lo fecero morire qui in Roma per desperatione et intendendo che Prospero he pregione ne vorei dare querella et che fuse asaminato pero la supplico amandarmi uno notaro overo quando vera qui in Torre di Nona un suo giudice V.S. Ill.^{ma} li cometa che trovava uno grandissimo asasinamento et me trovava veridico et omo da bene come credo ne habia fato fede per me Fulvio Valati da Foligno che ne ha scritto a V.S. Ill.^{ma} et R.^{ma} in mia recomandatione a zio non me fusi fato torto ma la speranza sua adesso che sono piu che se caso nela occasione che ora se presenta pronta a V.S. Ill.^{ma} che la me aiutara pregando sempre il S.^r Idio per la sua esaltatione et conservatione. Di Torre di Nona.

Sul retro: Memorialle allo Ill.^{mo} et R.^{mo} s.^r Gover.^e di Roma. Per Lutio Toselli da Foligno.

IV

Minuta del breve assolutorio di Clemente VIII in favore di Prospero Farinacci nella prima redazione annullata, come risulta dalla seguente nota apposta in testa al foglio: « Fuit expeditum sub altera forma subscripta a D. Vestrio ».

Archivio Vaticano, Sec. Brev. 357, ff. 3-6.

CLEMENS PP. VIII

Dilecte fili, salutem etc. Iam satis nobis innotuit, quod de mense Augusti 1595 quidam Bernardinus Rocchus de Suriano annos natus circiter sexdecim hic in Urbe de mandato dilecti filij Marci Aurelij de Domo tunc in Criminalibus Locumtenentis Gubernatoris dictae Urbis captus, et ab eo examinatus confessus fuit absque eo, quod aliquid prorsus contra te prederet, a te pluries etiam cum fractura subagitatatum fuisse, et quod postea de mense septembris subsequentis exami-

natus a dilecto filio Hieronymo Herculano Iudice in huiusmodi causa per tunc A.C. de mandato nostro deputato confessionem praedictam sponte revocavit, et in tormentis revocationem ratificavit, asserens sic contra te deposuisse persuasus, et suggestus a Iudice examinante, et a substituto fiscali examini interessante; ac deinde ad carceres Turris Nonae transductus pluries examinatus tam a dicto Hieronymo, quam etiam a dilecto filio Pompeo Molella Iudice Burgi, et in huiusmodi causa de mandato nostro per eundem tunc A.C. ad instantiam instigatorum deputato in hoc ultimo dicto te semper exculpando etiam in iterata tortura ad faciem cuiusdam nomine Ioannis per ipsum nominati, perstitit; et quod praefixo Procuratori fiscali, et instigatoribus praedictis ad tui instantiam, terminum ad probandum quicquid aliud vellet; et nihil de novo deducto, praefati Iudices stantibus praedictis, ac etiam considerantes primam dicti Bernardini confessionem ex pluribus suspectam, inverisimilem, et forsam etiam in aliqua parte falsam ex eadem propria confessione apparentem; aliisque iustis de causis animum eorum moventibus, te minime examinandum, nec inter reos ponendum merito censuerunt, dictumque Bernardinum de mense Januarij proxime praeteriti iniuncto ei exilio excarceratum dimiserunt. Et cum de praesenti anno nonnulli alij tui malevoli, et inimici coram A.C. seu in criminalibus locumtenente contra te processum formari procuraverint sumpta occasione, quod de mense octobris dicti anni 1595. quemdam Horatium Butium in carceres secretos Turris Nonae, in quibus praefatus Bernardinus adhuc detinebatur, introduxeris, procurando illum incarcerari a locumtenente nostri in dicta Urbe, et eius districtu Vicarij sub praetextu, quod esset monetarum tonsor; ad hoc ut dictum Bernardinum, ut praefertur examinandum ad respondendum, instrueret, et in revocatione primae confessionis fortem teneret, ac quod ad illum sic introducendum usus fueris opera Iacomotij Carcerum Custodis, et forsam aliorum, apodixas in ipsos secretos carceres transmiseris, seu transmitti feceris, pluraque nobis praedicti tui instigatores, et malevoli memorialia porrexerint, in quibus te plura alia delicta commisisse exponebant, et praesertim quod Bernardinum praedictum in carceribus Curiae de Sabellis adhuc existentem subornare feceris ad se disdicendum de eo, quod contra te deposuerat, et quod ad hunc effectum in eosdem carceres introduxeris quemdam Aromatarium de tuo mandato captum, custodesque corrueris, testes de facto informatos occultaveris, aliosque subornaveris, et alia huiusmodi feceris. Quapropter tunc de mandato nostro a dicto locumtenente A.C. sub certa pecuniaria, et confessatorum criminum poena arrestatus domi fuisti, et postmodum licentiatas, et habilitatus; Iacomotius autem Custodis exercitio privatus, ac poena trium ictuum funis mulctatus; Horatius quoque sub eadem poena trium ictuum funis, ac solutione certae pecuniarum summae liberatus. Nos propterea attendentes te praecipue ratione officij criminalis, quod per annos quinque locumtenens A.C. in diversos delinquentes, et criminosos cum severitate,

diligentia, et iustitia exercuisti plures inimicos, et malevolos tam publicos, quam secretos facillime consecutus fuisti; et quod propterea et in dies contra te, et praemissa, et alia crimina imponere procurabunt, volentesque te specialibus favoribus, et gratijs prosequi, ut a quibuscumque vexationibus, et molestationibus securus legalibus studijs ad privatorum, et publicam utilitatem, prout hactenus fecisti commodius vacare, et incumbere possis, motu proprio, et ex certa scientia nostra, deque Apostolicae Potestatis plenitudine te, ut praefertur, et alias quomodolibet, et ubilibet hactenus quaerelatum, inquisitum, et processatum ab excessibus, et imputationibus praedictis, nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, et poenis etiam pecuniarijs, ac mortis, aut alias tam corporis afflictivis, quam bonorum distractivis etiam per quavis leges civiles, vel canonicas aut Constitutiones Apostolicas quomodolibet inflictis, quas tu propterea quomodolibet incurreris, aut incurrisse dici, vel praetendi posses, patique et luere deberes, ac in quibus condemnatus forsitan esses, aut condemnari posses Auctoritate Apostolica tenore praesentium in utroque foro plenarie absolvimus, et totaliter liberamus, ac plenariam gratiam tipi de illis omnibus facimus, illaque omnia, necnon poenas ipsas tibi gratiose remittimus, et condonamus, ac omnem inhabilitatis, et infamiae maculam, sive notam contra te ex praemissis, et illorum occasione quomodolibet insurgeri a te poenitus et in perpetuum tollimus, et abolemus, teque in pristinam famam, gradus, honores, et dignitates, ac alias in pristinum, et eumdem statum, in quo antea eras in omnibus, et per omnia, et quoad omnia restituimus, reponimus, et plenarie reintegramus. Et nihilominus omnes, et singulas quaerelas, inquisitiones, processus, cautiones, arresta, praecepta, decreta, aliosque actus contra te in quavis Curia, et Tribunali Ecclesiastico vel seculari hactenus quomodolibet, et per quoscumque, ac ad instantiam, seu instigationem quorumvis super praemissis datas, formatas, et datas, ex nunc poenitus, et in perpetuum cassamus, revocamus, et annullamus, viribusque et effectum evacuamus, ac per eos omnes, ad quos spectat tam in Curia, quam extra illam cassari etc. volumus, et mandamus, et ex nunc pro revocatis, et omnino cassatis haberi decernimus, et declaramus, quapropter Gubernatori et Senatori Urbis, Vicario, et Auditori Camerae, nec non Burgi, omnibus et alijs Iudicibus Ecclesiasticis et secularibus, ac eorundem locumtenentibus, Barisellis, executoribus, et alijs personis cuiuscumque status, ordinis, et conditionis nunc, et pro tempore existentibus ne te sic absolutum occasione praemissorum, per se, vel alium, seu alios publice, vel occulte, directe, vel indirecte quovis quaesito colore, vel ingenio, causa, et occasione inquirere, processare, interrogare, vel citari facere, seu contra te quaerelantes audiri, vel alio quovismodo in persona, aut rebus, molestari, seu inquietare etiam ex officio, vel ad quorumvis instantiam, seu instigationem audeant, vel praesumant districtius inhibemus, atque interdicimus. Et tam illis omnibus, fisco,

et accusatoribus, et instigatoribus praemissis perpetuum silentium desuper imponimus. Decernentes te ad verificandum, seu quovis modo iustificandum praemissa, aut quaevis illorum in iudicio, vel extra ubicumque minime teneri, sed solas praesentes ad hoc ubique sufficere, nec ad id alicuius alterius probationis adminiculum requiri, praesentes quoque litteras nullo unquam tempore etiam ex eo, quod aliqui forsitan interesse habentes vocati non fuerint, aut alio quovis capite, seu praetextu de surreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel alio quopiam defectu notari, impugnari, aut in dubium revocari posse, sed semper contra, et adversus quasvis impugnationes validas, et efficaces existere, ac tipi omnino, et in omnibus pro supradictis excessibus suffragari, neque te desuper ab aliquo ex praedictis, vel alijs Iudicibus, et personis molestari etc. posse; sicque, et non aliter in his omnibus per Gubernatorem, Vicarium, Auditorem, Senatorem, et alios praefatos, caeterosque Iudices etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, et S.^{tae} Ro. Ecc.^{ae} Cardinales sublata etc. iudicari, et diffiniri debere; ac irritum etc. attentari. Non obstantibus praemissis, ac indeseutis, nec non fe. rec. Pij IV, et Pij V. volentium huiusmodi gratias non valere nisi reis in carceribus constitutis, ac eiusdem Pij 4.¹ super gratijs in Camera Apostolica registrandis alioquin non valeant quatenus opus sit, et quorumvis aliorum Rom. Pont. praedecessorum nostrorum et nostris Constitutionibus et Ordinationibus, ac Statutis, reformationibus, bannimentis, legibus, et consuetudinibus, privilegijs quoque, indultis, et litteris apostolicis sub quibuscumque tenoribus etc. Quibus omnibus etiam si de illis etc. eorum tenoribus etc. latissime hac vice specialiter, et expresse derogamus, ac plene et sufficienter derogatum esse, et censeri volumus, et decernimus, caeterisque contrarijs quibuscumque clausolis oppositionis.

S.^{mus} D. N. mandavit expediri.

S. Card.^{lis} Lancelottus

V

Minuta del breve assolutorio di Clemente VIII in favore di Prospero Farinacci nella redazione definitiva con cui venne inviato al giuriconsulto sotto la data del 7 agosto 1596.

Archivio Vaticano, Sec. Brev. 357, ff. 1-2, 7^v.

CLEMENS PAPA VIII

Dilecte fili, salutem etc. De Apostolicae Sedis benignitate provenire dignum est, ut qui eidem Sedi fidelia praestiterunt obsequia, in suis necessitatibus congruum ab eadem suscipiant relevamen. Accepimus siquidem, quod cum tu, qui per quinquennium circiter

officio Locumtenentis criminalis causarum Curiae Camerae apostolicae Auditoris fungendo, iustitiam omnibus absque ulla personarum acceptatione ministrasti multorum propterea odium tibi conciliaveris, hinc factum est, ut qui malo erga te animo sunt te persequendi occasione non praetermiserint. Cumque etiam nonnulla crimina tibi propterea fuerint obiecta, et super his processus a diversis Iudicibus forsitan confecti fuerint, ac tipi interim aliorum esset criminum tibi impositorum occasione, Domus iussu nostro pro carcere assignata fuerit, Nos tuae securitati in praemissis consulere, ac omnem ulterius te persequendi ansam tuis malevolis adimere, ac te specialibus favoribus, et gratis prosequi volentes, teque a quibusvis excommunicationibus etc. censentes, necnon tibi imputatorum criminum qualitates, circumstantias, etiam aggravantes, ac processuum huiusmodi tenores, necnon tam Iudicium, quam accusatorum, et instigatorum, necnon aliorum imputatorum nomina, et cognomina, aliaque desuper necessaria et opportuna de quibus omnibus, et singulis nos plenam notitiam habemus, quaeque iustis de causis animum nostrum moventibus praesentibus exprimi volumus, eisdem praesentibus pro plene, et sufficienter expressis haberi, motu proprio non ad tuam, vel alterius pro te nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera deliberatione ac certa scientia nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine te a quibuscumque criminibus, excessibus et delictis quantumvis gravibus, et enormibus, de quibus, ut praefertur, coram dictis Iudicibus imputatus, querelatus, inquisitus et processatus fuisti, necnon a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et penis etiam pecuniariis, ac ultimi supplicii, aut alias tam corporis afflictivis, quam bonorum districtivis, etiam per quasvis leges civiles, vel canonicas, aut constitutiones apostolicas quomodolibet inflictis, quas tu criminum huiusmodi occasione quomodolibet incurreris aut incurrisse dici, vel praetendi posses, quasque pati, et luere deberes, ac in quibus condemnatus forsitan esses, aut condemnari posses auctoritate apostolica tenore praesentium in utroque foro plenarie absolvimus, et totaliter liberamus, ac poenas ipsas tibi gratiose remittimus, et condonamus, ac omnem inhabilitatis, et infamiae maculam sive notam contra te ex praemissis, et illorum occasione quomodolibet insurgentem a te penitus tollimus, et abolemus, teque ad famam, gradus, honores et dignitates, ac alias in pristinum et eundem statum, in quo antea eras, in omnibus et per omnia, et quoad omnia restituimus, reponimus, et plenarie reintegramus. Et nihilominus omnes et singulas querelas, inquisitiones, processus, cautiones, arresta, praecepta, decreta aliosque actus coram eisdem Iudicibus contra te hactenus quomodolibet per quoscumque et ad instantiam, seu instigationem quorumvis super praemissis, datas, formatas, et factas ex nunc penitus, et in perpetuum cassamus, delemus, revocamus et annullamus, viribusque et effectu prorsus evacuamus, ac per omnes ad quos spectat, cassari, deleri, revocari, et annullari volumus

et mandamus, ac ex nunc pro cassatis, deletis, revocatis et annullatis haberi decernimus et declaramus. Quocirca dilectis filiis nostro in Alma Urbe Vicario, atque Governatori, et Senatori eiusdem Urbis, causarumque Curiae Camerae Apostolicae generali Auditori et Governatori Burgi, et quibusvis alijs Iudicibus ecclesiasticis et saecularibus et eorum Locumtenentibus, necnon Barisellis, executoribus, et alijs personis cuiuscumque status, ordinis, et conditionis existentibus ne te sic absolutum praemissorum occasione per se vel alium seu alios publice, vel occulte, directe seu indirecte quovis quaesito colore, vel ingenio, causa, vel occasione molestare, perturbare, vel inquietare audeant, vel praesumant, nec ab alijs molestari, perturbari, vel inquietari patiantur; quin immo Tibi in praemissis efficacis defensionis praesidio assistant, ac praesentium effectu pacifice frui, et gaudere faciant, quarelas, inquisitiones, processus, cautiones, arresta, praecepta, decreta, aliosque actus huiusmodi omnino cassent, deleant, et aboleant, ac ab ijs, ad quos spectat cassari, deleri, et aboleri curent, et faciant, mandamus, praecipimus, ac inhibemus, ac tam illis omnibus, quam etiam fisco, et Accusatoribus, ac instigatoribus et alijs quibuscumque perpetuum desuper silentium imponimus. Decernentes te ad verificandum, seu quovis modo iustificandum praemissa aut quaevis illorum in iudicio, vel extra ubicumque minime teneri, sed solas praesentes ad hoc ubique sufficere, nec ad id alicuius alterius probationis adminiculum requiri, praesentes quoque literas nullo unquam tempore etiam ex eo quod aliqui forsitan interesse habentes vocati non fuerint vel ex defectu etiam non narratorum criminum aut alio quovis capite, seu praetextu de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae, vel alio quopiam defectu notari, impugnari, aut in dubium revocari posse, sed semper contra et adversus quasvis impugnationes validas et efficaces existere, ac tibi omnino et in omnibus pro supradictis excessibus suffragari, neque te desuper ab aliquo ex praedictis vel alijs Iudicibus et personis molestari, perturbari, vel inquietari posse, sicque et non aliter in his omnibus per Governatorem, Vicarium, Auditorem, Senatorem, et alios praefatos caeterosque Iudices etiam causarum Palatii Apostolici Auditores et S. R.E. Cardinales sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretando facultate, et auctoritate iudicari et diffiniri debere, ac irritum et inane quicquid secus super his a quoque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis ac indeseutis, necnon fe: re: Pij Quarti et Pij Quinti volentium huiusmodi gratias non valere, nisi reis in carceribus constitutis, ac eiusdem Pij Quarti super gratijs in Camera Apostolica registrandis, alioquin non valeant quatenus opus sit, et quorumvis aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, et nostris constitutionibus, et ordinationibus, ac statutis, reformationibus, bannimentis, legibus, et consuetudinibus, privilegijs quoque, indultis et litteris apostolicis sub quibuscumque tenoribus, et formis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confir-

matris et approbatis, quibus omnibus etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica et ad verbum expressa mentio habenda esset, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, latissime hac vice specialiter et expresse derogamus, ac plene et sufficienter derogatum esse et censeri volumus ac decernimus caeterisque contrarijs quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Marcum etc., die VII Augusti 1596, anno 5^o.

M. Vestrius Barbianus

VI

Contratto stipulato il 7 novembre 1597 dallo stampatore veneto Lucantonio Giunti con Prospero Farinacci per la stampa della seconda parte della sua Praxis et theorica criminalis, da doversi pubblicare nello stesso formato e con i medesimi caratteri della prima parte già edita dagli eredi di Giovanni Varisco.

Archivio di Stato di Venezia. Not. G.A. Catti, n. 3368, ff. 394^v-396.

Die Septimo mensis Novembris 1597

Mag.^{cus} Dominus Lucasantonius Giunti q. m.^{ci} Domini Iohannis Mariae agens uti complementarius Rationis cantantis sub nomine Haeredum q. Domini Thomae Juncti cuius ipse est solus haeres asserens habere plenam notitiam certamque scientiam, et informationem de quodam Instrumento conventionis, sive venditionis secundae partis Practicae, et theoricae Criminalis compositae per Ill.^{rem} et ex.^{tem} Dominum Prosperum Farinaccium, factum inter praedictum Ill. D. Prosperum ex una, et mag.^{cum} Dominum Petrum Petesium Venetum tam nomine proprio, et privato quam etiam vice et nomine ac uti agentem, et procuratorem ipsorum mag.^{corum} Dominorum Haeredum in confirmationem duarum apocarum quarum altera subscripta per ipsos Dominos Haeredes, altera vero per praefatum Ill. et ex.^{tem} D. Prosperum sub die tertiadecima septembris proxime praeteriti, in Alma Urbe celebrato sub die duodecimo octobris 1597. proxime praeteriti, et per Dominum Petrum Arcangelum Rubertum Ill.^{mi}, et R.^{mi} D.A.C. Notarium rogato, cuius tenor talis est ut infra sequitur, videlicet: Die duodecimo octobris 1597. Cum sit prout infrascriptae partes asseruerunt quod alias, et die 13 septembris proxime praeteriti fuerit conventum inter Ill. et ex.^{tem} Dominum Prosperum Farinaccium Romanum I. Ut. in eadem Romana Curia Advocatum ex una, et mag.^{cos} Dominos Haeredes q. Thomae Juncti Venetijs partibus ex altera deque et super consignatione seu venditione secundae partis practicae et Theoricae Criminalis per dictum Ill. et ex.^{tem} Dominum Prosperum factae, et compositum prout latius constat in duabus apocis eiusdem tenoris, quarum

altera subscripta per praefactum Ill. et ex.^{tem} Dominum Prosperum Farinaccium, altera vero per dictos mag.^{cos} Dominos Haeredes q. Thomae Juncti quas mihi notario etc. tradiderunt ad effectum inserendi in praesenti Instrumento tenoris infrascripti, videlicet. - Adi 13 di settembre 1597. In Venetia. Per la presente se dichiara come il sig.^r Prospero Farinaccio si è convenuto con li mag.^{ci} Heredi di Tomaso Giunti di darli la sua seconda parte della pratica, et Theorica Criminale finita che sarà conten[en]te tre titoli cioe del Reo confesso, e convitto, de penis temperandis, et de extraordinarijs questionibus, et detta opera darla alla stampa a detti Giunti per prezzo di scudi duecentosettanta di moneta da pagarseli quando consegnerà il sopradetto libro a detti m.^{ci} Heredi o suoi agenti, e quali promette farlo stampare in carta buona recipiente nella forma, et caratteri che è stata stampata la prima parte di detto s.^r Prospero dalli heredi di Gio. Guarischo, et che sia ben corretto, e stampata che sarà detta opera siano obligati detti mag.^{ci} Giunti dargline volumi trentacinque franchi, et condotti a Roma a tutte sue spese. Et per osservatione delle sopradette cose si obliga ogn'uno di sopradetti in ampla forma Camera apostolica, dando autorità ad'ogni notario di poterla stender questa polizza con le solite clausule, et consuete, et cosi giurano. Noi heredi di Tomaso Giunti promettemo quanto di sopra. Adi 13. di settembre 1597. In Roma. Per la presente se dichiara come il s.^r Prospero Farinaccio si è convenuto con li mag.^{ci} Heredi di Tomaso Giunti di darli la sua seconda parte della pratica, et Theorica criminale finita che sarà continente tre titoli cioe, del Reo confesso convitto, de penis temperandis, et de extraordinarijs questionibus, e detta opera darla alla stampa a detti Giunti per prezzo di scudi duecentosettanta di moneta da pagarseli quando consegnerà il sopradetto libro a detti mag.^{ci} Heredi o suoi agenti, et quelli promette farlo stampar in carta buona recipiente nella forma et caratteri che è stata stampata la prima parte di detto sig.^r Prospero dalli heredi di Gio. Guarischo, et che sia ben corretti, et stampata, che sarà detta opera siano obligati detti mag.^{ci} Giunti dargline volumi trentacinque franchi, et condotti a Roma a tutte sue spese, et per osservatione delle sopradette cose si obliga ogn'uno delli sopradetti in ampla forma Camera apostolica dando autorità ad'ogni notario di poterla stendere questa polizza con le solite clausule consuete, et cosi giurano. Io Prospero Farinacci prometto quanto di sopra. Volentes de praesenti ambae partes pro maiori eorum, et utriusque ipsorum cautione desuper conficere instrumentum, et ad illius celebratione devenire. Hinc est quod anno etc. supradictus Ill. et ex.^{ns} Dominus Prosper Farinaccius ex una, et m.^{cus} Dominus Petrus Petesius Venetus tam suo proprio, et personali nomine quam vice et nomine, ac uti agens et procurator supradictorum mag.^{corum} DD. Haeredum q. Thomae Juncti pro quibus nihilominus promisit de rato etc. et de ratificari faciendo praesens instrumentum, et omnia in eo contenta, et dare instrumentum publicum ratificationis huiusmodi in publicam, et

autenticam formam in actis mei etc. infra duos menses ab hodie proxime aliter ultra observationem contentorum in praesenti instrumento teneri, et obligatum esse voluit ad omnia damna etc. de quibus etc. sponte etc. et omni meliori modo etc. ad invicem, et vicissim et alter altero attendere et observare promiserunt omnis, et singula in dictis apocis contenta, et expressa, et per ipsos respective promissa, et non contrafacere, dicere, vel venire quavis occasione, vel causa aliter etc. ad omnia damna etc. et insuper praedictus Ill. et ex.¹⁸ D. Prosper Farinaccius confessus fuit habuisse, et recepisse ab eisdem haeredibus absente me notario etc. ad computum dictae summae de qua in dictis apocis scuta centumsexaginta monetae in tot petijs librorum in pluribus vicibus, et partitis usque in praesentem diem ex eorum apotheca et libraria habet etc. de quibus etc. exceptioni etc. speique renunciavit etc. quietavit etc. cum pacto etc. et versa vice dictus Dominus Petrus quot.^o nomine, et cum eadem promissione de rato quietavit dictum Ill. et ex.^{tem} D. Prosperum praesentem etc. de praecio dictorum librorum ut supradicto Ill. D. Prospero venditorum usque in praesentem diem, et sic sese ad invicem, et vicissim quietaverunt per pactum etc. conve[ne]runt insuper dictae partes quod in eventum mortis, infirmitatis seu alterius notabilis impedimenti (quod Deus avertat) dicti Ill. D. Prosperi ullo pacto posset perficere operam de qua in dictis apocis praesens instrumentum et praefactae apocae sint nullae ipso iure, ac si factae non forent, et dictus Ill. D. Prosper, et sui etc. teneantur ad restitutionem dictorum scutorum centumsexaginta monetae, quia sic etc. quae omnia etc. alias etc. Pro quibus etc. observandis etc. dictus m. d. Petrus se ipsum, eiusque haeredes etc. nec dictos haeredes etc. q. Thomae Juncti suaque et illorum bona quaecumque etc. dictus vero Ill. D. Prosper se ipsum etc. eiusque haeredes etc. ac bona etc. in ampliori forma Camerae etc. cum aliis etc. obligantes etc. citra etc. renunciantes etc. consentientes etc. unica etc. iurarunt etc. super quibus etc. Actum etc. praesentibus testibus etc. Auditoque toto tenore praeinserti instrumenti eisdem per me notarium de verbo ad verbum perlectum sponte etc. et omni meliori modo etc. supradictum instrumentum, et omnia, et singula in dicto instrumento contenta, et expressa ratificarunt, approbarunt, et acceptarunt, et emologarunt, ac ratificant, emologant, approbant, et acceptant, illaque rata, grata, et firma habere, tenere, attendere, et observare promiserunt, et promissis non contrafacere, dicere, opponere, vel venire quavis occasione vel causa, et quatenus opus sit de novo promiserunt attendere, et observare omnia, et singula in dicto instrumento contenta, et expressa, et per dictum Dominum Petrum Petesium promissa non solum modo praemisso sed omni alio meliori modo etc. Pro quibus etc. observandis etc. sese etc. eorumque haeredes etc. ac bona etc. iuraque in ampliori forma Camerae apostolicae etc. cum aliis etc. in solidum obligarunt etc. citra procuratorum etc. consentientes renunciantes cuicumque appella-

tioni etc. consensientes relaxationi mandati exequutivi. Unica etc. iuraturarum tactis etc. super quibus etc.

Actum Venetiis ad Cancellariam in Rialto, praesentibus ill.^{mo} D. Andrea Zane D. Pauli et Domino Ludovico de Capitibus q. Domini Hieronymi testibus vocatis, et rogatis.

VII

Minuta del breve di Paolo V, del 14 febbraio 1606, con cui Prospero Farinacci viene nominato procuratore generale del fisco e della Camera apostolica.

Archivio Vaticano, Sec. Brev. 404, f. 491^{r-v}.

PAULUS PAPA V

Dilecte fili, salutem etc. Singularis tua doctrina, quam lucubrationes per te in causis criminalibus hactenus in lucem editae testantur, necnon longa ac diuturna tua experientia, quam tibi comparasti, dum in eisdem causis tuendis, et definiendis in Romana Curia Advocati et Iudicis munus exercuisti nobis etiam familiari usu cognita, et perspecta, ac fides, et integritas, aliaque virtutum merita, quibus te ornatum esse noscimus, spem nobis afferunt, fore, ut ea, qua tibi commiserimus iuste, recte, ac fideliter sis administraturus, Tibi igitur officium Procuratoris Generalis fisci nostri, et Camerae nostrae apostolicae cum honoribus, oneribus, auctoritatibus, facultatibus, provisione, salarijs, et emolumentis solitis, et consuetis ad nostrum, et Sedis apostolicae beneplacitum concedimus per praesentes. Mandantes propterea dilectis filiis nostro, et S.R.E. Camerario, et clericis Praesidentibus Camerae nostrae praedictae, caeterisque ad quos spectat, ut te ad dictum officium, eiusque liberum exercitium iuxta tenorem praesentium recipiant, et admittant, tibi que faveant, et assistant, Depositario vero generali, ac alijs, ad quos pertinet ut de salarijs, et emolumentis praedictis debito tempore cum effectu respondeant, et responderi curent, et faciant. Contrarijs non obstantibus quibuscumque volumus autem ut de dicto officio recte, et fideliter exercendo, ac de non recipiendo aliquod genus muneris praeter esculenta, et poculenta, quae triduo consumi possint, iuxta formam iuris communis in manibus nostri, et S.R.E. Camerarij praedicti debitum praestes in forma solita iuramentum.

Datum Romae, apud S. Petrum etc., die XIII februarij 1606, a primo.

Si San.^{mo} placet potest expediri

P. Card. Aldobrandinus

VIII

Due suppliche presentate a Paolo V da Prospero Farinacci rispettivamente nel marzo e nell'aprile 1616 circa il trasferimento al proprio figlio Ludovico della pensione di cento scudi d'oro, che egli godeva sin dal 1594 su un canonicato di S. Giovanni in Laterano.

Archivio Vaticano, Sec. Brev. 535, ff. 268-269.

1. Padre Santo

per far valida la facultà, che la S.^{tà} Vostra per sua benignità s'è degnata farmi di poter transferire a Ludovico mio figlio naturale, et nato ex coniugata la pensione di scudi cento d'oro, che Clemente VIII. felice memoria riservò a mio favore dell'Anno 1594. nel Canonicato di S. Giovanni Laterano, all'ora conferito al s.^r Gioseppe Ridolfino, et da esso poi risegnat'al s.^r Mario suo Nepote: la supplico genuflesso a restar servita ordinar'a Mons.^r Cobelluccio, che nel Breve da spedire, faccia mentione che del 1602. ricusando detto s.^r Mario pagarmi la pensione (si come continuamente m'haveva pagato il suo Authore) fui forzato convenirlo avanti all'A.C., dove servatis servandis, ottenn'il mandato de manutenendo, dal quale se bene esso appellasse. Nondimeno conscio della sua pocha ragione non solo non proseguì più oltre l'Appellatione; ma anco dopoi sempre sin'al presente giorno m'ha pagato, con pigliarne di più alcune volte le Censure, et sic agnoscendo Debitum. Et che poi dell'Anno 1614. del Mese d'ottobre mi facesse presentare un Monitorio di Mons.^r R.^{mo} Vicario lateranense con la clausula Si quis etc. Che infra triduum dovess'astenermi dal riscotere detta pensione, et che si dovesse restituire le già riscosse, attento quod non extabat aliqua pensionis reservatio, pretendendo per quant'intesi, che la reservatione fosse nulla, essend'Io irregolare per esserm'ingerito in poenas sanguinis. Ancorche detto Monitorio non l'habbi reprodutto, se non del mese di Marzo dell'Anno passato, anzi parimente senza far'altr'Atto, m'ha poi pagato sempre con pigliar le Censure, come di sopra, havendo forsi risaputo ch'il medemo Clemente quando riservò a mio favore la pensione, mi fece gratia dispensarmi da ogn'irregolarità incorsa, et da incorrersi in amplissima forma. Et se bene Padre Santo si creda de Jure non esser necessario far mentione nelle gratie fattemi dalla S.V. delle sopradette Liti calunniose, et quella dell'A.C. da detto sig.^r Mario già derelitta per X. Anni, e più. Et quest'ultimo Monitorio di Mons.^r Vicario Lateranense circondotto, non essendo prodotto nel termine delli tre giorni prefisso in esso; nondimeno per abundarne in Cautela, genuflesso La supplico ad ordinare a Mons.^r Cobelluccio, che nel Breve ci faccia mentione di quanto di sopra s'espone con tutte altre clausule necessarie per la validità della facultà di transferire la prim'e seconda metà della Pensione: Tanto più, quanto che non si toglie all'Avversario l'Attione, ch'in qual-

sivoglia modo pretenda la Nullità della Reservatione, e genuflesso li bagio li Sant.^{mi} Piedi.

D.V.S. Mínimo et oblig.^{mo} servo

Prospero Farinacci

Sul retro (f. 280^v): Alla Santità di N. Sig.^{re} per Prospero Farinacci. Al Cobelluzzi, che ne parli a N.S. Die 16. Martii 1616. S.^{mo} placuit.

2. Padre Santo

Torn'a supplicare la S.^{tà} Vostra Prospero Farinacci suo Dev.^{mo} Servo a farli gratia concederli facultà di transferire l'altra metà della Pensione che ha nel Canonico di S. Giovanni Laterano del s.^r Mario Redolfino a Ludovico suo figliol naturale et ordinar'a Mons.^r Cobellutio, gle ne spedisca il Breve con tutte le Clausule necessarie per la Validità di tal translatione, e genuflesso li bagia li S.^{mi} Piedi etc.

Sul retro (f. 281^v): Alla Santità di N.S.^{re} per Prospero Farinacci. Al Cobelluzzi, che consideri quel che convien di fare. Die 9. Aprilis 1616 S.^{mo} placuit cum clausula sine praeiudicio iurium partium etc.

In fondo al foglio si legge la seguente nota, scritta all'incontro: Supplica s'ordini a Mons.^r Cobellucci, che nel Breve della facultà di transferire la pensione a Ludovico suo figliolo fattali dalla S.^{tà} V., si faccia menzione delle liti, una avanti all'A.C. del 1602. già finita per sentenza a favor dell'Oratore, et reiudicata, et l'altra avanti al Vicario Lateranense per Monitorio non reprodutto in Termine, et Circondotto; già che sempre l'Adversario cognoscendo non haver raggion'alcuna, sin qui ha sempre pagato, et non per questo, che si supplica, si fa pregiudicio alcuno alle pretensioni dell'Adversario, se giuste saranno.

IX

Atto di vendita di n. 480 esemplari del suo trattato De haeresi fatta da Prospero Farinacci, il 14 maggio 1618, al libraio e stampatore romano Andrea Brugiotti.

Archivio di Stato di Roma. Notai A.C. 4630, f. 194^{r-v}, 199^{r-v}.

In nomine Domini, Amen. Presenti publico instrumento cunctis ubique pateat evidenter sit notum quod anno a Nativitate Domini N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo decimo octavo, Indictione prima, die vero decima quarta Maij, Pontificatus autem Smi in Christo Patris et D.N.D. Pauli divina providentia Papae Quinti anno

eius decimo tertio, in mei Notarij publici, testiumque infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum, habitorum atque rogatorum presentia presens et personaliter constitutus Perill.^{is} et admodum Excellens D. Prosper Farinaccius I.C. Romanus a me etc. cognitus, sponte etc. omni meliori modo etc. vendidit etc. Mag.^{co} D. Andreae Brugiotti librario Romano presenti etc. volumina quatringsenta octuaginta librorum per dictum D. Farinaccium alias in lucem editorum super tractatu de Haeresi in eius manibus restantia, et remanentia et ex causa huiusmodi venditionis cessit etc. eidem Andree emptori presenti etc. omnia et quecumque privilegia, sibi in premissis, et circa premissa quomodolibet concessa, scilicet a Summo Pontifice, Sacra Caesarea Maiestate et a Christianissimo Regge [!] Galliae omniaque et singula iura etc. sibi vigore eorundem privilegiorum quomodolibet competentia etc. nullo iure, nullaque actione sibi super illis in posterum reservatis infrascriptis tantummodo exceptis ad habendum etc. ponens etc. constituens etc. quosquidem libros dictus Ill. D. Prosper eidem D. Andree presenti etc. in viginti ballis continentibus volumina viginti quatuor pro qualibet balla consignavit illasque dictus D. Andreas una cum ante dictis privilegijs recepit, et de illis se contentum etc. vocavit etc. quietavit etc. cum pacto etc.

Hanc autem venditionem, et cessionem omniaque et singula in presenti instrumento contenta, et expressa fecit etc. dictus D. Prosper Farinaccius eidem D. Andree presenti etc. pro pretio et pretij nomine scutorum quingentorum septuagintasex monete Juliorum decem pro scuto solvenda, prout dictus D. Andreas emptor solvere etc. promisit dicto D. Farinaccio presenti etc. infra biennium ab hodie incipiendum et ut sequitur etc. in quatuor paghis, et solutionibus, scilicet in fine cuiuslibet semestris ratam partem, hic Romae libere etc. ac omni iuris et facti exceptione remota alias etc, etiam ad omnia damna de quibus etc. pacto tamen expresse adiecto, et mutua stipulatione interveniente vallato, videlicet Che al detto S.^r Farinaccio solo sia lecito poter dar licenza per una volta sola al S.^r Gio. Batta Pulciani libraro in Venetia che possa passato però un anno d'hoggi prossimo cominciare a finir di stampare detto Trattato de heresi con prohibitione però expressa, che non possa mandarli in modo alcuno nel Stato Ecclesiastico, et anco di poter dar licenza a Giovanni Kerberg fiamengo di poter smaltire quelli trattati, che ha già stampati, et non altro, et il guadagno che si cavarà per le dette due licenze sia di esso sig.^r Prospero quia sic etc. Promittens dictus Ill. D. Prosper Farinaccius huiusmodi venditionem, et cessionem ac omnia et singula in presenti instrumento contenta fuisse et esse bonas, validas beneque valide et legitime factas dictaque volumina librorum ac iura nulli alteri vendidisse etc. ac respective cessisse nihilque fuisse in preiudicium presentis instrumenti et contentorum in eo dictique D. Andree emptoris presentis etc. alias ultra precisam omnium et singulorum premissorum observationem ad quam etc. teneri etc. etiam

voluit de evictione etc. ac etiam ad omnia damna etc. de quibus etc. ad favorem dicti D. Andree presentis etc. pro quibus etc. dicti Ill. D. Prosper et D. Andreas sui que heredes etc. bona etc. iura etc. in forma Camere Apostolice cum clausulis etc. citra etc. ad invicem obligarunt etc. renunciantesque etc. consensientesque etc. et tactis etc. iurarunt super quibus omnibus et singulis premissis petitum fuit a me Notario publico infrascripto ut unum vel plura publicum seu publica conficerem instrumentum et instrumenta.

Actum Romae in Palatio habitationis dicti D. Prosperi posito in Via Cursus et Regione Campi Martij ibidem presentibus etc. DD. Laurentio filio q. Antonii Zucharini Imolensi, et Petro Antonio q. Iulij Fortis de Valio Provincie Basilicate testibus ad premissa omnia et singula vocatis, habitis specialiterque rogatis. Pro D. Julio Olivello Cur. Causarum Camerae Apostolicae Notario de premissis rogato ego Lauretus Persicus eiusdem Curiae Notarius hic me subscripsi requisitus.

Nos Jo. Dominicus Spinula Prothonotarius Apostolicus Utriusque Signature S.^{mi} D.N. Pape Referendarius nec non Curie causarum Camere Apostolice generalis Auditor etc. Universis etc. fidem facimus et attestamur supra dictos DD. Julium Olivellum de premissis rogatum et Lauretum Persicum qui pro eo presens instrumentum subscripsit suoque solito signavit esse veros legales fideique dignos ac Curie Nostre Notarios publicos eorumque scripturis tam publicis quam privatis in iudicio et extra semper adhibitam fuisse et de presenti plenam magis adhiberi fidem indubiam. In quoque fidem ratam Rome hac die 27. Novembris 1618.

Dominicus Spinula

X

Copia dell'ultimo testamento e codicillo di Prospero Farinacci, ricevuti il 1° ottobre 1618 dal notaio A.C. Giulio Olivelli.

Archivio di Stato di Roma. Congregazione dell'Oratorio, 145, fasc. 150.

In nomine Domini, Amen.

Ego Prosper Farinacius Romanus bo. me. Marcelli Farinacij filius licet alias et sub die undecima mensis Iunij proxime praeteriti meum ultimum condiderim testamentum in quo meum universalem heredem institueram Ludovicum Farinacium prout latius in dicto testamento sub die praedicta seu alio veriori tempore in actis D. Iulij Olivelli A.C. notarij consignato ad quod et quia tamen hominis voluntas est deambulatoria usque ad mortem occasionisque interim recte et disposite reformandi et mutandi et alias disponendi causam et materiam suggerunt, et quia sic mihi de bonis et rebus

meis disponere placuit et placet, et omni alio meliori modo et ne tempore mortis impraepratus moriar, infrascriptum aliud meum testamentum similiter nuncupativum, quod de iure civili dicitur sine scriptis condere et facere proposui prout utens et uti declarans licentia et facultate testandi a S.^{mo} D.N. Paulo Papa V. concessa prout in litteris apostolicis desuper expeditis sub datum die 18. mensis Maij 1609. seu alio veriori tempore et illarum vigore, et omni alio meliori modo huiusmodi meum testamentum facio et condo, in modum et formam sequentem, videlicet:

In primis animam meam Omnipotenti Deo, gloriosissimaeque semper Virgini Mariae humiliter et devote quantum possum commendo, et cum a corpore separari contigerit (quod in Dei gratiam succedat) meum cadaver sepelli volo in ecclesia S. Silvestri in Monte Quirinali in sepultura a me in dicta ecclesia constructa quod cadaver meum de nocte, et sine pompa deferri mando, cum inscriptione sepulturae cum his verbis videlicet:

Ossa Prosperi Farinacij Iuris consulti Romani qui natus die prima Novembris 1544. obiit die....

Dum cadaver erit in terra et antequam sepelliatur si fieri poterit sinminus intra duos dies a die obitus missas centum pro beneficio animae meae celebrari volo et mando.

Statim mea morte sequuta fieri iubeo per meum infrascriptum heredem et testamenti executorem, inventarium clarum, specificum et distinctum omnium bonorum meorum mobilium, et semoventium massaritarum, librorum impressorum et non impressorum et pecuniarum si quae erunt, et in conficiendo hoc inventario describantur omnia infrascripta mea bona et credita, videlicet:

L'offitio del Notariato di Ripetta al presente affittato al s.^r Ottaviano Politiano per scudi quaranta il mese si come consta per instramento rogato da m.^r Bernardino Fosco Notaro di Rota.

Sette rubia e mezzo di terreno da far vigne posto nel Territorio del Monte nel luogo detto lo sterparo al presente locato in perpetuo a Dom.^o Gentile et Ottaviano Brancaleone come per instramento rogato dal Fosco.

Un credito de scudi Cinquecento da Andrea Brusciotti per il prezzo di tanti volumi de Trattati de Heresi come per instramento rogato dall'Olivello sopradetto del presente anno⁴.

E più dal medesimo Brusciotti scudi sessanta per il prezzo della vendita delli medesimi trattati come per sua poliza privata.

Dal signor Duca di Fiano scudi doi cento cinquanta moneta per il prezzo di doi cavalli vendutigli come per poliza privata di sua mano.

La prima et seconda parte delle decisioni di Rota già stampate

⁴ Vedi al riguardo il documento n. IX.

in Venetia a mezzo con Andrea Brusciotti et Concetto Amoroso con le conventioni rogate per l'Olivello et detto Brusciotti ha la cura di tenerne conto della spesa fatta, et de libri che di mano in mano si venderanno et alle mani sue perveranno.

La terza et quarta parte delle medesime decisioni non ancora stampate ma è perfetta compita e legata in duoi volumi quale si debba dare a stampa a spese dell'herede, in compagnia del sopradetto Andrea libraro, et Concetto Amoroso (se però così parerà all'infrascritto essecutore) al presente si trovano in mano di Mons.^r Coccino Decano della Rota per rivederle, et per farne parola in Rota acciò si habbia licenza di stamparle.

La seconda parte de fragmenti criminali con l'appennice d'immunità ecclesiastica, che insieme farà un volume grosso quale si è dato a stampare alla stampa Camerale a mio conto con patti et conventioni rogate per li atti dell'Olivello.

Molti Consigli Criminali che faranno il 3° volume delli miei Consigli, quali si debbano far stampare dove et da chi parerà all'infrascritto essecutore del presente mio testamento.

L'Argentaria scritta nel inventario delli miei mobili che sta registrato nel libro delli miei memoriali.

Quattro cavalli di carrozza et doi carrozze et un altro cavallo da cavalcare leardo.

Biancaria et altri mobili secondo l'inventario scritto nel medesimo libro delli miei memoriali.

La libreria che parimente è scritta nel medesimo libro delli miei memoriali, qual libro de memoriali il mio herede et essecutore infrascritto ne tenghino buona cura et non lo lascino vedere a persona alcuna, et detto inventario lo faccino con il decreto del Giudice, intervento del notaro e testimonij et con altre solennità necessarie et così con il beneficio di detto inventario accetti l'eredità et non altrimenti il mio Herede.

Et debita quae de presenti reperiantur in mea hereditate sunt infrascripta, videlicet:

Scudi mille d'oro presi a censo tre anni sono dalli ss.^{ri} Matthei, et Mignanelli per li atti del detto Olivelli.

Scudi mille moneta presi a Compagnia d'officio quest'anno da diversi come per li atti del Vatelli notaro A.C.

Scudi doi cento sessanta a Compagnia d'officio di Concetto Amorosi rogata de novembre 1617 dall'Olivello suddetto.

Scudi mille moneta havuti in prestito dal s.^r Settimio Olgiati per li atti di Quintiliano Gargario notario capitolino.

A Lucha de Vecchi fondaco in Banchi scudi doicento in circa.

A diversi scudi cento.

Dico etiam et declaro habere nonnulla debita in meo iuventutis

tempore contracta ad favorem nonnullarum personarum quae hodie sunt mortuae eorum heredibus sunt incognita et occulta quaequidem debita omnino de meis bonis et hereditate solvi et satisfieri intendo et sunt scripta in quadam notula seu lista tradita a me vivente Ill.^{mo} D. Cardinali de Lantibus, et Concetto Amorosio eiusdem Concetti manu scripta, ad quam scriptam et notulam me omnino refero et a dd. Creditoribus omnimodam remissionem et condonationem haberi, et ad illam procurandam supplico eundem Ill.^{mm} Dominum Cardinalem ut suam interponat auctoritatem; rogo autem d. Concetum et R. D. Michaellem Ghislerium Clericum S. Silvestri ut pariter et faciliiori et meliori modo quo ipsis videbitur eandam remissionem et condonationem sollicitent et tractent, et quod de pecunijs quae pro hac remissione et liberatione solvere contigerit stari debeat solo et simplici verbo et assertioni non solum eiusdem Ill.^{mi} D. Cardinalis, sed etiam ipsorum R.D. Michaelis et Concetti in tantum quod de quantitate pecuniarum hac de causa per eosdem recepta et soluta nullam prorsus redolere teneantur rationem declarans propterea debita in dicta notula scripta fuisse per me soluta de mense octobris proxime praeteriti dum infirmus in lecto iacui et cassa reperivi ex lista quam habet dictus Concettus, quae propterea solvi non debent et in hoc tantum confirmo codicillum per me sub die prima mensis octobris praesentis anni factum per acta dicti D. Olivelli A.C. notarij.

Iure legati relinquo Ecclesiae Divae Mariae de Pace Urbis seu alteri ecclesiae arbitrio Ill.^{mi} et R.^{mi} D. Cardinalis de Lantibus, si tamen infrascriptum onus suscipere velit, scuta centum et decem monetae, et id quod plus valebit pro una vice tantum, quae mando investiri in emptionem unius loci Montis non vacabilis Romanae Curiae ad favorem dictae ecclesiae quae possit eius arbitrio disponere de fructibus dicti loci Montis cum onere tamen celebrandi missas triginta quolibet anno in perpetuum pro salute animae meae. Et in eventum extinctionis dicti loci Montis, et cuiuscumque investmenti ex eo pro tempore faciendi toties mando illius praetium investiri in emptionem similis loci unius Montis non vacabilis ad favorem dictae ecclesiae cum eodem onere celebrandi dictas missas annuas triginta.

Onus autem celebrandi dictas missas, mando quod de presenti detur quatenus acceptare voluerit moderno Archipresbytero Arcis Prioris Francisco Antonio Gliares de Brundusio.

Item iure legati et pro anima mea relinquo scuta centum monetae iuliorum 10. pro scuto Ecclesiae S. Laurentij in Lucina ex quibus enim debeant pro eorum libraria tot libri ad eorum beneplacitum.

Item iure legati et pro anima mea relinquo Concetto Amorosio de Montefortino meo familiari scuta tricenta monetae ad ut de dicta pecunia commodius nubere possit suas sorores, quae aliunde non habent nisi fratris subsidium, extrahenda ex precio, et venditione meo-

rum bonorum mobilium infra tres annos a die mortis hoc modo, videlicet scuta centum quolibet anno nec non relinquo eidem quodam meum cubilem seu lectum quod de presenti penes se retinet.

Bibliothecae ecclesiae S. Silvestri in Monte Quirinali iure legati relinquo li miei Repertorij cioè de Contractibus, Iudiciale, de ultimis voluntatibus, et Criminale che in tutto sono quattro con conditione però che volendone l'infrascritto Ludovico mio figliolo et herede una o più copie a sue spese siano obligati a lasciarglile copiare.

R.D. Michaeli Ghislerio Presbytero in dicta Ecclesia S. Silvestri relinquo iure legati scuta centum monetae eidem solvenda una vice tantum ad effectum che Sua Rev.^a possi far ricopiare un opera che vuol far stampare.

Sorori Franciscæ meae sorori Moniali in Monasterio S. Margaritæ de Scala de Urbe iure legati relinquo scuta decem monetae iul. 10. pro scuto eidem per infrascriptum meum heredem solvenda quolibet anno de semestre in semestre in principio cuiuslibet semestris pro rata durante eius vita naturali, et donec ipsa vixerit tantum et non ultra cum hoc quod dicto Monasterio et illius superiori nihil acquiratur nec acquisitum sit sed sint propria eiusdem sororis Franciscæ pro suis servitijs et necessitatibus.

Item pro anima mea relinquo Venerabili Monasterio Clericorum S. Silvestri in Monte Quirinali scuta ducenta monetae iul. 10. pro scuto pro una vice tantum eroganda in eius utilitatem arbitrio R.^{mi} D. Praepositi generalis solvenda infra duos annos post mortem meam quolibet anno a fine scuta centum monetae.

In summa scutorum decem monetae haeredem meam instituo D. Juliam meam germanam sororem, ita ut nihil aliud ex haereditate et bonis meis petere et praetendere valeat sub quovis praetextu etiam cuiuscumque supplementi cuiusvis portionis illi quomodolibet debiti vel competenti licet, ut existimo, ex haereditate et bonis meis nihil aliud praetendere possit.

Item iure legati relinquo eidem infrascripto meo haeredi infrascripta bona mobilia (si et quatenus post mortem meam habitaverit una cum Julia mea sorore et non alias) videlicet:

Due stanze di corami a sua elettione

Sei matarazzi con tre pagliaricci

Otto colonne

Tre cuscini lunghi

Un capezzale piccolo

Sei coperte di lana

Otto para di lenzuola sottili di tre tele l'una larghi per la sua persona

Dieci para di lenzuola di terliccio di Monacho usate per la famiglia

Dieci tovaglie sottili di tre a sua elettione per la sua tavola

Dieci tovaglie grosse di terliccio per la famiglia

Cinquanta tovaglioli sottili per la sua tavola a sua elezione

Trenta tovaglioli per la famiglia grossi di terliccio

Dieci sciugatori sottili larghi per la sua persona a sua elezione

Dieci sciugatori grossi pur a sua elezione per la famiglia

Dieci camiscie larghe delle mie le più nove

Dieci fazzoletti non usati

Una credenza grande di noce a sua elezione

Doi armarij piccioli di Albruccio che li dicono hoggi la guardarobba di Vico

Un altro armario d'abeto overo di castagna a sua elezione

Il mio ritratto, et quello del Cardinal Altemps cum prohibitione tamen, ne illos vendere, aut quovis modo alienari possit

Il studiolo coperto di veluto roscio con il suo scabello dove sta posato

La cassa picciola di noce, con dove sta posata, che era di mio Padre

Un paro di buffetti a sua elezione

Una tavola tonda con il suo copertorio, et tapeto tondo che sta nel studio

Un'altra tavola a sua elezione

Scabelli venticinque

Il Crucifisso di rame indorato con l'ornamento, et ingenocchiaio, al quale Paolo Quinto ha concesso l'indulgenza di S. Carlo, che sta appresso al mio letto.

Doi cucchiari, et doi forchette d'argento

Una sottocoppa d'argento

Doi candelieri d'argento con li smocatori simili

Li sigilli

Doi tapeti piccioli caedrini usati

L'immagine della S.^{ma} Madonna, che hoggi sta nella Camera dinanzi dove dormo io

Li piatti di maiolica con l'arme mia grandi, et piccioli con li baccili, et boccali

Eumdem Ludovicum haeredem meum universalem, ut mox dicam, particulariter et in specie instituo, et iure institutionis ac etiam pro eius legitima, sive de iure debeatur, sive non, ita quod amplius petere non possit, nec pro alimentis, nec pro alia quaque causa, et si plus petierit ipsum privo omni commodo haereditatis meae, quae eo casu ad infrascriptos meos substitutos vadat, et recadat relinquo scuta ducenta monetae quolibet anno retrahenda ex affictu dicti notariatus Curiae ipsi solvenda de mense in mense et in fine, et in fine cuiuslibet mensis ratam partem, quod officium volo, et mando quod vendi in totum vel in partem pignorari, seu alienari minime possit, alienationis vocabulo latissime sumpto, nisi quando et prout inferius dicitur fuerit adimpleta forma per me in presenti testamento traditum, et purificatum cond.^o haeredis institutionis et

non antea, nec alias, aliter, nec alio modo, et residuum dicti affictus mando quod deponi debeat penes banchum sacri Montis Pietatis Urbis ad effectum investiendi, prout de praetio bonorum mobilium inferius disponam.

In omnibus autem, et singulis meis bonis mobilibus et immobilibus semoventibus iuribus debitorum nominibus, creditis, presentibus et futuris, et in tota et universa mea haereditate et successione, et primum in dicto officio notariatus Curiae Ripettae empto de meis proprijs pecunijs, ut in decreto, cum conditionibus tamen suprascriptis et infrascriptis, haerodem meum universalem instituo et esse volo, et ore proprio nomino Ludovicum Farinaccium meum filium, et sive sit, sive non sit filius meus, et talis qualis sit, ita quod probare nullo modo teneatur quod sit filius meus, et talis, qualis sit, filius et haeres meus esse debeat, et sit.

Instituo inquam Ludovicum meum haerodem, ut supra, cum hac expressa conditione et non alias, aliter, etc.

Prima purchè attenda, come di sopra realmente et con effetti al studio delle leggi, et in tempo debito si addottori et addottorato attendi all'essercitio del Dottore in advocare, ovvero legere in studio, giudicare, o in altro modo che se possa veramente dire essere Dottore di fatti, et non di parole ad arbitrio del detto signor Cardinale Lanti. 2^o Purchè viva honoratamente sia huomo da bene, et non faccia attione alcuna indegna, et non conveniente, perche dovendo esso esser un ignorante, o pur huomo di mal nome, et un sviato non intendo che debba haver un quatrino dell'heredità mia, et tutto, come ho detto, ad arbitrio dell'Ill.^{mo} s.^r Cardinale Lanti, il quale molto bene sa la mia intentione, dal qual arbitrio, o giuditio ancorche estraudiciale non si possi reclamare in modo alcuno et in evento che S.S.^{ria} Ill.^{ma} giudichi che detto Ludovico non abbia adempito le conditioni predette et che però debba esser privato della heredità mia, che in questo voglio si stia alla volontà, et sola assertione etiam estraudiciale del detto Ill.^{mo} s.^r Cardinale Lanti. In tal caso voglio che li effetti dell'heredità s'indichino in denari, de quali la metà se ne dia alle zitelle sparse, et l'altra metà alli Chierici Regolari di S. Silvestro di Montecavallo da erogarsi in beneficio della Chiesa ad arbitrio de loro Superiori, et per l'anima mia.

Cum declaratione tamen quod si praedictas conditiones cum quibus est institutus idem haeres adimpleverit, non tamen per hoc possit officium notariatus Curiae Ripettae vendere, nec etiam pecunias investitas alienare nisi quando si nubere voluerit, uxorem acceperit cum satisfactione Ill.^{mi} et R.^{mi} D. Cardinalis Aldobrandini et Ill.^{mi} et R.^{mi} D. Cardinalis de Lantibus suprascripti, et non alias, ipso enim Ludovico meo haerede sic ut supra doctorato et Doctoratum exercente bonam, et laudabilem vitam ducente, et uxurato, si uxorem capere voluerit cum satisfactione ut supra, habeat liberam, et absolutam potestatem alienandi dictum officium, pecunias inve-

stitas, et omnia, et quaecumque bona in haereditate mea reperta libere habere.

Cui Ludovico meo haeredi quaecumque decedenti si praemissa servaverit, et adimpleverit eius filios masculos legitimos, et naturales ex legitimo matrimonio procreatos, et in defectum masculorum filias faeminas similiter legitimas, et naturales ex legitimo matrimonio natas, nepotes, pronepotes et alios descendentes in infinitum vulgariter per fideicommissum substituo, et succedere volo, si vero filij masculi, vel faeminae, nepotes, pronepotes, et alij descendentes non extarent, tunc substituo, et in dicta mea haereditate succedereque volo Venerabilem Ecclesiam Sancti Silvestri Montis Quirinalis, et Venerabilem Ecclesiam ut dicitur delli fate ben fratelli de Urbe pro aequalibus portionibus.

Item pro conservatione bonorum et iurium in haereditate mea reperendorum in dictum Ludovicum si praedicta adimpleverit haeridem meum, et in eius filios legitimos, et naturales, nepotes, pronepotes, et alios descendentes et ut omnes mei successores praedicti se abstineant a quibuscumque delictis, propterea volo, et declaro quod in eventum in quem dictus Ludovicus meus haeres, vel aliqui ex eius filijs, nepotibus, pronepotibus, et alijs descendentibus amministrent aliquod delictum, propter quod suis bonis privandus, vel privandi venirent in talem casum ex tunc prout ex tunc, et e contra et per decem dies ante cogitationem delinquendi, eosdem delinquentes a iure et commodo totius meae haereditatis privo, et privatos esse volo, et mando in dicta mea haereditate admitti, et succedere volo illum ex dictis meis haeredibus institutis, et substitutis respective, qui admittendus veniret, si ille qui delictum commiserit aut committere cogitaverit in medio non fuisset, ita quod in dicta mea haereditate, et in quavis eius parte tam respectu proprietatis, quam fructuum exequutio, vel sequestratio aliqua fieri non possit fisco, vel alteri cuicumque incorporari, seu acquiri, nec fructus percipi, sed statim alius substitutus, vel proximior in gradu ex substitutis in presenti testamento dictam meam haereditatem et iura quaecumque eorumque corporalem possessionem apprehendere possit et absque alicuius iudicis etc. licentia, vel mandato illisque uti poterit, et gaudere tanquam si mors naturalis delinquentis vel civiliter mortui, aut privati seu condemnati evenisset.

Et quia evenire posset, ut dicti civiliter mortui, vel condemnati, aut privati, postea benigniter vel gratia Principis, aut alio modo reintegrarentur ad Patriam vel ad pristinum statum, sive alio modo absolventur, ideo pro honore familiae, et quia Ego Testator in hoc desidero esse conformis benignitati Principis et scandalis obviare, propterea et omni meliori modo etc. quotiescumque id eveniret toties et semper mando et volo statim eo ipso absque sententia, decreto, vel declaratione alicuius iudicis censeantur pariter, et sint ad praedictum meam haereditatem, eiusque possessionem reintegrati, et

restituti ad gaudendum, et possidendum, sicut ante mortem civilem et privationem bonorum fruebantur, et possidebant, praeterquam ad fructus illo medio tempore per successorem praeceptos, et sic volo, et mando etiam omni meliori modo etc.

Prohibeo autem dicto Ludovico meo haeredi conversationem et habitationem cum Cleria eiusdem haeredis mei matrem et cum alijs eidem matri coniunctis, nec non etiam cum Horatio Farinaccio, et in casum contraventionis quod cum dictis Cleria, eius coniunctis, et Horatio habitationem seu conversationem habuerit quovis modo, et tempore quantunvis minimo ex nunc privatum esse volo usufructu dictae meae haereditatis dicto medio tempore debendo et decurrendo, et spectare volo usufructum huiusmodi dicto tempore ad dictum monasterium Clericorum Regularium S.^{ti} Silvestri Montis Quirinalis, absque aliqua declaratione convertenda pro dicta rata et tempore ad dictos Religiosos Clericos devolvendum pro celebrandis tot missis pro beneficio animae meae, et hoc servari volo toties quoties casus inobservantiae, et contraventionis praedictae evenerint, cum praedicta tamen declaratione quod si quando dictus haeres meus retraxerit se ab habitatione cum Horatio, eius matre, alijsque coniunctis dictae eius matri ut supra et per me ut supra ordinata servaverit tunc, et eo casu, ipso iure, et facto censeatur restitutus et reintegratus ad totam haereditatem, nec aliud amiserit, nisi haereditatis fructus decursos tempore quo cum praedictis habitaverit.

Addita etiam declaratione quod non intendo occasione ex improvviso occurrente, ut puta per viam, aut simili modo meo haeredi prohibere quod non possit alloqui eius matrem et materteram quatenus honeste vixerint et non alias, aliter, nec alio modo, sed solum intendo illis prohibere cohabitationem et conversationem, et si contigerit dictam Cleriam dicti Ludovici matrem, quae multis ab hinc annis ab Urbe absens est, Romam redire, et in ea habitare velle tunc, et eo casu, volo et mando quod ipse Ludovicus haeres meus procuret illam poni, et donec ipsa vixerit tenere in monasterio Domus Piae⁵ suis sumptibus, et expensis, non enim confido eandem Cleriam in Urbe honeste vixuram; Horatium vero praedictum (remoto tamen odio, cum eum diligere christianum sit) prorsus aufugiat, et ab eius praesentia, et conversatione omnino se absteineat, cum non modice verear, quin ipse dicti mei haeredis vita, ut saepe me vivente minatus est, insidetur, et quia etiam pro honore et utilitate respective dicti mei haeredis ex causis justis animum meum moventibus ita fieri, et servari mando.

⁵ Dal nome di Pio IV che lo aveva eretto nel 1559, venne detto *Domus Pia* o Casa Pia il monastero per le donne perdute, aperto nel 1563 in Roma presso la chiesa di S. Chiara, e che, dopo il suo trasferimento alla Lungara operato da Urbano VIII nel 1628, assunse la denominazione di Monastero delle convertite di S. Giacomo alla Lungara. Vedi C.B. PIAZZA, *Eusevologio romano, ovvero Delle opere pie di Roma*, I, Roma 1698, pp. 202-203.

Sic pariter ordino, et volo quod statim post mortem meam omnia et singula mea bona, mobilia, semoventia, libri, ea quaecumque utensibilia in haereditate mea reperienda (exceptis tamen libris, et mobilibus legatis ut supra Ludovico meo haeredi) omnino vendantur pro maiori praecio, quo vendi possint, et ex eo solvantur in primis societates offitorum, ut supra a me inita, census, et alia mea debita, et legata, ut supra descripta, et residuum deponi debeat penes banchum sacri montis Pietatis Urbis ad creditum, et dispositionem dicti Ludovici mei haeredis⁶ cum conditione tamen quod exinde in toto, vel in parte amoveri, aut disponi minime possit, ac si duntaxat ad effectum investiendi in emptionem tot locorum montium aut officiorum vacabilium Romanae Curiae in personam, et ad favorem dicti Ludovici mei haeredis scientia tamen, et consensu infrascripti D. Exequutoris, et in casum mortis illius (quem Deus diu incolumen servet) vel alterius impedimenti personae, per infrascriptos Ill.^{mos} et R.^{mos} Dominos Protectores deputandae pro multiplico, ut infra dicitur, faciendo, usquequo fuerint purificatae conditiones praedictae.

Et interim volo, et iubeo quod omnes, et singuli fructus, et emolumenta quaecumque ditorum locorum montium, vel officiorum vacabilium Romanae Curiae ex dicto residuo in personam dicti Ludovici mei haeredis ut supra emenda, et successive huiusmodi fructuum et cuiuscumque investmenti ex eisdem fructibus pro tempore facientibus suis loco et tempore decurrendi, et maturantibus

⁶ In ottemperanza alle sue precise disposizioni testamentarie, mobili e libri di Prospero Farinacci furono infatti venduti sei mesi dopo la sua morte al miglior offerente, che risultò essere il libraio e stampatore romano Andrea Brugiotti, il quale poté acquistare il tutto per 825 scudi, come appare evidente dall'atto di vendita rogato il 20 luglio 1619 dal notaio A.C. Giulio Olivelli, e conservato in copia nell'Archivio di Stato di Roma, Congregazione dell'Oratorio 60, ff. 62-67. Da tale atto si apprende inoltre che lo stesso Brugiotti procedette nel contempo all'acquisto anche di talune opere già stampate a Roma ed a Venezia e di altre lasciate manoscritte dal giureconsulto romano per complessivi 2400 scudi, che, aggiunti agli 825 di cui sopra, facevano ascendere la somma globale sborsata dal Brugiotti a 3225 scudi, dei quali solo 169 rimasero a favore di Ludovico Farinacci, figlio ed erede di Prospero, dopo una prima detrazione di 165 scudi dati a Concetto Amoroso « a buon conto del legato fattogli dalla bo. me. del s.^r Prospero Farinacci nel suo testamento » e dopo che vennero soddisfatti gli altri legatari ed i creditori. E sempre in ottemperanza alle disposizioni testamentarie di Prospero Farinacci i suddetti rimanenti 169 scudi furono depositati al Monte di Pietà di Roma, come risulta infatti dalla seguente nota apposta in margine all'atto stesso di vendita: « Adì 9 ottobre 1619 alla presenza del Ill.^{mo} S.C. Lanti e Abbate Lorenzo Bernardini fu pagato per resto al s. Ludovico Farinacci con ordine al monte della Pietà s. 169 — e fu fatto il presente instrumento come si vede in margine come è qui nella prima carta per gli atti del Olivello N.A.C. dichiarando che sono per intero pagamento del presente instrumento depositati al monte della Pietà la maggior parte di detti pagamenti altri pagati ad esso et altri fatti buoni a Giunti, furono testimoni un Gentilomo del s. C. Lanti et un suo Cameriero... »

quoties illi tot fuerint quot sufficiant pro emendis una vel pluribus locis montium debeant semper in actu eorum exactionis converti, et erogari in emptionem tot locorum montium vacabilium, non vacabilium in personam et ad favorem dicti Ludovici mei haeredis donec, et quousque fuerint purificatae dictae conditiones, ut supra expressae; ita et taliter quod dictus Ludovicus donec dictae conditiones purificatae minime forent ex dictis locis montium ex officijs ut supra ex dicto residuo emendis, et pro dicto investimento vel multiplico ut supra destinatis, et illorum augmentis et multiplicationibus nullo unquam modo possit ex quavis causa quantumvis urgentissima in totum vel in partem aliquos fructus percipere, vel in quovis alios usus convertere, sed semper fructus praedicti converti et investiri debeant in actu illorum exactionis, vel saltem deponi in Sacro Monte Pietatis Urbis ad effectum investiendi et multiplicandi expressae fuerint purificatae et non alias, aliter nec alio modo et iam ut supra dictum est donec et quousque dictae conditiones ut supra ita et taliter quod quicumque solventes fructus dicti multiplici et investmenti pro dicto multiplico ut supra destinati teneantur et debeant, vel in actu illorum solutionis si investmentum praedictum paratum sit illos investiri facere ad favorem dicti Ludovici cum licentia et consensu ut supra vel quatenus investmentum promptum non fuerit eosdem fructus in actu illorum solutionis deponere teneantur in Sacro Monte Pietatis ad creditum dicti Ludovici ad effectum investiendi cum consensu praedicto, ut supra dictum est, etiam sub poena de eorum propria reiterandae solutionis et refectionis damnorum expensarum et interesse et ita taliter quod dicti fructus donec conditiones praedictae adimpletae non fuerint non possit converti in alios quosvis etiam necessarios et utiles usus, et non alias, aliter, nec alio modo.

Conditionibus praedictis adimpletis et non ante alias, aliter, nec alio modo, volo quod dictus Ludovicus meus haeres de dictis locis montium et offitiis sic ut supra emendis et de omnibus illorum fructibus in suos usus libere tamquam de re propria disponere possit.

Et ideo pro effectu praemissorum volo etiam et mando quod apud acta secretarij et in litteris patentibus et supplicationibus dictorum locorum montium et officiorum expresse ut supra emendorum semper fieri debeat expressa mentio quod tales emptiones fiunt de pecunijs meae haereditatis et propterea semper remanere debeant obnoxia et supposita omnibus conditionibus in presenti testamento per me condito expressis et in omnibus et per omnia iuxta formam presentis testamenti, quod cum sua die et anno specificè citari debeat et ad illud semper litterae patentes et supplicationes desuper conficiendae in omnibus et per omnia relationem habere debeant.

Ulterius autem toties quoties contigerit praedictos montes et officia, ex quavis causa legitima vendi seu extinguì volo etiam et mando praetium seu praetia illorum effectualiter et integra depo-

nantur penes dictum bancum sacri Montis Pietatis Urbis ad creditum dicti Ludovici cum expressa conditione desuper apponenda, ut depositum huiusmodi in totum vel in parte nunquam amoveri, aut de eo disponi possit nisi ad effectum duntaxat reinvestiendi cum expresso consensu dicti D. exequutoris vel personae ad id ut supra deputandae in alijs locis montium vel officijs in favorem dicti Ludovici cum conditionibus praedictis quae semper in quibuscumque investmentis precise et ad unguem servari debeant quia sic volo et mando non solum modo praemisso sed omni alio meliori modo etc.

Protectores autem dicti mei Heredis et presentis testamenti et in eo contentorum esse, et similiter quantum possum et ex corde supplico Ill.^{mm} et R.^{mm} D. Cardinalem Burghesium, Ill.^{mm} et R.^{mm} D. Cardinalem Aldobrandinum et Ill.^{mm} et R.^{mm} D. Cardinalem de Lantibus quibus do, cedo et concedo non solum solitam quam habent similes Protectores habere auctoritatem sed etiam liberam et absolutam potestatem disponendi in omnibus et per omnia de bonis meis et de persona Ludovici haeredis mei ac ipsemet disponere possunt, et ne minus, ita ut praedictus haeres meus teneatur praedictis Ill.^{mis} Dominis obedire et omnia gerere cum eorum voluntate et consensu et non aliter, alias, nec alio modo et quicquid Ill.^{mis} Dominis meis visum fuerit et placuerit in totum et per totum exequi debeat etiam quod fuerit preter aut contra per me disposita in presenti testamento sicut enim praedicti Ill.^{mi} DD. Cardinales me viventem semper amarunt et ab illis vivens infinitas pene gratias, favores, honores et utilitates sub foelicissimis Pontificatibus Clementis 8.ⁱ et Pauli V.ⁱ accepi, ita etiam confido in eorum pietate et charitate eosdem etiam post mortem meam hoc onus libentissime suscepturos, ita ut filii et haeredes mei aspectus ipsis in dies renovet memoriam servitutis et devotionis meae.

Exequutorem huius testamenti esse volo Ill.^{mm} et admodum R. D. Abbatem Laurentium Bernardinum nobilem Lucensem quem mihi amantissimum et probum virum vivens semper cognovi et expertus fui, et in casu mortis (quem Deus diu incolumem servet) vel alterius impedimenti dicti Ill.^{mi} DD. Protectores possint et valeant eorum arbitrio alium cum facultatibus desuper necessarijs et opportunis eligere et deputare.

Et praedicta omnia et singula quibuscumque nonstantibus semper et ad unguem observari adimplerique mando non solum praemisso sed omni alio meliori modo etc.

Hanc autem esse volo ultimam voluntatem et ultimum testamentum, quam et quod valere volo iure testamenti nuncupativi quod dicitur sine scriptis et si iure testamenti non valeret aut valere non posset iure codicillorum, et si iure codicillorum non valeret aut valere non posset iure donationis causa mortis, et aliter etiam omni meliori modo, quia iure titulo causa et forma, quibus magis melius validius et efficacius de iure fieri potest et debet ac possum et de-

beo, ita ut utile per inutile non vitietur nec e contra cassans etc. propter dictum codicillum sic ut supra per acta dicti Olivelli sub dicta die prima mensis octobris 1618. per me conditum. Et praedicta non solum praemisso sed etiam omni alio meliori modo. Et in fidem presentes subscripsi mea propria manu.

Archivio di Stato di Roma. Notai A.C. 4632, f. 416^{r-v}.

In nomine Domini, Amen. Die prima mensis Octobris 1618.

Admodum Ill. et Exc.^{mus} D. Prosper Farinaccius Nob. Romanus mihi notario cognitus iacens in lecto, sanus Dei gratia mente, sensu, loquela et intellectu, licet corpore aliquantulum infirmus, asserens mensibus proxime elapsis conferisse testamentum quod de iure civili dicitur sine scriptis per acta mei etc. in quo eius heredem instituit et alia legata fecit et alias, prout latius constare asseruit ex dicto testamento in actis mei etc. rogato ad quod etc. Et cum mens hominis sit deambulatoria usque ad mortem propterea deliberavit infrascriptum codicillum condere in hunc, qui sequitur modum, et formam.

Et quia idem D. Prosper asseruit, quod in suo testamento mandavit solvi plura legata pluresque pecuniarum quantitates et diversis personis scriptis in quadam lista seu notula ab ipso D. Farinaccio consignata Ill.^{mo} D. Cardinali Lanti et D. Concetto Amorosio olim eius familiari modis et formis de quibus in ea, et veritas sit quod idem D. Farinaccius est debitor earumdem personarum, quibus dicta legata fecit in legata quantitate, velitque omnino pro eius conscientiae exoneratione ab eiusdem debiti solutione liberari, et licet pro solutione praedicta assignaverit solum scuta mille, credens cum dictis scutis mille eos posse satisfieri, et concordari, aliquid remictendo, et condonando spontaneae solutioni, revelationi, et temporis antiquitati, presertim in debito ipsis ignoto.

Hinc est quod expresse hodie declarat, vult et mandat, quod si dicta scuta mille non sufficient, nec aliquid legatariis, et seu creditores predicti condonare, aut remictere noluerint, ad id non cogantur, sed tota summa debita eis solvatur.

In reliquis autem idem D. Farinaccius dictum testamentum sic ut supra perscriptum ut asseruit conditum per acta mei etc. ac institutionem heredis in illo factam, et omnia legata in dicto testamento expressa non autem contraria contentis in presenti codicillo confirmavit et approbavit etiam omni meliori modo etc.

Et hanc esse dixit eius ultimam voluntatem, quam valore voluit iure codicillorum, et si iure codicillorum non valeret valere voluit iure donationis causa mortis et omni alio meliori modo etc. super quibus etc.

Actum Romae Domi solitae habitationis ipsius D. Prosperi Farinaccij.



DOCUMENTI TERRACINESI
NELLA BIBLIOTECA VATICANA *

I codici Vaticani latini 12632-12634 della Biblioteca A. Vaticana sono costituiti da scritti di varia natura che riguardano Terracina, raccolti dall'archivista vaticano don Callisto Marini¹: sono note preparatorie all'inventario dell'archivio della cattedrale che fu compilato dallo stesso Marini, trascrizioni di documenti, correzioni di false letture di documenti editi, appunti e — ciò che costituisce la parte più importante — un gruppo di pergamene e carte, originali e copie antiche, che egli portò a Roma da Terracina. Questo materiale, rilegato ora in tre volumi, rimase dopo la morte di lui nell'Archivio Segreto Vaticano di cui nel frattempo era divenuto prefetto, e poi passò, come si dirà appresso, nella Biblioteca Vaticana.

Per quali motivi e in quali circostanze il Marini si sia occupato dell'archivio di Terracina si può arguire dagli avvenimenti del tempo. E' noto l'impegno personale di Pio VI per la bonifica delle paludi Pontine, di cui Terracina era il maggior centro. Il Nicolai, illustratore dell'opera voluta dal papa², narra che questi fin dal 1771, quando era tesoriere generale della Camera Apostolica, si era occupato di progetti per il prosciugamento del-

* Il presente studio rientra nell'ambito del programma di ricerche per il *Codice diplomatico di Roma e della regione romana*, promosso dalla Società Romana di Storia Patria con il concorso del C.N.R. La ricerca mi è stata affidata dal prof. Giulio Battelli, al quale sono grata per l'assistenza datami durante il lavoro: essa non si estende alle « Pergamene di Terracina » trasferite alla Biblioteca Vaticana nel 1924.

¹ Callisto Marini (da Pesaro) fu coadiutore, con diritto di successione insieme a Gaetano Marini (da S. Arcangelo di Romagna), di Marino Zampini prefetto dell'Archivio Vaticano e dell'Archivio di Castel S. Angelo, distinti fino al 1784. Morì il 17 gennaio 1822. Vedi: *Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano*, Roma 1926, (Studi e Testi, 45), p. 222 e tav. III, 10, dove è dato un esempio della sua scrittura.

² N.M. NICOLAI, *De' bonificamenti delle Terre pontine libri 4*, Roma 1800.

le paludi³ e poi già al principio del pontificato, nel 1777, aveva ordinato « che si ricercassero le memorie di bonificamenti delle terre pontine »⁴. Avviati ormai i lavori, il papa si recò a Terracina nell'aprile del 1780 ed anzi — narra il Nicolai — non essendoci un palazzo adatto ad accoglierlo dentro la città, fu spostata la porta romana per includere il palazzo Vitelli dove poté alloggiare e dove, a ricordo dell'avvenimento, fu posta un'iscrizione⁵; il papa vi ritornò nel 1781 ed è assai probabile che il Marini almeno allora facesse parte del seguito. L'interessamento di Pio VI e le sue visite continuarono anche negli anni seguenti e perciò il Marini ebbe occasione di proseguire a Roma le ricerche e portare da Terracina alcuni documenti.

Le sue copie e i suoi appunti furono a disposizione del Nicolai, il quale però non cita mai il Marini⁶, nella pubblicazione che vide la luce nel 1800, quando Pio VI era già morto, in esilio e prigioniero.

I tre volumi mostrano esternamente i segni della loro storia posteriore. La rilegatura dei primi due è in tutta pergamena e per la decorazione dei tasselli del dorso e per la forma delle lettere del titolo impresso in oro, mostra chiaramente di essere stata eseguita al tempo del Marini; lo prova anche una breve nota aggiunta sul primo foglio del primo volume da una mano del sec. XVIII, annotazione evidentemente destinata al legatore, che difatti ha ripetuto la scritta sul dorso dei volumi. Il terzo, invece, fu rilegato in mezza pergamena e tela alla maniera usata per la rilegatura dei volumi dell'Archivio Vaticano nei primi anni di questo secolo, quando i tre volumi furono inseriti in una serie di quell'Archivio ed ebbero rispettivamente i numeri 224-226 degli « Indici » messi allora a disposizione degli studiosi in una sala attigua alla sala di studio. Nel 1925, essendo il loro contenuto estraneo alla documentazione propria dell'Archivio pon-

³ NICOLAI, op. cit., p. 112.

⁴ NICOLAI, op. cit., pp. 158-159.

⁵ NICOLAI, op. cit., p. 246. Una descrizione del viaggio è in Bibl. Vat., cod. Vat. lat. 8887; vedi: L. PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. XVI, parte III (Pio VI), Roma 1934, pp. 31-33.

⁶ Il NICOLAI (op. cit., pp. 109-111) cita undici documenti dell'archivio di Terracina di cui appena uno è citato da D.A. CONTATORE (*De historia Terracineni libri quinque*, Roma 1706, p. 184) e gli altri sono tra le copie del Marini: Vat. lat. 12632, fol. 158 (antica segnatura H, II); fol. 162 (H, III); fol. 164 (H, V); fol. 168 (H, VI); fol. 170 (H, VII); fol. 195 (H, XXVII); fol. 212 (H, LI); fol. 200 (H, XXVIII); fol. 204 (H, XXIX, 2); fol. 218 (H, CX); fol. 229 (H, CLII; in regesto).

tificio, furono trasferiti nella Biblioteca Vaticana, dove ebbero l'attuale segnatura e la numerazione meccanica dei fogli.

Essi non sono del tutto ignoti. Il Kehr per primo dette notizia che « quaedam instrumenta una cum inventario a. 1781 » erano nell'Archivio Vaticano con il titolo « Pergamene di Terracina », senz'altra precisazione ⁷.

Il Falco, nel suo accuratissimo studio sui comuni della Campagna e della Marittima ⁸ ha citato alcuni documenti contenuti nel primo e nel terzo volume, e quasi nello stesso tempo O. Vehse ⁹ trasse dal terzo volume un frammento di singolare importanza storica, già noto a Pietro Fedele ¹⁰, che ha permesso di completare il testo del patto giurato dai senatori di Roma Teofilatto e Giovanni nell'anno 915, prima della battaglia del Garigliano contro i Saraceni, sul quale ha portato nuove interpretazioni Girolamo Arnaldi ¹¹.

Ne ha dato un breve cenno G. Battelli ¹² in uno studio su un documento proveniente pure dall'antico Archivio di Terracina che è conservato nell'Archivio Vaticano e, più recente-

⁷ P.F. KEHR, *Italia Pontificia*, vol. II, Berlino 1907, p. 112. Con il titolo di « Pergamene di Terracina » egli intese designare gli originali contenuti nel terzo dei tre codici, non le pergamene trasferite alla Vaticana più tardi.

Il Kehr cita inoltre un « Inventario dell'Archivio del comune di Terracina nel 1797 » conservato nell'Archivio di Stato di Rcma, indicato erroneamente come « cod. 93 » attribuendolo, senza giustificazione, al Nicolai. Probabilmente egli ebbe la notizia inesatta da un impiegato dell'Archivio, Felice Tonetti, non essendo ancora il materiale ordinato (vedi: P.F. KEHR, *Nachträge zu den Römischen Berichten*, in: *Göttinger Nachrichten*, 1903, p. 541). Sul dorso della legatura si legge effettivamente « 1797 » ma è da escludere che indichi l'anno della redazione o anche della semplice copiatura; probabilmente il volume proviene dall'Archivio della Camera apostolica il cui ordinamento, come è noto, fu modificato per dar luogo all'attuale. Ora il codice porta il n. 94. Il testo è scritto in buona calligrafia dalla stessa persona che ha copiato molte pagine del cod. Vat. lat. 12632 e perciò l'inventario è uno solo, quello del Marini. Il codice dell'Archivio di Stato invece contiene solo l'inventario dell'archivio del comune e non delle pergamene dell'archivio capitolare di Terracina.

⁸ G. FALCO, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in: *Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria*, XLII (1919), p. 588 nota 4; XLVIII (1925), p. 45 nota 1; XLIX (1926), p. 167 nota 1, p. 180 nota 2, pp. 135-136, 200-202.

⁹ O. VEHSE, *Das Bündnis gegen die Sarazenen vom Jahre 915*, in: *Quellen u. Forsch. aus ital. Arch. u. Bibl.*, 19 (1927), pp. 183, 202-204.

¹⁰ P. FEDELE, *La battaglia del Garigliano del 915 e i monumenti che la ricordano*, in: *Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria*, XXII (1899), pp. 195-198.

¹¹ G. ARNALDI, *La fase preparatoria della battaglia del Garigliano del 915*, in: *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Napoli*, IV (1954), pp. 123-144.

¹² G. BATTELLI, *Una supplica e una minuta di Niccolò III*, in: *Quellen u. Forsch. aus ital. Arch. u. Bibl.* 22 (1942), pp. 33-50 e in G. BATTELLI, *Scritti scelti*, Roma 1975.

mente, in occasione della pubblicazione di un altro documento appartenente a questo gruppo¹³.

Manca però finora una descrizione di tutto il contenuto, che si vuole qui presentare per mettere in evidenza anche la sua importanza dal punto di vista diplomatico e paleografico.

* * *

Il primo volume (cod. Vat. lat. 12632) contiene scritture preparatorie dell'inventario dell'Archivio di Terracina, in parte rimesse in buona copia, con trascrizioni intere o parziali di documenti, appunti ed esempi della loro scrittura eseguiti a mezzo di carta lucida. E' composto ora di 421 fogli, mentre l'antica numerazione, che ha subito molte correzioni, giunge saltuariamente fino al n. 837. Nel manoscritto compaiono più mani: la più frequente è quella del Marini, ma le trascrizioni solo talvolta di altri e le parti del testo in buona copia sono tutte di altra persona.

Il nome di Callisto Marini quale compilatore non risulta esplicitamente, ma compare in due lettere dirette a lui, ambedue dell'anno 1776, che furono usate come carta per appunti (foll. 135 e 142; 143 e 152); è pure autografa la minuta incompiuta di una petizione di lui diretta al papa (fol. 4v.), anche se il nome dell'autore non è espresso.

Al principio (fol. 3) si legge: « Inventario dell'Archivio della città di Terracina che si conserva nella sacrestia di S. Cesario formato nel giugno dell'anno MDCCLXXXI » scritto in caratteri maiuscoli di mano del copista; segue di mano del Marini: « con copia o ristretto di parecchi documenti del medesimo Archivio, con un inventario in fine dell'Archivio della Cattedrale, e copia e ristretto di alcuni monumenti. I monumenti già stampati dal Contatori, historia Terracine¹⁴ per le varianti, che si sono incontrate, sono stati corretti a margine della stampa annessa alla presente raccolta ». Con questa nota il Marini si riferisce al seguente volume Vat. lat. 12633 e indica con il nome di « raccolta » il carattere unitario dei tre volumi. Al fol. 6 si trova la minuta della dedica dell'inventario a Pio VI, cui è aggiunta

¹³ G. BATTELLI, *Un appello di Carlo d'Angiò contro Manfredi*, in: *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*, Roma 1975 (Studi Storici, 83-92), pp. 71-75.

¹⁴ Sull'opera in questione vedi sotto la nota n. 24.

la data « Dalle stanze dell'Archivio Segreto Vaticano, li 9 agosto 1781 ».

Il manoscritto però presenta nel suo insieme l'aspetto di uno zibaldone, essendo il testo senza un ordine preciso, con parti ripetute e frammiste a scritture di diverso contenuto e natura, per cui si preferisce darne la descrizione seguendo l'ordinamento-inventario dei documenti quale lo concepì il Marini, anche se oggi le carte sono in disordine. E' da tener presente che il Marini ha distinto l'Archivio in due parti, che erano conservate insieme, cioè l'archivio della città, da lui ordinato in otto sezioni indicate col nome di « Fascicoli » e designate rispettivamente con lettere da A a H, e l'archivio proprio del capitolo cattedrale. All'interno di ogni gruppo i documenti sono numerati progressivamente con numeri romani, indicando sotto lo stesso numero le eventuali copie.

Viene prima descritto l'archivio cittadino:

« *Fascicolo A* contenente Bolle e brevi de' Romani Pontefici esistenti nell'Archivio della città di Terracina » (foll. 8-25, testo in buona copia con correzioni aggiunte; trascrizioni ai foll. 103-121; testo preparatorio ai foll. 255-274); sono 160 doc. di cui sei (10, 98, 111, 115, 122, 133) duplicati.

« *Fascicolo B* contenente Lettere ed Atti dei Re di Napoli esistenti nell'Archivio di Terracina » (foll. 26-40, con pagine duplicate; note preparatorie ai foll. 102, 277-288; trascrizioni ai foll. 124-128). I documenti sono divisi in quattro parti: 1. Lettere di Carlo II (una), di re Roberto il buono (nove) e di Carlo duca di Calabria (sei); 2. Lettere di re Ladislao (dieci); 3. Lettere di Giovanna II e del re Giacomo (sedici); 4. Lettere di Alfonso I e Ferdinando I (otto).

« *Fascicolo C* contenente alcuni Atti de' Senatori di Roma » foll. 41-42 e 288-291, con testo ripetuto; trascrizione al fol. 132. Sono diciassette documenti dal 1335 al 1362 ed altri senza data. Altri atti dei senatori di Roma sono sparsi nel fascicolo H.

« *Fascicolo D* contenente memorie riguardanti il Governo e gli Statuti della Città di Terracina esistenti nell'Archivio della medesima » (foll. 46-50, con testo ripetuto; trascrizioni ai foll. 136-139); dodici documenti.

« *Fascicolo E* contenente memorie diverse del sec. XIII e XIV per quanto mostra il carattere, mancando affatto di nota di tempo esistenti nell'Archivio della città di Terracina » (foll. 54-56 e 296-297, con testo ripetuto); undici documenti¹⁵.

¹⁵ I nn. 3, 4 e 5 costituiscono gli atti del processo di cui BATELLI, *Una supplica* cit., p. 37.

« *Fascicolo F* contenente fogli volanti in carta bombacina del sec. XIV e XV esistenti nell'Archivio della città di Terracina » (foll. 60-63, con testi ripetuti; trascrizioni ai foll. 143-149). Sono quarantanove doc. « ma dei soli primi quattro si da conto per essere gli altri tutti o imperfetti o di niun momento ».

« *Fascicolo G* contenente fogli volanti del secolo XVI in carta bombacina esistenti nell'Archivio della città di Terracina » (foll. 64-66, con pochi appunti). Sono ottanta numeri che non vengono descritti perché « non ne sono stati notati gli argomenti non contenendo cosa di particolare rilievo ».

« *Fascicolo H* contenente istromenti ed altri Atti disposti in ordine di tempo dall'Anno DCCCCLI al MDLXXIII esistenti nell'Archivio della città di Terracina » (foll. 70-99; trascrizioni ai foll. 153-250; appunti preparatori ai foll. 298-300; altro elenco ai foll. 303-349): si tratta di trecentododici doc. di cui sei duplicati, uno triplicato e due quadruplicati.

Segue l'archivio capitolare: « Elenco delle antiche carte esistenti nell'archivio del Capitolo della Chiesa cattedrale di Terracina » (foll. 352-407).

Al fol. 351 c'è la nota: « Favorì il Sig. Confaloniere una pergamena con questa iscrizione: "Inventarium omnium scripturarum existentium in hoc archivio" ». Di questo inventario più antico non si ha altra notizia. Sono elencati solo quattro documenti.

Il Marini annota con cura documenti editi dal Contatori indicando la pagina dell'edizione, solo qualche volta indica che sono stati citati. I documenti descritti sono oltre seicento e poiché le pergamene rimaste sono meno di trecento, l'inventario acquista una particolare importanza per la descrizione di un gran numero di documenti perduti.

Sono specialmente importanti le trascrizioni sia di documenti inediti e perduti sia anche di quelli che il Contatori ha pubblicato con molte inesattezze. Cito come esempi per i documenti perduti le trascrizioni dei documenti del Fasc. H. nn. II (a. 989, nov. 11; foll. 158-160), III (a. 989, nov. 8; foll. 162-163), V (a. 1001; foll. 164-166), VIII (a. 1092; fol. 172) e IX (a. 1135; foll. 173-174).

Sono pure d'interesse le correzioni al testo del privilegio falso di un papa Gregorio edito dal Contatori, che il Marini (fol. 104) mostra di aver ricavato dall'esame del preteso originale.

Segnalo anche la presenza della riproduzione in lucido di esempi di scrittura, per il loro straordinario interesse riguardo all'uso in Terracina di una scrittura curiale locale finora non studiata:

fol. 156 - scrittura del più antico documento, un atto di donazione dell'an. 951 (tuttora conservato)¹⁶;

fol. 179-180 - scrittura di un atto di donazione dell'an. 1166 (?) (conservato e inedito)¹⁷;

fol. 188 - scrittura di un atto di concessione e terza generazione dell'an. 1211 (inedito e perduto)¹⁸;

fol. 188 - scrittura dell'atto pubblico di una sentenza del vescovo dell'an. 1216 (edito ma perduto)¹⁹.

Lo studio di tale scrittura meriterebbe un esame approfondito, che non è possibile fare sulla base di questi pochi saggi, di cui si può dubitare anche l'esattezza. Occorrerebbe estendere l'indagine a tutti gli originali rimasti. Osservo tuttavia che alcune lettere hanno una forma tipica (specialmente a, e) nettamente diversa dalle forme illustrate dal Gallo²⁰ e dal Rabikauskas²¹, rispettivamente per la curiale napoletana e la curiale romana.

Al fol. 103 si legge « Saggio de' caratteri delli due esemplari della Bolla di Silvestro a Daoferio conte di Terracina » e « Saggio della Bolla di Gregorio », ma i saggi mancano. Non si può così accertare se il Marini abbia visto realmente l'originale del privilegio di Silvestro II, che doveva essere in papiro (ma egli non accenna a tale materia, che pure avrebbe dovuto colpire la sua attenzione) e di cui egli menziona un altro « esemplare » e due copie autentiche del 1279 e del 1446²² e neppure è possibile conoscere la scrittura del privilegio falso attribuito ad un papa Gregorio²³, di cui il Marini cita il preteso originale, pur

¹⁶ Nell'Inventario: Fasc. H, I. Ne dà la trascrizione il Marini nei due fogli precedenti (foll. 154-155). Citato dal Contatore, op. cit., p. 343.

¹⁷ Nell'Inventario: Fasc. H, X, 2. Trascrizione del Marini a fol. 177. Citato dal Contatore, op. cit., p. 412.

¹⁸ Nell'Inventario: Fasc. H, XXII. Trascrizione del Marini a fol. 187.

¹⁹ Nell'Inventario: Fasc. H, XXV. Edito dal Contatore, op. cit., p. 351.

²⁰ A. GALLO, *La scrittura curiale napoletana nel Medio Evo*, in: *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Arch. Muratoriano*, n. 45, Roma 1929.

²¹ P. RABIKAUSKAS, *Die Römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei*, in: *Miscellanea Historiae Pontificiae*, vol. XX, Roma 1958.

²² Secondo il KEHR, *Italia Pontificia*, cit., p. 118, il documento è spurio e attribuito a Gregorio V (996-999).

²³ Il KEHR, *Italia Pontificia* cit., p. 121, cita la seconda delle due copie autentiche.

lasciando intendere il suo dubbio sull'autenticità, e due copie autentiche del 1273 e del 1490.

* * *

Il secondo volume (cod. Vat. lat. 12633) è costituito da un esemplare del libro *De historia Terracinensi libri quinque, auctore ... DOMINICO ANTONIO CONTATORE, Doctore Phisico et Cive Terracinensi*²⁴, pubblicato a Roma nel 1706. La sua presenza tra i codici vaticani è giustificata dal fatto che esso contiene le correzioni e le integrazioni annunziate dal Marini a fol. 3 del volume precedente.

Il libro è stato trattato perciò come un manoscritto ed ha ricevuto la numerazione meccanica dei fogli da 1 a 279; la paginazione editoriale è di pagine 12 non numerate (frontespizio, dedica e proemio) e 513 numerate.

Di fatto le correzioni del Marini non sono sistematiche, né così numerose come si potrebbe intendere dalla sua attestazione; segnalano tra le più ricche quelle relative all'esposto sulle violenze dei Frangipane (fol. 35v ss. = pag. 56 ss.).

* * *

Il terzo volume (cod. Vat. lat. 12634) è il più importante perché contiene, oltre appunti e trascrizioni, anche documenti originali; le carte e le pergamene che lo compongono hanno ricevuto una numerazione progressiva unica, con numeratore meccanico, da 1 a 95 (ma alcuni fogli intercalati e gli ultimi otto sono in bianco). Il nome di Callisto Marini non compare esplicitamente, ma a lui deve attribuirsi il trasferimento delle pergamene e carte menzionato al fol. 1. Inoltre si riferiscono a lui alcuni fogli riadoperati per gli appunti: il fol. 8 contiene la minuta di una supplica del Marini al papa per il godimento di due cavalierati pii, senza data (egli dichiara di avere quarantatre anni); i foll. 33 e 34-35 sono fogli esterni di due lettere a lui indirizzate; il fol. 41 è una lettera a lui diretta dell'anno 1780.

²⁴ Del Contatore, medico, si sa solo che suo padre, Pietro Antonio, era castellano della rocca nel 1702 (vedi: D.A. CONTATORE, op. cit., p. 310). Del suo spirito critico, a proposito dell'antichità delle paludi pontine, il Nicolai (op. cit., p. 59) dà un giudizio molto duro.

Diamo la descrizione del contenuto del volume:

Fol. 1 (un foglietto di carta di piccole dimensioni): porta l'indicazione « Pergamene e carte originali levate dall'Archivio di Terracina nell'estate dell'an. 1781 »; e più sotto di mano del Marini « Si uniscono al Tomo delle memorie raccolte in Terracina nel giugno del 1781 ».

Foll. 2-7: tre esemplari della minuta incompleta di una notizia di documenti relativi al porto di Terracina esistenti nell'Archivio Vaticano indirizzata (dal Marini) ad un cardinale imprecisato.

Foll. 8-11: oltre alla minuta menzionata sopra, appunti di documenti dell'archivio di Terracina e uno specchio dell'Inventario (fogli cartacei scritti dal Marini o per suo conto).

Foll. 12-13: concessione di beneficio di Gedelgario²⁵, vescovo di Terracina, ai dodici canonici della chiesa di S. Cesario, del casale di « Pompì » in data 1196, febbraio 22. E' una trascrizione del sec. XVIII eseguita per il Marini²⁶. Il documento è edito dal Contatore²⁷.

Fol. 14: vendita di privati all'ospedale di S. Leonardo de' Barcis di un pezzo di terra in territorio terracinese in data 1215, settembre 21. E' anche questa una trascrizione eseguita per il Marini nel sec. XVIII²⁸.

Foll. 15-43: appunti di documenti dell'archivio di Terracina già descritti nell'Inventario e di altri relativi a Terracina contenuti nell'Archivio Vaticano (fogli cartacei, intercalati saltuariamente a fogli bianchi, scritti dal Marini o per suo conto).

Foll. 44-45: elenco di documenti con il titolo « Memorie delle carte che riguardano i confini della parte della Tenuta del Salto »²⁹. Sono indicati diciassette documenti di cui solo dodici sono saltuariamente numerati in ordine progressivo. Di essi dodici sono contenuti

²⁵ Nell'edizione del Contatore il nome del vescovo è « Tedelgario » mentre B. Gams (*Series Episcoporum Ecclesiae Catholicae*, Graz 1873-1886, p. 732), riporta « Filegarius ».

²⁶ Il documento è descritto nell'Inventario del Marini con la segnatura: Archivio del Capitolo, n. 20 (ora perduto).

²⁷ D.A. CONTATORE, op. cit., pp. 181-183.

²⁸ Descritto nell'Inventario del Marini con la segnatura: Archivio del Capitolo, n. 26 (ora perduto).

²⁹ Sulla controversia del Salto vedi G. FALCO, op. cit., vol. XLVIII (1925), p. 45, nota 1; G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 39, nota 4 e 9. Non sembra che la ricerca di documenti relativi ai diritti di Terracina sul territorio del Salto, che era terra di confine, sia in rapporto con questioni con il regno di Napoli. Nell'archivio della S. Congregazione dei Confini si hanno diversi incartamenti relativi a controversie tra località della provincia pontificia di Campagna e località del Regno negli anni intorno al 1780 e successivi, ma nessuno riguarda la nostra zona (vedi: « Inventario e descrizione dell'Archivio Segreto della S. Congregazione de' Confini 1839 », in Archivio Vaticano, *Indice* 686).

in questo stesso volume ai foll. 52-57, 60-67³⁰; di altri quattro riporto testualmente la notizia come è in Marini, perché non sono citati dal Contatore né sono descritti nell'Inventario:

1. 1280, 20 febbraio - « copia di lettere di Berardo Camerario del papa e Rettore di Marittima e Campagna recate a Iacomo di Tolentino suo vicario in Campania. Promette di aiutare i Terracinesi per i confini descritti da Silvestro e Gregorio pontefici. 4 id. Ian. an. III Nicolai III ».

(s.n.) [1280] — « in esecuzione del comando contenuto nella [precedente] il vicario comanda a Maestro Gentile suo notaio di portarsi dal cap(itan)o e dalla Comunità di Fondi con lettere per l'uno e per l'altra dei 21 feb. VIII Ind. ».

(s.n.) [1280] — « li 23 feb. furono presentate le lettere a Guglielmo di S. Felice ma né egli né l'Università vollero riceverle, ma istruito a voce del tenore delle medesime rispose Guglielmo a Giacomo da Tolentino di non poter dar risposta sulle lettere senza prima consultare il Re. 23 febr. VIII Ind. Tutto a rogito di Giacomo Pignola notaio trovato a tutto presente ».

3. 1287, 30 maggio — « Giordano Pirunto, Oddone,... Ingibaldo Zampa *militēs et* Filippo de Balena giudice di Terracina avanti Balduino de Supino *mil. et Giustiz(iarius) Terre Laboris* protestano contro il Co. di Fondi Riccio (*sic*, per Riccardo) de Aquile contro le lettere da questo impetrate dal Leg. Gerardo contro le pretese novità de Terracinesi nel Salto, e dirette a Balduino Supino etc. e producono altre lettere del medesimo legato a proprio favore etc. del 1286, 25 maggio. Seguono le proteste de' Terracinesi contro l'esposto de' Fondani. Bartolomeo figlio D. Bella not. »

I numeri con cui sono designati alcuni documenti di quest'elenco hanno permesso di riconoscere l'appartenenza all'archivio di Terracina di due pergamene conservate nell'Archivio Vaticano, senza nessun riferimento alla loro provenienza, in quanto nel loro verso sono riportati i rispettivi numeri della stessa mano; i due documenti portano oggi la segnatura Instr. Misc. 144³¹ e Instr. Misc. 5160³² (qui indicato al n. 8 « Memoria dei confini di Terracina volante in pergamena del sec. XIV »).

Foll. 46-51: atti e deposizioni testimoniali relative all'uso della selva del Salto, in una « inquisitio » eseguita dal gran maestro del-

³⁰ Per il documento a fol. 53 vedi nota n. 37.

³¹ Vedi sotto la nota n. 42.

³² G. BATTELLI, *Una supplica* cit., pp. 34-35.

l'Ordine Teutonico Ermanno de Salza (1235-1239)³³. Sono sei fogli cartacei di notevole interesse anche per la loro data³⁴, essendo stati scritti al tempo del processo; descritti nell'Inventario dell'archivio del Comune, Fasc. E, nn. 4 e 5³⁵.

Foll. 52: copia membranacea autentica del 22 luglio 1265 di una lettera di Carlo I d'Angiò del 15 luglio 1265 ai comuni della Campagna e Marittima³⁶.

Fol. 53: protesta del procuratore del comune di Terracina al giustiziaro della Terra di Lavoro per il possesso del Salto, in data 15 giugno 1273; originale membranaceo³⁷.

Fol. 54r: lettera di Carlo I d'Angiò al giustiziaro della Terra di Lavoro sul possesso del Salto, in data 1276, febbraio 3; copia semplice su carta del sec. XV³⁸.

Foll. 54v-55r: rinuncia di Riccardo dell'Aquila, conte di Fondi, ad ogni controversia con i Frangipani e con il popolo di Terracina per il possesso del Salto, in data 1190, novembre 14; copia semplice su carta del sec. XV³⁹.

Fol. 56: copia autentica del 18 febbraio 1280 di un mandato del rettore della Campagna e Marittima, Berardo, camerario del papa, al suo vicario sul possesso del Salto, in data 10 febbraio 1280; documento membranaceo⁴⁰.

³³ Ne ha dato un estratto G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 47, doc. n. 1.

³⁴ La carta è senza filigrana ed ha vergelle rade; poco collata, è di fattura antica. Sembra essere, dopo la famosa lettera della contessa Adelaide conservata a Palermo (1109), il più antico esempio di uso della carta sotto il regno di Federico II. Forse è ancora di importazione araba (vedi: L. SANTIFALLER, *Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter...*, Erster Teil: *Untersuchungen von LEO SANTIFALLER*, in: *Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, Ergänzungsband XVI, Heft 1, Graz-Köln 1953, pp. 137-138).

³⁵ Una copia del sec. XVIII è riportata in un volume dell'Archivio Vaticano che proviene dalla S. Congregazione dei Confini, ora Arm. IX, ai foll. 49-71.

³⁶ Non compare nell'Inventario del Marini. Pubblicato da G. BATTELLI, *Un appello di Carlo d'Angiò* cit., pp. 71-85. [Il Battelli mi prega di avvertire che nell'articolo qui citato, a p. 77, lin. 23-24, le parole « in sacratissima... cattedrale » vanno sostituite con: « l'atto fu rogato, com'era d'uso, nell'atrio della cattedrale »].

³⁷ Il documento è citato da G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 38. Nel Contatore (op. cit., p. 201) è pubblicato un altro documento dello stesso fatto con la data 17 giugno 1273, che il Marini nell'Inventario riporta con la segnatura Fasc. H, LIII; di questo esiste una copia, scorrettissima, nell'Archivio Vaticano, Misc. IX, 32, foll. 87-88. Non si può accertare se il documento indicato al n. 12 (fol. 45r) di questo codice si riferisce, data la sua genericità, all'uno o all'altro testo.

³⁸ Citato in G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 37 nota 1, e p. 38. Una notizia del documento è sopra a fol. 44v.

³⁹ Citato in G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 37 e p. 40 nota 5. Sopra a fol. 44v il documento è indicato alla data 1293, 14 novembre perché attribuito per errore a Riccardo IV, ultimo conte dell'Aquila.

⁴⁰ Citato in G. BATTELLI, *Una supplica* cit., pp. 39-41. Anche di questo documento vi è notizia a fol. 44v del medesimo codice.

Fol. 57: lettera di Guglielmo di S. Lorenzo, camerario del papa, a Carlo d'Angiò sui danni inferti dagli ufficiali regi di Fondi al comune di Terracina, in data 18 marzo (1273)⁴¹; documento originale membranaceo⁴².

Fol. 58: lettera del rettore della Campagna e della Marittima, Federico, eletto d'Ivrea, al podestà e al comune di Terracina per la difesa del possesso del Salto, in data 13 ottobre (1285)⁴³; originale membranaceo; edito in Contatore⁴⁴.

Fol. 59: lettera di fra Ermanno di Salza, gran maestro dell'Ordine Teutonico, al podestà e al popolo di Terracina affinché nominino un procuratore per trattare « pro facto Saltus », senza data ma da attribuire agli anni 1235-1239; originale membranaceo; edito in Battelli.⁴⁵

Fol. 60: lettera di Carlo duca di Calabria, primogenito del re Roberto d'Angiò, al comune di Terracina per il possesso del Salto, in data 11 giugno (1320)⁴⁶; originale membranaceo⁴⁷.

Fol. 61: Diffida del podestà di Terracina, Enrico Baraballo di Napoli, al conte di Fondi sul raccolto dei cereali nel Salto, in data 17 maggio 1320; originale membranaceo⁴⁸.

⁴¹ Per la determinazione dell'anno vedi: G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 37.

⁴² Il documento è edito in G. BATTELLI, *Una supplica* cit., pp. 49-50. Una breve nota è nel fol. 45r del codice in esame.

Nell'Archivio Vaticano, Instr. Misc. 144, si trova un primo originale, membranaceo, di questa stessa lettera che proviene pure dall'antico archivio di Terracina. Corretto in più luoghi e senza traccia di sigillo, con pieghe che risultano essere di conservazione e non di spedizione, il testo acquistò evidentemente valore di minuta per la redazione del documento definitivo in cui si riscontrano appunto tutte le correzioni.

⁴³ Nel documento la data cronica è espressa soltanto con gli elementi relativi al giorno, mese e indizione. Federico risulta « electus Ipporediensis » nel 1264, luglio 4 (POTTHAST 18962) ed è trasferito alla sede di Ferrara nel 1289, febbraio 12 (C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, vol. I, Monaco 1913, p. 248; E. LANGLOIS, *Les registres de Nicolas IV*, Paris 1905, tomo I, p. 97). Compare come rettore della Marittima e Campagna il 15 ottobre 1284 (D. WALEY, *The Papal State in the thirteenth century*, London 1961, appendice II, p. 308, n. 21) e come rettore della Marca Anconetana il 5 dicembre 1285 (D. WALEY, op. cit., p. 316, n. 22); l'indizione XIV ci riporta dunque all'anno 1285.

⁴⁴ Editto in D.A. CONTATORE, op. cit., p. 289; citato in G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 39.

⁴⁵ G. BATTELLI, *Una supplica* cit., p. 49; per la data vedi ivi, p. 48.

⁴⁶ Nel documento la data cronica è espressa soltanto con gli elementi relativi al giorno, mese e indizione. Carlo duca di Calabria, nato forse nel 1309, morì nel 1328 (MAS LATRIE, *Trésor de chronologie*, Paris 1889, p. 1714). L'indizione III ci riporta all'anno 1320.

⁴⁷ Descritto nell'Inventario del Marini, Archivio del Comune, Fasc. B, 1, n. VIII. A fol. 45r del codice la nota del Marini. Citato in G. FALCO, op. cit., vol. XLIX (1926), p. 167 nota 1.

⁴⁸ Citato in G. FALCO, op. cit. vol. XLIX (1926), p. 167, nota 1, con la vecchia segnatura « Indice 226, Pergamene del sec. XIV, ... s.d. ». Nella nota del Marini a fol. 45r nel medesimo codice è indicata per errore la data 1320, 17 marzo.

Fol. 62: procura del comune di Terracina per trattare la pace con Niccolò, conte di Fondi, in data 7 settembre 1338; originale membranaceo⁴⁹.

Foll. 63-64: elenco di atti riguardanti Alfonso e Ferdinando d'Aragona; fogli cartacei.

Fol. 65: lettera di Alfonso d'Aragona, re delle Due Sicilie, al comune di Terracina sulla semina del Salto, in data 24 ottobre 1445⁵⁰.

Fol. 66: lettera del re Alfonso predetto ai cittadini di Fondi in data 12 giugno 1457; originale membranaceo, in italiano⁵¹.

Fol. 67: lettera del re Alfonso predetto al conte di Fondi in data 24 ottobre 1445; copia semplice contemporanea, su carta; in italiano.

Foll. 70-95: fascicolo cartaceo, mutilo al principio, contenente in copia semplice le copie autentiche dei seguenti sette documenti relativi ai possessi territoriali dei Caetani, fatte redigere da Niccolò Caetani, conte di Fondi, nei giorni 5-11 gennaio 1347⁵².

1. Testo mutilo che riporta la fine del « preceptum » con il quale Giovanni VIII aveva donato a Docibile e Giovanni, ipati di Gaeta, il patrimonio di Traetto e il territorio di Fondi (873-875, gennaio 12)⁵³; segue il giuramento di Teofilatto e Giovanni, senatori, e di altri dignitari di Roma di osservare il predetto « preceptum » impegnandosi a combattere i Saraceni (a. 915)⁵⁴.

2. Bolla di Bonifacio VIII con la quale conferma la vendita di S. Felice Circeo, fatta il 23 novembre 1301, da Riccardo detto « de Miliciis » figlio di Pietro Annibaldi a favore di Pietro Caetani, suo nipote (28 gennaio 1302)⁵⁵.

⁴⁹ Il documento è indicato precedentemente a fol. 45r; nell'Inventario è al Fasc. H, CLVIII. Citato in G. FALCO, op. cit., vol. XLIX (1926), p. 180 nota 2.

⁵⁰ Questa lettera e le due seguenti del re Alfonso ai foll. 66-67 sono indicate con una notizia unica a fol. 45r (n. 11) dello stesso codice.

⁵¹ Due copie del sec. XVIII, di diversa mano, sono riportate nel volume dell'Archivio Vaticano, Arm. IX, 32, ai foll. 24-26v e 75.

⁵² Le copie furono redatte in relazione alla controversia del conte di Fondi con Giovanna, regina di Napoli, per essersi alleato con Luigi d'Ungheria in lotta con la regina (vedi: O. VEHSE, op. cit., p. 183; G. CAETANI, *Domus Caietana*, vol. I, 1, Sancasciano 1927, pp. 256-260).

⁵³ P.F. KEHR, *Italia pontificia*, vol. VIII, Berlino 1935, p. 82.5.

⁵⁴ Il documento manca della parte iniziale per la quale ci viene in aiuto, anche se si tratta di una tradizione in forma indiretta, un ristretto del documento contenuto nel placito di Monte Argento del 1014 (*Codex Diplomaticus Caietanus*, I, Montecassino 1887, n. 130, pp. 244-248). Anche l'edizione del giuramento di Teofilatto e Giovanni data dal Vehse (op. cit., pp. 202-204) è parziale. Al documento fa riferimento G. Caetani, *Domus* cit., pp. 10-11.

⁵⁵ L'atto di vendita (1301, novembre 23) inserito nel documento di conferma è pubblicato con trascrizione in forma abbreviata da G. Caetani (*Regesta Chartarum*, vol. I, Perugia 1922, pp. 226-227). Il regesto è in POTTHAST 25122. La bolla contenuta nei registri vaticani (DIGARD, FAUCON, THOMAS, *Les registres de Boniface VIII*, vol. III, Paris 1906, p. 643, n. 5003, Bibliothèque des Écoles

3. Altra bolla di Bonifacio VIII con la quale conferma la determinazione di confini concordata tra suo nipote Pietro Caetani e il comune di Sezze riguardo ai territori di Ninfa, Sermoneta e San Donato (20 settembre 1300)⁵⁶.

4. Altra bolla di Bonifacio VIII con la quale conferma la vendita di beni in Bassiano, Sermoneta e San Donato fatta da Lorenzo di Pietro di Trasmondo Annibaldi ai cardinali Francesco Caetani⁵⁷ di S. Maria in Cosmedin e Pietro Duraguerra⁵⁸ di S. Maria Nuova per conto di Pietro Caetani (5 ottobre 1299)⁵⁹.

Françaises d'Athènes et de Rome; cfr. G. FALCO, op. cit., XLII (1919), p. 588 nota 4) è citata in una bolla di Sisto IV a Onorato Caetani dell'anno 1473, riportata in Archivio Vaticano, Arm. XXXVI, 8; è citata in G. CAETANI, *Domus* cit., p. 260, il quale parla però erroneamente di « Riccardo Frangipani ».

⁵⁶ L'originale della conferma è in Archivio Caetani, perg. n. 2506 (vedi: G. CAETANI, *Regesta* cit., vol. I, p. 209) e la copia autentica del 6 gennaio 1347, qui riportata, è pure nell'Archivio Caetani, perg. n. 2858 (C. CAETANI, *Regesta* cit., vol. II, Sancasciano 1927, p. 142). L'atto di determinazione dei confini (1299, maggio 29), inserito nella bolla di conferma di Bonifacio VIII, è ugualmente pubblicato, sempre con trascrizione in forma abbreviata, da G. CAETANI (*Regesta* cit., vol. I, pp. 163-164). Non è in POTTHAST.

Nell'Archivio Caetani (Misc. 1143/195) esiste pure una dissertazione di Innocenzo Fazzi dal titolo « Riflessioni sopra il corso antico della Teppia, Ninfa e Puzza » (citata in NICOLAI, op. cit., p. 112), scritta nell'anno 1763 in occasione della controversia sul rivo Martino dibattuta davanti al tesoriere generale (poi Pio VI), in cui si trovano già le trascrizioni e dell'atto di divisione dei territori (pp. 151-160) e dell'autentica di Bonifacio VIII (pp. 162-166).

A questo documento fa generico riferimento G. FALCO (op. cit. vol. XLIX (1926), pp. 135-136) ricordando che esso fu impugnato dai Setini dopo la morte di Bonifacio VIII.

⁵⁷ Figlio di Pietro; cardinale diacono di S. Maria in Cosmedin (si sottoscrive come tale per la prima volta il 1297, maggio 15, vedi C. EUBEL, op. cit., p. 12 nota 15).

⁵⁸ Pietro Valeriano Duraguerra di Piperno, vicescancelliere, fu assente dalla Curia dal 20 giugno 1296 al 21 marzo 1297 (C. EUBEL, op. cit., p. 12 nota 16).

⁵⁹ L'atto di vendita (1297, settembre 23), inserito nell'autentica di Bonifacio VIII è pubblicato con trascrizione in forma abbreviata da G. Caetani (*Regesta* cit., I, pp. 116-117). Una notizia di questo documento è in un gruppo di cinque (è il quarto nell'ordine) che Pier Francesco De Rossi, avvocato del Fisco e della Camera Apostolica, riunì in una memoria dal titolo « Terracinensis. Super castris Sermonete, Bassiani et Sancti Donati, Nimphe et Normarum Terracinensis diocesis » (nota al NICOLAI, op. cit., p. 113) in una raccolta documentaria compilata nel 1656 nell'interesse della medesima Camera (Archivio Vaticano, Arm. XXXVI, 19, fol. 466). I cinque documenti sono tutti dell'anno 1297 e relativi alla vendita di Sermoneta, Bassiano e San Donato a Pietro II Caetani da parte dei diversi componenti della famiglia Annibaldi, inseriti in altrettante bolle di conferma di Bonifacio VIII. Alla fine dell'ultimo che, come i primi tre non è nel fascicolo in esame, si dichiara « sicut legitur in transumpto earumdem litterarum die 6^a ianuarii 1346 facto in civitate Fundana ad instantiam Nicolai Caetani comitis Fundorum ». Non sembra che il « transumptum » indicato dal De Rossi sia il presente. Per l'acquisto e la presa di possesso dei territori da parte di Pietro Caetani vedi anche G. CAETANI, *Domus* cit., vol. II, Sancasciano 1927, pp. 122-123.

5. Alcuni cittadini di Terracina giurano fedeltà al re Roberto e al conte di Fondi Loffredo Caetani; atto notarile (12-24 marzo 1330).

6. Giovanni principe di Acaia, figlio di Carlo II d'Angiò, concede i territori di Falvaterra e San Felice a Niccolò Caetani, figlio primogenito di Loffredo conte di Fondi; atto notarile (10 aprile 1332)⁶⁰.

7. Loffredo Caetani, conte di Fondi, concede i predetti territori di Falvaterra e San Felice a Giovanni, principe di Acaia, predetto⁶¹.

Con questo documento termina a fol. 87 il testo del fascicolo. Il motivo per cui quest'ultimo — che riguarda i diritti del conte di Fondi — si trova a Terracina si può supporre tenendo presente che nei mesi di gennaio-febbraio 1347 dovettero intercorrere frequenti relazioni fra il Comune e il Conte. A detta di G. Caetani, nel gennaio il conte di Fondi cercava « di aggiustare le questioni legali rimaste insolute tra lui e la comunità di Terracina »⁶²; nel febbraio erano i Terracinesi a volere che si stendesse a breve scadenza un trattato di pace con Niccolò Caetani, probabilmente con riconoscimento delle diverse competenze dell'una e dell'altra parte⁶³.

A fol. 95 seguono otto fogli bianchi e con essi si chiude il volume.

GIULIANA ANCIDEI

⁶⁰ Detti beni erano stati ceduti nello stesso giorno e nello stesso luogo: Napoli, « in Castronovo, in viridiario regio » (vedi documento seguente) da Loffredo Caetani al principe Giovanni. L'originale è in Archivio Caetani, perg. n. 1367 (G. CAETANI, *Regesta* cit., vol. II, pp. 75-76). I motivi per cui c'è un doppio passaggio degli stessi beni da Loffredo a Giovanni (doc. n. 7) e da Giovanni a Niccolò, figlio di Loffredo, non appaiono. Si tratta probabilmente di atti formali per avvalorare la legittimità dei possessi del conte di Fondi.

⁶¹ Vedi la nota precedente.

⁶² G. CAETANI, *Domus* cit., vol. I, p. 260.

⁶³ G. FALCO, op. cit., vol. XLIX (1926), pp. 200-202.

V A R I E T À

IL TEATRO ROMANO DI « MINTURNAE » IN ALCUNE MEMORIE STORICO ARTISTICHE

Il primo ricordo del teatro romano di « Minturnae » sembra si trovi in Procopio, il quale nel *De bello Gothico* lo dice apprestato a difesa (metà del VI secolo).

Altrettanto fecero nei secoli IX - X i Saraceni, annidatisi per quarant'anni come uccelli di rapina tra le rovine della città romana.

E' la sorte, nell'alto medio evo, di tutte le « Berolassi » ossia dei teatri e degli anfiteatri, solide costruzioni in cui si asserragliavano i combattenti. Infatti il teatro sorge ai margini dell'Appia e presso la sponda destra del basso Garigliano, nella regione delle rovine detta « Urlasci », nome assai diffuso in Italia nel medio evo dal Piemonte alla Sicilia, da mettersi accanto al « Parlascio » fiorentino, al « Parlacium » d'Ivrea, al « Berolais » o « Birlasi » o « Verlasi » di Bergamo, Capua e Cassino, al « Borsale » di Formia ecc.; un nome, sembra, di origine greca (Perilásion) piuttosto che germanico, come è stato osservato da qualche studioso¹.

Anche il Guicciardini ricorda il teatro. Narrando la battaglia del Garigliano del 28 dicembre 1503, sulle cui sponde rimasero in armi per cinquanta giorni l'esercito francese di Luigi XII e quello spagnolo di Ferdinando il Cattolico per il possesso del reame, ci fa sapere che « alle reliquie di un teatro antico i francesi avevano congiunti molti coperti di legami ».

Notizie si spigolano nelle memorie di viaggiatori nostri e stranieri.

Biondo Flavio, il quale tracciò nell'*Italia illustrata* un'imma-

¹ A. DE SANTIS, *Ancora del tipo « Parlascio », « Virilassi » per « Anfiteatro »* in « *Lingua nostra* » VIII, fasc. III-IV, 1947, pp. 82-86; « *Berlasi* » e « *Bersale* » « *Anfiteatro* », ibid. 1950, fasc. IV; « *Borlasi* (nome dell'anfiteatro di Minturno) », ibid. XII, fasc. IV; *Gli « Urlasci » ossia dell'anfiteatro di Minturno*, in « *Lazio ieri e oggi* », a. VIII, n. 8, 1972, p. 183.

gine fedele della patria nostra alla metà del '400 (l'opera fu pubblicata postuma, come si sa, dai figli la prima volta nel 1474), e il dotto domenicano Leandro Alberti, il quale percorse la penisola dal 1525 al 1536 e cominciò a stampare nel 1548 la *Descriptione di tutta Italia*, accennando alle grandi rovine degli edifici dell'antica Minturno, che dimostrano « quella essere stata onorevole città », ricordano il teatro « quasi intiero ».

Quasi negli stessi anni dell'Alberti, un giovane tedesco, l'umanista Giorgio Fabricio che dimorò in Italia dal 1539 al 1543, negli eleganti versi del suo *Iter Neapolitanum* ricorda la

...moles erecta theatri
In cuius pecora et scandentes saxa capellae
Gramina nunc carpunt et lenta arbusta ruinis.

Nella casetta addossata al teatro, « in antiquis theatri, ut videbatur, ruinis, apud hospitem sobrium, qui ibi unicus, non sine metu », pernottò, nell'inverno del 1587, Arnold von Buchell (1565-1645), uno dei più grandi storici del suo tempo nei Paesi Bassi (*Iter Italicus*, in questo « Archivio », XXV, 1902, p. 115).

Sarà bene notare che non pochi viaggiatori e anche topografi d'Italia e d'oltr'Alpe hanno, per tre secoli circa, chiamato impropriamente anfiteatro il teatro di « Minturnae », e tra essi il sommo Cluverio, non certo per ignoranza, ma perché tale sarà sembrato a chi, senza fermarsi ad esaminare il monumento, avrà tirato dritto alla scafa del Garigliano.

Altri viaggiatori nel '500 e '600, il francese de Villamont, l'inglese Moryson, il tedesco Hentzner, hanno notato « un amphitheatre qui est quasi du tout ruiné mais les arcades sont encores en leur intier », « le rovine di un bellissimo teatro costruito con mattoni e pietre », « aquaeductus, theatri et amphitheatri ruinae ».

Ma Andrea Scotto (1552 - 1629), il quale rifece il buon itinerario del fratello Francesco preparando l'edizione per i pellegrini che avrebbero visitato Roma nel giubileo del 1600, si indugia come nessun altro a ricordare, quasi a numerare le reliquie di « Minturnae » con particolari interessanti. « Cernes ingentes aedificiorum publicorum moles — egli scrive — saxis et marmoribus partim spoliatas, partim integras: inter quas theatrum cum scena, proscenio, pulpito, membrisque suis aliis, operis antiqui, sed admodum solidi ». E' noto infatti che pietre e marmi della città

furono impiegati nella costruzione di alcuni monumenti di Gaeta e di Traetto, che è Minturno dal 1879.

Parafrasando i versi del Fabricio, mutato il teatro in anfiteatro, la guida aggiunge: « In eius autem amphitheatri deserti ruinis tamquam in vallis profundae clivis caprae pecoraque versantur, ac arbusta graminaque nunc carpunt ».

Quanto alla rappresentazione iconografica, diremo che un disegno nel quale figura la possente mole del teatro, eminente sul piano, con le arcate dell'acquedotto augusteo e la bastia del secolo X, si deve a un artista forestiero. E' Francisco de Hollanda, il quale, stando al servizio di re Giovanni III di Portogallo, venne in Italia nel 1538 per studiarvi le antichità e durante il soggiorno di otto anni, onorato dell'amicizia di Michelangelo, ritrasse molti dei nostri maggiori monumenti.

A un secolo e mezzo di distanza l'abate Gio. Battista Pacichelli, benemerito illustratore delle terre napoletane con l'opera postuma (1703) *Il Regno di Napoli in prospettiva*, senza proporsi espressamente di riprodurre le vestigia della città antica sibbene la bastia del Garigliano, il cui traghetto rendeva annualmente verso la fine del Seicento 1500 ducati ai Carafa della Spina, nuovi feudatari di Traetto, pone in prima linea, alla sinistra della torre medioevale, l'alta mole del teatro con la didascalìa « coliseo », nome che è però dell'anfiteatro.

Due acquerelli dell'incisore romano Carlo Labruzzi, raffiguranti il teatro e l'acquedotto, furono eseguiti il 1789 in un viaggio da lui fatto lungo l'Appia e la Latina con l'archeologo inglese Richard Hoare. Il teatro, prontamente riconoscibile per le due capupole che incorniciavano la cavea fino a non molti anni or sono, è di una straordinaria vivacità e di una grande fedeltà.

Pari fedeltà nella riproduzione del teatro si ha in un altro disegno, posteriore di mezzo secolo, dovuto al formiano Pasquale Mattej (1813 - 1879), fecondo pittore, illustratore della regione Ausonica non solo con numerose pubblicazioni, ma anche con alcuni volumi manoscritti. Il disegno è nel *Poliorama pittoresco* di Napoli, anno 1838.

Chi avesse vaghezza di conoscere altre notizie e le misure del teatro e dell'anfiteatro² potrà trovarle nella raccolta di documenti

² Per alcune rappresentazioni e disegni del teatro (Fr. de Hollanda, G. B. Pacichelli, C. Labruzzi, P. Mattej) rimando ai miei scritti *L'università baronale di Traetto (Minturno) alla fine del Seicento*, Roma, 1932, p. 23 e *Visione retrospettiva dei monumenti romani di Minturno*, in « Bollettino Aurunco », a. II,

pubblicati da M. Ruggiero, *Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell'antico regno di Napoli dal 1743 al 1876*, Napoli, Morano, 1888, pp. 403 - 403.

Da parecchi anni il teatro è tornato in vita, come è noto, per la rappresentazione di tragedie e commedie durante la stagione estiva.

ANGELO DE SANTIS

ALTRI DOCUMENTI ANGUILLARA NELL'ARCHIVIO CAPITOLINO

Allo scopo di arricchire la raccolta di documenti relativi alla famiglia Anguillara già posseduti dall'archivio Capitolino, la Giunta Comunale nella seduta del 28 gennaio 1899 deliberava l'acquisto di « dieci pergamene con un documento cartaceo che in parte si riferiscono alla detta famiglia » da Francesco Anguillara di Toscanella, documenti che vennero consegnati nel maggio dello stesso anno all'allora Conservatore deoll'Archivio Giuseppe Coletti.

Sette delle dieci pergamene si riferiscono agli Anguillara e, mentre due di esse sono state inserite dal De Cupis fra i *Regesti degli Orsini e dei conti Anguillara* alle rispettive date (1400, dic. 19 e 1490, maggio 28), ma senza segnatura¹, le altre cinque recano nel verso brevi regesti con evidenti errori di lettura. Ora che si è proceduto al pressoché totale restauro dei documenti pergamenei dei vari fondi gentilizi ed alla loro razionale sistemazione nel « Diplomatico » dell'Archivio Capitolino, si ritiene

1935, pp. 135-143; anche *Le rovine di « Minturnae » nel Cinquecento* in « Latina Gens », maggio-giugno 1933 e in « Atti del III Congresso Nazionale di Studi Romani », vol. II 1935, pp. 179-187. Bologna, ed. Cappelli.

Per la descrizione, S. AURIGEMMA - A. DE SANCTIS, *Gaeta - Formia - Minturno*, Roma, Istit. Poligr. d. Stato, 1964, pp. 46-49.

Questo il giudizio di due eruditi del clero minturnese: G. CIUFFI, *Memorie storiche ed archeologiche della città di Traetto*, Napoli, 1854, pp. 74-75, alquanto incerto ma è piuttosto per il teatro; Fr. RICCARDELLI, *Minturno e Traetto*, Napoli, 1873, p. 44, lo ritiene anfiteatro, seguendo il PRATILLI, *Della Via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri IV*, Napoli, 1745, p. 160. Dagli acquerelli del Labruzzi diede succinta notizia THOMAS ASHBY nei « Mélanges d'archéologie et d'histoire » (École Française de Rome) a. XXIII, 1903, pp. 413-414.

¹ Nel « *Bullettino della Deputazione Abruzzese di storia patria* », ann. XIV-XXIX, 1902-1938 (ma uscito nel 1952).

opportuno dare notizia delle cinque pergamene², perché gli studiosi possano avere un quadro completo dei documenti Anguillara ivi conservati, dopo che il Coletti ha provveduto a regestare in questa stessa sede³ le 135 pergamene contenute nei voll. 63-68 del cred. XIV del medesimo Archivio, relative agli anni 1120-1585.

I

1436, agosto 15

Palestrina

Giovanni Vitelleschi,, patriarca di Alessandria, arcivescovo di Firenze, legato apostolico, per la facoltà a lui conferita da Eugenio IV il 5 marzo 1434, concede in vicariato ad Everso dell'Anguillara ed ai suoi successori fino alla terza generazione il castello di Casamala ed Isola Conversina, dietro corresponsione annua di 10 libbre di cera nella festività dei ss. Pietro e Paolo.

Sigillo cereo molto rovinato.

II

1490, giugno 29

Soave

Deifobo dell'Anguillara, durante la sua dimora nel castello di Soave, in territorio veronese, nomina Sebastiano da Padova, suo familiare, quale procuratore per la vendita di un suo possedimento in località « Pugno » presso Firenze, per la riscossione di somme a lui spettanti e per istruire cause e comporre vertenze di qualsiasi genere.

Notaio: Biagio figlio di Berto del fu Domenico.

Testimoni: due scolari di S. Bonifacio, cioè Giovanni Donato del fu Antonio e Giacomo del fu Ventura, e Pietro del fu Francesco de Maytis di Gandino.

III

1511, luglio 11

Venezia

Il doge Leonardo Loredan attesta che il notaio Bernardo de Cananeis ha trascritto il testamento del conte Deifobo dell'Anguillara, rogato nel castello di Soave il 28 maggio 1490 dal notaio Luigi Laurentii, ed ha pubblicato l'atto di procura del medesimo conte Deifobo nella persona di Pietro di Berto.

² Archivio Capitolino - Fondo diplomatico - Anguillara.

³ « Archivio della Società Romana di storia patria » X (1887), pp. 241-285.

Sigillo plumbeo. Nel recto: S. Marco consegna al doge il simbolo del potere.

Intorno, la leggenda: S.M. VENET. LEO LAURED. DUX,
Nel verso: LEO/NARDUS/LAUREDANUS / DEI GRA DUX /
VENETIARUM / ET /.

IV

1571, dicembre 11

Roma

Il notaio Francesco Richettus attesta che nell'aprile 1570, per atti di Francesco Massuci di Barbarano, Giovanni Maria del fu Giacomo de Grazinis, tornitore e scultore pistoiese, un tempo abitante in Barbarano ed ora in Roma a Macel de' Corvi, ha venduto a Barbara del fu Savino di Gallipoli, vedova di Giacomo Anguillara, una casa in Barbarano nella parrocchia di S. Angelo, per il prezzo di 150 scudi, di cui 50 da pagare all'atto dell'acquisto e 100 entro un anno, consenziente la di lui moglie Lorenza, figlia del fu Sebastiano de Fabrica, in quanto la somma residua è destinata a spignorare alcuni beni dotali di detta Lorenza nel territorio di Campagnano.

V

1675, maggio 15

Luigi d'Aquino, protonotario apostolico, ingiunge alla comunità di Bieda di non accogliere come depositario Francesco Maria Anguillara.

VI

1675, luglio 11

Roma

Passaporto di Giacomo Anguillara (cartaceo):
« Paolo Savello, principe di Albano, ambasciatore cesareo in Roma. Dovendo il signor Giacomo Anguillara di Bieda andar a servir a Castelfranco nel terzo del signor duca Federigo mio fratello, ho risoluto accompagnarlo con la presente, pregando tutti li signori Governatori de' luoghi et altri, dove gli occorresse di passare con un suo servitore, che lo lassino passar liberamente, e senz'impedimento di sorte alcuna, e che lo favorischino anco nelle sue honeste occorrenze, offerendomi prontissimo sempre alla famiglia. In fede. Roma, li 11 luglio 1675. Paulo Savello. »

G. SCANO

LA DATA DEL SOFFITTO DELLA GALLERIA DEL PALAZZO SACCHETTI

Si era resa necessaria (1973-1974) una verifica della stabilità delle compagini lignee del soffitto della « galleria », che dal palazzo Sacchetti di via di via Giulia avanza verso il lungotevere del Sangallo; stabilità compromessa, dopo quattro secoli, anche dall'intenso riscaldamento invernale e dalle vibrazioni provocate dal traffico stradale.

Durante il restauro del cassettonato del soffitto, sul rovescio di una rosetta del diametro di cm. 11 si trovò, perfettamente conservata, la scritta a penna: HOC OPUS / FECIT MAGIST[ER] / ANBROSIUS BONA/ZINUS CARPENTA/RIUS / ANNO DOMINI / 1573.

Pochi anni avanti, nel 1568, Ambrogio de' Bonazzini aveva eseguito il soffitto intagliato e dorato dell'Oratorio dell'Arciconfraternita del Gonfalone adorno delle immagini della Madonna della Risericordia, di san Pietro e di san Paolo¹.

In uno dei mandati per i lavori dell'Oratorio del Gonfalone, del 24 dicembre 1568, si ha un pagamento per il soffitto ad Ambrogio Bonazzini, fiorentino, « carpentarius »².

La presenza delle armi della famiglia pisana dei Ceoli sul soffitto e nella decorazione pittorica della « galleria » del palazzo Sacchetti avevano fatto ritenere, finora, che questo corpo di fabbrica avanzante verso il Tevere fosse stato costruito da Tiberio Ceoli il

¹ LUIGI RUGGERI, *L'arciconfraternita del Gonfalone*, Roma, 1866, p. 113.

² Archivio Segreto Vaticano, Gonfalone, Prot. Instr., B, f. 190v-191: Indictione XII mense xbris die 24 1568. In margine: Quietatio de scutis 100 pro laborariis sofitte oratorii.

Testo: « In presentia mei Francisci de Ciccharellis notarii etc. presentialiter constitutus magister Ambrosius quondam Ioannis Antonii de Bonazzinis Florentinus, carpentarius in Urbe, sponte etc. quietavit etc. etiam per pactum etc. et alis omni meliori modo venerabilem sodalitatem Confallonis beatissime Virginis Marie de Urbe, licet absentem, me notario etc. presente etc. de summa et quantitate scutorum centum de moneta ad rationem decem iuliorum pro quolibet scuto, qui sunt ad bonum computum laboriorum per eum factorum in soffitta oratorii dicte sodalitates nullo iure etc. Hanc autem quietationem etc. fecit. etc. Eo quia illos nunc manualiter etc. Habuit per manus domini Tarquini de Casalibus camerarii dicte sodalitates, presentibus etc. Quos etc. ad se traxit Post quam manualet receptionem etc., vocavit se bene quietum etc., renuntiavit etc. et generaliter etc. et promisit de evictione dictorum iurium quietatorum in forma Camere, et cum clausulis solitis etc. iuravit etc. et rogavit etc.

Actum Rome in officio mei etc. regionis Arenule, presentibus etc. domino Tullio de Masignis Romano et domino Mauritio Picciola etiam Romano testibus etc. »

quale aveva comprato il palazzo il 31 gennaio 1576³. Ma l'indicazione dell'anno 1573, che segue il nome del Bonazzini sul rovescio della rosetta del soffitto, mostra evidentemente che anche la « galleria » fosse già, se non compiuta nella decorazione — come

³ *Archivio Sacchetti, Roma*, Busta 69 pos. 27 « In Nomine Domini Amen.

Hoc publico instrumento cunctis pateat evidenter et sit notum cum sit quod inter Ill. D. num Iulium Riccium Equitem ordinis S.ti Iacobi de Spata principalem ex una et mag. cum D. Tiberium Ceulum principalem ex altera partibus tractata fuerit venditio et emptio palatii eiusdem D.ni Iulii cum Domunculis et pertinentiis suis positis Rome in via Iulia iuxta suos confines et conclusa fuerit pro precio et pactis inter eos tractatis et firmatis et cum declarationibus et modis infra dicendis. Hinc est quod anno a Nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo septuagesimo sexto Indictione quarta die vero ultima mensis ianuarii pontificatus S.mi D.ni N.ri D.ni Gregorii divina favente clementia Papae Tertidecimi anno quarto coram testibus infradicendis et me Notario publico ad hec vocatis et rogatis personaliter constitutus Ill. D. Iulius Riccius nob. Politianus eques ordinis S.ti Iacobi de Spata sponte sua certaue scientia et deliberata voluntate per se ac suos haredes et successores quoscumque et omni meliori modo... iure causa et forma quibus melius et validius fieri potuit dictum eius palatium Rome situm in via Iulia cum viridario et omnibus illius membris, introitis, exitis, commoditatibus adiacentiis et pertinentibus necnon universis ab imo terre usque ad celum intra huiusmodi confines videlicet ante iuxta dictam viam Iuliam, et à latere dextero alteram viam publicam que à via Iulia tendit ad flumen Tiberis, retro est ipsum flumen eiusque ripa et via publica et ab altero latere est domus donnae Luchine, relicte quondam Philippi Bracci Parmensis salvis aliis si qui sint plures et veriores confines et cum omnibus et singulis statusis, tam existentibus in nicchiis quam extra nicchios in quacumque parte palatii et viridarii et cum duabus tabulis marmoreis cum earum pedibus seu posamentis existentibus in ea parte dicti palatii que nuncupatur la Gallaria et cum marmoribus et lapidibus existentibus in via Cathene que tendit ad flumen Tiberis. Item duas domunculas sitas iuxta dictum palatium alias emptas ad effectum eidem Palatio incorporandi confinatas iuxta bona D. Iulii Fulchi et vias publicas et cum earum etiam pertinentiis, salvo tamen et reservato respectu duarum domuncularum huiusmodi consensu r. Capituli et Canonicorum Basilicæ Sancti Petri Urbis quorum proprietati et certe modice perpetue annue responsioni iste due domuncule subiecte sunt et non at altero nec alio modo... [omissis]... vendidit, concessit, mandavit et transtulit iure proprio et in proprietate... Dicto magnifico Domino Tiberio Ceulo, Romano filio magnifici Domini Hieronimi Ceuli nobilis Pisani, et civis Romani presenti... [omissis]... Et hanc conditionem dicti Palatii, cum viridario, statusis et tabulis marmoreis lapidibus et domunculis et aliis pertinentiis predictis et cum omnibus in hoc instrumento continentibus et idem illustrissimus dominus Iulius venditor fecit et facit erga dominum Tiberium emptorem presentem et acceptantem pro se ac suis heredibus et successoribus quibuscumque pro precio in totum scutorum viginti sex millium et sex centorum monete Iuliorum decem pro scuto solvendorum ex pacto ita coniuncto intra annum ab hodie proximum et deinde ad omne placitum eiusdem domini Iulii venditoris quatenus investiantur et collocentur in emptionem bonorum stabilium ut infra quoad summa scutorum viginti quinque millium scutorum tantum sed de reliquis scutis mille sex centis dominus Iulius disponere possit arbitrio suo... [omissis]...

Actum Rome in Regione Pontis in domo habitationis venerabilium Presbiterorum Ecclesiae Sancti Ioannis Nationis Florentinorum Urbis contigua dictae Ecclesiae in camera Reverendi Domini Ioannisantonii Lucii Presbiteri Forosimpronienensis Presentibus ibidem eodem Reverendo Domino Ioanni Antonio Magni-

tutto quanto fronteggiava via Giulia e vicolo del Cefalo ⁴ — per lo meno già coperta prima della morte, avvenuta il 3 maggio 1574, del cardinale Giovanni Ricci da Montepulciano.

E' quindi lecito pensare che il soffitto sia stato l'ultimo lavoro ordinato dai Ricci nella nuova sala, che la decorazione pittorica sia stata eseguita invece dai Ceoli dopo l'acquisto e che in questa occasione essi abbiano provveduto ad alzare il proprio stemma o a sostituire la propria arme a quella dei Ricci anche sui lavori fatti dai precedenti proprietari.

Il braccio della « galleria » sembra vedersi già nella pianta *Dupérac Lafréry* del 1577; ma essa appare con piena evidenza nell'altra pianta della città del 1593 di *Antonio Tempesta*.

E' incerto il nome dell'architetto cui attribuire la costruzione della nuova ala del palazzo. La parte su via Giulia e su vicolo del Cefalo era stata completata dai Ricci (che avevano acquistato l'immobile da Orazio di Antonio da Sangallo il giovane il 23 luglio 1552) ⁵ sotto la direzione di Nanni di Baccio Bigio. Nel 1574, alla

fico domino Horatio Oricellario nobili Florentino Iuris utriusque doctori bo. me. Aloysii Oricellarii filio et magnifico Petromaria Pingolo nobili Ariminensi Testibus ad premissa omnia et singula vocatis et rogatis.

Prosper Campanus rogatus.»

⁴ Vicolo del Cefalo trae la sua origine da una deformazione del nome della famiglia Ceuli o Ceoli in Cevoli, Cefoli, Cefalo.

⁵ Roma, Archivio Sacchetti, Busta 69, posizione 5.

«In nomine Domini — Per hoc presens publicum Instrumentum cunctis pateat evidenter et sit notum quod Anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo indictione decima die vero vigesima secunda mensis Iulii pontificatus sanctissimi in X.to patris et domini nostri Iulii divina providentia pape tertii anno eius tertio — In — mei — Notarii publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia presens et personaliter constitutus dominus Salvator Peregrinus clericus cusentinus agens et procurator ut asseruit R.mi et Illustrissimi domini D.ni Ioannis Riccii de Monte politiano Tituli sancti vitalis sante Romane ecclesie Cardinalis pro quo de rato et ratihabitatione in forma iuris valida et in urbe consueta nihilus promisit et se ac eius bona in ampliori forma camere apostolice obligavit coram Reverendo domino Antonio Episcopo Tolonensi vicario dominorum canonicorum et capituli basilice principis apostolorum de urbe pro Reverendissimo et Illustrissimo domino Alexandro cardinali Farnesio et exposuit... Reverendissimum et Illustrissimum dominum Ioannem de Ricciis de Monte politiano Tituli Sancti Vitalis Sancte Rom. ecc. cardinalem... velle emere a domino Horatio filio quondam Antonii Sangalli dum vixit architecti florentini quoddam eius Palatium situm Rome iuxta bona domini Antonii Albicini de civitate castelli ab uno

Qui reverendus dominus vicarius et canonici presentes... concorditer et unanimiter venditioni et alienationi palatii predicti cum apothecis membris iuribusque et pertinentiis suis cum onere solvendi... consenserunt

Deinde eisdem Anno indictione et pontificatu quibus supra die vero vigesima tertia mensis Iulii. In presentia mei Notarii publici... et personaliter constitutus dominus Ioannes de Ciucciis de sancto Cassiano ducatus Florencie procu-

morte del cardinale Giovanni Ricci, Giacomo della Porta sovrain-tendeva ad alcuni lavori dell'immobile ⁶.

Questo gruppo di lavori si riferisce con ogni probabilità alla nuova parte del palazzo costruita in un secondo tempo verso il Tevere.

Sappiamo anche che Domenico Fontana il 20 maggio 1574 si accordò con i Ricci per un pagamento di lavori fatti nella villa al Pincio — ora sede dell'Accademia di Francia a Roma — ed alla « galleria » del palazzo di strada Giulia ⁷.

I Ceoli in seguito aggiunsero quell'ala che, staccandosi dalla « galleria », va a formare il vicolo Orbitelli ed è composto di cinque stanze affrescate e con soffitti lignei dallo stemma di quella famiglia.

La « galleria » aveva ospitato una ricca collezione di statue ed altre sculture, messe insieme dalla passione archeologica di Antonio da Sangallo il giovane, dei Ricci, dei Ceoli, poi venduta il 10 agosto 1605 al cardinale Scipione Borghese⁸ e sostituita dalle attuali in gesso.

rator ut asseruit domini Oratii filii quondam domini Antonii Sangalli dum viveret civis et architectus florentinus... vendidit, tradidit et concessit iure proprio et in perpetuum Reverendissimo et Illustrissimo Domino Domino Ioanni Riccio de Monte Politiano tituli Sancti Vitalis Sanctae Romane Ecclesie Cardinali unum olim dicti domini Antonii Sangalli et hodie dicti domini Oratii Pallatium sub proprietate capituli et canonicorum Sancti Petri de Urbe et in iure perpetue emphyteosis dicti domini Oratii situm in Urbe in strata Iulia nuncupata cum quatuordecim apothecis subtus ac terreno seu casaleno retro, quoad palatium, iuxta viam publicam antedicta viam Iuliam ab uno videlicet latere dextero bona domini Antonii Albicini de civitate castelli et domine Iulie mure eius uxoris et ab alio lateribus via publica que tendit ad Tiberim et retro alia via, quo vero, ad casalenum ante et a latere sinistro vie publice, ab alio latere domus domini Alexandri de Massariis et fratrum de Narnia, retro quoddam petium terreni et molendinum Nicolai de Camerino super Tiberim salvis aliis et ut supra acceptant et recipiunt pro precio et precii nomine scutorum trium millium et centum quadraginta quinque auri in auro liberos et exemptos ab omni gabella contractuum et laudemio dictis reverendissimis dominis capitulis et canonicis sancti Petri

Actum Rome et ubi supra et eisdem presentibus testibus ad premissa omnia et singula vocatis adhibitis atque rogatis. Quoniam ego Octavianus Vestri curiae causarum camerae apostolicae notarius de premissis omnibus rogatus ea omnia per actis meis adnotavi ideo presentia publica instrumenta subscripsi signa manu ac publicavi ».

A sinistra del foglio: segno del tabellionato con le iniziali F.M. e le chiavi di S. Chiesa indcusse e col motto « Occurrat ». Il conte Ottaviano Vestri Barbiani, di Imola, era Segretario Apostolico.

⁶ HUBERT JEDIN, *Kardinal Giovanni Ricci*, in « Studi di Storia Ecclesiastica », Miscellanea Pio Paschini, II, *Lateranum*, N.S., Roma 1949, p. 269-358.

⁷ HUBERT JEDIN, *op. cit.*

⁸ J.A.F. ORBAAN, *Documenti sul Barocco in Roma*, Miscellanea della S.R.S.P., Roma, 1920, p. 90.

E' probabile, che dell'antica raccolta siano un resto i mascheroni ed il busto colossale posti a coronare la loggia, una volta prospiciente il Tevere⁹.

Gli affreschi della « galleria » sono di autore incerto. Si è fatto il nome di Giacomo Rocca, per quanto Giovanni Baglione parli di lui soltanto per la cappella Ceoli a S. Maria degli Angeli e per la decorazione a graffito, ora quasi totalmente scomparsa, delle facciate esterne che guardano verso il Tevere¹⁰.

Le figurazioni dei Profeti e delle Sibille e della Genesi nella « galleria » derivano dagli affreschi di Michelangelo sulla volta della Cappella Sistina. Il riquadro « Diluvio universale » è una interessante documentazione dell'aspetto che aveva in origine l'affresco del Buonarroti. Parte dell'affresco vaticano cadde nel luglio 1797, in seguito allo scoppio di polveri e di munizioni nei pressi di Castel S. Angelo, e fu restaurato in modo poco fedele.

Infine due affreschi di Pietro Berrettini da Cortona, uno rappresentante la Madonna col Bambino e l'altro Adamo ed Eva, posti ai due estremi della « galleria », sono ritenuti per tradizione familiare provenienti dallo scomparso casino del Pigneto Sacchetti alla Valle dell'Inferno.

GIULIO SACCHETTI

⁹ A. BERTOLOTTI, in *Il Buonarroti*, serie III, vol. IV, Roma 1890. p. 281. Quattro mascheroni da mettere per le muraglie, scudi 4; una testa di un colosso grandissimo con un poco di petto da mettere nel giardino scudi 2 [?].

¹⁰ GIOVANNI BAGLIONE, *Le vite de' Pittori, Scultori et Architetti*, Roma, 1642, p. 66.

BIBLIOGRAFIA

ANGELO ASCANI, *Gli Alberini. Storia inedita di una famiglia romana*, Città di Castello, 1974, pp. 125, ill. 12.

Gli Alberini hanno dato in Roma il loro nome all'antica piazzetta in Ponte, detta poi Del Drago, e al contiguo palazzo attribuito a Giulio Romano, sede del Pontificio Collegio Portoghese; Alberini era anche la via con l'omonimo palazzo presso il Sudario; e ora la stessa denominazione — da una antica loro proprietà suburbana — ha una via del quartiere Collatino. Ma per gli studiosi romani la memoria di questa antica e nobile famiglia è soprattutto legata ai ben noti « Ricordi » del Sacco di Roma scritti da Marcello Alberini e dati alle stampe nel vol. XVIII di questo *Archivio* da Domenico Orano e poi dallo stesso ripubblicati nel 1901 con ampio corredo di notizie sull'estensore e sulla sua famiglia. E ricordiamo che a questa, nel Seicento, era stato particolarmente amico l'Amayden che non mancò di parlarne diffusamente nelle sue « Famiglie romane nobili ». E proprio l'Amayden la dice di antica nobiltà romana già nel 1328 e ne indica le molte lapidi ai suoi tempi esistenti in S. Maria in Monterone, in S. Eustachio e alla Minerva.

L'Orano, sulla fede del codice Magalotti della Chigiana, dà come capo stipite degli Alberini un Ilperino, signore nel 1030 di Lariano, e ne ha ricostruito la discendenza genealogica. Ma non si può dire che tale genealogia fosse completa e sicura, come raramente lo è quella di ogni pur illustre famiglia che risalga molto lontano nel Medioevo. Orbene, a correggere errori e colmare lacune, si è impegnato l'autore del presente volume, presentato dalla prof.ssa Eliana Pirazzoli: uno studioso di Città di Castello, con all'attivo vari lavori sulla storia della Valtiberina, che ha trovato interesse all'argomento per il fatto da lui accertato — soprattutto sui documenti farfensi — che gli Alberini si identificano con gli Elperini, di origine franca, che, vassalli dell'imperatore, si insediarono dal secolo IX in poi nel reatino ed ebbero vasti possedimenti nella valle del Velino, a Cittareale e fin in prossimità dell'Aquila.

A parte le circostanze di tale insediamento e formazione patrimoniale, il fatto che questi primi Alberini risultano investiti da Carlo Magno della signoria di Lariano, il cui titolo è stato da loro conservato almeno fino al sec. XIV, ha indotto alcuni autori a fare riferimento al vetusto castello che dall'alto dell'Algido, sopra a Velletri, costituì uno dei capisaldi della difesa meridionale dello Stato romano:

ma si tratta di omonimia meramente accidentale perché la stessa denominazione ebbe un feudo imperiale nella immediata prossimità di Rieti. Sgombrato quindi il terreno da questo equivoco, l'Ascani si dà cura di puntualizzare le vicende altomedievali degli « Elperini » e del loro cospicuo patrimonio, strettamente connesse a quelle della contea reatina, del ducato spoletino e dell'Abbazia farfense. Tra l'altro, registra al 1014 la presenza a Roma di un « Helperinus filius Helperini », firmatario di un lodo papale in favore della suddetta Abbazia, lo dice residente in via Lata e lo identifica con l'Elperino del 1030 che l'Orano considera capostipite degli Alberini di Roma; e da lui fa discendere l'altro Elperino « signore di Lariano » (1100) che, sposato con una Leni del rione Pigna, dette vita ai tre rami romani della famiglia, di S. Eustachio, di Ponte e di Monti. A quello di S. Eustachio appartiene il Marcello (1511-1580) dei « Ricordi », la cui linea si estingue nel sec. XVII. Dal fratello Giacomo che, sposato ad una Bufalini, fu governatore di Ascoli Piceno nel 1502-1503, l'autore, correggendo e integrando l'Orano, fa derivare la linea detta di Cittareale che, già residenza in tempi antichi di altri rami della famiglia, lo fu dei suoi discendenti: linea su cui l'Ascani si intrattiene a raccogliere dettagliate notizie genealogiche e biografiche in correlazione con gli altri Alberini rimasti in Roma e pur essi estinti nel secolo XVII. Sarà solo nella prima metà dell'Ottocento che Luigi Alberini di Giovanni (1805-1847) ritornerà a Roma, e da lui, funzionario del ministero pontificio dell'Interno (per l'esattezza Segreteria per gli Affari di Stato interni, fino al 1847), discenderà l'attuale dottor Vittorio Alberini che, con le sue personali ricerche sulla storia della sua famiglia, ha dato avvio allo studio di Angelo Ascani e ne ha promosso la pubblicazione, offrendo così, in materia così difficile e non di rado opinabile, quale è quella genealogica, un contributo suscettibile di ulteriori indagini e di organica elaborazione.

Il volume è corredato di illustrazioni (riferentisi particolarmente a proprietà e tombe degli Alberini in Roma), di dettagliati alberi genealogici, e di note archivistiche e bibliografiche.

R. LEFEVRE

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII*, a cura di Anna Maria CORBO, Roma 1975, pp. 270.

Nella più che ventennale e ricca collana delle « Pubblicazioni degli Archivi di Stato » edita già dal Ministero dell'Interno e ora da quello per i Beni Culturali e Ambientali, che ne ha assunto l'eredità, questo volume (LXXXV) si ricollega agli altri che, nella stessa collana, si riferiscono a materiale documentario conservato nell'Archivio di Stato romano: dall'Inventario dell'Archivio della S. Congregazione

del Buon Governo (1592-1847) ai Cataloghi delle Mostre sulla Riforma Cattolica e il Concilio di Trento e sul Borromini, agli Archivi delle Giunte Romane di Governo e della Luogotenenza del Re per Roma e le Province Romane. Occorre ricordare anche, nella parallela serie di « Fonti e sussidi » la illustrazione di un registro (1545-1549) della Depositeria del Consiglio di Trento e di un registro della Tesoreria di Ascoli (1426-1427).

Ora, A.M. Corbo — che per i « Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato » ebbe a pubblicare nel 1964 l'Inventario dell'Archivio della Congregazione filippina dell'Oratorio e che già più volte ha avuto modo di occuparsi della documentazione archivistica su artisti e artigiani — ci dà il frutto di una approfondita ricerca sui registri del cosiddetto *Camerale I* dell'Archivio di Stato di Roma, le cui serie costituiscono, come è noto, parte organica e rilevante dell'originario archivio della Reverenda Camera Apostolica e quindi documentazione primaria, per i secoli dal XV in poi, dell'amministrazione finanziaria dello Stato Pontificio. Abbiamo visto, nella Bibliografia pubblicata nel precedente numero di questo periodico (a proposito del volume del Masetti Zannini sui pittori operanti a Roma nel secondo Cinquecento), quale importante fonte i protocolli notarili costituiscano per la conoscenza dei più diversi aspetti della vita di determinati periodi e quindi anche in fatto di arte, artisti e artigiani. Orbene i registri della R.C.A. non lo sono da meno, per quanto riguarda l'attività statale nello stesso settore, e il *Camerale I* è consultatissimo da che si è considerato come esso sia ricco, pur nella sua apparentemente arida formulazione amministrativa e contabile, di dati e notizie, spesso inattese, su eventi, circostanze e figure di interesse storico. La Corbo ce ne dà eloquente conferma, traendo notevole vantaggio dalla perfetta conoscenza, diremmo professionale, dell'articolazione dell'Archivio Camerale e della connessione tra le relative serie, in relazione alle strutture dell'Amministrazione Pontificia.

La ricerca è condotta nell'ambito di un ristretto periodo di tempo, circoscritto al pontificato di Clemente VIII (1592-1605), e sotto la specifica angolazione dei lavori pubblici promossi da quel papa e dell'attività da lui promossa nel campo artistico e artigianale. Tenendo presente che si tratta di un lavoro condotto con intenti strettamente archivistici, con il prefisso scopo di offrire una esatta guida a ulteriori ricerche ed elaborazioni, il volume della Corbo si materializza in analitici repertori di nomi, estratti dal minuzioso spoglio dei registri del *Camerale I* particolarmente riferentisi all'oggetto considerato: n. 154 e nn. 214, 215, 217 dei Chirografi; nn. 1524 e 1533-1536 delle Fabbriche; n. 987 dei Mandati; buste 19-30 delle Giustificazioni di Tesoreria. Sono repertori che, con la precisa indicazione cronologica e archivistica e il sommario riferimento a lavori o forniture commesse o eseguite o a provvedimenti adottati, costituiscono sussidio efficace per una più approfondita conoscenza dell'animato mondo artistico —

e non soltanto artistico — romano dell'ultimo Cinquecento e quindi per una più precisa definizione del « manierismo » nel singolare ambiente che vide l'affluenza a Roma di artisti e artigiani da ogni dove.

Oltre la metà di questo cospicuo spoglio archivistico si riferisce all'impegnativo programma perseguito da papa Aldobrandini per il rinnovamento della Basilica Lateranense, con particolare riguardo alla Cappella del Sacramento. Ma interessanti sono anche i dati concernenti i molti altri lavori compiuti nello stesso periodo nel Lazio, (Torre Astura, Civitacastellana, Civitavecchia, Aniene e Velino, Frascati, Nepi, Ostia, Borghetto, Terracina, Lago Trasimeno, Viterbo, Tivoli, Torre Nova ecc.) e a Roma (dalla Cappella Aldobrandini nella Minerva e dalle Sale Clementina e del Concistoro in Vaticano, al Palazzo di Montecavallo, a Castel S. Angelo, al Campidoglio, alla fontana di S. Maria in Trastevere, al restauro di S. Cesareo, ecc. ecc.) oltre a un notevole numero di opere di pubblica utilità (ponti, strade, acquedotti e regolamentazione di acque). E' tutto un complesso di interventi che vede impegnati una gran quantità di architetti, scultori, pittori, artigiani delle più disparate provenienze, noti, meno noti, ignoti, sui quali primeggiano, al servizio della Camera Apostolica, il cav. D'Arpino, Giovanni Fontana, Giovanni e Cherubino Alberti, Paolo Brill, Taddeo Landini, Giacomo della Porta, Carlo Maderno, G.B. Della Porta, Giovanni Guerra, Cesare Nebbia, il Pomarancio, per ricordarne solo alcuni, a caso. Né deve essere dimenticata, nella documentazione fornita dalla Corbo (importante al riguardo la serie dei Chirografi), quella relativa alla introduzione e protezione di attività artigiane (oreficeria, arte della seta e della lana).

R. LEFEVRE

GIULIO CRESSEDÌ, *Un manoscritto derivato dalle « Antichità » del Piranesi (Vaticano Latino 8091)*, Fratelli Palombi Editori, Roma, 1975, pp. 317, fig. 6, tavv. f.t. 16.

Questo volume intende offrire un contributo alla maggiore conoscenza della cultura antiquaria del Settecento e in modo particolare a quella del Piranesi. Il Piranesi infatti è comunemente celebrato sotto il profilo quasi esclusivo della sua attività di disegnatore e di incisore, mentre appare di notevole interesse rilevare criteri e risultati dell'approfondito studio da lui compiuto per la compilazione e la illustrazione delle sue *Antichità* e di tutta la sua prodigiosa opera di appassionata esaltazione della grandezza romana.

In realtà questo specifico angolo visuale della personalità del grande architetto veneziano non può considerarsi una novità in senso assoluto, perché certo non è sfuggito alla considerazione degli studiosi più attenti come il grande corpus delle sue incisioni romane sia il

frutto appunto di una lunga ricerca topografica ed erudita. Le conclusioni di questa ricerca, a distanza di oltre due secoli, potranno certo essere suscettibili di discussioni e correzioni, soprattutto per quanto riguarda la classificazione e interpretazione dei singoli monumenti; ma ciò non toglie che esse costituiscano pur sempre testimonianza preziosa di un momento importante della rilevazione del patrimonio archeologico romano. Si considerino ad esempio le 212 pagine di testo a illustrazione delle 40 tavole della sua *Magnificenza e Architettura de' Romani*. Il Cressedi ha il merito di aver sottolineato questa componente essenziale e pregiudiziale dell'opera del Piranesi. E ha preso a tale fine l'occasione da un manoscritto della Vaticana (Vat. Lat. 8091), intitolato « Raccolta delle antichità romane nella quale si descrivono gli avanzi delle Fabbriche antiche... »: una specie di itinerario che conduce il forestiero e lo studioso prima lungo il circuito esterno delle mura aureliane, di Porta in Porta, dalla Piramide di Caio Cestio, e poi, da Porta del Popolo, per le piazze e le vie della città moderna, alla visita di « tutto ciò che rimane scoperto in Roma dell'antiche fabbriche ». Si tratta di 231 paragrafi, corrispondenti ad altrettanti monumenti o costruzioni che l'anonimo redattore descrive nei loro resti e che egli si propone di identificare non senza riferimenti di più ampia portata topografica ed archeologica. Segue una « specificazione degli antichi sepolcri » (in numero di 35) allora esistenti nell'ambito delle mura e lungo le vie consolari.

E' più che evidente il carattere di mera compilazione del manoscritto vaticano; esso anzi appare pedissequamente derivato dalle « Antichità Romane » del Piranesi e più particolarmente dall'Indice della relativa Tavola I. Il Cressedi comunque approfondisce il confronto tra i due testi; ma nessuna indicazione valida riesce a trarne sull'identità del compilatore. E anche approssimativa e ipotetica è la datazione del manoscritto ad epoca posteriore al 1810 (morte del figlio Francesco del Piranesi). Non infondata è comunque l'ipotesi che ravvisa in esso una trascrizione di materiale per una delle tante « guide » che venivano date alle stampe tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Scarso è quindi il valore sostanziale dell'opera offerta dal codice vaticano. Ma il Cressedi, oltre ad una ampia e circostanziata Introduzione, accompagna il testo, paragrafo per paragrafo, con una illustrazione a fronte che è ricca di annotazioni, citazioni bibliografiche e riferimenti allo stato attuale delle singole antichità e della loro identificazione: il che costituisce in definitiva anche un valido apporto alla più approfondita conoscenza e valutazione dell'opera piranesiana da cui il manoscritto deriva. Accurati indici analitici, piante topografiche appositamente redatte e illustrazioni tratte da stampe, disegni vari, acquerelli e fotografie integrano il volume, stampato con tutto decoro dallo stabilimento Arti Grafiche Palombi.

ERNST POSNER, *Archives in Ancient World*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1972, pp. XX-283, con 43 illustrazioni ed una carta geografica nel testo.

In buona parte della letteratura sull'antico Oriente, anche di natura divulgativa, non mancano riferimenti ad archivi e documenti, così come esistono studi specifici dedicati agli archivi del mondo orientale antico¹, della Grecia e di Roma²; ma questo volume del Posner si distacca da tutti gli studi precedenti in quanto costituisce il primo completo ed organico manuale di storia degli archivi nel mondo antico, dalla invenzione della scrittura sino all'epoca romana ed ai primi secoli della Chiesa.

A differenza di quanto hanno fatto sinora archeologi e storici, il Posner si pone difatti da un punto di vista strettamente archivistico, tanto che il primo, fondamentale problema che egli affronta è se quelli di cui si occupa siano veramente *archives* o semplici *records*, secondo la terminologia adottata negli Stati Uniti, alquanto diversa da quella usata in Germania (*Archiv e Registratur*) e addirittura antitetica rispetto a quella normalmente in uso in Italia (per chiarirne il concetto, l'Autore deve usare, nel testo inglese, i termini italiani *archivio di deposito* e *archivio generale*: p. 4).

Altro problema è se i testi pervenuti sino a noi dall'antico Oriente, prevalentemente su tavolette di argilla, siano di carattere letterario o documentario; se si tratti cioè di materiale di biblioteca o di archivio. Il materiale archivistico risulta assolutamente prevalente; purtroppo, però, le caratteristiche stesse di esso hanno fatto sì che gli archeologi cui se ne deve il reperimento tenessero conto, almeno sino a pochi anni or sono, dei singoli documenti, e non dei complessi documentari, rompendo l'interrelazione esistente fra i documenti medesimi, cioè quello che gli archivisti italiani indicano come il « vincolo », che è condizione per l'esistenza stessa di un'« archivio », contrapposto ad una raccolta di documenti.

La ricchezza della documentazione dell'antico Oriente è immensa, e se le tavolette di argilla pervenuteci sono sinora circa 400.000³, la produzione totale di documenti in Oriente fu superiore a quella dell'intera Europa durante tutto il Medio Evo (p. 23).

¹ Citiamo in particolare: GODEFROY GOOSSENS, *Introduction à l'archivéologie de l'Asie Antérieure*, in « Revue d'Assyriologie », XLVI, 1952, pp. 98-107; JOHANNES PAPRITZ, *Archive in Altmesopotamien. Theorie und Tatsachen*, in « Archivalische Zeitschrift », LV, 1959, pp. 11-50.

² Per Roma, ricordiamo fra gli altri i due studi di GIORGIO CENCETTI, *Gli archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana*, in « Archivi », VII, 1940, pp. 7-47, e *Tabularium Principis*, in *Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore di Cesare Manaresi*, Milano, 1953, pp. 133-166, entrambi ripubblicati in *Scritti archivistici*, Roma, 1970, pp. 171-220 e 221-259.

³ J. PAPRITZ, *Op. cit.*, p. 12.

Il Posner esamina con cura le procedure di formazione della documentazione, i metodi di ordinamento e di conservazione materiale dei documenti. Non mancano i riferimenti ad episodi di grande interesse archivistico, come l'utilizzazione di archivi catturati al nemico (Hammurapi, sec. XVIII a.C.: p. 64) o la ricostruzione di documenti perduti, attraverso la consultazione di testi di lettere ed ordini inviati a governatori e comandanti militari (Alessandro Magno: p. 127).

L'Autore si occupa non solo degli archivi dell'amministrazione pubblica, ma anche di quelli dei templi e dei privati, specialmente di carattere economico e bancario. Ampie notizie sono riservate alla registrazione, all'insinuazione di documenti privati in archivi pubblici, alla documentazione di tipo notarile e catastale.

Per gli archivi romani, particolarmente interessanti ci sembrano le notizie sul periodo imperiale (per quello repubblicano lo studio del Cencetti è del tutto esauriente), non solo per la documentazione prodotta dagli uffici centrali, ma anche per quella dell'amministrazione periferica, per gli archivi militari e per quelli dei municipi. Una menzione particolare meritano le notizie sugli archivi della Chiesa nei primi secoli e sulla sopravvivenza delle *gesta municipalia* nell'alto Medio Evo.

Il volume, dopo un'introduzione su scopi e limiti di una storia degli archivi nel mondo antico (pp. 1-11), è articolato in sette capitoli: gli archivi di documenti scritti su tavolette di argilla in generale (pp. 12-70), gli archivi dell'Egitto del periodo dei Faraoni (pp. 71-90), gli archivi greci (pp. 91-117), quelli della Persia, di Alessandro Magno, dell'Impero dei Seleucidi (pp. 118-135), gli archivi di Roma repubblicana (pp. 160-185) ed imperiale (pp. 186-223). Segue un « postudio » (pp. 224-230) sull'organizzazione archivistica nell'Impero dei Parti ed in quello Neo-Persiano¹. Una ricchissima bibliografia (pp. 233-268) di opere in molte lingue, suddivisa per capitoli, ed un accurato indice dei nomi di persona e di luogo e degli argomenti trattati (pp. 269-283) completano il lavoro, che costituisce un'opera fondamentale ed unica nel suo genere.

E. LODOLINI

¹ Una continuazione di questo studio può essere considerato l'articolo dello stesso POSNER, *Archives in Medieval Islam*, in « The American Archivist », 35 (1972), pp. 291-315.

PERIODICI PERVENUTI ALLA SOCIETÀ *

(con spoglio degli articoli riguardanti la storia di Roma e del Lazio)

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES. COMPTES RENDUS DES SÉANCES: 1974, n. 3, n. 4; 1975, n. 1, n. 2.

119 - Duval Paul Marie, *Rapport sur les travaux de l'École française de Rome pendant l'année 1973-1974* (1974, n. 3, pp. 469-503).

120 - Bloch Raymond, *Hannibal et les dieux romains* (1975, n. 1, pp. 14-28).

121 - Michel André, *Rome chez les géographes arabes* (1975, n. 2, pp. 281-291).

ACME. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Milano: XXVIII, 1975, n. 1-2.

122 - Sapelli Marina, *Temi letterari nei graffiti prenestini*, pp. 221-250.

AEVUM. Rassegna di Scienze Storiche, Linguistiche, Filologiche pubblicate a cura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano): XLIX, 1975, n. 1-2, n. 3-4.

ANALECTA BOLLANDIANA. Revue critique d'Agiographie (Bruxelles): XCIII, 1975, n. 1-2, n. 3-4.

ANNALI DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI (Torino): VIII, 1974.

ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, Classe di Lettere e Filosofia: Sez. III, vol. IV, 1974, n. 3, n. 4; vol. V, 1975 n. 1, n. 2, n. 3.

* La rubrica, iniziata nel precedente volume dell'*Archivio*, registra i periodici (con l'indicazione dei relativi volumi e fascicoli) pervenuti alla Società in cambio, dono o abbonamento nel corso del 1975 e conservati in collezione presso la Società stessa (Biblioteca Vallicelliana). I periodici sono elencati in ordine strettamente alfabetico secondo la successione delle lettere di tutto il titolo, ad eccezione dell'eventuale articolo iniziale che, come d'uso, viene posposto tra parentesi alla prima parola. I singoli articoli d'autore o redazionali sono contrassegnati da un numero progressivo, valevole per gli indici e i riferimenti.

123 - Ferraro Vittorio, *Fonti, volumi e fatti della « Naturalis Historia » di Plinio* (V, 1975, n. 2, pp. 519-534).

ARCHIVIO STORICO ITALIANO. Deputazione Toscana di Storia Patria, Firenze: CXXXI, 1973, n. 4.

ARCHIVIO STORICO LOMBARDO. Giornale della Società Storica Lombarda (Milano): C, 1974.

ARCHIVIO STORICO PER LA CALABRIA E LA LUCANIA (Roma): XLI, 1973-1974.

ARCHIVIO STORICO PER LA SICILIA ORIENTALE. Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale (Catania): LXX, 1974, n. 2-3.

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE. Società Napoletana di Storia Patria (Napoli): XCI, 1974.

124 - Marchese Francesco, *A proposito del monumento a Giordano Bruno in Roma. Il prof. A. Labriola e gli studenti di Pisa*: pp. 341-344.

ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE PARMENSI. Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi (Parma): Ser. IV, XXVI, 1974.

ARCHIVIO STORICO PUGLIESE. Società di Storia Patria per la Puglia (Bari): XXVIII, 1975, n. 1-4.

ARCHIVIO STORICO SICILIANO. Società Siciliana per la Storia Patria (Palermo): Sez. III, XXIII-XXIV, 1973-1974 (Indici 1873-1972).

ARCHIVUM FRANCISCANUM HISTORICUM. Collegio di S. Bonaventura (Grottaferrata): LXVIII, 1975, n. 1-2; LXIX, 1975 n. 3-4.

ARCHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE. Pontificia Universitas Gregoriana (Roma): n. 12, 1974.

125 - Hallenbeck J.T. *Paul Afiarta and the Papacy. An analysis of Politics in Eighth-Century Rome* (pp. 33-54).

126 - Minnich H. Nelson, *The participant at the fifth Lateran Council* (pp. 57-206).

127 - Carcel Ortí Vicente, *Gregorio XVI y España* (pp. 235-285).

128 - Hallenbeck J.T., *Pope Stephan III: why was he elected?* (pp. 287-299).

- 129 - Blet Pierre, *Louis XIV et le Saint Siège à la lumière de deux publications récentes: Le conflit de la Régale; La fable de l'excommunication secrète; La réconciliation de 1693* (pp. 309-337).

ARCHIVUM HISTORICUM SOCIETATIS IESU (Roma): XLIII, 1974, n. 86; XLIV, 1975, n. 87.

- 130 - Pirri Pietro - Di Rosa Pietro, *Il p. Giovanni De Rosis (1538-1610) e lo sviluppo dell'edilizia gesuitica* (XLIV, n. 87, pp. 3-104, tavv. 5).

ATHENAEUM, Studi periodici di letteratura e storia della Antichità (Università di Pavia): LII, 1974, n. 3-4; LIII, 1975, n. 1-2, n. 3-4.

- 131 - Palmer Robert E.A., *The « excusatio magisteri » and the administration of Rome under Commodus* (LII, 1974, n. 3-4, pp. 268-288; LIII, 1975, n. 1-2, pp. 57-87).

- 132 - Harvey P., *Cicero, leg. agr. 278 and the Sullan colony at Praeneste* (LIII, 1975, n. 1-2, pp. 33-56).

- 133 - Malcovati Enrica, *Sull'orazione di Catone « De Bello Carthaginiense »* (LIII, 1975, n. 3-4, pp. 206-211).

- 134 - Martin Paul M., *Dans le sillage d'Enée* (LIII, 1975, n. 3-4, pp. 212-244).

- 135 - Develin Robert, *Comitia tributa plebis* (LIII, 1975, n. 3-4, pp. 302-337).

- 136 - Giva Maria A., *Tiberio simulatore nella tradizione storica pre-tacitiana* (LIII, 1975, n. 3-4, pp. 352-363).

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Classe di Scienze morali, storiche e filosofiche. Memorie (Roma): Ser. VIII, vol. XVIII, 1975, n. 1, n. 2.

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Classe di Scienze, Morali, storiche e Filologiche, Rendiconti: Sez. VIII, vol. XXIX, 1974, n. 1-2, n. 3-4, n. 5-6.

- 137 - Ferrua Antonio, *Nuove iscrizioni pagane di S. Sebastiano* (XXIX, n. 3-4, pp. 125-144).

- 138 - De Mattei Rodolfo, *Sulla partecipazione di Tommaso Campanella alle Accademie del suo tempo* (XXIX, n. 5-6, pp. 237-244).

- 139 - Cancellieri Margherita, *Un'iscrizione inedita di Priverno* (XXIX, n. 5-6, pp. 245-252, tavv. 2).
- 140 - Barbieri Guido, *A. Didius Gallus e Ti. Julius Julianus* (XXIX, n. 5-6, pp. 259-262).
- 141 - Licordari Antonio, *Un'iscrizione inedita di Ostia* (XXIX, n. 5-6 pp. 313-323, figg. 2).
- 142 - Giannetti Antonio, *Epigrafi inedite del territorio di Aquinum, Fabrateria Nova e di altre località del Lazio* (XXIX, n. 5-6, pp. 325-333, tavv. 10).

ATTI DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. Notizie degli scavi di antichità, comunicati dal Ministero della Pubblica Istruzione: S. VIII, vol. XXVII, 1973; vol. XXVIII, 1974.

- 143 - Torelli Mario - Pohl Ingrid, *Veio: scoperta di un piccolo santuario etrusco in località Campetti* (XXVII, pp. 40-258, figg. 146).
- 144 - De Rossi Giovanni M. - Quilici Lorenzo - Quilici Gigli Stefania, *Grottaferrata (Roma). Rinvenimento lungo la via Latina, tra via Cavona e Castel Savelli* (XXVII, pp. 259-273, figg. 17).
- 145 - Quilici Gigli Stefania, *Castel di Decima: Materiale recuperato nel 1953 in seguito alla rettifica della via Pontina* (XXVII, pp. 274-281, figg. 13).
- 146 - Cagiano de Azevedo Michelangelo, *Bagnoregio (Viterbo): scavo in località Girella* (XXVIII, pp. 21-37, figg. 29).
- 147 - Quilici Lorenzo - Quilici Gigli Stefania, *Bagnoregio (Viterbo), Saggi di scavo in località Monterado* (XXVIII, pagg. 38-55, figg. 21).
- 148 - Quilici Lorenzo, *Artena, Saggi di scavo alla Civita (con presentazione di D. Faccenna)* (XXVIII, 1974 pp. 56-87, figg. 36

ATTI DELLA ACCADEMIA PONTANIANA (Napoli): N.S., vol. XXIII, 1974.

ATTI DELLA SOCIETA' LIGURE DI STORIA PATRIA (Genova): N.S., vol. XIV, 1975; vol. XV, 1975.

ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA' TIBURTINA DI STORIA ED ARTE (Tivoli): XLVI-XLVII, 1973-1974.

- 149 - Sabbatini Ettore, *Il poeta Loreio Tiburtino nella cultura del suo tempo* (XLVI-XLVII, pp. 7-24).

- 150 - Andreotti Stanislao, *Il monastero di S. Scolastica in Subiaco nella seconda metà del Settecento* (XLVI-XLVII, pp. 25-125, tav. 8).
- 151 - Pacifici Vincenzo, *Tivoli nel Settecento (cap. III-V)* (XLVI-XLVII, pp. 127-179).
- 152 - Mosti Renzo, *Il notariato a Tivoli attraverso documenti privati e registri dall'antichità al XV secolo* (XLVI-XLVII, pp. 183-242, cont.).
- 153 - Cipriani Cipriano, *Garibaldi e i garibaldini a Tivoli* (XLVI-XLVII, pp. 243-251).
- 154 - Coccanari Tarquinio, *L'impresa di Fiume e i volontari tiburtini* (XLVI-XLVII, pp. 253-262, tavv. 4).
- 155 - Mosti Renzo, *Cronache e avvenimenti di vita sociale nel 1973* (XLVI-XLVII, pp. 265-270).
- 156 - *Bollettino bibliografico. Nuove accessioni della Biblioteca Sociale « V. Pacifici »* (XLVI-XLVII, pp. 273-334).
- 157 - Necrologi (XLVI-XLVII, pp. 337-340).
- BENEDICTINA. Fascicoli di Studi Benedettini (Roma): XXI, 1974, n. 1-2.
- 158 - Salmon Pierre, *Le monastère des SS. André-et-Barthélemy près du Latran* (pp. 53-67).
- 159 - Brasò Gabriele M., *Identificazione delle fonti autografe della biografia di S. Francesca Romana* (pp. 165-187).
- 160 - Ruysschaert José, *Trois notes pour une biographie du bénédictin Costantino Gaetano (1568-1650)* (pp. 215-223, fig. 1).
- BERGOMUM. Bollettino della Civica Biblioteca (Bergamo): XLVIII, 1974, n. 3-4.
- BERIO (LA). Bollettino d'informazioni bibliografiche (Genova): XIV, 1974, n. 1, n. 2, n. 3; 1975, n. 1.
- BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DES CHARTES. Revue d'Erudition publiée par la Société de l'École des Chartes (Paris): CXXXII, 1974, n. 2; CXXXIII, 1975 n. 1.
- 161 - Rabikauskas Paulius, « *Auditor litterarum contradictorum* » et *commissions de juges délégués sous le pontificat d'Honorius III* (1974, n. 2, pp. 213-244).

BLÄTTER FÜR HEIMATKUNDE, Herausgegeben vom Historischen Verein für Steiermark (Graz): XLVIII, 1974 n. 4; XLIX, 1975, n. 1, n. 2.

BOLLETTINO DELLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER L'UMBRIA (Perugia): LXXI, 1974, n. 2; LXXII, 1975, n. 1.

BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (Roma): Ser. X, II, 1973, n. 7-12; III, 1974, n. 1-6, n. 7-12.

162 - Floridi Vincenzo, *La regione dei Monti Sabatini e la sua economia rurale fino alla seconda guerra mondiale* (II, n. 7-12, pp. 373-452, figg. 8).

163 - Belasio M. Antonietta, *Pontecorvo. L'economia recente e attuale di un'antica « exclave » pontificia* (II, n. 7-12, pp. 453-528, tavv. 16).

164 - Landini Piergiorgio, *Latina: evoluzione spontanea e orientamento programmato di una città pioniera* (III, n. 1-6, pp. 83-114, figg. 6).

BOLLETTINO STORICO-BIBLIOGRAFICO SUBALPINO. Deputazione Subalpina di Storia Patria (Torino): LXXII, 1974 n. 2; LXXIII, 1975, n. 1, n. 2.

BOLLETTINO STORICO PIACENTINO: LXIX, 1974, n. 2; LXX, 1975, n. 1.

BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE D'HISTOIRE - HANDELINGEN VAN DE KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR GESCHIEDENIS (Bruxelles): CXXXIX, 1973, n. 3-4; CXL, 1974, n. 1-2.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES DE L'OUEST ET DES MUSÉES DE POITIERS (Poitiers): Ser. IV, XIII, 1974 n. 3, n. 4; XIII, 1975, n. 1, n. 2.

BULLETIN DE L'INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME (Bruxelles-Rome): XLIV, 1974.

165 - Balty Ianine et Jean Ch., *Notes d'iconographie romaine* (pp. 23-60, tavv. 10).

166 - Ceyssen L., *François Annat, S.J., et la condamnation des cinq propositions à Rome (1649-1652)* (pp. 111-126).

167 - De Witte Charles Martial, *Bartolomeo Camerario, commissaire de l'armée et préfet de l'annone sous Paul IV (1556-1558)* (pp. 221-254, tavv. 2).

168 - Marchal-Verdoodit Monique, *Le voyage en Italie du Comte de Clairmont* (pp. 379-384).

169 - Mollat Michel, *Les pays de l'Océan Indien dans les Archives romaines de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples* (pp. 437-452).

BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (University of London): XLVIII, 1975, n. 117, n. 118.

BULLETTINO DELLA DEPUTAZIONE ABRUZZESE DI STORIA PATRIA (L'Aquila): LXIV, 1974, n. 1-2.

BULLETTINO STORICO PISTOIESE. Società Pistoiese di Storia Patria: LXXV, 1973, n. 1-2; LXXVI, 1974, n. 1-2.

CARMELUS, Commentarii ab Instituto Carmelitano editi (Roma): XXII, 1975 n. 1, n. 2.

CIVILTÀ CATTOLICA (LA) (Roma): CXXVI, 1975, vol. I, nn. dal 2889 al 2994; vol. II, nn. dal 2995 al 3000; vol. III, dal n. 3001 al 3006; IV, dal n. 3007 al 3012.

170 - Baragli Enrico, *Una costante preoccupazione pastorale della Chiesa: l'« imprimatur »* (II, n. 2999, pp. 436-449).

171 - Mondrone Domenico, *Il cardinale Andrea Carlo Ferrari e « La civiltà cattolica »*, vol. II, n. 3000, pp. 569-584).

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI. Atti e Memorie (Modena): s. X, vol. 9, 1974.

172 - Pistone Giuseppe, *I modenesi a Roma* (pp. 93-110).

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE. Atti e Memorie (Ancona): S. VIII, vol. VIII, 1974.

173 - Rivosecchi Mario, *Funzionalità e pittoresco nell'arte del Vanvitelli* (pp. 27-39).

DEUTSCHES ARCHIV FÜR ERFORSCHUNG DES MITTELALTERS (München): XXX, 1974, n. 2; XXXI, 1975, n. 1, n. 2.

173 - Kraus Andreas, *Zur Registerführung und Briefexpedition unter Calixt II* (XXX, n. 2, pp. 529-535).

174 - Jasper Detlev, *Die Papstgeschichte des Pseudo-Liudprand* (XXXI, n. 1, pp. 17-107).

- 175 - Gawlik Alfred, *Zum Diplom Kaiser Heinrichs IV für die Kirchen St. Peter und Paul in Rom sowie für Bischof Johannes von Porto (D.H. IV. † 453)* (XXXI, n. 2, pp. 400-409).

HISTORIALLINEN ARKISTO. JULKAISSUT SUOMEN HISTORIALLINEN SEURA (Forssa): 1975, n. 67, n. 69, n. 70.

- 176 - Suolanti Jaakko, *Ciceron kuolema* [La morte di Cicerone], n. 70, pp. 264-275.

HISTORICAL RESEARCH FOR UNIVERSITY DEGREES IN THE UNITED KINGDOM (University of London): 1974, n. 35 I.

HISTORISCHE ZEITSCHRIFT (München): CCXX, 1975, n. 1, n. 2, n. 3.

- 177 - Repgen Konrad, *Konfliktlösung durch Kompromiss Römische Inquisition und Kölnisches Unternehmerinteresse: der Fall Bzovius' 1640* (n. 1, pp. 26-78).

- 178 - Jarnut Jorg, *Quierzy und Rom Bemerkungen zu den « promissiones donationis » Pippins und Karls* (n. 2, pp. 265-297).

HISTORISK TIDSKRIFT. Utgiven av Svenska Historiska Föreningen (Stockholm): 1975, n. 1, n. 2, n. 3.

- 179 - Uddholm A, *Drottning Kristinas gotländska skattebokoch Gotland jordrevision 1652-1654* (n. 1, pp. 53-56) *.

ISTITUTO LOMBARDO. ACCADEMIA DI SCIENZE E LE LETTERE. Rendiconti. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche (Milano): CVIII, 1974, n. 3; CIX, 1975, n. 1.

- 180 - Frank Elfrieda, *Works of art in the epics of Valerius Flaccus and Silius Italicus* (CVIII, n. 3, pp. 837-844).

- 181 - Venini Paola, *Sulle vite svetoniane di Galba, Otone e Vitellio* (CVIII, n. 3, pp. 991-1014).

- 182 - Scevola Marne Luisa, *Conseguenze della deditio di Roma a Porsenna* (CIX, n. 1, pp. 3-27).

- 183 - Gallotta Bruno, *L'Africa e i rifornimenti di cereali all'Italia durante il pontificato di Nerone* (CIX, n. 1, pp. 28-46).

- 184 - Manzo Antonio, *I punti di storia dell'arte e di critica d'arte in Varrone* (CIX, n. 1, pp. 252-268).

* [Cristina di Svezia e il codice Reg. Lat. 1972 della Vaticana]

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI. Atti Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti (Venezia): CXXXI, 1973-1974.

JAHRBUCH DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN: 1974.

JOURNAL OF WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES (London): XXXVII, 1974; XXXVIII, 1975.

182 - Gardner Julian, *The Steřaneschi Altarpiece: a Reconsideration* (XXXVII, pp. 57-103, ill.).

183 - Weil Mark S., *The devotion of the Forty Hours and Roman Baroque Illusions* (XXXVII, pp. 218-248, ill.).

184 - Cropper Elizabeth, *Virtue's wintry reward: Pietro Testa's etchings of the « Seasons »* (XXXVII, pp. 249-279, ill.).

185 - Harr Hellmut, *Carlo Fontana and Jesuit Sanctuary at Loyola* (XXXVII, pp. 280-289, figg. 9).

186 - Fehl Philips, *The Placement of the Equestrian Statue of Marcus Aurelius in the Middle Ages* (XXXVII, pp. 362-367).

187 - Gardner Julian, *Some Cardinals' Seals of the Thirteenth Century* (XXXVIII, pp. 72-76, tavv. 9-14).

188 - Garrad Mary D., *Jacopino Sansovino's Madonna in Sant'Agostino: an Antique Source Rediscovered* (XXXVIII, pp. 333-338, tavv. 50-52).

189 - Ferris J.P., *A connoisseur's Shopping-List* (XXXVIII, pp. 339-340).

MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. ANTIQUITÉ (Roma): LXXXVI, 1974, n. 1, n. 2; LXXXVII, 1975, n. 1.

190 - Andreat Jean - Siat Albert - Sortais Isabella - Weil René, *Bolse-
na (Poggio Moscini): les deux citernes communicantes* (II)
LXXXV, n. 1, pp. 275-383, tavv. 25.

191 - Guyon Jean, *La vente des tombes à travers l'épigraphie de la
Rome chrétienne (III-VII siècles): le rôle des 'fossores', man-
sionarii', praepositi' et prêtres* (LXXXVI, n. 1, pp. 549-596,
figg. 8).

192 - Briquel Dominique, *Tarente, Locres, les Scythes, Thèra, Rome:
précédents antiques au thème de l'Amant de Lady Chatterlay?*
(LXXXVI, n. 2, pp. 673-705).

- 193 - Ferrary Jean-Louis, *Le discours de Laelius dans le troisième livre du 'De re publica' de Cicéron* (LXXXVI, n. 2, pp. 745-1771).
- 194 - Picard Jean Charles, *Le quadriportique de Saint-Pierre-du-Vatican* (LXXXVI, n. 2, pp. 851-890, figg. 12).
- 195 - Le Gall Joël, *Les Romains et l'orientation solaire* (LXXXVII, n. 1, pp. 287-320).
- 196 - Ferrary Jean Louis, *Cicéron et la loi judiciaire de Cotta (70 av. J.C.)* (LXXXVII, n. 1, pp. 321-348).
- 197 - Cheid John, *Scribonia Caesaris et les Julio-Claudiens. Problèmes de vocabulaire de parenté* (LXXXVII, n. 1, pp. 349-375).
- 198 - Picard Jean-Charles, *Le quadriportique de Saint-Paul-hors-les-murs à Rome* (LXXXVII, n. 1, pp. 377-395, figg. 6).
- 199 - Guyon Jean, *Les Quatres Couronnés et l'histoire de leur cultes des origines au milieu du IX siècle* (LXXXVII, n. 1, pp. 505-564, figg. 10, tavv. 3).
- 200 - Vagnetti Lucia, *Appunti sui bronzi egei e ciprioti del ripostiglio di Contigliano (Rieti)* (LXXXVI, n. 2, pp. 657-671, figg. 4).

MÉLANGES DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME. MOYEN ÂGE. TEMPS MODERNES (Roma). LXXXVI, 1974, n. 1, n. 2; LXXXVI, 1975 n. 1.

- 204* - Patlagean E., *Les armes et la cité à Rome du VII au IX siècle et le modèle européen des trois fonctions sociales* (LXXXVI, n. 1, pp. 25-62).
- 205 - Maire-Vigueur J. Cl., *Les « casali » des églises romaines à la fin du Moyen Age (1348-1428)* (LXXXVI, n. 1, pp. 63-136).
- 206 - Martin Jean Marie, *Un grand bâtisseur de la Renaissance: le cardinal Giovanni Ricci de Montepulciano (? 1497-1574)* (LXXVI, n. 1, pp. 251-275, ill.).
- 207 - Ago Renata, *Un esempio di mobilità nell'« Ancien régime », La diocesi di Sutri nel XVII secolo* (LXXXVI, n. 2, pp. 346-376, tabelle 21, grafici 5).

MEMORIE DOMENICANE (Pistoia): N.S. 1974, n. 5.

MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA (Castelfiorentino). LXXVII-LXXIX, 1971-1973.

* [I nn. da 201 a 203 devono considerarsi annullati].

MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS RÖMISCHE ABTEILUNG (Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico. Sezione Romana: LXXXI, 1974, n. 2; LXXXII, 1975, n. 1, n. 2.

- 208 - Kammerer-Grothaus Helke, *Der Deus Rediculus im Triopion des Herodes Atticus (Untersuchung am Bau und zu polychromer Ziegelarchitektur des Jahrhunderts n. Chr. in Latium)* (LXXXI, n. 2, pp. 131-252, tavv. 86-134).
- 209 - Prückner Helmut - Storz Sebastian, *Beobachtungen im Oktogon der Domus Aurea* (LXXXI, n. 2, pp. 323-339, ill.).
- 210 - Guarducci Margherita, *Ancora sui Valentiniani a Roma* (LXXXI, n. 2, pp. 341-343).
- 211 - Brilliant Richard, « *One Head, three problems* » (LXXXII, 1975, n. 1, pp. 135-142, tavv. 25-38).
- 212 - Blanckenhagen P.H. - Green B., *The Aldobrandini Wedding reconsidered* (LXXXII, n. 1, pp. 83-98, tavv. 1-3).
- 213 - Magi Filippo, *L'iscrizione perduta dell'Arco di Tito. Una ipotesi* (LXXXII, n. 1, pp. 99-116, tavv. 4-15).
- 214 - Mielisch Harald, *Verlorene Römische Waudmalereien* (LXXXII, n. 1, pp. 117-133, tavv. 16-24).
- 215 - Prayon Friedhelm, *Zur Datierung der drei frühetruskischen Sitzstatuetten aus Cerveteri* (LXXXII, n. 2, pp. 165-179, tavv. 41-50).
- 216 - Colonna Giovanni, *Firme arcaiche di artefici nell'Italia Centrale* (LXXXII, n. 2, pp. 181-192, tavv. 51-54).
- 217 - Haines Sybille, *Eine Bronzeattasche in Form eines Frauenkopfes* (LXXXII, n. 2, pp. 257-261, tavv. 76-80).
- 218 - Giuliani Cairolì F., *Volte e cupole a doppia calotta in età adrianea* (LXXXII, n. 2, pp. 329-342, tavv. 113-118).

MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG (Wien): LXXXII, 1974, n. 3-4.

- 219 - Petersohn Jürgen, *Der Vertrag des Römischen Senats mit Papst Clemens III (1188) und das Pactum Friedrich Barbarossas mit den Römern (1167)* (pp. 289-337).

MITTEILUNGEN DES STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIVS (Graz): XXIV, 1974.

NACHRICHTEN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN GÖTTINGEN, I. PHILOLOGISCH-HISTORISCHE KLASSE: 1974, n. 4-8; 1975, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7.

PAPERS OF THE BRITISH SCHOOL AT ROME: XLII, 1974.

- 220 - Wiseman T.P., *The Circus Flaminius* (pp. 3-26, figg. 3, tavv. I, II).
- 221 - Huskinson Janet, *Some pagan mythological figures and there significance in early christian art.* (pp. 68-97, tavv. III-VI).
- 222 - Pringle Denys, *A Group of Medieval Towers in Tuscania* (pp. 179-223, figg. 12, tavv. XV-XXI).
- 223 - Abulafia David, *Corneto-Tarquinia and the Italian Mercantile Republics: the earliest evidence* (pp. 224-234).

QUELLEN UND FORSCHUNGEN AUS ITALIENISCHEN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN. HERAUSGEBEN VOM DEUTSCHEN HISTORISCHEN INSTITUT IN ROM: LIV, 1974.

- 224 - Schwarz Brigide, *Der Corrector litterarum apostolicarum Entwicklung des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von Innocenz III bis Martin V* (pp. 122-191).
- 225 - Schimmelpfennig Bernhard, *Die Krönung des Papstes im Mittelalter* (pp. 192-270).
- 226 - Brosius Dieter, *Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini* (pp. 271-327).
- 227 - Reinhard Wolfgang, *Ämterlaufbahn und Familienstatus. Der Aufstieg des Hauses Borghese, 1537-1621* (pp. 338-427, tav. 1).
- 228 - Lutz Georg, *Rom in 17 Jahrhundert. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung* (pp. 539-555).
- 229 - Lill Rudolf, *Vatikanische Akten zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges (II)* (pp. 556-581).

RADOVI CENTRA JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U ZADRU (Zadar): XXI, 1974.

RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO (Roma): XXXIV, 1974, n. 2-3.

RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO (Roma): LXI, 1974, n. 4; LXII, 1975, n. 1, n. 2, n. 3.

- 230 - A.M.G., *A proposito del Museo Centrale del Risorgimento* (LXI, n. 4, pp. 597-598).

- 231 - Bacà Mariateresa, *Il giuramento dei professori dell'Università di Roma (5 ottobre 1871)* (LXII, n. 1, pp. 38-41).
- 232 - Casella Mario, *Elezioni amministrative del 1892 a Roma* (LXII, n. 1, pp. 43-62).
- 233 - Morelli Emilia, *I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento: XXXVIII, Le carte di Giuseppe Guerzoni* (LXII, n. 1, pp. 78-82).
- 234 - Morelli Emilia, *I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento: XXXIX, Lettere di Carlo Poerio* (LXII, n. 2, pp. 233-235).
- 235 - Tocco Lucci Patrizia, *Il fondo Gennarelli nella Biblioteca Nazionale di Firenze* (LXII, n. 3, pp. 378-382).

RÉPERTOIRE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE (Comité International d'Histoire de l'Art) (Paris): N.S., XI, 1975, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

REVUE BÉNÉDICTINE, DE CRITIQUE, D'HISTOIRE ET DE LITTÉRATURE RELIGIEUSES (Abbaye de Maredsous, Belgique): LXXXV, 1975, n. 1-2, n. 3-4.

REVUE HISTORIQUE (Paris): 1975, n. 513, n. 514, n. 515, n. 516.

- 236 - Gagé Jean, *Les Gaulois à Chiusi? Essai sur le probable mouvement de sécession des « Camertes » en Etrurie centrale et méridionale (vers le début du IV siècle a.J.C.) et sur la formation de « clientèles » de clans romains (les Fabii et leurs rivaux* (n. 513, pp. 5-32).
- 237 - Godechot Jacques, *La période révolutionnaire et impériale (fin)* (n. 516, pp. 399-466).

REVUE MABILLON. Études d'Histoire Monastique de France (Abbaye Saint Martin, Ligugé): 1975 n. 259, n. 260-261, n. 262.

RIVISTA (LA) DALMATICA (Roma): XLV, 1974, n. 2-4; XLVI, 1975 n. 2.

RIVISTA DELL'ISTITUTO NAZIONALE D'ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE (Roma): N.S. XIX-XX, 1972-1973.

- 238 - Marinone Mariangela, *La decorazione pittorica della Catacomba di Albano* (pp. 103-138, figg. 22).

239 - Andaloso Maria, *La datazione della tavola di S. Maria in Trastevere* (pp. 139-215, figg. 57).

RIVISTA DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA. Pubblicazione Trimestrale per cura della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Città del Vaticano): XLIX, 1973, n. 1-4; L, 1974, n. 1-4*.

240 - Alexander Spain Suzanne, *Studies in Constantinian Church Architecture. II. Topographical aspect of Constantinian Church Architecture* (LXIX, n. 1-4, pp. 34-44).

241 - Balboni Dante, *Due « reliquie » della Cattedra di S. Pietro* (XLIX n. 1-4, pp. 45-53).

242 - Balil Albert, *Iscrizioni didascaliche in lucerne romane* (XLIX, n. 1-4, pp. 55-72).

243 - Carletti Sandro, *Constatazioni sulla topografia della regione Apia-Ardeatina* (XLIX, 1973, n. 1-4, pp. 73-85, figg. 2).

244 - Christe Y., *Victoria, Imperium, Judicium. Un schème antique du pouvoir dans l'art paléochrétien et médiéval* (XLIX, n. 1-4, pp. 87-109, figg. 12).

245 - Descombes Françoise, *Trois inscriptions chrétiennes de Rome transférées au XVII siècle à Saint-Antoine en Dauphiné (à propos de CIL XII 2197-2198)* (XLIX, 1973, n. 1-4, pp. 121-130, figg. 4).

246 - Ferrua Antonio, *La Catacomba di Vibia - II* (XLIX, n. 1-4, pp. 131-161, figg. 16).

247 - Fink Josef, *Ikonographische Miscellen zur Römischen Grabkunst* (XLIX, n. 1-4, pp. 163-169, figg. 2).

248 - Apolloni Ghetti Bruno M., *Nuove considerazioni sulla Basilica Romana dei SS. Cosma e Damiano* (L, n. 1-4, pp. 7-54, figg. 33).

249 - Bonfioli Mara, *La diaconia dei SS. Sergio e Bacco nel Foro romano. Fonti e problemi* (L, n. 1-4, pp. 55-85, figg. 12).

250 - Cecchelli Trinci M., *Osservazioni sulla Basilica inferiore di S. Clemente in Roma* (L, n. 1-4, pp. 93-120, figg. 21).

251 - Dinkler Erich, *« Schalom - Eirene - Pax ». Jüdische Sepulkralinschriften und ihr Verhältnis zum frühen Christentum* (L, n. 1-4, pp. 121-144, figg. 4).

* Le annate « XLIX » e « L » costituiscono i volumi II e III della « Miscellanea in onore di L. De Bruyne e A. Ferrua ».

- 252 - Fasola Umberto M., *La « regio IV » del Cimitero di S. Agnese sotto l'atrio della Basilica Costantiniana* (L, n. 1-4, pp. 175-205, figg. 11, tavv. 1).
- 253 - Moretti Luigi, *Iscrizioni greco-giudaiche di Roma* (L, n. 1-4, pp. 213-219, figg. 3).
- 254 - Panciera Silvio, « *Equites singulares* »: *nuove testimonianze epigrafiche* (L, n. 1-4, pp. 221-247, figg. 18).
- 255 - Peri Vittorio, « *Nihil in ecclesia sine causa* » *Note di vita liturgica romana nel XII secolo* (L, n. 1-4, pp. 249-273).
- 256 - Perler Othmar, *Les théophanies dans les mosaïques de Sainte-Marie-Majeure à Rome* (L, n. 1-4, pp. 275-293).
- 257 - Recio Veganzones Alejandro, *Alphonso Chacon, primer estudioso del mosaico cristiano de Roma y algunos diseños chaconianos poco conocidos* (pp. 295-329), figg. 7.
- 258 - Schumacher Walter N., *Die Katakombe an der via Dino Compagni und römische Grabkammern* (L, n. 1-4, pp. 331-372, figg. 25).
- 259 - Teasdale Smith Molly, *The Development of the Altar Canopy in Rome* (L, n. 1-4, pp. 379-414).

RIVISTA STORICA ITALIANA (Napoli): LXXXVI, 1974, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; LXXXVI, 1975, n. 1, n. 2, n. 5.

RÖMISCHE HISTORISCHE MITTEILUNGEN. Österreichisches Kulturinstitut in Rom und Österreichische Akademie der Wissenschaften (Rom-Wien): XVI, 1974.

- 260 - *Bericht des Österreichischen Kulturinstituts in Rom für das Studienjahr 1973-1974* (pp. 5-12).
- 261 - Ullmann Walter, *Die Bulle Unam Sanctam: Rückblick und Ausblick* (pp. 45-78).
- 262 - Garms Jörg, *Beiträge zu Vanvitellis Leben, Werk und Milieu* (pp. 107-190, figg. 10).
- 263 - Walsch Katerine, *Papsttum, Kurie und Kirchenstaat im Spätmittelalter, Neue Beiträge zu ihrer Geschichte* (pp. 205-230).

SAMNIUM. Rivista storica trimestrale (Napoli): LXVIII, 1975, n. 1-2, n. 3-4.

- 264 - Zazo Alfredo, *Nuovi documenti sull'assedio di Benevento nel 1663* (XLVIII, n. 3-4, pp. 118-129).

265 - Menna Pietro, *La missione De Martino a Parigi nel 1860 in alcuni documenti borbonici* (XLVIII, n. 3-4, pp. 186-201).

266 - Zazo Alfredo, *Doni e omaggi del comune di Benevento nei secoli XVI-XVIII* (XLVII, n. 3-4, pp. 202-210).

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN NAPOLI. Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche: LXXXV, 1974.

267 - Del Basso Emma: *Virgines vestales* (pp. 161-249).

SOCIETÀ NAZIONALE DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN NAPOLI. Rendiconti della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti: N.S. XLVIII, 1973.

SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA. Atti e Memorie: N.S., VIII, 1974.

STUDI MEDIEVALI, a cura del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (Spoleto): s. 3, XV, 1974 n. 2.

268 - Supino Martini Paola, *Carolina romana e minuscola romanesca. Appunti per una storia della scrittura latina in Roma tra IX e XII secolo* (pp. 769-793, tavv. 12).

269 - Hallenbeck Jan. T., *The Lombard Party in Eightcentury Rome: a Case of Mistaken Identity* (pp. 951-966).

STUDI ROMANI. Rivista trimestrale dell'Istituto di Studi Romani: XXIII, 1975, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

270 - p.b., *Cinquant'anni di vita dell'Istituto di Studi Romani* (n. 1, pp. 1-2).

271 - Pedini Mario, *Roma centro internazionale di cultura* (n. 1, pp. 3-12).

272 - Riposati Benedetto, *M. Terenzio Varrone. L'uomo e lo scrittore* (n. 1, pp. 13-32).

273 - Dutto Lucia, *Abitati medievali del Lazio: Barbarano* (n. 1, pp. 33-46, tavv. I-XIII).

274 - Petrocchi Giorgio, *Dante, Belli e il dottor Lollobrigida* (n. 1, pp. 47-55).

275 - Bosi Mario - Piero Becchetti, *Nuove ricerche sulla chiesa dei SS. Michele e Magno dei Frisoni* (n. 1, pp. 56-61, tavv. XIII-XVI).

276 - *Membri dell'Istituto scomparsi: G. Bovini* (G. De Angelis d'Ossat); *I. Gismondi* (P. Romanelli); *G. Pacitti* (A. Traglia) (n. 1, pp. 62-64).

- 277 - *Rassegne: Studi geografici* (L. Scotoni); *Letteratura latina* (L. Piacente); *Storia moderna* (M. Monaco); (n. 1, pp. 66-94); *Vita culturale* (J. Montini).
- 278 - M.E., *Disegni di Trilussa* (n. 1, tavv. XVII-XX).
- 279 - Paratore Ettore, *Pierre Boyancé «cultore di Roma»* (n. 2, pp. 133-136).
- 280 - Adorno Francesco, *Note su aspetti e momenti del pensiero di Cicerone* (n. 2, pp. 137-152).
- 281 - Bossodivita Ida, *Appunti per una storia della popolazione di Trastevere nel Settecento* (n. 2, pp. 153-163).
- 282 - De Michelis Eurialo, *Palazzeschi romano* (n. 2, pp. 164-186).
- 283 - Castagnoli Ferdinando, *Per la cronologia dei monumenti del Comizio* (n. 2, pp. 187-189, tavv. XXIX-XX).
- 284 - Heimbürger Ravalli Minna, *Postilla su Algardi scultore* (n. 2, pp. 190-191).
- 285 - *Rassegne: Recenti studi sulla religione romana* (N. Bianchi); *Antichità cristiane* (L. Pani Ermini - P. Romanelli); *Storia contemporanea* (A. Cipriani - P. Brezzi); *Dialetto* (L. Felice) (n. 2, pp. 195-229).
- 286 - *Cronache: L'equivoco del Machiavelli «romano»* (R. de M.); *Vita culturale* (I. Montini).
- 287 - Fayer Carla, *La «Dea Roma» sulle monete greche»* (n. 3, pp. 273-288, tavv. XLIX-LII).
- 288 - Mazzoleni Danilo, *Le catacombe ebraiche di Roma* (n. 3, pp. 289-302, tavv. LIII-LVIII).
- 289 - Alfonsi Luigi, *Ennodio letterato. Nel XV centenario della nascita* (n. 3, pp. 303-310).
- 290 - Ragni Eugenio, *Ariosto e Roma* (n. 3, pp. 311-329).
- 291 - Busiri Vici Andrea, *Due dame russe nella Roma Napoleonica* (n. 3, pp. 330-334, tavv. XIX-L).
- 292 - *Dibattito su Roma e la Resistenza* (n. 3, pp. 335-349).
- 293 - *Membri dell'Istituto scomparsi: L. Crema* (G. Zander) (n. 3, pp. 350-352).
- 294 - *Rassegne: Scavi di interesse romano in Italia* (M. Floriani Squarciapino); *Storia romana antica* (U. Cozzoli); *Numismatica* (M. Panvini Rosati Cotellessa); *Storia dell'arte* (A. White); *Il latino «lingua viva»* (F. Pini) (n. 3, pp. 353-381).
- 295 - *Cronache: Vita culturale* (I. Montini) (n. 3, pp. 387-391).

- 296 - *Vedute di Roma in tre dipinti delle collezioni d'arte polacche illustrate da G. Delfini* (n. 3, tavv. LXVI-LXVIII).
- 297 - Samorè Antonio, *Aspetti caratteristici degli Anni santi dalla documentazione dell'Archivio Segreto Vaticano* (n. 4, pp. 419-441, tavv. LXIX-LXXII).
- 298 - Miglio Massimo, *Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola di Rienzo* (n. 4, pp. 442-461).
- 299 - Tarugi Giovannangela, *S. Carlo Borromeo e S. Filippo Neri a Roma durante il Giubileo del 1575* (n. 4, pp. 462-472).
- 300 - Jung-Inglessis Eva-Maria, *La Porta santa* (n. 4, pp. 473-485, tavv. LXXIII-LXXX).
- 301 - Schiavo Armando, *L'illuminazione esterna di S. Pietro e Luigi Vanvitelli* (n. 4, pp. 487, tavv. LXXXI-LXXXIV).
- 302 - *Membri dell'Istituto scomparsi: E. Duprè Theseider* (G. Battelli); *E. Josi* (A. Ferrua) (n. 4, pp. 492-495).
- 303 - *Rassegne: Diritto romano* (F. Serrao - A. Di Porto); *Letteratura latina* (L. Piacente); *Storia della Chiesa antica e medioevale* (P. Brezzi); *Storia dell'arte medioevale e moderna* (A. Pinna - A. Schiavo) (n. 4, pp. 500-523).
- 304 - *Cronache: Vita romana. Una cronologia di Roma Capitale* (R. L.M.) (n. 4, pp. 531-534); *Vita culturale* (I. Montini) (n. 4, pp. 537-541).

STUDI STORICI DELL'ORDINE DEI SERVI DI MARIA (Roma): XXIII, 1973, n. 1-4.

- 305 - Fagioli Roberto M., *Serie cronologica dei priori provinciali della Provincia Romana O.S.M.* (pp. 212-244).

STUDI TARENTINI DI SCIENZE STORICHE (Trento): 1975, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4.

STUDI VENEZIANI, a cura dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano e dell'Istituto « Venezia e l'Oriente »: XV, 1973.

ZEITSCHRIFT DES HISTORISCHEN VEREINES FÜR STEIERMARK (Graz): XXVI, 1975.

ZEITSCHRIFT FÜR SCHWEIZERISCHE KIRCHENGESCHICHTE. Revue d'Histoire ecclésiastique suisse (Freiburg): LXVIII, 1974, n. 3-4; LXIX, 1975, n. 1-2.

(R. Lefevre)

ATTI DELLA SOCIETÀ

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'8 GENNAIO 1975

Il Consiglio, riunitosi nell'abitazione del Presidente O. Bertolini, prende in esame la situazione delle pubblicazioni sociali, con particolare riguardo alla ristampa del Falco e alla compilazione dei relativi Indici. Battelli riferisce sul lavoro del gruppo di ricerca per il « Codice Diplomatico di Roma e della regione romana ». Bertolini fa la situazione della iniziativa.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI EFFETTIVI DEL 21 GENNAIO 1975

« L'Assemblea è aperta, in seconda convocazione, alle ore 17,20 nel salone Achille Stazio della Biblioteca Vallicelliana col seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Bilancio di previsione 1975; 3) Pubblicazioni; 4) Varie ed eventuali. Sono presenti i soci effettivi: Ettore Apollonj, Giulio Battelli, Antonio Maria Colini, Paolo Dalla Torre, Angelo De Santis, Niccolò Del Re, Antonio Ferrua, Domenico Federici, Amato Pietro Frutaz, Vittorio E. Giuntella, Alberto Maria Ghisalberti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Renato Lefevre, Antonio Marongiu, Santo Mazzarino, Luigi Michelini Tocci, Enzo Petrucci, Pier Fausto Palumbo, Adriano Prandi, Alessandro Pratesi, Emenziana Vaccaro Sofia. In assenza del Presidente della Società Bertolini, infermo, presiede il Vicepresidente Alberto Maria Ghisalberti. Segretario Giovanni Incisa.

« Ghisalberti manda al Presidente Bertolini, anche a nome dell'Assemblea, un affettuoso saluto con l'augurio di pronto ristabilimento. Ricorda il socio Luigi Salvatorelli, recentemente scomparso, illustre studioso e suo vecchio amico dai tempi della casa di Ernesto Buonaiuti a Villa Alberoni.

« Comunica il contributo straordinario di un milione di lire, della Decima Ripartizione del Comune di Roma. Prega quindi il socio Niccolò Del Re di leggere il bilancio di previsione 1975. Niccolò Del Re legge il bilancio che l'Assemblea approva. Marongiu vorrebbe da parte della Società qualche gesto che valesse quale « captatio benevolentiae » della Regione Lazio. Incisa parla delle pubblicazioni sociali. L'Assemblea conferma i tre Revisori dei Conti, Leopoldo Sandri, Emilia Morelli, Amato Pietro Frutaz, e prende nota della aggregazione al Consiglio direttivo del socio Renato Lefevre, per coadiuvare il segretario

Giovanni Incisa della Rocchetta nella cura delle pubblicazioni sociali. Ghisalberti invita i soci ad arricchire dei loro lavori l'*Archivio della Società romana di Storia Patria*. Lefevre ricorda l'approssimarsi dell'anno centenario della Società, Ferrua fa qualche proposta che Ghisalberti raccoglie per parlarne in una prossima seduta del Consiglio direttivo. L'Assemblea è sciolta alle ore 19 ».

Il Segretario

G. Incisa della Rocchetta

Il Presid. dell'Assemblea

Alberto M. Ghisalberti

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 GIUGNO 1975

Il Vicepresidente Ghisalberti dà lettura della seguente lettera: « Ai membri del Consiglio Direttivo. Prego il Consiglio Direttivo della Società romana di Storia Patria, di prendere atto che, a causa delle mie attuali condizioni di salute sono costretto con vivo rammarico, a prendere un congedo di alcuni mesi. Porgo ai Colleghi del Consiglio Direttivo il mio fraterno ed affettuoso saluto, ringraziandoli sin d'ora dell'opera attiva che sapranno svolgere, anche in mia assenza. Roma, 23 giugno 1975. Il Presidente [f.to] Ottorino Bertolini ».

Il Consiglio, preso atto con vivo dispiacere della lettera, esprime il vivo augurio di un pronto ristabilimento di Bertolini che gli consenta di riprendere la direzione effettiva della Società. A norma dell'art. 4 dello Statuto vigente, le funzioni del Presidente sono assunte dal Vicepresidente.

Il Consiglio prende anche atto con rammarico delle dimissioni da Consigliere di Eugenio Dupré Theseider. A norma dello stesso art. 4 subentra a lui, nel Consiglio Direttivo della Società, Girolamo Arnaldi che, nella votazione per l'elezione del Consiglio, ottenne il maggior numero di voti dopo gli eletti.

La dott.ssa M. C. Di Franco espone le difficoltà che la Biblioteca Vallicelliana incontra nella catalogazione del materiale librario della Società ed auspica che si riveda la Convenzione del 1946 per adeguarne le norme alle attuali esigenze. Il Consiglio riconosce l'opportunità di avviare trattative per un ammodernamento della Convenzione.

Il tesoriere Torri presenta il bilancio consuntivo del 1975 e il Consiglio lo approva.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI EFFETTIVI DEL 26 GIUGNO 1975

« Andata deserta la prima convocazione, per mancanza del numero legale, l'Assemblea Generale dei Soci effettivi è aperta, in seconda convocazione, alle ore 17 del 26 giugno 1975 nel salone « Achille Stazio » della Biblioteca Vallicelliana. Sono presenti: Giulio Battelli, An-

tonio M. Colini, Paolo Dalla Torre, Niccolò Del Re, Rodolfo De Mattei, Angelo De Santis, Alberto M. Ghisalberti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Renato Lefevre, Elio Lodolini, Antonio Marongiu, Alberto Pincherle, Adriano Prandi, Alessandro Pratesi, Giuseppe Scalia, Alberto Paolo Torri, Emerenziana Vaccaro Sofia, Girolamo Arnaldi. In assenza del Presidente della Società Ottorino Bertolini, infermo, presiede il Vicepresidente Alberto M. Ghisalberti, segretario Giovanni Incisa. L'ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni della Presidenza; 2) Approvazione del rendiconto dell'esercizio 1974; 3) Varie ed eventuali.

« Ghisalberti comunica la decisione del Presidente Bertolini di prendere, a causa delle sue attuali condizioni di salute, un congedo di alcuni mesi. In conseguenza, a norma dell'art. 4 comma 6° dello statuto della Società, le funzioni del Presidente sono state assunte da lui, Alberto M. Ghisalberti, Vicepresidente. Saluta affettuosamente Ottorino Bertolini, anche a nome dell'Assemblea, formulando auguri di pronta guarigione.

« Ghisalberti partecipa anche il trasferimento di Eugenio Dupré Theseider da Roma a Portoferraio e le conseguenti sue dimissioni dal Consiglio direttivo della Società romana di Storia Patria. Esprime il dispiacere del Consiglio per questa decisione del Collega Dupré Theseider, al posto del quale a norma dell'articolo 4, comma ottavo dello Statuto, subentra Girolamo Arnaldi.

« Il Presidente dell'Assemblea Alberto M. Ghisalberti, Vice Presidente della Società, prega il tesoriere Alberto Paolo Torri di leggere la Relazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio consuntivo 1974. Torri legge la Relazione e l'Assemblea approva il Bilancio consuntivo 1974.

« Incisa riferisce sullo stato delle pubblicazioni sociali: il volume XCVI (1973) sta per comparire; il volume XCVII (1974) è già in gran parte composto. Battelli mette al corrente l'Assemblea dello stato della riedizione degli scritti di Giorgio Falco. Paolo Dalla Torre esprime il voto che, nella stagione estiva, e, di più, in regime di « ora legale », la convocazione dell'Assemblea sia fissata ad un'ora più tarda. L'Assemblea è sciolta alle ore 17,40 ».

Il Segretario

Giovanni Incisa della Rocchetta

Il Presid. dell'Assemblea

Alberto Maria Ghisalberti

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 OTTOBRE 1975

In apertura di seduta, tenuta nell'abitazione del Segretario G. Incisa, Ghisalberti commemora Raffaele Ciasca, Eugenio Dupré Theseider ed Enrico Josi recentemente scomparsi. Riprendendo poi l'argomento della celebrazione del Centenario della Società, si stabiliscono le linee generali di un programma che verrà riesaminato nella prossima seduta. Battelli riferisce sui lavori del Codice Diplomatico e sul finanziamento

concesso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Arnaldi sottolinea l'importanza di questo lavoro che raccoglie un gruppo di giovani studiosi.

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 NOVEMBRE 1975

Nella riunione del Consiglio, convocato nell'abitazione del Presidente O. Bertolini, questi prega i colleghi del Consiglio di prendere atto della decisione, alla quale è giunto dopo matura meditazione delle proprie attuali condizioni di salute, di lasciare la carica di Presidente della Società, rimanendo componente del Consiglio direttivo. Prega pertanto i Colleghi di eleggere, nel seno del Consiglio il nuovo Presidente. Il Vicepresidente Ghisalberti prende atto, con vivo rammarico, della decisione e, sapendola irrevocabile, ringrazia a nome di tutti i Colleghi il prof. Bertolini, dell'opera svolta con generosità ed alto prestigio, per tanti anni.

Il Consiglio, udita la dichiarazione di Ghisalberti di non poter accettare una sua eventuale candidatura alla Presidenza a causa dei suoi molteplici impegni, elegge all'unanimità a Presidente della Società Romana di Storia Patria il Consigliere Giulio Battelli, che ringrazia accettando. La decorrenza amministrativa di Battelli nella carica di Presidente è fissata al primo dicembre 1975.

Viene quindi approvato il bilancio di previsione 1976 presentato dal Consigliere Torri.

SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 DICEMBRE 1975

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale sotto la Presidenza del nuovo Presidente Battelli, il quale esprime il suo rammarico per la decisione del Prof. Bertolini di lasciare la presidenza e la riconoscenza di tutti per la lunga opera da lui svolta, nella certezza di poter continuare a contare sulla sua collaborazione. Da parte sua Bertolini conferma il suo profondo attaccamento alla Società e formula i più fervidi auguri al nuovo Presidente.

Il Consiglio esamina quindi la situazione di bilancio e Battelli riferisce sui lavori per il « Codice Diplomatico » e sul suo finanziamento. Il Consiglio, su proposta di Battelli, decide la aggregazione del prof. don Raffaello Volpini, dall'Archivio segreto Vaticano, incaricato di Paleografia e Diplomatica nella facoltà di Magistero di Roma, al Comitato per il Codice Diplomatico, in precedenza istituito e composto da Arnaldi, Battelli, Petrucci, e Pratesi.

Il Consiglio prende atto con compiacimento della pubblicazione del volume XCVII (1974) che è il secondo pubblicato nell'anno. Con la prevista uscita di altri due volumi nel 1976, l'*Archivio* potrà rego-

larizzare le sue pubblicazioni. Considerato poi che il Prof. Morghen ha espresso il desiderio di essere esonerato dalla Direzione responsabile dell'*Archivio* e che il Consigliere Incisa della Rocchetta declina la designazione a tale incarico, questo resta affidato al socio Renato Lefevre, che accetta.

Successivamente il Consiglio, dopo ampia discussione alla quale partecipa anche la Direttrice della Biblioteca Vallicelliana, Prof. M. C. Di Franco Lilli, conferma la decisione di procedere alla consensuale denuncia della Convenzione che regola i rapporti tra la Società e la Biblioteca, e ciò allo scopo di superare le difficoltà di ordine pratico che si sono incontrate e rendere più efficiente la reciproca collaborazione.

Il Consiglio prende in esame anche l'impostazione da dare alla celebrazione del Centenario della Società, per la quale si chiederà l'Alto Patronato e la partecipazione del Presidente della Repubblica e si organizzerà un convegno di studi sul tema « Storia e cultura storica in Roma dal 1870 al 1914 ».

Il Consiglio esamina poi i vari problemi riguardanti il funzionamento della Società, con particolare riguardo agli orari della Biblioteca Vallicelliana, alla tenuta delle collezioni di periodici e riviste, alla corrispondenza ecc.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO

1975

GABRIELE ALESSANDRI, *Appunti sull'antichissimo Ospedale della SS. Annunziata di Riofreddo*, Roma, 1973.

RENATO LEFEVRE, *Divagazioni su una famiglia di « vascellari » traste-verini dell'Ottocento*, Roma, 1969.

La Ciociaria. Storia Arte e Costume. Presentazione di Giulio Andreotti. Scritti vari, Roma, 1972.

Abbazia di Monte Cassino. I Regesti dell'Archivio. Vol. IX, a cura di Tommaso Leccisotti e Faustino Avagliano, Roma, 1971 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. LXXXI).

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Annuario 1975*. A. 372, Roma, 1975.

« Bibliografia Storica Nazionale », A. 33-34, 1971-1972, Bari, 1974.

ELENCO DEI SOCI

Soci Effettivi

Ettore APOLLONJ
Gerolamo ARNALDI
Guido ASTUTI
Francesco BARBERI
Giulio BATTELLI
Francesco Luigi BERRA
Ottorino BERTOLINI
Paolo BREZZI
Augusto CAMPANA
Ovidio CAPITANI
Ferdinando CASTAGNOLI
Raffaele CIASCA († 18.7.1975)
Francesco COGNASSO
Antonio Maria COLINI
Paolo DALLA TORRE
Luigi DAL PANE
Guglielmo DE ANGELIS d'OSSAT
Marcello DEL PIAZZO
Niccolò DEL RE
Rodolfo DE MATTEI
Domenico DEMARCO
Angelo DE SANTIS
Lamberto DONATI
Ambrogio DONINI
Eugenio DUPRÈ THESEIDER († 20
settembre 1975)
Giuseppe ERMINI
Domenico FEDERICI
Antonio FERRUA S.J.
Fausto FONZI
Amato Pietro FRUTAZ
Franco GAETA
Alberto Maria GHISALBERTI
Anna Maria GIORGETTI VICHI
Vittorio Emanuele GIUNTELLA
Martino GIUSTI
Vincenzo GOLZIO

Germano GUALDO
Luigi GUASCO
Giovanni INCISA DELLA ROC-
CHETTA
Enrico JOSI († 1.9.1975)
Tommaso LECCISOTTI
Renato LEFEVRE
Elio LODOLINI
Claudio LEONARDI
Michele MACCARRONE
Filippo MAGI
Raoul MANSELLI
Giuseppe MARCHETTI LONGHI
Valerio MARIANI
Antonio MARONGI
Angelo MARTINI
Giuseppe MARTINI
Guglielmo MATTHIAE
Santo MAZZARINO
Luigi MICHELINI TOCCI
Carlo Guido MOR
Emilia MORELLI
Raffaello MORGHEN
Ottorino MORRA
Ruggero MOSCATI
Massimo PALLOTTINO
Pier Fausto PALUMBO
Bruno PARADISI
Ettore PARATORE
Ettore PASSERIN d'ENTRÈVES
Massimo PETROCCHI
Armando PETRUCCI
Enzo PETRUCCI
Carlo PIETRANGELI
Alberto PINCHERLE
Adriano PRANDI
Alessandro PRATESI
Giovanni PUGLIESE CARRATELLI
Riccardo RICCARDI

Pietro ROMANELLI
 Antonio ROTA
 Mario SALMI
 Leopoldo SANDRI
 Giuseppe SCALIA
 Gaetanina SCANO
 Manlio SIMONETTI

Pasquale TESTINI
 Alberto Paolo TORRI
 Francesco UGOLINI
 Emerenziana VACCARO SOFIA
 Nino VALERI
 Nello VIAN
 Cinzio VIOLANTE

Soci corrispondenti

Clemens BAUER
 Michele BOCKSRUTH
 François GANSHOF
 Armin von GERKAN
 Wolfgang HAGEMANN

Hubert JEDIN
 Friedrich KEMPF
 Eugenio KOLTAY KASTNER
 Charles PERRAT
 Deoclecio REDIG DE CAMPOS
 Charles SAMARAN
 John B. WARD-PERKINS

I Direttori « pro tempore » degli Istituti storici fondati in Roma da governi esteri.

Academia Belgica
 American Academy in Rome
 Biblioteca e Centro di Studi della « Polska Akademia »
 Bibliotheca Hertziana
 British School at Rome
 Danske Institut for Videnskab og kunst i Rom
 Deutsches Archaeologisches Institut Rom
 Deutsches Historisches Institut
 École Française de Rome
 Escuela de Historia y Arqueologia en Roma
 Institutum Romanum Finlandiae
 Istituto Svizzero di Roma
 Nederlands Instituut te Rome
 Norske Institut i Roma for Kunsthistorie og Klassisk Arkeologi
 Oesterreichisches Kulturinstitut in Rom
 Römisches Institut der Görres-Gesellschaft
 Svenska Institutet i Rom

Il Direttore della Biblioteca Vallicelliana di Roma

INDICE GENERALE
DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANNATA XCVIII

(Terza serie, vol. XXIX)

	<i>Pag.</i>
L. CALPINI - La guerra di Narni e Stroncone nel 1293	5
A. CORTONESI - Un elenco di beni dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia nel Lazio meridionale alla metà del '400	55
A. SPOTTI TANTILLO - Inventari inediti di interesse librario, tratti da protocolli notarili romani (1468-1523)	77
R. LEFEVRE - Il patrimonio cinquecentesco dei Medici nel La- zio e in Abruzzo	95
N. DEL RE - Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544- 1618)	135
G. ANCIDEI - Documenti terracinesi nella Biblioteca Vaticana	221

Varietà:

A. De Santis - Il teatro Romano di « Minturnae » in al- cune memorie storico-artistiche	237
G. Scano - Altri documenti Anguillara nell'Archivio Ca- pitolino	240
G. Sacchetti - La data del soffitto della Galleria del pa- lazzo Sacchetti	243

	<i>Pag.</i>
<i>Bibliografia:</i> A. Ascani, gli Alberini. Storia inedita di una famiglia Romana (R. Lefevre); Archivio di Stato di Roma, Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII, a cura di A. M. Corvo (R. Lefevre); G. Crescendi, Un manoscritto derivato dalle « Antichità » del Piranesi. Vat. Lat. 8091 (R. Lefevre); E. Posner, Archives in Ancient World (E. Lodolini)	249
<i>Periodici pervenuti alla Società</i> , con spoglio degli articoli riguardanti la storia di Roma e del Lazio (R. Lefevre)	257
<i>Atti della Società:</i> Consiglio Direttivo dell'8 gennaio 1975; Assemblea Generale dei Soci effettivi del 21 gennaio 1975; Consiglio Direttivo del 26 giugno 1975; Assemblea Generale dei Soci effettivi del 26 giugno 1975; Consiglio Direttivo del 3 ottobre 1975; Consiglio Direttivo del 20 novembre 1975; Consiglio Direttivo del 3 ottobre 1975	275
<i>Pubblicazioni pervenute in dono:</i> 1975	280
<i>Elenco dei Soci:</i> 1975	281

Direttore responsabile: RENATO LEFEVRE

Autorizzazione Tribunale di Roma, decreto n. 2669 dell'8 aprile 1952

Stampato in Roma
dalla SO.GRA.RO.
nel mese di ottobre 1976

